

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	12
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	21
DIFESA (IV)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	167
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	174
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	177
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	192
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	196
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	208
AFFARI SOCIALI (XII)	»	218
AGRICOLTURA (XIII)	»	231
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	236
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	239
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	257

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Cambiamo !-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	<i>Pag.</i> 258
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	» 259
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 260

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni 3

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione della Camera dei deputati, Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni.

Luigi MARATTIN, *presidente*, introduce la seduta, dedicata ai lavori delle Commissioni.

Intervengono quindi i deputati Sestino GIACOMONI (FI), Massimo UNGARO (IV),

Antonio MARTINO (FI), Giulio CENTEMERO (Lega), Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), Massimo BITONCI (Lega), Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Lucia ALBANO (FdI) e i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI) ed Emiliano FENU (M5S).

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara conclusa la seduta odierna, riservandosi – d'intesa con il presidente della 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, senatore D'Alfonso – di convocare quanto prima una nuova seduta delle Commissioni riunite al fine di consentire a tutti gli iscritti a parlare di intervenire.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Roberto Bin, già Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Ferrara, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3007 Brescia e C. 3023 D'Ettore, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza 4

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Emendamenti C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ... 5

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 5

ALLEGATO (*Parere approvato*) 10

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Maryan Ismail, Docente di antropologia dell'immigrazione, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista » 9

Audizione informale, in videoconferenza, di Ciro Sbailò, Professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi internazionali di Roma, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista » 9

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Roberto Bin, già Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Ferrara, nell'ambito dell'esame delle

proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3007 Brescia e C. 3023 D'Ettore, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 11.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 11.55.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Emendamenti C. 3072 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3072, di conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2021, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

Evidenzia quindi come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, illustrando il contenuto del nuovo testo unificato in esame, che si compone di 12 articoli, evidenzia come l'articolo 1, al comma 1, individui l'oggetto dell'intervento legislativo nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Secondo il comma 2, La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per promuovere l'agroecologia e per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria.

Le finalità del provvedimento – elencate nel comma 3 – consistono:

a) nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile e di un uso collettivo della terra;

b) nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura;

c) nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo;

d) nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati;

e) nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche;

f) nella valorizzazione del ruolo dell'agricoltura « contadina », nonché di quello « custode » – ai sensi della legge dicembre 2015, n. 194 – in quanto soggetti attivi nella protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

In proposito, ricorda che, ai sensi della legge n. 194 del 2015, sono definiti « agricoltori custodi » gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti.

In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che:

a) sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori;

b) praticano modelli produttivi agroecologici favorendo la biodiversità animale

e vegetale, la diversificazione colturali, nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando anche il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali;

c) favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

d) trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzati, avvalendosi, piuttosto, di metodologie tradizionali locali;

e) producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali svolta da svolgersi in ambito locale;

f) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.

Il comma 2 reca la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi attività agricola non in via prevalente secondo le modalità e i principi previsti dalle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 2.

Ai sensi del comma 3, le aziende agricole contadine possono costituire associazioni, consorzi agrari, reti e cooperative, e possono avvalersi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, ordini e collegi professionali del settore, università e fondazioni. Possono altresì svolgere attività di agricoltura sociale ai sensi della legge n. 141 del 2015.

I commi da 4 a 7 estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).

L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione, nel sito *internet* del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'Agricoltura Contadina, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il comma 2 stabilisce inoltre che possono iscriversi nel Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dall'articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile.

Il comma 3 disciplina aspetti connessi alle comunicazioni concernenti i cambiamenti di titolarità dei terreni e il comma 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria in ordine all'istituzione e manutenzione del Registro.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La disposizione prevede inoltre che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'*iter* di approvazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, tenuto conto delle materie su cui interviene il provvedimento.

L'articolo 5, comma 1, prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale, una misura nazionale specifica a valere nei PSR (Piani di Sviluppo Rurali) a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. La norma specifica che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 2 prevede che le risorse da destinare alle aziende agricole contadine

ubiccate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non potrà essere superiore al 60 per cento delle risorse disponibili.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che, al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono, ai sensi del comma 1, censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e possono, ai sensi del comma 3, assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie, tenendo conto di alcuni principi come quello, (di cui al comma 4, lettera b) di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

Il comma 2 prevede che le regioni, i liberi consorzi e le città metropolitane possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica, che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori, senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio.

Il comma 5 prevede che il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione, mentre il comma 6 stabilisce che le Regioni, i liberi consorzi e le città metropolitane ed i comuni, possono istituire dei protocolli affinché le aziende agricole contadine, e gli enti costituiti a norma dell'articolo 7, ricadenti nel proprio territorio, possano provvedere ad effettuare opere di manutenzione ordinaria o miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole contadine.

L'articolo 6-*bis*, comma 1, prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'arti-

colo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 34 del 2018.

Il comma 2 prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro, mentre il comma 3 stabilisce che, in presenza di determinati presupposti, i comuni possono attuare una gestione conservativa di tal terreni, direttamente o tramite autorizzazione ai proprietari vicini.

Il comma 4 specifica che le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso, mentre il comma 5 prevede la cancellazione dal registro e la decadenza dalle predette autorizzazioni in caso di ricomparsa del proprietario o di altro titolare di diritto reale.

L'articolo 7, comma 1, dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, o attività forestali al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture.

Il comma 2 indica le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali, si richiamano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

L'articolo 8, comma 1, prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre.

Il comma 2 stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzate a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina.

La disposizione specifica che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, disponendo che il Ministero per i beni e le attività culturali (che è stato ridenominato Ministero della Cultura dall'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine.

In merito alla formulazione del comma 1, rileva l'opportunità di correggere il riferimento al Ministero per i beni e le attività culturali con quello al Ministero della cultura, nonché di indicare il termine entro il quale procedere all'adozione del decreto ivi previsto.

I commi 2 e 3 disciplinano la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.

Il comma 4 prevede che la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i comuni e le associazioni che ne facciano richiesta, al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo, culturale e turistico.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali e finanziarie, stabilendo, al comma 1, il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del provvedimento e statuendo, al comma 2 che dallo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10-bis reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientri nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono indicate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze legislative statali e concorrenti.

Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limitano sia la potestà legislativa statale sia quella regionale, alle materie di competenza legislativa esclusiva statale, quali: la tutela della concorrenza (di cui alla lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), l'organizzazione amministrativa dello Stato (di cui alla lettera g), l'ordinamento civile e penale (di cui alla lettera l, nell'ambito del quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento), la profilassi internazionale (di cui alla lettera q), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (di cui alla lettera s).

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materia di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero; la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale; la tutela della salute; la ricerca e il sostegno all'innovazione; l'alimenta-

zione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Maryan Ismail, Docente di antropologia dell'immigrazione, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di Ciro Sbailò, Professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi internazionali di Roma, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.

ALLEGATO

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
(Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina », quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la materia « agricoltura » – intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali – rientri nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione;

osservato, tuttavia, come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessa materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono indicate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti;

considerato che le norme contenute nel provvedimento in esame appaiono in prevalenza riconducibili alla materia « ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato come l'articolo 4 preveda che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le regioni disciplinino in materia di produzione, trasformazione e ven-

dita dei prodotti dell'agricoltura contadina, nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento;

evidenziato come il medesimo articolo 4 non preveda un coinvolgimento degli enti locali ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale;

osservato come l'articolo 9 preveda che il Ministero per i beni e le attività culturali – il quale è stato ridenominato Ministero della cultura dall'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 – di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto – per la cui adozione non è previsto alcun termine – la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nell'ambito dell'*iter* di approvazione del decreto ministeriale ivi richiamato, tenuto conto delle materie su cui interviene il provvedimento;

b) con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine entro il quale

procedere all'adozione del decreto ministeriale ivi previsto per l'istituzione della Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine;

c) con riferimento al medesimo articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la deno-

minazione « Ministero per i beni e le attività culturali » con la nuova denominazione « Ministero della cultura », assunta da tale Dicastero in forza dell'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	12
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alle V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	13
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Mirzia Bianca professore ordinario di Istituzioni di diritto privato Università La Sapienza Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori	18
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	19
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	20

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Arnaldo Morace Pinelli professore di diritto privato presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Marilinda Mineccia, già procuratore della Repubblica di Novara e di Riccardo Greco presidente del Tribunale dei minori di Bari nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori	19
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 10.40.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nelle sedute odierne antimeridiane non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da

remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 41 del 2021, recante « Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 », approvato dal Senato. Nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 17 maggio, avverte che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta di questo pomeriggio. In qualità di relatore del provvedimento in esame, rammenta che il decreto-legge, diviso in 5 titoli e composto da 43 articoli, nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento ha subito numerose modificazioni, con l'introduzione di 51 nuovi articoli. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata esamina del contenuto del provvedimento, precisa di soffermarsi soltanto sui profili di interesse della Commissione Giustizia. In particolare, osserva che l'articolo 5, che prevede ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19, al comma 14, modificando il comma 7 dell'articolo 15 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una

esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Nel corso dell'esame da parte del Senato, è stata altresì approvata una modifica con la quale si prevede che per l'INPS e per l'Agente della riscossione l'obbligo di segnalazione decorra dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del codice medesimo. In proposito, rammento che il citato articolo 15 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede che i creditori pubblici qualificati ivi menzionati (Agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale e Agente della riscossione) siano tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell'imprenditore di importo rilevante. Per quanto riguarda l'obbligo posto in capo all'Agenzia delle entrate, al fine di considerare l'inadempimento rilevante, anche all'esito delle audizioni degli interessati, si fa riferimento ad un criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010).

Rammenta che l'articolo 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede l'istituzione di un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto ad erogare contributi per consentire ai genitori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, separati o divorziati di poter corrispondere l'assegno di mantenimento (comma 1). Il comma 2 precisa che attraverso le risorse dell'istituendo Fondo si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili. La definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo è rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 3). Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti da tale articolo. Osserva che l'articolo 22-*bis*, introdotto dal Senato, dispone in merito alla sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di malattia o di infortunio. In particolare, il comma 1 prevede che nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione – a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione – la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all'infezione da Covid-19: non comporta decadenza; non costituisce inadempimento; non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. Il comma 2 prevede la sospensione dei termini per adempiere, dall'inizio dell'impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. L'impedimento, relativo a « motivi connessi all'infezione da Covid », consiste nel ricovero in ospedale; nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e nella quarantena con sorveglianza attiva. La fine dell'impedimento è individuata nella data di dimissione dalla struttura sanitaria, o della conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena, momento a partire dal quale dovranno essere computati ulteriori 30 giorni. Il comma 3 subordina all'esistenza di un mandato professionale, avente data antecedente all'impedimento, la sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente delegati al libero professionista. La medesima disposizione individua le modalità per ottenere il riconoscimento della sospensione, prescrivendo al professionista di consegnare o inviare alla pubblica amministrazione interessata dall'adempimento il certificato medico (della struttura sanitaria o del medico curante) attestante la decorrenza dell'impedimento per raccomandata o PEC. Il comma 4 prevede che, alla scadenza del periodo di sospensione (di cui al comma 2) il professionista abbia 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti. Dunque, dalla data di cessazione dell'impedi-

mento, il professionista ha in totale 37 giorni di tempo per adempiere. La disposizione prevede inoltre la facoltà di allegare, contestualmente all'adempimento, anche i certificati attestanti la decorrenza della sospensione. Il comma 5 integra di 9,1 milioni di euro per il 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e il comma 6 quantifica in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'onere derivante dalla disposizione. Fa presente che l'articolo 35 introduce misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. In particolare, osserva che il comma 4, che nel corso dell'esame da parte del Senato ha subito soltanto una modifica di carattere formale, reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. La disposizione, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 4.790.384 euro per l'anno 2021. In particolare, tali risorse sono destinate: per una quota pari a euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; per la restante quota, pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. Ricordo in proposito che l'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, (cosiddetto de-

creto-legge ristori), al comma 5, aveva autorizzato la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del solo personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020. L'articolo 35-*bis*, introdotto dal Senato, è finalizzato ad incrementare il livello di sicurezza negli istituti penitenziari e a salvaguardare l'incolumità del personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i predetti istituti in occasione di proteste e sommosse da parte della popolazione detenuta ed autorizza la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021 per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria per interventi in situazioni a rischio di incolumità (comma 1). Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. L'articolo 37-*ter*, introdotto nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 182-*bis* della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Rammenta che l'articolo 182-*bis* della legge fallimentare disciplina gli accordi di ristrutturazione delineando una procedura suddivisa in due fasi: una fase stragiudiziale: l'accordo, redatto in forma scritta deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno 60 per cento del passivo del debitore e deve garantire l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo. La veridicità dei dati aziendali deve essere attestata da un professionista. Sono previsti inoltre precisi termini entro i quali deve avvenire il pagamento integrale dei creditori non aderenti all'accordo: entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data; entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omolo-

gazione. L'accordo deve essere quindi pubblicato nel registro delle imprese e i creditori e ogni altro interessato possono, entro 30 giorni, proporre opposizione. Per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese sono inibite ai creditori azioni cautelate o esecutive sul patrimonio del debitore ed ogni eventuale azione in essere è sospesa. La pubblicazione comporta altresì il divieto – temporaneo – di acquisire titoli di prelazione se non concordati; una fase puntualmente disciplinata dall'articolo e consistente nella richiesta di omologazione, che deve essere effettuata dal tribunale. Il nuovo comma introdotto dall'articolo 37-*ter* del decreto-legge in esame, prevede che qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale. Sottolinea che la finalità della disposizione, che anticipa di fatto il contenuto dell'articolo 58, comma 2, del Codice della crisi d'impresa, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 (la cui entrata in vigore è stata differita al 1° settembre 2021), è quella di agevolare l'imprenditore che intenda eseguire l'accordo di ristrutturazione, anche quando eventi economici sopravvenuti all'omologazione determinino la necessità di modifiche sostanziali. Rileva che l'articolo 40-*quater*, introdotto dal Senato, prevede la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, limitatamente ai casi ivi previsti. In particolare, l'articolo in esame proroga la sospensione (già prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti: fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati

dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. La proroga ha effetto solo per: i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità); i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari. Ricorda che l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, aveva disposto la sospensione (fino al 31 dicembre 2020, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. Successivamente, l'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 183 del 2020 (« proroga termini ») ha previsto l'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2021, introducendo peraltro le limitazioni alla sospensione sopra ricordate. Fa inoltre presente che l'articolo 30-*sexies*, introdotto dal Senato, che proroga il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e reca disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale, al comma 4 prevede alcune modificazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Tra tali modificazioni, la lettera *b*) del citato comma 4, introducendo l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 264 del 2006, disciplina il processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui al medesimo decreto legislativo. In comma 5 dell'articolo 10-*bis* prevede l'obbligo per il gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, di trasmettere la richiesta di messa in servizio entro il 30 giugno 2027. In caso di mancato adempimento a tale obbligo, il Gestore è soggetto, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 16 del predetto decreto legislativo n. 254 del 2006, introdotto dalla lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 30-*sexies* del decreto-legge in esame, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro. Evidenzia, infine, che l'articolo 40-*ter*, inserito al Senato, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla

rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Ai sensi delle norme del citato decreto-legge, l'istanza per accedere all'agevolazione era proponibile sino al 31 dicembre 2021. Con le disposizioni in esame tale disciplina, con alcune differenze sottolineate in seguito e alcune semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022. In particolare, l'articolo in esame prevede, al comma 7, che, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo e sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, il giudice che dirige la procedura esecutiva può sospendere il processo fino a sei mesi. La medesima disposizione prevede, inoltre, che l'istanza del debitore possa essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile, primo comma; il giudice, in tal caso, provvede secondo quanto previsto dai testanti periodi del predetto comma 1. Si prevede altresì l'applicazione del comma 2 dell'articolo 624-*bis*. Rammenta che, ai sensi del richiamato articolo 624-*bis* del codice di procedura civile il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di legge, che, nei cinque giorni suc-

cessivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. Il secondo comma del menzionato articolo prevede che, entro dieci giorni dalla scadenza del termine, la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. Ciò premesso preannuncia la presentazione sul provvedimento di una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 15.30 della giornata odierna, per procedere alla votazione del prescritto parere.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente* rammenta che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da giovedì 13 maggio. Avverte quindi che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta di questo pomeriggio.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, rileva che il provvedimento è composto da 12 articoli, il primo dei quali reca l'oggetto e le finalità dell'intervento che si prefigge di sostenere l'agricoltura contadina, per promuovere l'agroecologia nonché la gestione sostenibile e l'uso collettivo della terra, per valorizzare le diversità in agricoltura e per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle

aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria. Sottolinea che l'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare si qualificano come aziende agricole contadine quelle che sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci di cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'azienda agricola contadina deve altresì rientrare nella disciplina del coltivatore diretto, come definito dall'articolo 2083 del codice civile, o delle forme associative o cooperative. Rammenta a tale proposito che ai sensi del richiamato articolo del codice civile i coltivatori diretti del fondo figurano tra i piccoli imprenditori, insieme ai piccoli commercianti e a coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Osserva che al comma 2 è contenuta la definizione di agricoltori contadini da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi attività agricola non in via prevalente. I successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 2 introducono alcune disposizioni volte a favorire le aziende agricole contadine (attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta). In particolare il comma 4 stabilisce che, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, alle aziende agricole contadine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004, in base al quale tale diritto spetta anche alla società agricola di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto, come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Fa presente che,

ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2, il titolare dell'azienda agricola contadina può inoltre concedere in godimento l'uso dei terreni coltivati ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplici da questi ultimi formate, a qualsiasi titolo. Mentre l'articolo 3 prevede la costituzione presso il sito *internet* del competente Ministero del registro dell'agricoltura contadina, l'articolo 4 interviene a semplificare le norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Rammenta che l'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale, una misura nazionale specifica a valere nei Piani di Sviluppo Rurali a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine, mentre l'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, introduce disposizioni per la gestione dei cosiddetti terreni silenti, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio. L'articolo 7 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, o attività forestali al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture. L'articolo 8 prevede che l'11 novembre sia riconosciuta come Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina mentre l'articolo 9 istituisce la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine composta da centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze del mondo contadino. L'articolo 10 reca infine le disposizioni finali e finanziarie e l'articolo 10-bis introdotto durante l'esame in sede referente introduce la clausola di salvaguardia. Ciò premesso, preannuncia la presentazione sul provvedimento di una proposta di parere favorevole.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 15.30 della giornata odierna, per procedere alla votazione del prescritto parere.

La seduta termina alle 10.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 maggio 2021.

Audizione, in videoconferenza, di Mirzia Bianca professore ordinario di Istituzioni di diritto privato Università La Sapienza Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ricordare che nella seduta antimeridiana, in qualità di relatore, ha illustrato il provve-

dimento, conferma la proposta di parere favorevole, preannunciata nella seduta antimeridiana.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore ha illustrato il nuovo testo unificato preannunciando una proposta di parere favorevole. Nessuno chiedendo di intervenire, chiede quindi al relatore se conferma la proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, alla luce di un'ulteriore valutazione, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento con una condizione (*vedi allegato*).

Roberto TURRI (LEGA), nel precisare di condividere il contenuto della proposta di parere avanzata dal relatore, chiede tuttavia che per il futuro le proposte di parere sui provvedimenti, in particolar modo quelle con le quali si formulano osservazioni o

condizioni, siano anticipate per le vie brevi con un congruo preavviso ai gruppi per consentirne una attenta valutazione da parte dei parlamentari.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel condividere la richiesta del collega Turri, fa presente che la proposta di parere sul provvedimento in esame è stata elaborata in prossimità dell'avvio della seduta e che pertanto non è stato possibile condividerne anticipatamente il contenuto con i gruppi. Garantisce quindi che per il futuro la presidenza cercherà di fornire un maggior margine di tempo per valutare le proposte di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 maggio 2021.

Audizione, in videoconferenza, di Arnaldo Morace Pinelli professore di diritto privato presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Marilinda Mineccia, già procuratore della Repubblica di Novara e di Riccardo Greco presidente del Tribunale dei minori di Bari nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.

ALLEGATO

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
(Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905
Cenni).**

PARERE APPROVATO

La II Commissione

esaminato il nuovo testo unificato delle abbinata proposte di legge C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni, in materia di disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina;

considerato che il provvedimento è finalizzato a sostenere l'agricoltura contadina, per promuovere l'agroecologia nonché la gestione sostenibile e l'uso collettivo della terra, per valorizzare le diversità in agricoltura e per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria;

rilevato che:

l'articolo 7 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, o attività forestali al fine di valoriz-

zare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture;

tale articolo, al comma 3, lettera *h*), prevede che le associazioni possono stipulare contratti di affitto o comodato d'uso, anche avvalendosi di professionisti abilitati, a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

non appare chiaro quale sia la natura della prestazione che il professionista abilitato può fornire ai fini della stipula dei contratti indicati né il titolo professionale abilitante richiesto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 3, lettera *h*), siano soppresse le parole « anche avvalendosi di professionisti abilitati ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo e abb. C. 531 Mura e C. 1360 Benedetti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019. C. 3038 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016. C. 3040 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) .	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017. C. 3042 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	26

SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 16.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo e abb. C. 531 Mura e C. 1360 Benedetti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 7 aprile 2021.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che al disegno di legge C. 2806 sono state abbinata d'ufficio le proposte di legge C. 531 Mura e C. 1360 Benedetti, vertenti su identica materia, come peraltro proposto dal relatore Olgiati nella precedente seduta.

Con riferimento al ciclo di audizioni richiesto dal gruppo Lega, segnala che Confindustria, Federchimica e ISPRA si sono dichiarate disponibili a trasmettere note scritte sostitutive dell'audizione e che ENEA ha reso noto di non avere più competenza sulla materia oggetto dei provvedimenti in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-

blica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

C. 3038 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), *relatore*, segnala che l'Accordo, sottoscritto nell'aprile 2019 e già ratificato da Tunisi, disciplina la costruzione di una interconnessione fra Italia e Tunisia che consentirà di scambiare elettricità, permettendo in un primo periodo al Paese nordafricano di importare energia prodotta in Italia e, in seguito, di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Rileva che gli obiettivi sottesi all'Intesa sono quelli di migliorare l'integrazione dei mercati, di ridurre i problemi di bilanciamento elettrico, di integrare nuova capacità da fonti rinnovabili, nonché di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità, nell'ambito di un sistema euro-mediterraneo interconnesso.

In estrema sintesi, osserva che l'Accordo contempla la realizzazione di un cavo di circa 230 chilometri, prevalentemente in ambiente sottomarino, sviluppato dagli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina, ovvero da Rete elettrica nazionale S.p.A. – TERNA – e dalla *Société tunisienne de l'électricité et du gaz* (STEG), in qualità di co-promotori del progetto.

Evidenzia che il progetto d'interconnessione, ritenuto prioritario nella nuova Strategia energetica nazionale (SEN) adottata con decreto ministeriale il 10 novembre 2017, è stato inserito anche nella proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) della Commissione europea per il periodo 2021-2030, adottato nel dicembre 2019. Il Piano, in particolare, sottolinea come lo sviluppo della capacità di interconnessione con il Nord Africa abbia rilevanza strategica in un'ottica di crescente integrazione dei Paesi mediterranei con il mercato europeo.

Sottolinea che il costo del progetto di interconnessione, da realizzarsi in quattro anni, è stimato in 600 milioni di euro circa, con un finanziamento del 50 per cento da parte della Commissione europea. Gli operatori promotori del progetto devono presentare richiesta formale ai bandi europei per i fondi erogati dal *Connecting Europe Facility* (CEF).

Rileva che, poiché il finanziamento ottenibile per ogni bando non può superare metà del costo del progetto, i restanti 300 milioni saranno impegnati equamente dai due operatori, come indicato nella relazione tecnica. I fondi del finanziamento andranno richiesti con la partecipazione al bando comunitario del 2021 e la ratifica dell'Accordo intergovernativo rafforzerà sicuramente la richiesta delle due società.

Precisa che in data 22 ottobre 2019 TERNA e STEG hanno siglato un ulteriore *memorandum* che prevede, secondo una nota diffusa dalla società italiana, la condivisione delle reciproche esperienze tecniche e professionali e lo scambio di *know how* per la formazione di personale altamente specializzato per attività di pianificazione, realizzazione, collaudo e manutenzione di linee elettriche e cavi sottomarini e lo sviluppo di reti elettriche intelligenti.

Si tratta, pertanto, di un progetto di utilità e convenienza reciproca per l'Italia e la Tunisia, uno Stato chiave per gli interessi strategici nazionali del nostro Paese nell'area mediterranea.

Sottolinea che l'Accordo, composto da 6 articoli, definisce le attività e le responsabilità dei co-promotori, STEG e TERNA, nell'implementazione dell'opera (articolo 1). Il testo, poi, nel confermare l'impegno dei due Governi a garantire l'inserimento continuativo del progetto nella lista di quelli di interesse comune – condizione propedeutica per avere accesso ai fondi del menzionato programma *Connecting Europe Facility* (CEF) dell'Unione europea – sancisce il sostegno dei due Governi ai co-promotori nei processi di autorizzazione, sviluppo, realizzazione e operatività dell'interconnessione, nonché i compiti dei co-promotori e

la suddivisione dei costi e della capacità di trasmissione (articolo 2).

Precisa che in materia di finanziamento, l'Accordo riconosce il nuovo progetto come linea pubblica, la cui realizzazione da parte dei co-promotori è soggetta all'ottenimento di un finanziamento da parte della Commissione europea (articolo 3).

Viene altresì prevista la creazione di un Comitato di monitoraggio, composto da sei membri e coadiuvato da un segretariato di una società mista dei co-promotori, preposto alla promozione delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo (articolo 4).

Sono inoltre stabilite le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative fra le Parti (articolo 5).

Conclusivamente, sottolineando gli effetti positivi che l'Accordo in esame può produrre sull'economia tunisina, che sta attraversando una drammatica crisi, auspica una rapida definizione del provvedimento, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, che rinvia ad un Accordo connotato da una forte rilevanza strategica, avuto riguardo non solo ai rapporti tra Italia e Tunisia, ma anche al ruolo svolto dal nostro Paese per la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Essendo quindi concluso l'esame preliminare, il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.

C. 3040 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD), *relatrice*, in via preliminare, ricorda che l'Ecuador è un Paese di quasi 17 milioni di abitanti, situato nella parte nord-occidentale del Sudamerica, stretto tra l'Oceano Pacifico e i confinanti Colombia e Perù, che vanta con l'Italia crescenti rapporti economici, anche in ragione della presenza di una nutrita comunità di cittadini ecuadoriani residenti nel territorio italiano, stimata in più di 80 mila persone.

Rileva che l'Intesa in esame, composta da un preambolo e da undici articoli, sancisce l'impegno dei due Paesi ad intensificare la collaborazione bilaterale per prevenire, contrastare e condurre indagini sulla criminalità e sul crimine nelle sue varie forme, ponendosi essa stessa quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo.

In particolare, l'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei e perfezionato per alcuni specifici aspetti della collaborazione di polizia, ricalca i contenuti di altre intese della stessa natura già esaminate dalla Commissione.

Segnala che l'Intesa, dopo aver individuato nei rispettivi Ministeri dell'Interno le autorità responsabili della sua attuazione (articolo 1), indica i settori della cooperazione bilaterale, relativi al crimine organizzato transnazionale, alla tratta di esseri umani, ai traffici di stupefacenti, di migranti, di armi e di beni culturali, alla ricerca dei latitanti, al riciclaggio e alla criminalità informatica (articolo 2).

Evidenzia che il testo definisce, quindi, le modalità della cooperazione bilaterale (articolo 3), prevedendo lo scambio sistematico di informazioni, anche sui rispettivi strumenti legislativi, l'aggiornamento sulle minacce esercitate dalla criminalità organizzata, l'adozione di misure di coordinamento, l'esecuzione di richieste di assistenza, lo scambio di ufficiali di collegamento.

Sottolinea che i successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza (articolo 4) e per la loro esecuzione (articolo 6) e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 5), ascrivibili a situazioni ritenute pregiudizievoli per la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti.

Precisa che un articolo specifico (articolo 7) è dedicato ai limiti circa l'uso dei dati personali trasmessi e delle informazioni sensibili scambiate, mentre gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti e le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle richieste.

Da ultimi, gli articoli 10 e 11 disciplinano le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo, l'entrata in vigore, la cessazione e l'emendabilità del testo stesso.

Rileva che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Gli oneri economici complessivi per l'Italia sono stimati, dall'articolo 3, in 166.779 euro annui a decorrere dall'esercizio in corso.

Segnala che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1988 e dalla Convenzione contro la criminalità organizzata del 2000, tutti strumenti giuridici adottati nell'ambito delle Nazioni Unite.

Conclusivamente, raccomanda la definitiva approvazione del disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 20 aprile scorso, poiché l'Accordo realizza una cooperazione fondamentale nel settore delle operazioni di polizia, rispondendo alle esigenze dell'attuale contesto internazionale, che richiede una sempre maggiore collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, a partire dalla prevenzione e dal contrasto dei traffici internazionali di droga. Ricorda, infatti, che le mafie costituiscono

ormai un problema globale, non più circoscritto alla dimensione nazionale, anche in conseguenza dell'ampliamento dei mercati.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Essendo quindi concluso l'esame preliminare, il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

C. 3041 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente che un analogo provvedimento di ratifica riguardante anche l'intesa bilaterale in esame, risalente ad aprile 2016, era stato presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura e discusso dalla Commissione Affari esteri del Senato a partire dal giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

Segnala che l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, composto di ventidue articoli, intende fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan in questi importanti settori, anche al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione.

Sottolinea che l'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, a promuovere i rispettivi patrimoni culturali, a rafforzare la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a promuovere programmi multilaterali, nonché la diffusione delle rispettive lingue e culture, a favorire la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e ad incoraggiare la collaborazione tra le rispettive università e istituti di formazione superiore (articoli 1-6).

Evidenzia che ulteriori ambiti di cooperazione interessano i settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, da realizzarsi mediante scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali (articolo 7).

Rileva che i successivi articoli incoraggiano la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, promuovono gli scambi culturali, artistici e scientifici per la valorizzazione dei rispettivi patrimoni e assicurano l'impegno delle Parti ad importare pubblicazioni e materiali dell'altro Paese e a facilitare, in regime di reciprocità, lo studio, la ricerca e la collaborazione fra le istituzioni culturali di entrambi gli Stati (articoli 8-11).

Viene, altresì, previsto che le Parti individuino periodicamente i settori prioritari della cooperazione scientifica e tecnologica, incoraggino una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche e assicurino l'erogazione di borse di studio a studenti e docenti (articoli 12-14).

Precisa che un'attenzione specifica viene garantita anche alla collaborazione nei settori dei *media*, della promozione dei diritti umani e delle donne e della valorizzazione delle attività sportive (articolo 15-17).

Sottolinea che l'Accordo impegna, inoltre, le Parti a contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione e repressione, nel rispetto delle legislazioni nazionali ed internazionali (articolo 18).

Ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi, sono affidati compiti di programma-

zione e di monitoraggio dell'Accordo in esame (articolo 19).

Evidenzia che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 20 aprile scorso, consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 285.620 euro a decorrere dall'anno 2021.

Segnala che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Conclusivamente, preannuncia la richiesta, che sarà sottoposta all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di svolgere un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge in esame: l'Accordo con l'Afghanistan s'inserisce infatti in un quadro di grandi mutamenti per Kabul, segnato dal processo di disimpegno della comunità internazionale dal Paese asiatico che dovrebbe completarsi nei prossimi mesi, portando al ritiro definitivo del contingente militare internazionale entro l'11 settembre prossimo e al probabile ritorno al governo dei talebani.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, pur condividendo l'obiettivo di approfondire i profili richiamati dal relatore, auspica che l'attività istruttoria possa essere conclusa in tempi brevi: infatti, proprio in vista del ritiro del contingente internazionale e della probabile, nuova ascesa al potere dei talebani, è opportuno attivare gli strumenti di cooperazione previsti dall'Accordo in esame, che potranno fornire un valido supporto alla società civile afghana, assai vulnerabile, come dimostra il drammatico attentato di qualche giorno fa in una scuola femminile della capitale Kabul.

Guglielmo PICCHI (LEGA), associandosi alle considerazioni del relatore ed alle preoccupazioni del Governo, condivide l'esigenza che la Commissione svolga un celere ciclo di audizioni: infatti, il ritiro del contingente militare – che il nostro Paese ha

subito più che condiviso – e il conseguente ritorno dei talebani rende quanto mai urgente consolidare il sostegno dell'Italia alla società civile afghana e anche comprendere in quale condizioni si ritroverà il Paese all'indomani del ritiro della presenza internazionale.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD), ribadendo che l'attentato alla scuola femminile di Kabul attesta in maniera inequivocabile la fragilità del contesto sociale ed i rischi a cui è sottoposta la società civile afghana, sottolinea che i talebani, in forza dell'accordo negoziato con la mediazione dagli USA, hanno già acquisito una posizione di predominio, ma non riescono a garantire il processo di stabilizzazione e pacificazione del Paese. Concordando sull'opportunità di svolgere un breve ciclo istruttorio, auspica che esso non rallenti l'iter di ratifica dell'Accordo, che è essenziale per formalizzare il sostegno dell'Italia nel settore – delicato e prioritario per la promozione della società civile – della cooperazione culturale.

Iolanda DI STASIO (M5S), pur dichiarando la disponibilità ad organizzare un breve ciclo di audizioni, auspica che esso non incida sulla rapida approvazione del provvedimento, importante per le ragioni già esposte dai colleghi, a cui si associa.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo da remoto, concordando sull'opportunità di approfondire taluni profili della materia, preannuncia la richiesta, che reitererà in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di audire rappresentanti di « Aiuto alla Chiesa che soffre » e di « *Open Doors* », due realtà da sempre impegnate nella tutela e promozione del pluralismo religioso. Si tratta di un aspetto assai qualificante della cooperazione culturale, tanto più in un Paese, come l'Afghanistan, che in prospettiva può presentare serie criticità al riguardo. Si associa, inoltre, all'auspicio di un rapido iter di ratifica dell'Accordo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, rinviando all'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, la deliberazione in merito alla richiesta di audizioni poc'anzi formulata, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

C. 3042 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, ricorda che l'intesa bilaterale in esame, già ratificata dal Parlamento tunisino nel febbraio 2018, si pone quale strumento regolatore del trasporto di persone e merci su strada tra l'Italia e la Tunisia per agevolare lo sviluppo dell'interscambio commerciale e della mobilità fra i due Paesi.

Composto da 19 articoli, suddivisi in V capitoli, l'Accordo limita innanzitutto il suo campo di applicazione al trasporto su strada (articolo 1), disciplinando in particolare il trasporto di persone (Capitolo II, articoli 3-5) e quello di merci (Capitolo III, articoli 6-8).

Con riferimento al trasporto di persone, segnala che l'Intesa disciplina i servizi regolari (articolo 3) – di cui statuisce le caratteristiche, prevedendo la necessità del reciproco consenso dei due Stati e specificando le modalità di richiesta di autorizzazione e del relativo rilascio –, nonché i servizi occasionali (articolo 4), esentati dalla preventiva autorizzazione da parte del Paese ospitante nel caso di « circuiti a porte chiuse » e di servizi con viaggio di andata a veicolo carico e di ritorno a veicolo vuoto. Il medesimo capitolo sancisce l'incredibilità delle autorizzazioni rilasciate e il divieto di cabotaggio (articolo 5).

Con riferimento alle attività di trasporto di merci tra i due Paesi, evidenzia che il testo prevede che esse siano soggette ad autorizzazioni, ad eccezione di quelle re-

lative a trasporti postali, per cure mediche in casi urgenti e per aiuti umanitari, per trasporto di opere d'arte destinate ad esposizioni o per ragioni non lucrative e per trasporti funebri (articoli 6-8).

Rileva che l'Accordo (Capitolo IV, articoli 9-16) contiene, altresì, disposizioni in materia fiscale e doganale (articolo 9), sugli obblighi dei trasportatori – connessi in particolare alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovino ad operare – alle relative sanzioni e alle coperture assicurative (articoli 11-13).

Precisa che spetta ad una Commissione mista, di cui fanno parte rappresentanti delle amministrazioni delle due Parti, il compito di definire pareri sui servizi regolari del trasporto viaggiatori, di fissare i contingenti bilaterali, di concordare i modelli di autorizzazione, di risolvere eventuali problematiche applicative e di adottare misure idonee a facilitare lo sviluppo dei trasporti fra i due Paesi (articolo 14).

Sottolinea che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 4 mila euro ad anni alterni dal 2021 e in 1.700 euro ad anni alterni a decorrere dal 2022.

Evidenzia che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Nell'auspicare una rapida approvazione del disegno di legge, già approvato all'unanimità dal Senato il 20 aprile scorso, rileva che l'Italia costituisce il secondo *partner* commerciale della Tunisia, con un interscambio valutato nel 2018 attorno ai 5,9 miliardi di euro.

Segnala che le imprese italiane operanti in Tunisia, attive nei settori manifatturiero, energetico, delle costruzioni, della componentistica e bancario, sono particolarmente numerose (oltre 850), impiegano oltre 63 mila persone e rappresentano quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera presenti nello Stato mediterraneo.

Conclusivamente, sottolinea che l'Accordo potrà contribuire ad incrementare ulteriormente l'interscambio commerciale e la mobilità delle persone tra i due Paesi.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Essendo quindi concluso l'esame preliminare, il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	28
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	28
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	32
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2993</i>)	32

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari	33
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco	33

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle

esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, riferisce che il provvedimento d'urgenza è stato emanato dal nuovo Governo al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione, utilizzando l'ulteriore scostamento di bilancio, già richiesto dal precedente Governo Conte II e approvato dal Parlamento alla fine del mese di gennaio 2021.

Evidenzia, quindi, che le misure previste dal decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 6 maggio con numerose modifiche ed integrazioni, riguardano principalmente gli ambiti del sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore, del lavoro e del contrasto alla povertà, della salute e sicurezza, del sostegno agli enti territoriali. Sono, inoltre, presenti una serie di interventi settoriali.

Con specifico riguardo alle competenze della Commissione difesa, segnala che assumono rilievo gli articoli 22 e 35. In particolare, il comma 1 dell'articolo 22 proroga, con il consenso degli interessati, fino

al 31 dicembre 2021, la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid. Al riguardo, ricorda che l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 ha autorizzato l'Esercito all'arruolamento straordinario per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021) di 120 medici e 200 infermieri militari e che, successivamente, l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha ulteriormente autorizzato per l'anno 2020 l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare). Sottolinea, poi, che con riferimento alla disposizione in esame, la relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge evidenzia che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e in vista dell'attuazione del piano vaccinale, risulta necessario continuare ad avvalersi di tale personale, preservando le specifiche esperienze acquisite e consolidate sul campo. Il relativo onere è, quantificato in 11.978.000 euro per il 2021 (comma 2).

Rileva, inoltre, che il comma 3 proroga di 12 mesi gli incarichi conferiti dal Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, in servizio temporaneo con ferma della durata di un anno. La norma originaria prevedeva che tali incarichi, di durata annuale, non fossero rinnovabili; tuttavia, il Governo, nella relazione fa presente che la proroga si rende necessaria per fare fronte alle accresciute esigenze in materia di diagnostica molecolare, di sequenziamento delle varianti del virus, in modo da garantire – anche in questo settore – un qualificato supporto della sanità militare alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. L'onere finanziario è quantificato, dal comma 4, in 231.000 euro per il 2021 e in 346.470 euro per il 2022. Tuttavia, relati-

vamente a quest'ultima annualità, la copertura è disposta mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

Osserva, quindi, che l'articolo 35, comma 6 autorizza la spesa di 6.489.000 euro per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello delle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale. La relazione tecnica precisa che per la quantificazione degli oneri sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei *Drive Through* Difesa, nei presidi vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e 78 unità di personale militare diurnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19.

L'articolo 35, comma 7 autorizza, invece, la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari, anche al fine di migliorare l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale. Attraverso tale stanziamento si renderà possibile l'acquisto di n. 50.000 *kit* di tamponi molecolari diagnostici, comprensivi di reagenti e contenitori, al costo di 20 euro ciascuno, di 90 mila kit di protezione individuale, al costo di 33 euro ciascuno (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, ecc.), di materiale igienizzante, etc.

L'articolo 35, comma 8 proroga, dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza COVID-19, con una spesa stimata di 7.164.575 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Nel corso dell'esame parlamentare al Senato, lo stanziamento è stato incrementato di euro 10.051.789 per il 2021, con specifico riferimento alla vigilanza a siti e obiettivi sensibili. Il comma 9 contiene, dunque, l'autorizzazione di spesa complessiva, che ammonta pertanto a 17.216.364 euro. Con specifico riferimento all'Operazione Strade sicure, ricorda che l'articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 9 del 2020 ha disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo. Successivamente, l'articolo 74-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di Strade sicure – pari a 7.050 unità – può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19. A sua volta, l'articolo 22 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha ulteriormente integrato, di ulteriori 500 unità – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate – il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo, fino alla data del 31 luglio 2020. Gli articoli 35 dei decreti-legge n. 104 e n. 125 del 2020 hanno, poi, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020 la complessiva integrazione delle richiamate 753 unità, che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1, comma 1025), ha da ultimo prorogato al 31 gennaio 2021, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19. Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, sottolinea che la relazione tecnica suddivide tra oneri relativi al personale e oneri di funzionamento. Gli oneri relativi al personale, pari a 4.787.875 euro, sono attribuibili per euro 2.127.677 al la-

voro straordinario e per euro 2.660.198 all'indennità onnicomprensiva. Gli oneri di funzionamento (vitto, alloggio, equipaggiamento, funzionamento automezzi) sono invece quantificati in 4.778.662. A tali oneri si aggiungono 92.564 euro riferiti ai seguenti oneri una-tantum: indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali). Il totale complessivo degli oneri per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 è dunque di 9.659.061 euro, ma considerato che la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 1026) aveva già coperto la spesa fino al 31 gennaio 2021, la differenza restante per i mesi da febbraio ad aprile, imputabile alla norma in esame (e autorizzata dal comma 9) è pari a euro 7.164.575, di cui 3.612.762 per oneri di personale e 3.551.813 per spese di funzionamento.

Infine, segnala che i commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 35 – introdotti durante l'esame parlamentare – autorizzano la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 al fine di sostenere talune spese connesse ad esigenze logistiche delle Forze armate. Nello specifico le norme in esame, in considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza Covid-19, stanziavano il richiamato importo per fronteggiare le esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3076), per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

In conclusione, nel sottolineare l'importanza del contributo offerto dalle Forze armate nel contrasto alla diffusione del Covid-19 e l'utilità di prorogare le misure che impegnano la Difesa a supporto della sanità e della sicurezza dei cittadini, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole al termine del dibattito.

La Sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI ringrazia la relatrice per la puntuale esposizione e sottolinea l'importanza che rivestono gli interventi operati dal provvedimento a vantaggio del comparto della Difesa.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si associa ai ringraziamenti alla relatrice evidenziando come le misure adottate rappresentino una sintesi dello sforzo compiuto dagli uomini e dalle donne delle Forze armate a supporto sia della sanità nazionale che della sicurezza dei cittadini. Osserva, quindi, che la popolazione, attraverso l'operato dei nostri militari che hanno dato conforto ed assistenza, ha così potuto avvertire la positiva presenza dello Stato.

Salvatore DEIDDA (FDI) si complimenta con la Difesa per l'impegno ed il grande lavoro svolto dalle Forze armate nella pandemia e apprezza le disposizioni del decreto-legge che sostengono tali sforzi. Evidenzia come sia stata necessaria una situazione emergenziale per far comprendere quanto sia importante l'adeguata formazione e dotazione del personale militare e manifesta il proprio disappunto per il fatto che il provvedimento, come oramai sempre più spesso, giunga dall'altro ramo del Parlamento sostanzialmente immutabile.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) apprezza il doveroso riconoscimento economico dato ai nostri soldati per lo sforzo profuso a contrasto della diffusione del COVID-19 e sottolinea l'importanza della proroga dell'impegno delle Forze armate nell'ambito dell'Operazione Strade sicure, compiacendosi per la convergenza di tutte le forze politiche sul relativo emendamento presentato al Senato.

Alberto PAGANI (PD) si unisce ai ringraziamenti alla relatrice ed alle nostre Forze armate, sottolineando l'opportunità di segnalare ulteriormente, nella proposta di parere che sarà presentata, la questione già sollevata dall'ordine del giorno n. 9/2845-A/1, a sua prima firma, accolto dal Governo, in merito alla necessità di sospen-

dere temporaneamente, tutti gli atti amministrativi di recupero forzoso di alloggi di servizio della Difesa.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) condividendo gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, auspica che una volta conclusa l'emergenza sanitaria, il personale militare possa tornare ad occuparsi dei compiti primari ad esso assegnati.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 15.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2993).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2020.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, osserva che la proposta di legge Ferrari

C. 2993, abbinata alle proposte di legge Deidda C. 1934 e Del Monaco C. 2802, già illustrate nella seduta dello scorso 16 dicembre, presenta elementi in comune con entrambe. Essa infatti, da un lato, mira a differire il termine previsto dalla legge n. 244 del 2012 entro il quale concludere la revisione in senso riduttivo dello strumento militare, con riferimento alle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (dal 2024 al 2034); dall'altro reca una delega, di contenuto più limitato rispetto a quella prevista dalla proposta di legge Del Monaco, per la rideterminazione delle richiamate dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa e la revisione dell'organizzazione del Servizio sanitario militare.

Rileva che, nello specifico, i primi due articoli della proposta di legge Ferrari sono di contenuto sostanzialmente identico ai primi due articoli della proposta di legge Deidda. In particolare, l'articolo 1 è volto a prorogare di un decennio l'efficacia di alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare funzionali al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge « Di Paola ». A sua volta l'articolo 2, comune anche alla proposta di legge Del Monaco, interviene sull'articolo 5, comma 2, della legge « Di Paola », al fine di spostare al 31 dicembre 2034 il termine ivi previsto per la realizzazione delle riduzioni delle dotazioni organiche complessive.

L'articolo 3 reca, invece, i principi e criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi il Governo nell'attuazione della delega per la revisione degli assetti strutturali e organizzativi delle Forze armate e all'amministrazione della difesa. Si tratta di una delega più limitata rispetto a quella prevista dalla proposta di legge Del Monaco, essendo circoscritta ai seguenti obiettivi: ridefinizione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare da conseguire entro l'anno 2034; rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, da conseguire entro l'anno 2034; revisione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare.

Infine, segnala che i commi da 2 a 6 dell'articolo 3, di contenuto identico ai commi da 2 a 6 dell'articolo 1 della proposta di legge Del Monaco recano disposizioni riguardanti il procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 11 maggio 2021.

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo

al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa.

C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16 alle 16.10.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati.
C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
SEDE REFERENTE:	
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	34
SEDE CONSULTIVA:	
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	46
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i>) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; <i>b</i>) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
SEDE REFERENTE:	
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene

il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, fa presente che il decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 recante disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all'economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altre materie, è stato esaminato in prima lettura dal Senato, che lo ha approvato, con numerose modifiche ed integrazioni, il 6 maggio 2021. Il testo del decreto-legge, inizialmente di 43 articoli, a seguito dell'esame al Senato, si compone ora di 92 articoli, suddivisi in 5 Titoli. Quindi, passando all'illustrazione del provvedimento, rappresenta quanto segue.

Il Titolo I reca disposizioni di sostegno alle imprese e all'economia.

L'articolo 01 proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

L'articolo 1, commi da 1 a 12, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 1 e 2). I commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5, 5-*bis* e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini

del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge cosiddetto Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il comma 10 dispone il rinvio di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dell'Agenzia delle entrate. Il comma 11 abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme, mentre il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria. L'articolo 1, commi da 13 a 17-*bis*, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 1-*bis* estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto Agosto).

L'articolo 1-*ter* riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

L'articolo 1-*quater* consente l'incremento da 9 a 14 dei componenti della Commis-

sione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori.

L'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.

L'articolo 3 incrementa di 1,5 miliardi di euro per il 2021 (quindi da 1 a 2,5 miliardi di euro) la dotazione del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 4, commi da 1 a 3, dispone la sospensione di una serie di termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. I commi da 4 a 11 dispongono l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di soggetti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

L'articolo 5, commi da 1 a 11 e 17, consente agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30 per cento), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cosiddetti avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero

devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovute imposte, interessi e contributi previdenziali. L'articolo 5, comma 12, lettera *a*), proroga al 30 aprile 2021 la sospensione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, dell'applicazione della compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo. L'articolo 5, comma 12, lettera *b*), e comma 13, proroga al 31 gennaio 2022 il termine finale per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Il comma 14 differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il comma 15 sposta il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali. I commi 15-*bis* e 15-*ter* dispongono che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che rimborsano al venditore l'importo del contributo previsto per l'acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi elettrici o ibridi, recuperino tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Il comma 16 estende di 3 mesi il termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di conservazione digitale dei documenti tributari. I commi da 19 a 22 intervengono su alcuni termini della dichiarazione dei redditi precompilata 2021. Infine, il comma 22 reca alcune proroghe in materia di pagamento di accise e imposte sui tabacchi e i prodotti da fumo.

L'articolo 5-*bis* reca una norma di interpretazione autentica in materia di rivalutazione dei beni nei settori alberghiero e termale.

L'articolo 6, commi da 1 a 4, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come « trasporto e gestione del contatore » e « oneri generali di sistema », nel limite di 600 milioni di euro. I commi da 5 a 7 esonerano, per il solo anno 2021, le strutture ricettive dal versamento del canone di abbonamento RAI.

L'articolo 6-*bis* inserisce l'IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati, tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus.

L'articolo 6-*ter* rfinanzia con 20 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali, istituito dall'articolo 195 del decreto-legge n. 34 del 2020, individuando la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 6-*quater* dispone una integrazione di 5 milioni di euro nel 2021 del Fondo per il sostegno del settore termale, istituito dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020.

L'articolo 6-*quinqüies* detta norme in materia di *welfare* aziendale, estendendo al periodo di imposta 2021 la previsione, già vigente per il 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.

L'articolo 6-*sexies* esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame all'articolo 1, commi da 1 a 4.

L'articolo 6-*septies* estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

L'articolo 6-*octies* proroga i termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento *videolottery* e *news slot* e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020.

L'articolo 6-*novies* definisce un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari derivante dalle restrizioni sanitarie, dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici.

Il Titolo II reca disposizioni in materia di lavoro.

L'articolo 7, nonché i commi da 1 a 8 e da 12 a 14 dell'articolo 8 prevedono – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di ulteriori periodi di trattamento. L'articolo 8, ai commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021 per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria, e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Inoltre vengono sospese le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

L'articolo 9 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 400 milioni di euro per il 2021 e di 80 milioni di euro per il 2022 e stanziava ulteriori risorse per la proroga per il 2021 dell'integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale.

L'articolo 9-*bis* dispone il riconoscimento in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti dell'inden-

nità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

L'articolo 10 riconosce un'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i dipendenti stagionali nei settori del turismo e termale e i lavoratori dello spettacolo; inoltre, prevede una indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nel 2019, in favore di operatori del settore sportivo che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'articolo 11 dispone, per l'anno 2021, un incremento di 1 miliardo di euro della autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio in luogo della decadenza attualmente prevista.

L'articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. La domanda per le quote Rem 2021 deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021. Come per il 2020, l'ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti.

L'articolo 12-*bis* prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto ad erogare contributi per consentire ai genitori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, separati o divorziati, di poter corrispondere l'assegno di mantenimento.

L'articolo 13 prevede il rifinanziamento, per 10 milioni di euro, del Fondo per il reddito di ultima istanza, al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L'articolo 13-*bis* estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili a carico ad uno dei genitori, e non

solo alla madre come attualmente previsto, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali.

L'articolo 14 incrementa il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 milioni di euro per il 2021; proroga inoltre (dal 31 marzo) al 31 maggio il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

L'articolo 14-*bis* prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche.

L'articolo 15 estende, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021, due discipline temporanee, relative a « lavoratori fragili », che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021, tra cui la possibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione.

L'articolo 16 prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell'interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

L'articolo 17 detta disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato.

L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti Navigator conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza.

L'articolo 18-*bis* riconosce un'indennità, connessa all'emergenza da Covid-19, in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021.

L'articolo 19 dispone un esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura.

Il Titolo III reca disposizioni in materia di salute e sicurezza.

L'articolo 19-*bis* dispone che l'INAIL possa destinare determinate risorse professionali sanitarie al concorso alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 nei luoghi di lavoro.

L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni e di farmaci. In particolare, si incrementano, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziati per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione; inoltre, viene rivista la disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, consentendo, in via temporanea, la somministrazione di tali vaccini nelle farmacie aperte al pubblico.

L'articolo 20-*bis* dispone il differimento della decorrenza di talune disposizioni in materia di mobilità sanitaria interregionale.

L'articolo 20-*ter* dispone che i malati oncologici in *follow up* vengono indicati quale categoria *target* prioritaria e che le Infermiere Volontarie della Croce Rossa vengono abilitate alla esecuzione delle somministrazioni vaccinali.

L'articolo 21 proroga di quattro mesi le misure relative agli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19, prevedendo la possibilità di utilizzarli anche quali centri per la vaccinazione.

L'articolo 21-*bis* riconosce all'Ospedale Bambino Gesù un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19 e per il conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità effettuate nel 2020.

L'articolo 22 proroga fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid.

L'articolo 22-*bis* prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei con-

fronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.

Il Titolo IV reca disposizioni in materia di enti territoriali.

L'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'incremento è pari a 1 miliardo di euro in favore degli enti locali e a 260 milioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 23-*bis* istituisce un Fondo, con una dotazione di pari a 2 milioni per il 2021, per contributi ai Comuni che individuino quali sedi di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole.

L'articolo 23-*ter* istituisce un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19.

L'articolo 24 istituisce fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2021, da destinare al rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 24-*bis* reca una norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti non dovuti e corrisposti, fino al 31 dicembre 2020, al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

L'articolo 25 istituisce un fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno.

L'articolo 26 istituisce un fondo, con una dotazione di 220 milioni per l'anno

2021, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.

L'articolo 26-*bis* proroga di 90 giorni la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 27 conferma il contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, in favore delle regioni a statuto ordinario, destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, disponendone il riparto fra le regioni.

L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile, hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

L'articolo 29 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale in ragione della pandemia di Covid-19.

L'articolo 29-*bis* prevede misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica o ibrida per i veicoli adibiti al trasporto merci.

L'articolo 29-*ter* modifica il regime di ammissibilità degli aiuti alle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico, prevedendo che essi debbano essere riconosciuti nel rispetto della disciplina europea in ma-

teria di aiuti di Stato e sopprimendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni.

L'articolo 29-*quater* interviene in materia di infrastrutture stradali, differendo al 31 luglio 2021 il termine, originariamente fissato al 30 aprile 2021, entro il quale devono essere versati gli importi dovuti, per l'anno 2020 e per gli anni precedenti, dal concessionario subentrante nell'infrastruttura Autostradale A22 Brennero-Modena.

L'articolo 30, commi 1 e 2, dispone proroghe in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari e canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, incrementando il fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Il comma 2-*bis* estende all'anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti. Il comma 3 modifica il termine entro il quale gli enti locali sono chiamati a restituire i questionari, pubblicati nell'anno 2021, per il calcolo dei fabbisogni standard. Il comma 4 proroga al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali. Il comma 4-*bis* introduce modifiche in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, in particolare estendendo a ventiquattro mesi il periodo di validità dei *voucher* emessi a titolo di rimborso. Il comma 5 reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall'altro, a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai cosiddetti rifiuti assimilati. Il comma 6 modifica le modalità di ripartizione delle risorse destinate, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. I commi 6-*bis* e 6-*ter* attribuiscono agli enti locali la

possibilità di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali. Il comma 6-*quater* consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare iniziative volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali ed educative dei minori. I commi da 7 a 11 prorogano al 31 dicembre 2023 gran parte delle disposizioni di riforma del settore sportivo, di cui ai decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021. I commi 11-*bis* e 11-*ter* dispongono il rinvio di termini nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali. I commi da 11-*quater* a 11-*sexies* prevedono che non si applica il mancato aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi; non si applica, inoltre, la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva. Il comma 11-*septies* proroga il termine per l'espletamento, da parte dei Comuni beneficiari delle risorse previste per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, delle procedure di individuazione del contraente.

L'articolo 30-*bis* consente alle regioni e agli enti locali di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'articolo 30-*ter* autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere personale con contratto a tempo determinato, in deroga

alla normativa vigente, al fine di garantire l'operatività degli Uffici addetti alla ricostruzione.

L'articolo 30-*quater* incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salvapere per l'anno 2021 e modifica la disciplina relativa all'istruttoria delle domande di accesso ai benefici del fondo medesimo.

L'articolo 30-*quinquies* riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.

L'articolo 30-*sexies* prevede una proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nonché disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale.

Il Titolo V reca una serie di altre disposizioni urgenti.

L'articolo 31, commi 1, da 2 a 4 e da 6 a 7, reca un complessivo incremento di 300 milioni di euro per il 2021 delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19. Il comma 1-*bis* stabilisce che, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, i collegi universitari di merito mantengono il proprio *status* a prescindere dal rispetto, nell'anno accademico 2020/2021, dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento. Il comma 5 disciplina il regime di assenze del personale scolastico e universitario in relazione alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19.

L'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro le risorse destinate all'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 32-*bis* estende agli uffici postali e ai centri di lavorazione postale le semplificazioni normative per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica, nonché di interventi per la copertura mobile in banda ultralarga, previste dall'articolo 20

del decreto-legge n. 183 del 2020 per scuole ed ospedali.

L'articolo 33, commi 1 e 2, incrementa di 78,5 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca. I commi da 2-*bis* a 2-*quinquies* prevedono, in considerazione della sospensione delle attività di ricerca derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per i dottorandi di ricerca di richiedere una proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, con conseguente mantenimento, nei casi previsti, della borsa di studio. Il comma 2-*sexies* autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'Ispira, per finalità di sostegno alla ricerca.

L'articolo 34, commi 1 e 2, istituisce un Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire del cosiddetto « buono viaggio », utilizzato per gli spostamenti effettuati mediante taxi o NCC da parte di persone fisicamente impedito, a mobilità ridotta o con patologie accertate, stanziando ulteriori 20 milioni di euro per il finanziamento della misura.

L'articolo 34-*bis* prevede, a decorrere dal 2021, la collocazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un contributo annuo già previsto in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi-Onlus, con il conseguente scorporo dal Fondo nazionale per le politiche sociali.

L'articolo 34-*ter* detta norme a favore della promozione e del riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST).

L'articolo 35, commi 1 e 2, stanziava di 92 milioni di euro per il pagamento in favore

del personale delle Forze di polizia delle indennità di ordine pubblico e degli oneri connessi nonché delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo febbraio-aprile 2021; stanziava, inoltre, per il medesimo arco temporale, 24,96 milioni di euro per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di Polizia, nonché per assicurare un idoneo equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale. Il comma 3 stanziava 5,7 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco. Il comma 4 stanziava 44,79 euro per l'anno 2021 per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. Il comma 5 stanziava 1,94 milioni di euro al fine di consentire lo svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19. Il comma 6 stanziava 6,49 euro per l'anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021. Il comma 7 stanziava 5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale. Il comma 8 proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza Covid. I commi 10-*bis* e 10-*ter* autorizzano la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 al fine di sostenere

talune spese connesse ad esigenze logistiche delle Forze armate.

L'articolo 35-*bis* stanziava 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria.

L'articolo 36, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020. Il comma 1-*bis* estende al 2021 la disciplina che destina il 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi. I commi 2 e 3 incrementano di 120 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 4 incrementa di 80 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso. I commi 4-*bis* e 4-*ter* modificano la normativa vigente in materia di rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, in particolare estendendo da 18 a 36 mesi il periodo di utilizzabilità del *voucher*, di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, (eventualmente) emesso dall'organizzatore dell'evento in alternativa al rimborso richiesto dall'acquirente. Il comma 4-*quater* incrementa di 1 milione di euro per il 2021 la dotazione del Fondo « Carta della cultura », istituito dalla legge n. 15 del 2020.

L'articolo 36-*bis* introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali. A tal fine si prevede che alle imprese che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per

cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

L'articolo 36-*ter* interviene sulla normativa, di cui all'articolo 216, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina i diritti sorti, per coloro che abbiano acquistato, mediante contratto di abbonamento, servizi sportivi presso impianti sportivi, a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse alla epidemia da Covid-19. In particolare, si introduce, per i gestori di servizi sportivi, una terza opzione, alternativa al rimborso ovvero al rilascio di un *voucher* di valore pari al credito vantato (strumenti già previsti dalla normativa vigente), consistente nella possibilità di riconoscere a coloro che abbiano acquistato i servizi sportivi la realizzazione delle attività con modalità a distanza quando ciò risulti possibile.

L'articolo 37 prevede la creazione di un apposito fondo di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è volto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. La norma si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche.

L'articolo 37-*bis* prevede misure di sostegno per le imprese dell'autotrasporto in conto terzi, stabilendo che ad esse non si applica, per l'anno 2021, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

L'articolo 37-*ter* modifica l'articolo 182-*bis* della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico, che qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano ne-

cessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.

L'articolo 38 rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto, commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione. Inoltre, viene istituito un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi.

L'articolo 39, comma 1, incrementa di 150 milioni di euro per il 2021 il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. I commi 1-*bis* e 1-*ter* recano disposizioni inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e la proroga di termini in materia di imballaggi.

L'articolo 39-*bis* prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, cosiddetto « Conto termico 2.0 », si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese agricole.

L'articolo 39-*ter* consente al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione per il 2021, dell'assistenza tecnica dell'ENAMA (Ente nazionale meccanizzazione agricola).

L'articolo 39-*quater* modifica il Codice dell'ambiente in materia di esclusioni dall'applicazione della sezione relativa ai rifiuti, inserendo, fino al 31 dicembre 2022, tra le esclusioni previste anche il riferimento alla posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno dei

cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

L'articolo 40 destina risorse, per l'anno 2021, al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi), nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile. In particolare, viene autorizzata la spesa di 1,238 miliardi di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica (istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020). Di tali risorse, da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario, 388,64 milioni di euro sono destinati a specifiche iniziative volte a consolidare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, inteso a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale; mentre 850 milioni di euro sono attribuiti, su richiesta del Commissario e con obbligo di rendicontazione periodica, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni destinati al funzionamento della struttura di supporto del medesimo Commissario. Infine, viene disposto un incremento di 700 milioni per l'anno 2021 del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile.

L'articolo 40-*bis* prevede l'assegnazione al Comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera.

L'articolo 40-*ter* introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 124 de 2019, che aveva introdotto una disci-

plina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. In particolare, con la disposizione in esame tale disciplina, con alcune limitate modifiche e semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.

L'articolo 40-*quater* dispone la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. In particolare, viene prorogata la sospensione (già prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti per morosità, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

L'articolo 41 incrementa di 550 milioni di euro per il 2021 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili nel corso della gestione.

L'articolo 42 reca le disposizioni finanziarie, evidenziando in particolare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata dalle Camere il 20 gennaio 2021.

L'articolo 42-*bis* prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 43 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 marzo 2021.

Infine, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON ricorda che le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno lavorato a lungo e proficuamente sul testo del decreto-legge in esame, apportandovi numerose modifiche ed integrazioni, ma che, tuttavia, molte proposte emendative, presentate dalla maggioranza e dall'opposizione, non sono state approvate in mancanza della necessaria copertura finanziaria. Nell'assicurare che il Governo sta esaminando più approfonditamente tali proposte e che il Consiglio dei ministri approverà nei prossimi giorni il decreto-legge cosiddetto *Sostegni-bis*, nel quale saranno recepite le proposte sulle quali il Governo è favorevole nonché il contenuto degli ordini del giorno approvati dal Senato, esprime la sua convinzione che anche tale decreto – che dovrebbe essere trasmesso in prima lettura alla Camera – sarà significativamente migliorato a seguito dell'esame parlamentare.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel richiamare quanto proposto dal presidente Mellilli durante l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ossia l'intenzione di programmare i lavori in modo da rendere possibile l'introduzione di modifiche al preannunciato decreto-legge *Sostegni-bis* anche da parte dell'altro ramo del Parlamento in un'ottica di bicameralismo non solo formale, auspicando al riguardo una condivisione da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, propone di anticipare tale intento già sin d'ora sul provvedimento in esame. A tale scopo propone di concentrare l'esame della Commissione su poche proposte emendative da approvare entro la fine della settimana, per procedere all'approvazione finale in Assemblea entro mercoledì prossimo, come stabilito dal calendario dei lavori. Sottolinea che, in tal modo, si eviterebbe una sterile discussione su una quantità esorbitante di emendamenti e si potrebbe dimostrare al Governo che ciascun gruppo, facendo un passo indietro, in re-

altà ha fatto avanzare di molto il sistema bicamerale. Quindi chiede al presidente di convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per raggiungere un accordo sulla presentazione da parte dei gruppi di un numero limitato di emendamenti condivisi.

Fabio MELILLI, *presidente*, in risposta all'onorevole Trancassini, evidenzia che la proposta da lui avanzata è posta all'attenzione dei gruppi, ma che comunque bisogna fare i conti anche con la difficoltà di introdurre in tempi brevissimi modifiche onerose al testo approvato dal Senato, in mancanza delle risorse necessarie ad una idonea copertura finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla odierna seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura

appare carente o inadeguata, segnala le seguenti:

Butti 1.0100, che è volto a disciplinare il completamento del processo di regionalizzazione della gestione della navigazione lacuale per i laghi di Como, Garda e Maggiore entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. In particolare la proposta emendativa dispone che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provveda al risanamento di tale gestione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge a valere sulle risorse di cui al fondo istituito per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano;

Spessotto 3.25, che prevede che eventuali attività di risezionamento del canale Malamocco Marghera debbano essere precedute o accompagnate da adeguati interventi di difesa dei bassifondi adiacenti al fine di neutralizzare i fenomeni di erosione, all'uopo anche avvalendosi dell'ausilio del Centro interdipartimentale di modellistica lagunare dell'università di Padova, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Spessotto 3.12, che prevede che, nelle more della realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto, l'ISPRA, in collaborazione con il CNR, svolga in via sperimentale un monitoraggio periodico relativo all'impatto del transito nel canale di San Marco e della Giudecca delle navi adibite al trasporto passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda, secondo modalità individuate da apposito decreto interministeriale, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Rotelli 3.116, che, nel mantenere inalterate le restanti disposizioni del provvedi-

mento, riduce l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3 da 2,2 milioni a un milione di euro per l'anno 2021, in contrasto con i dati analiticamente contenuti nella relazione tecnica, sulla cui base è stato quantificato l'onere complessivo del provvedimento.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Foti 1.106, Rotelli 1.101, Silvestroni 1.100, che sono volte a prorogare il termine finale di efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di navigazione (CIN) dal 31 maggio 2021 rispettivamente al 30 settembre 2021, al 30 giugno 2021 e al 15 giugno 2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative, tenuto conto che la relazione tecnica calcola il corrispettivo da pagare alla Compagnia Italiana di navigazione sulla base del costo medio giornaliero di ciascuna linea di trasporto;

Foti 1.107, che è volta ad allungare da trenta giorni a novanta giorni il periodo di proroga, successivo al 31 maggio 2021, dell'efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di navigazione (CIN), nell'eventualità in cui le procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio non siano concluse entro quella data. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative, tenuto conto che la relazione tecnica calcola il corrispettivo da pagare alla Compagnia Italiana di navigazione sulla base del costo medio giornaliero di ciascuna linea di trasporto;

Silvestroni 2.027, che, al comma 2, è volto a introdurre specifiche disposizioni di dettaglio volte anche alla digitalizzazione degli accertamenti medici e delle correlate

certificazioni per il rilascio delle patenti nautiche, in particolare per i portatori di handicap, senza oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Spessotto 3.101, che, nel sostituire quasi integralmente il comma 1 dell'articolo 3, prevede in particolare che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, avente ad oggetto l'elaborazione di progetti definitivi, compreso il cronoprogramma delle opere da eseguire entro due anni dall'assegnazione della progettazione, relativi alla realizzazione e alla gestione degli attracchi, in distinte localizzazioni funzionali tra merci e passeggeri, fuori dalle acque della Laguna di Venezia protette dalla paratoie del sistema MoSE. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle modifiche proposte rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3, quantificata sulla base delle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica in ordine al valore economico del progetto di fattibilità previsto dal testo originario del decreto-legge in esame;

Sarli 3.100 e Spessotto 3.105, che, nel sostituire quasi integralmente il comma 1 dell'articolo 3, prevedono che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi, avente ad oggetto l'elaborazione di progetti definitivi, compreso il cronoprogramma delle opere da realizzarsi entro il termine, rispettivamente, di due o tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle modifiche proposte rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3, quantificata sulla base delle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica in ordine al valore economico

del progetto di fattibilità previsto dal testo originario del decreto-legge in esame;

Benedetti 3.27 e identici Spessotto 3.3 e Benedetti 3.28, che prevedono diverse ubicazioni dei punti di attracco oggetto delle proposte ideative e dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1 dell'articolo 3. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle modifiche proposte rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3, quantificata sulla base delle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica in ordine al valore economico del progetto di fattibilità previsto dal testo originario del decreto-legge in esame;

Spessotto 3.6, che prevede che i punti di attracco oggetto delle proposte ideative e dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1 siano destinati a navi adibite al trasporto passeggeri e merci non conformi ai requisiti da stabilire – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle modifiche proposte rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3, quantificata sulla base delle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica in ordine al valore economico del progetto di fattibilità previsto dal testo originario del decreto-legge in esame;

Silvestroni 3.117, che è volta a prevedere che i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia abbiano ad oggetto le navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 30.000 tonnellate, anziché a 40.000 tonnellate, come attualmente previsto dal testo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle modifiche proposte rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'arti-

colo 3, quantificata sulla base delle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica in ordine al valore economico del progetto di fattibilità previsto dal testo originario del decreto-legge in esame;

Spessotto 3.5, che prevede che le proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1 siano relativi anche alla realizzazione e gestione di punti di scarico di prodotti petroliferi via condotte sottomarine. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle modifiche proposte rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3, quantificata sulla base delle puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica in ordine al valore economico del progetto di fattibilità previsto dal testo originario del decreto-legge in esame;

Spessotto 3.16, che prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale assicuri, ai fini della valutazione delle proposte ideative e dei progetti di fattibilità tecnica di cui al comma 1, la presenza nella commissione giudicatrice di almeno un membro con comprovata esperienza in materia di idrodinamica e morfodinamica lagunare e di almeno un membro con comprovata esperienza in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, disponendo che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito degli oneri previsti dalla relazione tecnica in relazione ai compensi da corrispondere ai membri della Commissione e comunque senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

Spessotto 3.17, che prevede che, al fine di individuare il progetto di fattibilità vincitore, sia costituita una apposita Commissione, ulteriore rispetto a quella già prevista dal testo originario del decreto-legge, composta da esperti designati dai competenti Ministeri, ai quali non saranno corrisposti gettoni di presenza o rimborsi

di spese. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa, con particolare riguardo agli eventuali oneri di funzionamento della Commissione prevista dalla proposta emendativa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Spessotto 3.18, che prevede che, nelle more dell'esito del concorso di idee, siano sospese tutte le procedure pubbliche, eventualmente in corso, di aggiudicazione di progettazioni e lavori riguardanti opere adibite all'attracco di navi da crociera site all'interno delle acque della Laguna di Venezia protette dalle paratoie del sistema MoSE. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riguardo all'eventuale verificarsi di contenziosi aventi ad oggetto le stazioni pubbliche appaltanti.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ribadire quanto già stigmatizzato in precedenti sedute in merito alla trascuratezza con cui il Governo esamina gli emendamenti presentati dall'opposizione, limitandosi a motivare il proprio parere contrario sulla base dell'assenza della relativa relazione tecnica, chiede alla Viceministra Castelli di fornire ulteriori elementi riguardo alla contrarietà del Governo sugli emendamenti Foti 1.106,

Rotelli 1.101, Silvestroni 1.100 e Foti 1.107, sull'articolo aggiuntivo Silvestroni 2.027 e sull'emendamento Silvestroni 3.117. In particolare, segnala che rispetto all'emendamento Foti 1.106 e agli analoghi emendamenti Rotelli 1.102 e Silvestroni 1.100 la relazione tecnica al provvedimento già fornisce gli elementi sufficienti per il calcolo del corrispettivo da versare alla Compagnia Italiana di navigazione. Relativamente all'articolo aggiuntivo Silvestroni 2.027 fa presente che la stessa proposta emendativa specifica che gli interventi ivi previsti devono essere realizzati senza oneri per la finanza pubblica. Pertanto, nel sospettare che il parere contrario del Governo su tali proposte emendative sia dovuto a una contrarietà sul contenuto delle stesse più che a una criticità di tipo finanziario, ritiene necessario un ulteriore approfondimento, anche alla luce del fatto che il parere contrario della V Commissione su tali proposte emendative esclude qualsiasi possibilità per le stesse di essere prese in considerazione durante l'esame in Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trancassini, fa presente che l'emendamento Foti 1.106 e agli analoghi emendamenti Rotelli 1.102 e Silvestroni 1.100, così come l'emendamento Foti 1.107, nel prorogare il termine finale di efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di navigazione, comportano chiaramente maggiori oneri per la finanza pubblica che, in assenza della relativa relazione tecnica, non possono essere quantificati. In merito all'articolo aggiuntivo Silvestroni 2.027 evidenzia che non è sufficiente la mera dichiarazione di invarianza finanziaria nel testo dell'emendamento per garantire che esso non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo stesso modo, fa presente che relativamente all'emendamento Silvestroni 3.117 non è pervenuta da parte del competente Ministero la relazione tecnica che escluda la possibilità che da esso derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Paolo TRANCASSINI (FDI), reputando insoddisfacente la risposta della Viceministra Castelli, ritiene che il Governo ha il dovere di specificare quali sono gli oneri che possono derivare da una proposta emendativa ritenuta onerosa, assumendosi la responsabilità del proprio parere contrario senza nascondersi dietro il pretesto della mancanza della relazione tecnica.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3072 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2021, recante Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.106, 1.107, 3.3, 3.5, 3.6, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.25, 3.27, 3.28, 3.100, 3.101, 3.105, 3.116 e 3.117 e sugli articoli aggiuntivi 1.0100 e 2.027, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

C. 2577 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019, approvato dal Senato, è stato già esaminato, nella seduta del 28 ottobre 2020, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Evidenzia che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame il successivo 12 novembre senza apportare modifiche al testo.

Tanto premesso, osserva che il provvedimento in esame reca oneri complessivamente determinati in 125.505 euro annui a decorrere dal 2020, in parte configurati quali oneri « valutati », laddove riferiti a spese di missione, e in parte quali oneri « autorizzati », laddove ricompresi in un limite massimo di spesa, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Alla luce di ciò, considerato che il provvedimento è stato incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che per gli oneri relativi alle annualità successive al 2020 la riduzione del predetto accantonamento del Fondo speciale di parte

corrente deve intendersi riferita al triennio 2021-2023 e che l'accantonamento stesso reca le occorrenti disponibilità anche in relazione al citato triennio, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2577 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a*) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b*) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019,

premesso che:

il provvedimento è stato incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

per gli oneri relativi alle annualità successive al 2020 la riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale deve intendersi riferita al triennio 2021-2023;

il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche in relazione al citato triennio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

C. 2413-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che in data 13 gennaio 2021 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

C. 2414-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che in data 13 gennaio 2021 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

C. 2416-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che in data 13 gennaio 2021 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina e che oggetto di esame da parte della Commissione è il nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Fa presente, inoltre, che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti oggetto e finalità della legge, definizioni e attribuzioni delle aziende agricole contadine, in merito ai profili di quantificazione, con particolare riguardo alle definizioni previste dall'articolo 2 e ai requisiti ivi indicati per l'appartenenza alle varie categorie individuate dalla stessa norma, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che le disposizioni in esame possano eventualmente determinare un ampliamento dell'ambito applicativo di norme vigenti che prevedono agevolazioni contributive e/o fiscali in favore dei soggetti interessati ovvero benefici comunque non riconducibili entro specifici limiti massimi di spesa. Analogo chiarimento andrebbe acquisito riguardo alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 2, con riferimento alle facoltà ivi previste in favore delle aziende agricole destinatarie delle norme in esame. Per quanto attiene alla riserva di una quota dei posteggi per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni, configurato come adempimento di carattere obbligatorio per gli enti interessati, andrebbe confermato che la disposizione possa essere attuata ad invarianza di risorse degli enti locali. Inoltre, andrebbe confermato che l'accesso delle aziende agricole contadine ai risarcimenti dei danni

prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (che, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992, opera nel quadro di un limite massimo di spesa) possa effettivamente avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, senza pregiudizio di altri risarcimenti già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 3, recante disposizioni sul Registro dell'Agricoltura Contadina, in merito ai profili di quantificazione, pur in presenza della clausola di invarianza contenuta al comma 4, ritiene che andrebbero forniti i dati necessari a stimare le occorrenze finanziarie connesse all'attribuzione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'istituzione del Registro, indicando le risorse già disponibili per far fronte a tali spese. Ciò al fine di verificare l'effettiva possibilità di provvedere ai predetti adempimenti in condizioni di neutralità finanziaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che l'istituzione e il mantenimento del Registro dell'Agricoltura Contadina, di cui al medesimo articolo 3, si attuano nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, appare necessario riformulare la citata clausola nei seguenti termini: « All'istituzione e al funzionamento del Registro di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Con riferimento all'articolo 4, recante semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme rinviano alla legislazione regionale – nel rispetto dei principi stabiliti con decreto ministeriale – la disciplina di taluni profili della produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Tenuto conto che non sono previsti specifici stanziamenti, mentre taluni

contenuti della futura disciplina regionale potrebbero risultare di carattere oneroso (ad esempio l'organizzazione – non configurata come facoltativa – di corsi professionali gratuiti per gli interessati) o potenzialmente oneroso (ad esempio le modalità semplificate di verifica dell'autorità sanitaria), ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che la futura disciplina (parte statale, parte regionale) non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Ciò al fine di verificare la clausola generale di neutralità finanziaria riportata all'articolo 10, comma 2.

Per quanto riguarda l'articolo 5, recante misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che la misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina prevista sarà individuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente del Piano Strategico Nazionale e nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo – che la previsione della destinazione di una specifica percentuale delle risorse disponibili alle aziende agricole contadine indicate dalla norma non incida negativamente su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 6, in materia di tutela della terra, recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati, manutenzione idrogeologica, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare riguardo ai commi 1, 2, 3, 5 e 6, i quali prevedono, in capo alle regioni e ad altri enti pubblici, adempimenti di carattere facoltativo, non obbligatorio, e ai quali, dunque, gli enti interessati potranno dare seguito nel quadro dei rispettivi vincoli di bilancio, sui la norma in esame non deroga. Non ha osservazioni da formulare, inoltre, sul comma 4, stante il suo contenuto ordinamentale.

Con riferimento all'articolo articolo 6-bis, in materia di gestione dei « terreni silenti », in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma pre-

vede l'effettuazione da parte dei comuni, con cadenza biennale, di una ricognizione del catasto dei terreni volta a individuare il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, in mancanza dei quali i terreni vengono censiti in un registro tenuto dal comune. Inoltre, nelle more dell'individuazione dei soggetti proprietari o titolari dei terreni, si prevede che i comuni possano attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali. Osserva in proposito che la ricognizione del catasto dei terreni viene formulata in termini di obbligo per i comuni, mentre dal tenore delle disposizioni emerge il carattere facoltativo della gestione conservativa dei beni di cui non siano stati individuati i soggetti proprietari o titolari dei terreni. Ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'effettiva possibilità che i comuni possano fronteggiare gli adempimenti di ricognizione e aggiornamento del catasto dei terreni silenti, di carattere obbligatorio, nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non ha osservazioni da formulare circa le attività di gestione conservativa dei terreni silenti, che la norma qualifica come facoltativa e cui dunque le amministrazioni interessate potranno dare attuazione ove sussistano le relative disponibilità di risorse.

Per quanto concerne l'articolo 7, recante disposizioni sulle associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che le attività poste in capo ai comuni hanno carattere facoltativo e che la norma non prevede espressamente benefici per le associazioni in questione.

Con riferimento all'articolo 8, recante istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina – non considerata solennità civile, in base al comma 3 – non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici, né sull'orario

scolastico. Per quanto attiene al comma 2 – relativo alla promozione e all'organizzazione di cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche con il coinvolgimento delle scuole e delle università, così come dell'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati impegnate nel settore nonché la promozione di attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione – evidenzia che si tratta di attività che risultano testualmente configurate come facoltative. Dal momento, dunque, che la previsione è corredata di clausola di non onerosità, non ha osservazioni da formulare. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che in occasione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, istituita dal medesimo articolo 8, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 9, recante istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente come la norma preveda l'istituzione, da parte del Ministero per la cultura, di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, indicando a tal fine una serie di adempimenti da parte delle strutture interessate. L'istituzione della rete e le attività in questione non sono configurate come facolta-

tive. Rileva in proposito come l'istituzione e le attività della costituenda Rete comportino adempimenti di carattere oneroso per l'amministrazione ministeriale interessata; considerato, dunque, che la norma appare assistita dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 10, risulta necessario acquisire dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che a detti adempimenti, non già previsti a legislazione vigente, possa farsi fronte nel quadro delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito agli articoli 10 e 10-bis, recanti disposizioni finali, finanziarie e clausola di salvaguardia, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda la clausola di invarianza, rinvia a quanto osservato relativamente alle disposizioni del progetto di legge in esame; per quanto riguarda l'entrata in vigore e la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali non ha osservazioni da formulare. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 10 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento in esame, prevedendo che da esso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIA-

COMO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Ylenja LUCASELLI (FDI) richiama, condividendole, le argomentazioni critiche di carattere generale già formulate nella odierna seduta antimeridiana dal collega Trancassini in ordine alla necessità, a fronte di provvedimenti di così rilevante impatto sostanziale e finanziario sulla vita dei cittadini e delle imprese, di consentire ad entrambe le Camere di svolgerne un esame effettivo ed apportarvi, anche durante l'*iter* in seconda lettura, le eventuali modificazioni ritenute opportune.

Ritiene che la prassi oramai ricorrente di impedire di fatto al ramo del Parlamento chiamato ad esaminare il testo in seconda lettura qualsivoglia intervento sul piano legislativo rappresenti un elemento che trasgredisce le più elementari regole del corretto funzionamento delle nostre istituzioni, come definite nella Carta costituzionale, nonché una circostanza estremamente avvilente non solo per l'unica forza di opposizione ma anche per le numerose ed assai differenziate componenti dell'attuale maggioranza. In tale contesto, aggravato dalla fissazione di un termine molto ravvicinato per la presentazione degli emendamenti, fa pertanto presente che il gruppo

di Fratelli d'Italia si riserva comunque la ripresentazione di alcune qualificate proposte emendative già discusse al Senato, volte a recepire le indilazionabili istanze provenienti dalle diverse componenti della nostra società in un momento di eccezionale crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19, anche tenendo conto della cornice più ampia definita nel recente Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda l'impianto complessivo del provvedimento, così come risultante anche alla luce delle modifiche approvate al Senato, rileva anzitutto l'assenza di una chiara visione strategica, ravvisandone piuttosto la continuità rispetto alla linea d'azione tenuta dal precedente Esecutivo, dal momento che esso appare prevalentemente basato su una serie indiscriminata di misure di incentivazione, spesso in forma di *bonus* e agevolazioni di altro tipo che prescindono da una selettiva individuazione – quanto mai necessaria, invece, nell'attuale momento di grave difficoltà – dei soggetti effettivamente bisognosi di maggior sostegno o tutela.

In tale contesto, pur apprezzando talune aperture mostrate sul punto dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, reputa tuttavia ancora insufficiente l'attenzione concretamente prestata a talune specifiche categorie di operatori che più di altri sono stati penalizzati dagli effetti negativi connessi alla pandemia, come in particolare le imprese, le partite IVA, i professionisti e i lavoratori autonomi. A suo avviso, sarebbe stato piuttosto necessario prevedere nei confronti delle citate categorie misure incentivanti, anche in forma di esoneri contributivi, in grado di tenere debitamente conto dei costi fissi dalle stesse sostenuti, ciò in una prospettiva volta a sostituire all'assistenzialismo perseguito dall'attuale maggioranza una strategia mirata al sostegno effettivo del mondo produttivo, tale da colmare efficacemente il significativo calo di fatturato registrato negli ultimi mesi, al contempo impegnandosi nella positiva conclusione dei troppi tavoli di crisi aziendali tuttora aperti, come ad esempio quello relativo all'ILVA.

Considera inoltre eccessivamente limitate le misure relative allo stralcio delle cartelle esattoriali di cui all'articolo 4, che si caratterizzano a suo parere più come uno sfoggio propagandistico che non come un segnale concreto a favore dei contribuenti, in considerazione della soglia di importi ivi prevista e del circoscritto periodo temporale interessato.

Osserva altresì come una scarsa attenzione sia stata rivolta al settore del turismo, dal momento che, nonostante gli apprezzabili sforzi profusi dal Ministro Garavaglia nel reperimento di risorse aggiuntive, alcune categorie di operatori presenti nel comparto risultano ancora quasi totalmente trascurate. Ribadisce inoltre l'assoluta contrarietà del suo gruppo rispetto al rifinanziamento del reddito di cittadinanza disposto, per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, dall'articolo 11 del provvedimento, evidenziata l'inutilità, quando non la dannosità, di un simile strumento di assistenzialismo rispetto all'obiettivo prioritario di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, distraendo in tal modo significative risorse dal sostegno alle imprese, che pure costituiscono il fattore trainante del tessuto economico del nostro Paese. Per quanto riguarda, invece, le misure rivolte al mondo del lavoro, considera oramai superata e fallimentare la strumentazione a suo tempo ideata dalla Ministra Bellanova nell'ambito del precedente Governo, dovendosi piuttosto individuare nuove formule contrattuali capaci, da un lato, di meglio tutelare il lavoratore, dall'altro, di assicurare una maggiore flessibilità nelle scelte dei datori di lavoro. Rileva inoltre la necessità di destinare maggiori risorse finanziarie al proseguimento della campagna di somministrazioni vaccinali e, più in generale, al funzionamento della sanità nel suo complesso, anche alla luce delle indicazioni in materia contenute nel PNRR.

Sottolinea pertanto come, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, con il provvedimento in esame il Governo e la maggioranza parlamentare hanno perso l'ennesima occasione per dare un segnale tangibile e concreto alle tante categorie in

difficoltà, ribadendo in conclusione come, oggi ancor più che in passato, appaia assolutamente imprescindibile assicurare che entrambe le Camere, su testi legislativi di siffatta rilevanza e complessità, possano svolgere una discussione seria ed approfondita ed apportare agli stessi le modifiche eventualmente ritenute opportune, nel rispetto delle basilari regole di funzionamento stabilite nella nostra Costituzione.

Paolo TRANCASSINI (FDI), riprendendo le considerazioni critiche già svolte nella odierna seduta antimeridiana, rimarca come l'esame cui è ora chiamata la Commissione bilancio, stanti le particolari circostanze in cui esso avviene, si configuri inevitabilmente come una sorta di inutile farsa o di sterile esercizio, essendo pacificamente evidente che non sembra possibile apportare al testo alcuna ulteriore modifica. Al riguardo, rileva come il gruppo di Fratelli d'Italia ha sin dall'inizio espresso la propria disponibilità a ridurre al minimo il numero delle proposte emendative da presentare, limitandosi a quelle di carattere prevalentemente ordinamentale, in modo tale da svolgere sul provvedimento una discussione costruttiva e tentare, sulla base di un confronto dialettico con il Governo e la maggioranza parlamentare, di individuare quelle poche, selettive modifiche al testo, da apportare nell'interesse generale del Paese in un momento di straordinaria difficoltà economica e sociale. Osserva con rammarico che viceversa, qualora – come sembra – tale disponibilità non dovesse essere recepita, la Commissione procederà all'esame del provvedimento dando vita, come detto, ad una sorta di pantomima, segno di una crisi irreversibile della politica che non potrà a suo avviso che accrescere ulteriormente il già diffuso senso di sfiducia

e profonda riprovazione dei cittadini nei confronti delle nostre istituzioni parlamentari. Intende pertanto lasciare agli atti la totale contrarietà – personale e del gruppo di Fratelli d'Italia – ad una prassi a suo giudizio avvilente e aberrante, secondo cui al ramo del Parlamento chiamato ad esaminare in seconda lettura provvedimenti tanto rilevanti non viene concesso alcuno spazio per una discussione sul merito delle diverse disposizioni, impedendo così ogni fattivo contributo da parte delle singole forze politiche di ciascuna Camera. Nel ribadire nuovamente la disponibilità del gruppo di Fratelli d'Italia ad impegnarsi affinché, sia pure nel poco tempo residuo, il testo possa essere concretamente migliorato, senza pregiudizio alcuno della conversione in legge del decreto in esame, esorta quindi le forze di maggioranza a sottrarsi ad un simile stato di cose, che ritiene assolutamente inaccettabile. Pur nella consapevolezza che tale suo appello non sarà probabilmente accolto, nell'esprimere ancora il proprio sconcerto per le modalità di esame del provvedimento, preannuncia l'intenzione del gruppo Fratelli d'Italia di presentare comunque le proposte emendative segnalate già depositate nel corso del precedente iter presso il Senato.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento, ricorda che, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10 della giornata di domani.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA



AC 3099

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

RELAZIONE TECNICA

**Titolo I
Sostegno alle imprese e all'economia**

**Art. 01
(Proroga del versamento IRAP)**

La disposizione non determina effetti essendo garantito il gettito sempre nel corrente anno e alla luce del fatto che prudenzialmente alla misura originaria, già oggetto di proroga, non sono stati ascritti effetti.

**Art. 1
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA)**

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 prevedono il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, *non pignorabile*, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, ovvero che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, di coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, degli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR e degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

In particolare, il contributo spetta ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, pari al:

- a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame;
- b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
- c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
- d) 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a);
- e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta indicato al punto a)



In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24. In quest'ultimo caso si stima, prudenzialmente, che la compensazione avrà luogo interamente nel corso del 2021.

Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento del sopra descritto contributo, è stata adottata la seguente metodologia.

Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA del 2019, sono state analizzate le relative dichiarazioni IVA, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche, allo scopo di individuare i casi in cui l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è risultato inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Per i soggetti c.d. "forfettari" (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400 mila euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l'importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

Il contributo spettante è stato calcolato applicando le percentuali previste per la relativa fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2020 e 2019. Inoltre, sono stati considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), nonché il limite massimo di 150 mila euro per tutti i soggetti. In base alle elaborazioni effettuate, la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dal riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dalle disposizioni in esame è pari a 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 10 stabilisce che l'avvio sperimentale del processo di predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. È, inoltre, soppressa la disposizione in base alla quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Considerato che la disposizione in esame è di natura procedimentale, alla stessa non sono ascrivibili effetti finanziari.

Il **comma 11 primo periodo** prevede l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Alle richiamate disposizioni abrogate erano stati ascritti, per l'anno 2021, oneri finanziari pari a 280 milioni di euro.

Il **comma 11 secondo periodo** La disposizione reca modifica all'art. 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, circoscrivendo *alla lettera a)* la platea dei destinatari del contributo ai soli comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti e che presentano le caratteristiche già previste dalla norma oggetto di modifica; *inoltre, alla lettera b)*, viene previsto che il requisito del numero minimo di abitanti non si applichi per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trovando la misura copertura finanziaria entro il limite di spesa già previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 178 del 2020.

Il **comma 12** prevede che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda:

- quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria;
- quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11;
- quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,



a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Le disposizioni di cui ai **commi da 13 a 17** sono finalizzate a disciplinare le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal quadro europeo sugli aiuti di Stato per la fruizione delle misure di agevolazione elencate al comma 1. Tenendo conto che le diverse misure agevolative ivi elencate hanno una copertura finanziaria che prescinde dai vincoli posti dal quadro europeo sugli aiuti di Stato, le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari.

*La disposizione di cui al **comma 17-bis** consente di pagare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020 mediante la c.d. "compensazione straordinaria" con i crediti, debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali. In tal modo, come già ripetutamente accaduto in passato, si interviene nuovamente per ampliare l'ambito temporale di applicazione dell'istituto, attualmente definito dall'art. 37, comma 1-bis, del DL n. 124/2019, che aveva permesso di utilizzare i crediti in parola per pagare, per gli anni 2019 e 2020, le somme affidate agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2019. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

La disposizione è volta a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa, di cui all'art. 110 del D.L. n. 104 del 2020, anche nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (bilancio relativo all'esercizio 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ossia nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello per cui è possibile, a legislazione vigente, operare la rivalutazione (bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), limitatamente, però, ai beni non rivalutati nel bilancio precedente.

All'emendamento non si ascrivono effetti, non avendo lo stesso rilevanza fiscale ma solo civilistica.

Art. 1-ter

(Contributo a fondo perduto per le start-up)

La norma di cui al presente articolo introduce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, con partita IVA attivata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e con effettivo inizio dell'attività d'impresa nel 2019, che tuttavia sono esclusi dalla fruizione del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2020 non è inferiore almeno del trenta per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019.

La norma rinvia, per quanto compatibili, alle ulteriori previsioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

I soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e avviato l'attività nel 2019, nel caso in cui presentino il requisito del calo del fatturato previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e rispettino gli ulteriori requisiti previsti da tale decreto, sono esclusi dalla fruizione del contributo introdotto dal presente articolo, in quanto già potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nella misura massima di mille euro per beneficiario, entro il limite di spesa complessiva di 20 milioni di euro.

La definizione delle modalità di attuazione di tale norma è rinviata ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale verrà previsto anche il criterio per garantire il rispetto del limite delle risorse stanziato.

Gli oneri relativi alla presente disposizione sono quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2021 e coperti mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.



Art. 1-quater

(Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)

La disposizione in esame prevede la possibilità di elevare da 9 a 14 il numero di membri della commissione prevista dall'articolo 1, comma 501, della legge 145/2018, fermo restando il limite massimo di spesa ivi previsto, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021. Dalla disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)

La disposizione di cui al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un Fondo con dotazione di **700 milioni di euro per l'anno 2021** destinato alla concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

Il comma 2 dettaglia i criteri di ripartizione delle risorse.

Il comma 3 prevede che ai fini dell'attuazione del comma 2 si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo, e che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non sia cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

Il comma 4 prevede che 4 i contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 5 prevede che ai corrispondenti oneri, pari a **700 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 3

(Fondo autonomi e professionisti)

La necessità di un incremento delle risorse disponibili è conseguente alle seguenti stime.

La tabella di seguito riportata contiene i dati inerenti il numero degli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – suddivisi per singolo Ente previdenziale - con reddito professionale nell'anno di imposta 2019 non superiore a 50.000 euro.

ENTE	Numero Iscritti reddito ≤ 50.000
Cassa Geometri	73.198
CDC	43.204
CF	188.827
CNN	1.012
CNPR	18.459
ENPAB	13.404
ENPA CL	17.430
ENPA F	5.000
ENPA IA AG	1.373
ENPA IA PA	2.218



ENPAM	96.736
ENPAM QA*	192.089
ENPAP	59.791
ENPAPI	23.638
ENPAV	17.715
EPAP	17.030
EPPI	10.364
INARCASSA	146.117
INPGI	13.753
Totale	941.358

Ipotizzando che i soggetti che hanno registrato un calo del fatturato pari almeno al 33% rispetto al valore dichiarato nell'anno precedente, siano il 35% della succitata platea, si stima che i potenziali beneficiari della misura – iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – siano circa 330.000. Ipotizzando di fissare la misura massima dell'esonero in 3.000 euro annui per professionista e ipotizzando che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei professionisti con reddito pari o inferiore a 50.000 euro accederà al beneficio, ne deriva un onore pari a circa 990 milioni di euro.

A questo onere si aggiunge quello derivante dall'esonero riconosciuto in favore degli iscritti alle gestioni INPS. Al riguardo la tabella che segue stima una platea di potenziali beneficiari pari a 490.000, ipotizzando anche in questo caso che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei beneficiari accederà al beneficio nella misura massima stabilita, pari a 3.000 euro annui, ne deriva un onore pari a circa 1.470 milioni di euro.

	Numero assicurati	% riduzione fatturato con percentuali comunicate da DF	Numero interessati
Commercianti	1.999.000	11,20%	224.000
Artigiani	1.480.000	11,20%	166.000
CDCM	438.500	11,20%	50.000
Professionisti GS	350.000	14,20%	50.000
	4.267.500		490.000

Posto che l'attuale stanziamento del fondo è pari a 1000 milioni di euro, per garantire l'erogazione del beneficio nei confronti della platea dei potenziali aventi diritto occorre incrementare il fondo di 1500 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **1.500 milioni di euro per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 4

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)

Commi da 1 a 3

L'ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali



della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa a partire dal 1° marzo 2021.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria sono stati considerati i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo per i mesi marzo-dicembre 2021, a legislazione vigente, che risulta pari a circa 556 milioni di euro al mese;
- volume delle riscossioni che è stato registrato nel corso del 2020 durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300,8 milioni di euro al mese.

Nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione, ipotesi confermata dall'andamento della riscossione nei mesi di gennaio e febbraio 2021, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 255,2 milioni di euro al mese (556 milioni di euro – 300,8 milioni di euro)

Considerando che la sospensione produrrà effetti per un ulteriore periodo di 2 mesi, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

milioni di euro	2021
TOTALE	-510,4
ERARIO	-288,0
ENTI PREVIDENZIALI	-128,0
ALTRI ENTI	-94,4

La stima di cui sopra è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 30 aprile 2021 della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti dall'estensione al 30 aprile 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Con riferimento, invece, all'ampliamento dei termini di cui al comma 1, lett. d), della disposizione normativa, si evidenzia che tale intervento consentirà all'Agente della riscossione di pianificare una ripresa maggiormente graduale dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli che verranno affidati nel corso del 2021. Conseguentemente è stimata, per l'anno 2021, una riduzione del 56% del volume di notifiche che era stato pianificato, a normativa vigente, a partire dal mese di marzo.

La riduzione delle notifiche nell'anno 2021 comporta una flessione della riscossione ordinaria che è stata stimata applicando la riduzione attesa del volume delle notifiche (56%) alla quota della riscossione, stimabile in circa 183,8 milioni di euro al mese, ascrivibile alla ripresa dell'attività di notifica di nuove cartelle nonché al c.d. effetto "deterrente" – correlato alla possibilità per l'agente di riscossione di avviare le azioni di recupero in caso di mancato pagamento delle cartelle entro i termini previsti – determinando una flessione mensile pari a circa 102,2 milioni di euro, da applicarsi al periodo dal 1 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 (8 mesi).

Atteso che la notifica delle cartelle di pagamento che non verranno inviate nel 2021 sarà perfezionata nel corso del 2022, la flessione della riscossione stimata per l'anno 2021 è stata stimata come recuperabile interamente nel corso del 2022.



milioni di euro	2021	2022
TOTALE	-817,8	817,8
ERARIO	-461,5	461,5
ENTI PREVIDENZIALI	-205,1	205,1
ALTRI ENTI	-151,2	151,2

Con riferimento al differimento del termine di versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”), prevista dal comma 1 lett. b), non sono ascrivibili effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021.

Analogamente, l'intervento previsto dal comma 1, lett. c), non è idoneo a determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	2021	2022
TOTALE	-1.328,2	817,8
ERARIO	-749,5	461,5
ENTI PREVIDENZIALI	-333,1	205,1
ALTRI ENTI	-245,6	151,2

Commi da 4 a 9

Per la quantificazione degli impatti delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, si è proceduto a stimare l'effetto dell'annullamento dei debiti fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 sulla riscossione attesa e, successivamente, a rideterminarne la stima tenendo conto del parametro relativo alla soglia di reddito dei soggetti debitori oltre il quale non opera l'annullamento.

Con riferimento agli impatti sulla riscossione, in primo luogo, è stato stimato l'effetto negativo derivante dall'annullamento dei crediti di importo residuo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 per i quali sono in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi, ovvero la “rottamazione ter” (introdotta con il DL n. 119/2018) ed il “saldo e stralcio” (introdotta con la Legge n. 145/2018).

La flessione della riscossione è stata stimata tenendo in considerazione il valore dei carichi affidati fino al 2010, potenzialmente interessate dalla misura, contenute nei piani di pagamento inviati ai contribuenti nel corso del 2019 ed il tasso di adempimento sino ad oggi registrato, atteso che il DL n. 157/2020, da ultimo, ha previsto, per i contribuenti che sono stati regolari con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, la possibilità di effettuare l'integrale versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 entro il termine del 1 marzo 2021, differito dal comma 1 lett. b al 31 luglio 2021.

In secondo luogo, è stato stimato l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo derivante dall'annullamento dei crediti di importo residuo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione. La stima della flessione è stata determinata tenendo in considerazione il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico-statistica, sui crediti oggetto di potenziale annullamento.

Con riferimento alla rideterminazione del perimetro applicativo conseguente all'introduzione di una soglia di reddito oltre il quale non opera la cancellazione, sono stati utilizzati i risultati di un'analisi condotta su un campione di circa 3 milioni di soggetti (codici fiscali) con debiti iscritti a ruolo che consente di stimare, in circa l'83%, il numero dei codici fiscali che potranno beneficiare della misura



rispetto alla platea complessiva di soggetti con debiti di importo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010. La percentuale dell'83% è stata, pertanto, utilizzata per la rideterminazione degli effetti sul gettito stimati come sopra rappresentato.

Con riferimento al piano di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, il cui importo risulta pari a circa 215 milioni di euro, è stato previsto il rimborso per il 70% nel 2021 e per il restante 30% nel 2022 a carico dell'erario.

Circa la previsione inserita al comma 5 – volta a prevedere che per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011, il decreto ministeriale ivi previsto disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti – si evidenzia che l'autorizzazione al ripiano pluriennale dell'eventuale disavanzo degli enti territoriali non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto non amplia la capacità di spesa degli enti.

Infine, con riferimento alle disposizioni del comma 8, inerente il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento afferenti ai debiti stralciati ai sensi dell'art. 4 del DL n. 119/2018, non ancora saldate alla data di entrata in vigore del decreto in commento, non sono ascritti effetti sulla finanza pubblica trattandosi di una rimodulazione dei tempi di pagamento da parte degli enti creditori che non hanno ancora provveduto al rimborso delle somme dovute all'agente della riscossione.

Gli impatti sopra delineati sono riepilogati nella seguente tabella:

in milioni	COSTO DELL'OPERAZIONE					
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Costo annullamento ruoli	-305,8	-197,1	-99,6	-41	-22,8	-666,3
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-155,8	-132,1	-99,6	-41	-22,8	-451,3
di cui: Erario	-77,9	-66	-49,8	-20,5	-11,4	-225,6
di cui: INPS e INAIL	-51,4	-43,6	-32,9	-13,5	-7,5	-148,9
di cui: Altri enti	-26,5	-22,5	-16,9	-7	-3,9	-76,8
Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'erario	-150	-65	0	0	0	-215

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 5

(Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19)

Relativamente a quanto previsto ai commi da 1 a 9, ai fini dell'individuazione delle somme oggetto di definizione agevolata, si è considerata la percentuale di incassi in un anno solare derivante dalle comunicazioni di irregolarità inviate nel medesimo anno ai soggetti titolari di partita IVA che si stima abbiano registrato un calo del fatturato maggiore del 30% (circa il 54% dei titolari di partita IVA) tra il 2020 e il 2019. Con tale metodologia è stato stimato che le sanzioni per omesso o tardivo versamento che non sarebbero rimosse per effetto della definizione agevolata ammontano a 205 milioni di euro.



A tali oneri, **valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Con riferimento a quanto stabilito al **comma 10**, non si ascrivono effetti sul gettito in quanto nel 2021 l'Agenzia delle entrate avrebbe ordinariamente inviato gli inviti all'adempimento spontaneo relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo e quarto trimestre 2020.

Relativamente a quanto previsto al **comma 11 e al comma 12, lett. b)**, non si ascrivono effetti finanziari.

In ordine al **comma 12, lett. a)**, per quel che concerne gli impatti sul gettito derivante da attività di riscossione, stimati in 13,3 milioni di euro di minori entrate per l'anno 2021, come previsto dal comma 16, è stato preso a riferimento un terzo del volume dei versamenti eseguiti a favore del bilancio dello Stato dagli agenti della riscossione effettuati nel 2019 con le somme dei rimborsi fiscali sospesi rese disponibili dall'Agenzia delle entrate pari a 40 milioni di euro.

Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a), valutate **in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda il **comma 12, lett. c)**, la norma non ha effetti sul gettito, in quanto comporta il mero differimento del termine di sospensione e non afferisce ad atti impositivi di recupero di imposte o di importi o di irrogazione di sanzioni di tipo monetario.

Al **comma 13** non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto riguarda il **comma 14**, il differimento della decorrenza dell'obbligo di segnalazione non comporta effetti sul gettito, considerato che al precedente differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2020, n. 40, non erano stati ascritti effetti sul gettito. *Parimenti, la proroga dell'obbligo di segnalazione posto a carico dell'INPS e dell'Agente della riscossione, previsto dal medesimo articolo 15 del Codice della crisi d'impresa, incidendo, con meccanismi di proroga e differimento, sulla regolamentazione della disciplina della cosiddetta «allerta esterna» in tema di crisi d'impresa, riguarda la materia dell'ordinamento civile e non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

La disposizione di cui al **comma 15** sposta i termini di versamento e di dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali e, in particolare, proroga il termine di versamento dal 16 marzo al 16 maggio e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 30 aprile al 30 giugno.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la misura non determina effetti in considerazione della circostanza che il nuovo termine di presentazione della relativa dichiarazione ha una valenza esclusivamente procedurale e che il nuovo termine di versamento ricade all'interno dello stesso esercizio finanziario e consente quindi di acquisire i flussi attesi di gettito già scontati nei tendenziali di bilancio.

Anche in termini di indebitamento netto, la disposizione è neutrale dal 2021 tenuto conto che nel corso del corrente anno e nelle annualità successive saranno acquisiti i flussi annuali di gettito già scontati nelle previsioni.

La disposizione di cui ai commi 15-bis e 15-ter prevede la sostituzione del comma 1061 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, in modo da permettere alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli a due ruote, che rimborsano al venditore l'importo del contributo, di recuperare tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per quanto concerne gli aspetti di natura finanziaria della disposizione, si evidenzia che il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 viene riconosciuto complessivamente nel limite dei tetti di spesa annuali fissati in base alla legislazione vigente. Pertanto, alla medesima non si ascrivono effetti sul gettito erariale.

Alla disposizione di cui al **comma 16** non si ascrivono effetti finanziari.



Ai **commi da 19 a 22** non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2021, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

Prospetto riepilogativo

Adempimento	Scadenze 2021 (ante modifica)	Scadenze 2021 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)	16 marzo	31 marzo
Trasmissione telematica CU all'Agenzia	16 marzo	31 marzo
Consegna CU ai percipienti	16 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	30 aprile	10 maggio

La disposizione di cui al **comma 22-bis** estende la proroga del versamento delle imposte di consumo sui tabacchi, già prevista dall'art. 163 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per le imposte relative ai mesi di aprile e maggio 2021, anche ai versamenti delle medesime imposte dovuti per il mese di giugno 2021, prevedendo che il versamento delle imposte afferenti a detto periodo contabile avvenga entro il mese di novembre 2021, con maggiorazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno. Poiché l'acquisizione delle somme di cui trattasi avviene entro il corrente anno finanziario 2021 la previsione non determina oneri per minori entrate, registrandosi esclusivamente uno slittamento infra annuale dei pagamenti dovuti stimato dalla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in 824.724.591,20 euro.

Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

La disposizione è volta a chiarire, attraverso una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del DL n. 23 del 2020, che la rivalutazione consentita dalla citata disposizione, per i beni delle imprese operanti nel settore alberghiero e termale, si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda viene, inoltre, chiarito che la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del TUIR e, quindi, nel caso in cui le parti, in deroga all'articolo 2561 del codice civile, abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione d'uso si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una norma interpretativa che risulta coerente con quanto già affermato dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 6

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone Rai)

Commi 1-6



La disposizione contiene un'autorizzazione di spesa per l'anno 2021, destinata consentire che, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per gli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, nel limite di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. La quantificazione degli effetti finanziari è parametrata alle stime utilizzate per la predisposizione della relazione tecnica all'articolo 30 del Decreto legge 34 del 2020.

Comma 2. Si prevede la soppressione dell'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che prevedeva l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 180 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla riduzione nell'anno 2021 della spesa sostenuta dalle utenze elettriche

Comma 3. si prevede l'autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 1. A tale onere si provvede quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Comma 4. Autorizza il Ministero dell'economia e finanze a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Prevede inoltre che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.

Commi 5-7 si prevede l'esonero, per l'anno 2021, dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore.

Gli oneri, stimati in 83 milioni di euro per l'anno 2021, sono stati calcolati prendendo a riferimento il 100 per cento del valore medio del canone introitato dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, da parte dei soggetti interessati dalla disposizione in esame, per gli anni 2019 e 2018 (circa 83 mln di euro).

Tale somma è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio", al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal predetto comma 5, richieste dalla predetta società.

A tali oneri, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria;
- b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 6-bis.

(Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica)

In relazione agli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 2020, la norma prevede che l'imposta sul valore aggiunto non detraibile sia inclusa nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio.

Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una norma interpretativa che risulta coerente con quanto già affermato dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 6-ter



(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

La disposizione prevede uno stanziamento per il 2021 di 20 milioni di euro – che costituisce tetto di spesa- per il Fondo per emergenze relative alle emittenti locali di cui all'articolo 195, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di 20 milioni.

Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto

Art. 6-quater

(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

La disposizione, al comma 1, incrementa di ulteriori 5 milioni, oltre ai 18 milioni già previsti, la dotazione per l'anno 2021 del fondo finalizzato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, di cui all'articolo 29- bis del D.L. n. 104 del 2020. L'onere è formulato quale tetto di spesa.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto

Art. 6-quinquies

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

La disposizione prevede la proroga per l'anno 2021 dell'incremento a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

La legislazione vigente prevede, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2018, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro sia di circa 30,4 milioni di euro.

Ai fini prudenziali, detto ammontare, in coerenza con l'incremento prudenziale posto a base della stima già effettuata in relazione all'agevolazione prevista dall'art. 112 del D.l. 34/2020 per l'anno precedente, viene incrementato di un terzo per un totale di 40,6 milioni di euro, in coerenza anche con i dati forniti dagli operatori del settore per il 2020.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di IRPEF di circa -12,2 milioni di euro, e di -0,7 e -0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la decorrenza per il solo anno 2021, ipotizzando che tali valori siano erogati prima del mese di dicembre, si stima il seguente andamento finanziario:

	2021	2022	2023	2024
IRPEF	-12,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
Totale	-12,2	-1,1	0,1	0,0

Milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:



- a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.";
- b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Art. 6-sexies

(Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)

La disposizione prevede, al comma 1, l'esenzione per l'anno 2021 della prima rata IMU dovuta sugli immobili posseduti dai soggetti passivi che hanno i requisiti per beneficiare del contributo a fondo perduto. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41/2021, tali soggetti sono quelli con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro all'anno e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019.

Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che la predetta esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sulla base di elementi informativi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, sono stati elaborati i dati di gettito IMU dei soggetti che risultano in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 1 del D.L. n. 41/2021.

Per valutare l'effettiva perdita di gettito sono stati in primo luogo esclusi i soggetti passivi IMU per i quali gli immobili utilizzati nella loro attività già risultano esenti nel corrente anno dal versamento della prima rata IMU. Si ricorda in particolare che specifiche esenzioni sono già previste dall'articolo 78, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a favore degli immobili (cat. D3) destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, e dall'articolo 1, comma 599, della legge n. 178/2020 per gli immobili utilizzati nelle attività turistico-ricettiva e negli altri casi disciplinati dalla predetta disposizione.

Con riferimento ai soggetti non esenti, sulla base dei dati catastali presenti nella banca dati immobiliare integrata del Dipartimento delle Finanze, dopo aver escluso gli immobili locati, è stata stimata la quota di base imponibile degli immobili suscettibili di essere effettivamente utilizzati nell'attività dei soggetti passivi che la norma intende agevolare. L'incidenza sul totale della base imponibile IMU di tali soggetti è stata quindi utilizzata per valutare la quota parte di versamenti IMU potenzialmente riferita agli immobili esentati dalla disposizione in esame.

All'esito di tali operazioni risulta che per circa 290 mila soggetti sono associati versamenti IMU per immobili esenti ai sensi del comma 2 per i quali si determina una perdita di gettito IMU per l'anno 2021 pari a 216 milioni di euro, di cui 73,5 milioni di euro si riferiscono all'IMU quota Stato e 142,5 milioni di euro all'IMU quota comune. Il ristoro delle minori entrate ai comuni sarà effettuato con la procedura prevista dal comma 3 della presente disposizione.

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 6-septies

(Canoni di locazione non percepiti)

La legislazione vigente prevede per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo l'esenzione solo per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e i restanti ad uso abitativo la tassazione avviene a prescindere dall'effettivo percepimento dei canoni. La tassazione dei redditi non percepiti viene meno solo dopo un provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità che accerti il mancato percepimento.

La disposizione prevede l'estensione della misura anche per i contratti sempre ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020.



Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dell'estensione ai canoni non percepiti per gli immobili ad uso abitativo relativamente ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020, si stima che l'ammontare di canoni per locazioni non percepiti in tutto o in parte siano circa 135,7 milioni di euro, di cui 87,3 milioni di euro a tassazione ordinaria e 48,4 milioni di euro a cedolare secca. Inoltre l'ammontare di rendita relativa agli immobili in esame che sarà assoggettata ad Irpef è stimato in circa 23,4 milioni di euro.

Ipotizzando una durata media del procedimento giurisdizionale di circa 1 anno (in linea con pubblicazioni specialistiche di settore) e che, alla fine del procedimento, le imposte versate per i canoni non percepiti vengano restituite sotto forma di credito d'imposta e considerando il periodo di vigenza a decorrere dal 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2021	2022	2023
IRPEF	-23,6	0,0	0,0
Addizionale regionale	-0,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	-0,4	0,1	0,0
Cedolare	-20,3	10,2	0,0
Totale	-45,2	10,3	0,0

Milioni di euro

Al comma 3 si prevede che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

- a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».*
- b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.*

Art. 6-octies

(Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico)

La misura proroga il versamento delle somme dovute a titolo di saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio, afferente alla restante quota del quinto bimestre 2020, prevedendone il versamento in tre rate con scadenza rispettivamente al 29 ottobre 2021, al 30 novembre 2021 e al 15 dicembre 2021.

Le predette modalità di versamento non ingenerano oneri a carico dell'erario in quanto le somme dovute, pari a 590 mln di euro, vengono integralmente versate entro il corrente anno finanziario, determinandosi esclusivamente la postergazione infra annuale dell'acquisizione di tali entrate

Art. 6-novies.

(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e riguarda le modalità con cui locatario e locatore rideterminano i canoni di locazione commerciali.

Titolo II



Disposizioni in materia di lavoro

Art. 7

(Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

Il presente articolo, alla luce dell'attività di monitoraggio relativa all'anno 2020, è diretto a rideterminare i limiti di spesa in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 rispetto agli importi già previsti e scontati a legislazione vigente, e con i relativi riflessi in termini di indebitamento, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 del DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e all'articolo 1, comma 312 di cui alla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Tale rideterminazione, effettuata per una parametrizzazione degli importi in relazione alla previsione di effettivo utilizzo è effettuata in coerenza con le basi tecniche adottate per determinare i limiti di spesa computati per i periodi aggiuntivi di integrazioni salariali riconosciuti ai sensi del presente decreto. In ogni caso ai sensi del comma 13 dell'articolo 8 la gestione del riconoscimento delle integrazioni salariali prevede la possibilità di considerare nell'insieme i relativi limiti di spesa per le differenti prestazioni.

A seguito della rideterminazione in esame nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299, della legge n. 178/2020 si incrementa la quota di risorse scontate a legislazione vigente ma non ancora finalizzate che aumentano dall'importo di 351,7 mln di euro per l'anno 2021 in termini di SNF (277,9 mln di euro in termini di IN per l'anno 2021) all'importo di 2.668,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 (1.790,7 mln di euro in termini di IN per l'anno 2021).

Tali risorse concorrono alla copertura dell'estensione delle tutele per l'anno 2021 per le integrazioni salariali previste dal presente decreto.

Art. 8

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Il presente articolo prevede la concessione dei trattamenti ordinari di integrazione ordinaria per ulteriori 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, e delle prestazioni di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 a seguito di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 (pertanto, considerando i 900 mln di euro già previsti per il 2021 dalla legge n. 178/2020, l'importo complessivo assegnato per il 2021 ammonta a 2.000 mln di euro). Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La norma proposta prevede, inoltre, la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. I periodi di integrazione autorizzati



ai sensi del presente comma sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS in data 1° marzo 2021, sintetizzati nella tabella seguente.

**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps per mese di competenza (lettura 1° marzo 2021)**

Anno 2020		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
Giugno	Ordinaria	837.691	328.099	1.108	1.166.898
	Fondi di solidarietà	543.707	552.875	1.008	1.097.590
	Deroga	41.889	657.768	1.871	701.528
	Totale Giugno	1.423.287	1.538.742	3.987	2.966.016
Luglio	Ordinaria	574.422	214.706	881	790.009
	Fondi di solidarietà	324.763	321.370	1.007	647.140
	Deroga	27.216	396.298	1.167	424.681
	Totale Luglio	926.401	932.374	3.055	1.861.830
Agosto	Ordinaria	398.437	146.915	818	546.170
	Fondi di solidarietà	199.782	192.209	606	392.597
	Deroga	17.372	219.136	681	237.189
	Totale Agosto	615.591	558.260	2.105	1.175.956
Settembre	Ordinaria	383.727	142.813	1.370	527.910
	Fondi di solidarietà	174.236	186.286	1.883	362.405
	Deroga	23.907	198.382	2.073	224.362
	Totale Settembre	581.870	527.481	5.326	1.114.677
Ottobre	Ordinaria	430.852	139.965	2.082	572.899
	Fondi di solidarietà	185.528	205.369	4.736	395.633
	Deroga	35.143	242.363	6.028	283.534
	Totale Ottobre	651.523	587.697	12.846	1.252.066

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il dato ponderato relativo sia ai pagamenti diretti che a conguaglio desunti in data 1° marzo 2021.

**Ore integrate mensili, importo medio orario della prestazione e retribuzione media oraria per
mese di competenza (lettura 1° marzo 2021)**

Dati ponderati tra pagamenti a conguaglio e pagamenti diretti - (importi in euro)

Anno 2020		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Giugno	Ordinaria	58	6,2	12,9
	Fondi di solidarietà	67	6,2	12,2
	Deroga	66	5,9	11,2
	Totale Giugno	63	6,1	12,2
Luglio	Ordinaria	54	5,9	12,7
	Fondi di solidarietà	58	5,9	11,9
	Deroga	60	5,7	11,4
	Totale Luglio	57	5,8	12,1
Agosto	Ordinaria	57	6,4	13,1
	Fondi di solidarietà	72	6,2	12,0
	Deroga	72	6,1	11,5
	Totale Agosto	65	6,3	12,3
Settembre	Ordinaria	55	6,1	12,8
	Fondi di solidarietà	64	6,0	11,7
	Deroga	70	5,9	11,6
	Totale Settembre	61	6,0	12,2
Ottobre	Ordinaria	55	6,2	12,7
	Fondi di solidarietà	64	5,9	11,7
	Deroga	65	5,8	11,5
	Totale Ottobre	60	6,0	12,1



Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 0,7 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,8 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 56; si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 6,2 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,2 euro;
- 0,6 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65; l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,0 euro;
- 0,4 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,0 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 66; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

Le platee considerate per la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame sono state definite come media del periodo giugno-ottobre 2020.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni di CIGO, AO e CIGD per tutte le settimane di trattamenti di integrazione salariale previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati.

Con riferimento alla concessione di ulteriori 120 giornate di CISOA è stata considerata una platea interessata dalla norma pari a 0,2 milioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.537,0 euro. Si è supposto un ricorso a tutte le 120 giornate di CISOA per il 30% di tali lavoratori.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame, che in ogni caso costituiscono limite di spesa:



Stima oneri per ulteriori misure CIGO, Assegno ordinario e CIGD, e ulteriori 120 giornate CISOA
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno 2021

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Totale (A)
	Numero beneficiari	Numero settimanale/giornate CISOA	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF e importo medio giornaliero per CISOA (euro)	Importo medio orario e importo medio giornaliero per CISOA opertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	
Ordinaria	217.700	13	56,0	6,2	4,3	-229,0	-158,9	-387,9
Fondi di solidarietà	586.500	28	65,0	6,1	4	-1.517,8	-995,3	-2.513,1
Deroga	383.700	28	66,0	5,9	3,8	-975,2	-628,1	-1.603,3
CISOA	47.000	120		49,2	17,4	-277,6	-98,3	-375,9
Totale	1.234.900					-2.999,6	-1.880,6	-4.880,2

Anno 2021

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Fondi di solidarietà alternativi (2)	-660	-440	-1.100,0
(1+2)	-3.659,6	-2.320,6	-5.980,2

Ai relativi oneri pari a 5.980,2 mln di euro per l'anno 2021 in termini di SNF e a 3.659,6 mln di euro in termini di IN si provvede:

- quanto a 2.668,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 e a 1.790,7 mln di euro in termini di IN per l'anno 2021 a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 178/2020;
- quanto a 3.311,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 e a 1.868,9 mln di euro in termini di IN ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il comma 2-bis concede la possibilità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 di anticipare la decorrenza della fruizione dei trattamenti di cui al presente articolo per consentire la continuità con i periodi precedenti restando fermi i relativi limiti massimi di durata. Dalla disposizione non derivano novi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

commi 3-bis - 3-quater.

La disposizione stabilisce che i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

Per quanto attiene alla stima del predetto limite di spesa si ipotizza che la platea interessata dalla proroga di 3 mesi dei termini decadenziali in esame possa riguardare circa 5.000 beneficiari (870 in CIGO, 2.560 in assegno ordinario e 1.570 in cassa integrazione in deroga).

Le basi tecniche, in termini di platee, retribuzioni medie e giornate di prestazioni fruito sono le quelle riportate nella relazione tecnica dell'art. 1, comma 300, della L. 178/2020.

Sono stati considerati un n° medio di settimane di proroga pari a 6.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame:



Articolo 8, comma 3-bis

Stima oneri per la proroga al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Totale
	Numero beneficiari	Numero medio settimanale	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Oneri per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Oneri per Copertura figurativa (milioni di euro)	
Anno 2021								
Ordinaria	870	6	81,0	5,9	3,8	-0,6	-0,4	-1,0
Fondi di solidarietà	2.560	6	75,0	5,9	3,6	-1,6	-1,0	-2,6
Deroga	1.570	6	67,0	5,9	3,7	-0,9	-0,5	-1,4
Totale	5.000					-3,1	-1,9	-5,0

Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

Art. 9

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale)

Il **comma 1** prevede un rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro per l'anno 2022 comportando pertanto un onere pari a 400 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 280 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 56 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2022. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Con riferimento al comma 2, le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria destinatarie dell'integrazione per l'anno 2020 riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.331, di cui 1.978 dipendenti di Ilva, n. 341 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia. Dai dati forniti dalla Direzione del personale ILVA, si prevedeva per il 2020 una sospensione media rispettivamente di 1.800, 230 e 10 lavoratori, per un totale di n. 2.040 unità lavorative. Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2021 interessi la medesima platea di destinatari del 2020, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo **originariamente stimato** per l'anno 2020 ed è stimato in euro 19 milioni di euro anche per il 2021 che in ogni caso determina un limite di spesa per la prestazione in esame. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, che, come rifinanziato dal comma 1, presenta le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla prestazione disciplinata dal comma 2, a conferma di quanto sopra rappresentato, si riportano di seguito le evidenze contabili relative all'anno 2020:



Beneficiario	Totale 2020 (*)
ILVA SpA	14.750.302
Taranto Energia	85.492
INNSE Cilindri Srl	975.604
SANAC	88.218
Totale	15.899.616

(*) dato provvisorio

Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2021 interessi mediamente la medesima platea di destinatari del 2020, appare pertanto congrua la risorsa stanziata a copertura della proroga per l'anno 2021 della prestazione in esame pari a 19 milioni di euro.

Il **comma 3** prevede che le prestazioni integrative previste ed erogate dal Fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo siano riconosciute anche alle aziende del settore che richiedano i trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19 avendo integralmente fruito del trattamento straordinario di cassa integrazione di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Secondo quanto previsto nel presente decreto potranno essere erogate al massimo 28 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Con riferimento alla potenziale platea che potrà usufruire degli ammortizzatori sociali e quindi dell'integrazione all'80% della retribuzione prevista dal Fondo si è tenuto conto delle autorizzazioni CIGS concesse fino a febbraio 2021 che coinvolgono circa 41000 lavoratori e coprono periodi variabili a seconda delle diverse società da gennaio a ottobre 2021. Tali prestazioni integrative sono coperte dal Fondo di solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale.

Per determinare il possibile ricorso alla cassa integrazione in deroga si è tenuto conto, distintamente per ciascuna azienda, della possibile durata massima in relazione alla data di fine CIGS. Pertanto, si è stimato che le aziende possano ricorrere, fino al 31 dicembre 2021, mediamente a circa 24 settimane di cassa integrazione in deroga. L'importo medio di integrazione è stato stimato pari a 800 euro.

Sulla base delle ipotesi poste la disposizione in esame comporta un onere pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021 sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto. Tali somme andranno ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo. Ai relativi oneri pari a **186,7 milioni di euro per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 9-bis

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, la norma in esame prevede la possibilità, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transshipment o si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e dei passeggeri e persistano, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, di applicare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 per i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.

La disposizione riguarda 191 unità di lavoratori portuali per Cagliari (ADSP del Mare di Sardegna) e 90 per Catania (AdSP del mare di Sicilia orientale) per un totale complessivo di 281 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri pari a 2,703 milioni di euro per l'anno 2021 (6 mesi), che ne costituisce il limite di spesa, sono stati considerati i seguenti parametri:

Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2021: 43,4 euro;

N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;



Retribuzione media giornaliera 2019: 83,1 euro;
 Importo medio giornaliero ANF: circa 5,5 euro.
 L'onere derivante dal provvedimento in esame è riportato nella seguente tabella:
 ASP del mare di Sardegna (Porto di Cagliari)

Stima onere 2021 derivante dalla concessione di indennità tipo CIGS ai lavoratori portuali - Porto di Cagliari e Catania										
(importi in euro)										
Anno	N° Beneficiari	N° Giornate	Indennità giornaliera CIGS (*)	ANF giornaliero	Retribuzione giornaliera (**)	Indennità tipo CIGS	ANF	Coperture figurative (Allq. FPLD 33%)	Totale anno 2021	Totale 6 mesi 2021
PORTO DI CAGLIARI										
2021	191	252	43,4	5,5	83,1	2.088.928,8	264.726,0	1.319.923,8	3.673.578,6	1.836.789,3
PORTO DI CATANIA										
2021	90	252	43,4	5,5	83,1	984.312,0	124.740,0	621.953,6	1.731.005,6	865.502,8
TOTALE										
2021	281	252	43,4	5,5	83,1	3.073.240,8	389.466,0	1.941.877,4	5.404.584,2	2.702.292,1

(*) Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2021 (1.129,66 euro) (Circ. INPS n. 7/2021)

(**) Pari a 1/26 della retribuzione soglia mensile (2.159,48 euro) prevista per la concessione del trattamento massimo di integrazione salariale (Circolare INPS n. 7/2021)

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 2,703 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 10

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

Commi 1-9. Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, in Legge n.176/2020) che agli artt. 15 e 15 bis hanno riconosciuto un'indennità onnicomprensiva ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

La disposizione intende riconoscere:

- al comma 1 una indennità onnicomprensiva pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui agli artt. 15 e 15 bis del citato decreto-legge n. 137/2020 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19;
- ai commi 2,3, 5 e 6 una indennità onnicomprensiva pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 137 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto già disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 137 da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile pv.

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 il proponendo decreto intende tutelare:

- lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);



- lavoratori delle seguenti categorie:

- a) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (comma 3).

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (comma 5)

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di contratto di lavoro intermittente con corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito riferito all'anno 2019 non superiore ai 35.000 euro (comma 6).

Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; inoltre, le indennità così stabilite non concorrono alla formazione del reddito.

Sulla base di:

- dati amministrativi relativi alle domande già pervenute riguardanti l'indennità di cui trattasi, accolte secondo precedenti provvedimenti;



- ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo stabilito al comma 2;
 - ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte;
- si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo siano complessivamente pari a 374.000 lavoratori di cui 365.000 riferibili al comma 1 ed i restanti 9.000 riferibili ai commi 2,3,5, e 6.

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19	
Categoria lavoratori	Domande attese (In migliaia)
Lav. Dipendenti stagionali turismo	192,0
Lavoratori spettacolo	44,0
Stagionali altri settori	49,0
Intermittenti	44,0
Autonomi occasionali	2,0
Venditori a domicilio	7,0
Lavoratori tempo deter. Turismo	36,0
Totale	374,0

Pertanto, dalla proposta risultano - per l'anno 2021- maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 897,6 milioni di euro di cui 876,0 milioni di euro riferibili al comma 1 e i restanti 21,6 milioni di euro riferibili ai commi 2,3,5,6.

Commi 10- 14. Si introduce una differenziazione dell'indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell'anno 2019. Ciò si rende opportuno per ragioni di equità, al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti).

A seguito della suddetta ripartizione, la platea di beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e salute spa in sede di corresponsione dell'indennità per le mensilità precedenti, e le somme stanziare sono come segue:

- I soggetti con redditi 2019 superiori a euro 10.000 sono circa il 7% del totale, pari a 13.415, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio – 6 aprile 2021 pari ad euro 48.294.000,00;
- I soggetti con redditi 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro sono il 27% dei richiedenti, pari a 51.740, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio – 6 aprile 2021 pari ad euro 124.176.000;
- I soggetti con redditi 2019 inferiori ad euro 4.000 sono circa il 66% del totale pari a 126.477, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio – 6 aprile 2021 pari ad euro 151.772.544,00.

Pertanto, l'onere stimato per la corresponsione dell'emolumento in questione ammonta a circa 324 milioni di euro per l'anno 2021, mentre, in base alla disposizione in esame, l'onere complessivo è indicato prudenzialmente in **350 milioni di euro** per il predetto anno, quale limite massimo di spesa, tenuto conto che le numerosità sopra indicate non inglobano le istanze relative ai mesi precedenti ancora oggetto di autotutela e/o ricorso, che, se accolte comportano ulteriori numerosità cui riconoscere l'indennità del 2021.

Al relativo onere, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 10-bis
(Esenzione dall'imposta di bollo)



La disposizione propone per il 2021 l'esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.

Dal "Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro" si evince che numero di tirocini extracurricolari (ultimo dato disponibile) attivati nel 2019 è pari a circa 355.000. Inoltre, considerato il difficile riscontro del dato puntuale, i tirocini curricolari vengono stimati, sulla base di alcuni articoli specialistici, in un numero di circa 150.000 ogni anno.

La misura, pertanto, determina una perdita di gettito di circa 8 milioni di euro su base annua.

Considerando l'entrata in vigore dell'agevolazione in corso dell'anno 2021, si stima una perdita di gettito di circa 5,3 milioni di euro nel 2021.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Art. 11

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

La disposizione prevede, al comma 1, un incremento dell'autorizzazione di spesa sottesa all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza, ai fini dell'erogazione dei benefici economici legati all'introduzione del Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.

Dall'analisi condotta dall'osservatorio statistico relativo all'attuazione della misura del reddito di cittadinanza per il periodo aprile 2019 – dicembre 2020 emerge una sostanziale crescita dei dati relativi all'erogazione del beneficio nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, tale da rendere necessario un incremento del relativo fondo.

Si riportano di seguito alcuni indicatori che confermano il trend di crescita. In particolare: la media mensile delle erogazioni del Rdc negli anni 2019 e 2020 con il relativo tasso di crescita; il numero complessivo dei nuclei che hanno percepito almeno un beneficio in ciascun anno di riferimento; il numero massimo di nuclei familiari beneficiari raggiunto su base mensile.

Anno di riferimento	Media erogazioni RdC per mese	Tasso di Crescita
2019	430.859.967	
2020	593.223.126	+38%

Anno di riferimento	Nuclei con almeno un beneficio nell'anno
2019	1.108.446
2020	1.581.629

Mese e anno di riferimento	Max nuclei beneficiari correnti nel mese
Dicembre 2019	1.027.760
Settembre 2020	1.264.118
Gennaio 2021	1.266.926

Pertanto, l'onere è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.



Comma 2. Nell'articolo 3 comma 8 del DL 4/2019 è previsto l'istituto della decadenza dal beneficio qualora intervengano variazioni del reddito da lavoro subordinato che determinano il superamento del valore del reddito familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) numero 4.

La disposizione in esame in luogo della suddetta decadenza dal beneficio, introduce per il solo anno 2021 l'istituto della sospensione dello stesso nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato. L'effetto indiretto di tale modifica è quello di incoraggiare la platea dei soggetti già beneficiari del Reddito di Cittadinanza all'ingresso nel mondo del lavoro, favorendo l'occupazione anche per lavori di breve durata o con reddito marginale.

La durata della sospensione coincide con la durata del rapporto di lavoro che ha prodotto la variazione di reddito familiare.

Negli anni 2019 e 2020 il numero di nuclei beneficiari cui è stato posto in decadenza il beneficio del Reddito di Cittadinanza per variazione del reddito dovuto ad occupazione da lavoro subordinato è di circa 43.000 (18.000 nel 2019 e 25.000 nel 2020). Al termine dell'attività lavorativa, a tali nuclei potrebbe essere concesso nuovamente il beneficio presentando una nuova domanda soddisfacendo il requisito economico del valore del reddito familiare. A normativa vigente, nel caso in cui un beneficiario di RDC avvii un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato ha l'obbligo di comunicare il reddito presunto derivante dall'attività lavorativa per l'anno solare in corso; il beneficio decade qualora la variazione reddituale conseguente l'avvio dell'attività lavorativa comporti il superamento della soglia prevista per l'erogazione del beneficio. Tuttavia al termine del periodo lavorativo può ripresentare domanda godendo, dal mese successivo, nuovamente del beneficio (si precisa che i redditi rilevanti ai fini della concessione della prestazione sono quelli riportati nella dichiarazione sostitutiva unica presentata al momento della domanda e riferiti al secondo anno solare antecedente alla presentazione).

La disposizione in esame consente la sospensione, e non la decadenza, del beneficio durante l'attività lavorativa e la riattivazione automatica dello stesso al termine del rapporto di lavoro senza un'ulteriore domanda da parte del beneficiario. Ciò comporta quindi di fatto un anticipo di spesa per l'anno 2021 quantificato in media per un mese (tenuto conto del maggiore automatismo di riconoscimento del beneficio derivante dalla disposizione in esame) di per circa 20.000 soggetti da cui deriva la necessità di incremento della relativa autorizzazione di spesa per 10 milioni di euro per l'anno 2021. Pertanto dalla disposizione derivano oneri per 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Dal complesso dei commi 1 e 2 del presente articolo derivano pertanto oneri pari a **1.010 milioni di euro per l'anno 2021** cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 12

(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

L'articolo in esame riconosce l'erogazione di tre mensilità, quelle di marzo, aprile e maggio 2021, ciascuna delle quali pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei requisiti previsti dallo stesso articolo e con riferimento a un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.

A differenza di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, si modificano i requisiti per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione (comma 1 lettera a), fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia di inclusione è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;

La norma in esame prevede, per l'erogazione del Reddito di Emergenza, l'assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità prevista dal presente decreto-legge.



Le quote di Rem sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e che non siano titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta normativa, si può considerare come base dati l'attuale platea dei nuclei percettori del Reddito di emergenza art.82 dl.34/2020, art. 23 dl.104/2020 e art.14 dl.137/2020, ritenendo invariata la loro situazione socio-economica rispetto agli ultimi mesi del 2020.

Dall'esame degli archivi dell'Istituto (lettura 2 marzo 2021) risulta che il mese in cui si è raggiunto il numero massimo di pagamenti è novembre 2020 con 335mila nuclei familiari beneficiari e un importo medio mensile percepito pari a 550 euro. Tale platea può essere considerata come potenziale beneficiaria delle tre mensilità di Reddito Emergenza dalla presente disposizione.

Per tenere conto delle modifiche di estensione della platea per effetto delle lettere a) del comma 1 si è proceduto a determinare gli effetti finanziari attraverso l'analisi delle DSU del 2020 al netto delle dichiarazioni dei percettori del RDC. Simulando sul collettivo le modifiche proposte si stima un incremento della platea del 20% (67mila per le modifiche introdotte alla lettera a sui requisiti reddituali). Pertanto i nuclei beneficiari ai sensi del comma 1 del presente articolo sono complessivamente 402mila.

La stima degli oneri derivanti dall'estensione della platea prevista al comma 2, che prevede per i soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DISCOLL la corresponsione, a domanda, delle tre quote di REM di 400 euro, si basa su una platea di beneficiari costituiti da circa 835mila lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi, risultano aver cessato di percepire le indennità NASPI e DISCOLL nel periodo luglio2020-febbraio 2021, e non risultano titolari di contratto di lavoro subordinato o di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né titolari di pensione. In tale collettivo possono essere presenti anche soggetti appartenenti a nuclei con diritto a percepire quote di REM ai sensi del comma 1 con importi maggiori o uguali a quelli previsti. Inoltre una parte di questi soggetti fanno parte di nuclei percettori di reddito di cittadinanza. Il numero di soggetti beneficiari della prestazione ai sensi del comma 2 è stimato pertanto in 714mila beneficiari.

Di seguito il quadro riassuntivo degli oneri complessivi stimati per la misura proposta.

L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, ipotizzando un importo medio mensile di 550 euro, è stimato pari a 663,3 milioni di euro per l'anno 2021, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

L'onere derivante dall'applicazione del comma 2, con un importo di 400 euro mensili, è stimato pari a 856,8 milioni di euro per l'anno 2021, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

Al complessivo onere pari a **1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

E' necessario considerare che il sistema di reciproca incompatibilità con le indennità che sono in fase di istituzione con il presente decreto comporta che la spesa sia variabile anche in relazione ai tempi di attuazione delle stesse, atteso che all'interno di un nucleo richiedente il Reddito di Emergenza potrebbero esserci potenziali percettori di altre indennità.

Art. 12-bis

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)



La disposizione istituisce un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto ad erogare un assegno di mantenimento a genitori separati o divorziati che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 13

(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

A seguito delle richieste di rimborso di quanto anticipato dagli enti privati di diritto privato di previdenza obbligatoria in favore dei propri iscritti, per la erogazione dell'indennità relativa ai mesi di aprile e maggio 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasferito agli enti un importo complessivo pari a euro 571.668.600.

Considerato che:

la quota parte del limite di spesa destinato al sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, inizialmente fissato a 200 milioni di euro dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 aprile 2020, è stato successivamente elevato a 280 milioni di euro dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 maggio 2020;

l'onere è stato successivamente incrementato dall'art. 78, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, di un importo pari ad euro 650 milioni di euro;

è stata effettuata una variazione amministrativa in aumento, di competenza e cassa, pari a euro 124,8 milioni di euro, disposta sul capitolo 4319 del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 in applicazione del decreto-legge n. 104/2020.

Per un totale di euro 1.054,8 milioni

Ne consegue che le residue risorse disponibili per il rimborso agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di quanto anticipato per il pagamento dell'indennità relativa al mese di maggio sono pari a circa 483 milioni di euro

In base ai dati forniti dagli enti, l'importo complessivo per il rimborso per le indennità erogate per il mese di maggio dalle Casse ammonterebbe a circa 493 milioni di euro.

Pertanto, risulta necessario un rifinanziamento della misura pari a **10 milioni di euro**, solo in termini di saldo netto da finanziare, per il ristoro delle anticipazioni sopportate dagli enti privati di previdenza obbligatoria per l'erogazione del dovuto agli iscritti per il mese di maggio 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 13-bis

(Sostegno ai genitori con figli disabili)

La disposizione modifica il comma 365 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ampliando la platea dei potenziali beneficiari del bonus ivi previsto, prevede che esso sia destinato "ad uno dei genitori disoccupati". Il comma 366 della L.178/2020 rimandava ad un successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri circa la definizione della platea dei destinatari e le modalità di erogazione del contributo in esame. Poiché la misura della prestazione è demandata ad un decreto ministeriale non si può procedere alla verifica di congruità dello stanziamento, stabilito in 5 milioni di euro per ciascuno degli 2021, 2022 e 2023 dal comma 365 della L.178/2020. Si manifesta che, in ogni caso, la prestazione è autorizzata nel limite di spesa complessivo di 5 milioni per ogni anno nel triennio 2021-2023 così come stabilito dal suddetto comma 365 della L.178/2020. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 14****(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)**

Le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del terzo settore.

Il DL 137/2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), dotato di 70 mln di euro per il 2021.

Tali risorse sono tuttavia insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà.

In base ai dati ISTAT 2018 sono 305.868 le associazioni in Italia in cui operano:

- 164.162 lavoratori

- oltre 2.000.000 volontari

Si tratta di realtà che, seppur sostenute da alcune misure (es. la cassa integrazione per i lavoratori), sono gravate da costi fissi (esempio affitti, bollette, etc.) incompressibili. Pur stimando che solo 1/3 di tali enti richieda il beneficio, l'attuale stanziamento consentirebbe in media di erogare solamente 700 euro circa a ente.

La proposta normativa quindi prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di **100 milioni di euro per l'anno 2021**, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il **comma 2**, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al d. lgs. 117 del 2017. La disposizione avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14-bis.**(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)**

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'attività sportiva di base, si prevede il rifinanziamento del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche" per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Sulla base dei dati riferiti alle precedenti erogazioni effettuate dal Dipartimento per lo sport le ASD/SSD che hanno avanzato richiesta di contributo forfettario e/o per la copertura del canone di locazione, risultano complessivamente 38.307, per un ammontare pari a oltre 130 milioni di euro erogati precedentemente, nelle finestre di giugno e novembre 2020.

L'importo individuato al comma 1 dell'articolo proposto risulta dunque indispensabile per far fronte alle spese che le ASD/SSD continuano a sostenere quali il canone locazione/concessione e utenze, nonostante la sospensione delle attività determinata dalle misure di contenimento della pandemia, per i mesi di aprile e maggio 2021.

I contributi erogati vengono rimodulati a seconda delle risorse disponibili, in sede di decretazione attuativa; con la somma di 50 milioni è prevista, secondo calcoli preliminari del Dipartimento, un'erogazione forfettaria automatica di 400 euro, oltre al rimborso spese per locazioni da un minimo di 400 ad un max di 4.000 euro.

La seguente tabella illustra i dettagli della proiezione dei fondi necessari per la copertura relativa, suddivisi per le rispettive finestre di erogazione.

RICHIESTA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2021		ASD	IMPORTO FORFETTARIO	IMPORTO LOCAZIONE	TOTALE DA STANZIARE
PROIEZIONE EROGAZIONE AUTOMATICA PER I	ASD/SSD GIUGNO	15.409			



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PARI A UNA ULTERIORE MENSILITA' A FAVORE DELLE ASD/SSD GIA' BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EROGATI DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NEL 2020	fase 1	5.884		Una mensilità (con tetto min. 400 € - max 4.000 €)*	ca. 8.802.126,00 €
	fase 2	9.525	400,00 €**		3.810.000,00 €
	ASD/SSD NOVEMBRE	20.223			
	fase 1	5.562		Una mensilità (con tetto min. 400 € - max 4.000 €)*	ca 7.130.207,00 €
	fase 2	14.661	400,00 €**		5.864.400,00 €
	tot.	35.632			ca. 26.000.000,00 €
IPOTESI FONDO PER APERTURA NUOVA FINESTRA PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI PER LE ASD/SSD CHE NON HANNO MAI BENEFICIATO DEI CONTRIBUTI PRECEDENTI	Nuova finestra per gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 per le ASD/SSD che non hanno usufruito di contributi del Dipartimento. Contributi pari a quattro mensilità per le ASD/SSD titolari di canoni di locazione e contributo forfettario per le ASD/SSD non titolari di canoni di locazione.				24.000.000,00 €
TOTALE DEI FONDI NECESSARI					50.000.000,00 €
* In ragione delle domande già pervenute per l'anno 2020 è stata individuata una soglia minima da erogare e una soglia massima erogabile a ciascuna ASD/SSD beneficiaria rispettivamente pari a € 400,00 e € 4.000,00.					
** Il valore dell'importo forfettario è stato individuato sulla base della soglia minima da erogare a ciascuna ASD/SSD già titolare di canone di locazione, al fine di assicurare un supporto uniforme per tutta la platea di soggetti beneficiari.					

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Art. 15

(Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

Per la stima degli effetti finanziari della proroga dei commi 1 e 2 è stata estratta dagli archivi amministrativi dell'INPS la media giornaliera dei beneficiari dell'articolo 26 comma 2 riferita al periodo marzo-giugno 2020 (prima ondata della pandemia) che è risultata pari a circa 10.000. Inoltre, per tener conto che il periodo di assenza, dal 17 marzo del 2020, non è computabile ai fini del periodo di comporto, la platea è stata incrementata del 10%. Considerando una retribuzione di riferimento pari a 80 euro si perviene ad un onere complessivo (indennità a carico INPS, oneri del datore di lavoro e contribuzione figurativa) di 142,8 milioni di euro di cui 35,4 per contribuzione figurativa. Tenuto conto del limite di spesa già programmato nella legge di bilancio 2021 per i soli mesi di gennaio-febbraio 2021 pari a 282,1 mln di euro per l'anno 2021 (calcolato, come evidenziato in Rt alla legge n. 178/2020 in assenza di specifiche basi tecniche e con criteri di ampia prudenzialità) di cui al comma 482 si ritiene lo stesso capiente per consentire l'applicazione della disposizione limitatamente al periodo gennaio-giugno 2021, ipotizzando comunque un maggiore ricorso nei primi due mesi dell'anno e garantendo in ogni caso i necessari gradi di prudenzialità.

Con riferimento all'eventuale riduzione delle somme erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento si chiarisce che l'Istituto non ha proceduto a tale riduzione in quanto, come specificato nel messaggio 18291/2011, tale riduzione avviene solo nel caso in cui il ricovero sia gratuito e con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico. Pertanto, tale modifica al comma 2 rappresenta solo un chiarimento del dettato normativo e non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ogni caso la proroga di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del DL n. 18/2020 ha effetti finanziari sul settore pubblico connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1°



marzo 2021 al 30 giugno 2021. Al riguardo, la quantificazione dei costi pari a 103,1 milioni di euro tiene conto della platea dei lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire della misura ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: percentuale delle attività scolastiche svolte secondo la modalità della didattica a distanza (DAD) e, in quanto tale, non incompatibile per gli insegnanti cd. “fragili”; giorni di interruzione per festività pasquali o per termine dell’anno scolastico che avviene, in relazione ai diversi gradi delle scuole, nel mese di giugno, secondo un calendario diversificato a livello regionale. In tali termini è adeguata la relativa autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 483 della legge n. 178/2020.

Pertanto dall’articolo in esame derivano **maggiori oneri per l’anno 2021 pari a 103,1 milioni di euro** cui si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria.

Art. 16

(Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI)

La disposizione in esame prevede per le prestazioni NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, la non applicazione del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede per la concessione della prestazione il requisito di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La stima degli effetti finanziari si basa su una platea di beneficiari costituiti da circa 139.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi risultavano cessati nel 2018 senza fruizione di NASpI, con almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo quadriennio, ma con meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il licenziamento.

La fruizione dell’indennità per questi lavoratori, vista l’esiguità dei periodi lavorati e tenendo conto dei periodi presumibilmente già indennizzati nei 4 anni precedenti, è stata imposta pari a un mese, e, visto il termine di 68 giorni previsto per la presentazione della domanda di sussidio, non si sono esclusi gli eventi di licenziamento dei primi due mesi dell’anno. La prestazione NASpI di questi lavoratori, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti, è risultata pari a 600 euro, a fronte di una retribuzione media mensile pari a 910 euro. Si sono quindi valutate le contribuzioni figurative di pertinenza e si è ipotizzato anche il pagamento di assegni famigliari pari a 50 euro mensili.

Di seguito gli oneri stimati per l’anno 2021, connessi all’eliminazione del requisito delle 30 giornate lavorate nell’ultimo anno.

Onere derivante dalla disapplicazione per l’anno 2021 del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, (30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione)

	2021	2022
Numero beneficiari (migliaia)	127	12
Onere per prestazioni (compresi ANF)	83	8
Onere per contributi figurativi	38	4
TOTALE ONERE	121	12

Dalla disposizione deriva pertanto un onere valutato in 121 milioni di euro per l’anno 2021 e in 12 milioni di euro per l’anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e di 83 milioni di euro per l’anno 2021 e di 8 milioni di euro per l’anno 2022 in termini di indebitamento netto, cui si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria.

**Art. 17****(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)**

La disposizione mira a rivedere l'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare la deroga già in esso contenuta alla disciplina in materia di causale dei contratti a termine. Dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18**(Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a.)**

La norma è finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività di assistenza ai Centri per l'Impiego attraverso la proroga al 31 dicembre 2021 del termine dei contratti di lavoro delle risorse umane contrattualizzate, pari a 2.654, da Anpal Servizi ai sensi dell'art.12, comma 3, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. Il costo complessivo annuo dell'attuale contingente di navigator è pari a 111,2 milioni di euro.

Per le attività relative ai navigator relativamente all'esercizio 2021, le disposizioni sul reddito di cittadinanza assegna alla società 50 milioni di euro.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a **61.231.000 euro per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

Art. 18-bis**(Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità)**

Dal sistema delle comunicazioni obbligatorie, risulta che i lavoratori che alla data del 1° maggio 2021 sono "in somministrazione" sono circa 8.778 lavoratori, di cui 2.610 maschi e 6.168 femmine. Tale dato è stato estrapolato concentrandosi sul "comparto sanità" tralasciando l'individuazione del CCNL e concentrandosi sul settore economico di riferimento, "Sanità e assistenza sociale" - Codice ATECO Q. Pertanto, lo stanziamento previsto ai sensi della presente disposizione consente l'erogazione di una indennità una tantum di circa 911 euro ai lavoratori di cui trattasi. Tuttavia, prudenzialmente la norma prevede che i dati definitivi siano certificati ed inviati dalle regioni e che l'importo da erogare, a seguito dell'acquisizione di tale dato, sia stabilito con decreto del ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 8 milioni di euro per l'anno 2021.

La misura prevede inoltre, nel comma 1, che l'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto riconosciuta ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, non concorre alla determinazione del reddito. La misura si stima configuri una rinuncia a maggior gettito.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. Conseguentemente, si prevede che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021

Art. 19**(Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)**

Il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 prevedeva l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020.



La disposizione estende il beneficio anche al mese di gennaio 2021; sostituisce, altresì, il comma 2 del medesimo articolo, in materia di aiuti di Stato prevedendo che l'esonero sia riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di gennaio 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di gennaio 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di gennaio 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari si sostanziano in minori entrate contributive valutate in **301 milioni di euro per l'anno 2021** (e maggiore spesa in termini di SNF), cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il comma 2-bis prevede che per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del D.L. n. 34/2020 e dagli articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni. Tale previsione ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

La disposizione in esame prevede che, al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la vigente disciplina adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, anche di ulteriori 20 medici specialisti ambulatoriale e di 30 infermieri aggiuntivi rispetto al contingente di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro.

Ipotizzando l'assegnazione degli incarichi a decorrere dal mese di giugno 2021, l'onere è quantificato in euro 1.634.000. Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo.

Categoria	Unità	Trattamento economico pro-capite annuo loro	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriale	20	80.000	1.600.000,00 €
Infermieri	30	40.000	1.200.000,00 €



TOTALE ANNUO	2.800.000,00 €
Totale rapportato al periodo di utilizzo	1.634.000,00 €

Alla copertura degli oneri, si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relativamente alla disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dei medici dell'INAIL, si rappresenta che la stessa è contenuta nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 462 del 19/7/2001. Nello specifico, è previsto un obbligo di opzione per il rapporto esclusivo con l'Istituto se i medici risultano interessati all'esercizio di attività libero-professionale intramuraria e la specifica indennità di esclusività connessa alla scelta del rapporto esclusivo, graduata secondo la tipologia di incarico affidato. Con successiva delibera del 2005 è stato operato un allineamento alle modifiche del quadro normativo di riferimento del SSN (legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 81/2004).

Titolo III

Misure in materia di salute e sicurezza

Art. 20

(Vaccini e farmaci)

Il comma 1 è diretto ad incrementare il fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 - che a normativa vigente presenta uno stanziamento pari a 400 milioni di euro, per un importo pari a euro **2.800.000.000** per l'anno 2021, muove dalle seguenti motivazioni.

- Quanto all'importo pari a euro **2.100.000.000** da destinare ai vaccini, si precisa che allo stato è stimato per il 2021 un onere pari a circa euro **2.100.000.000** in considerazione del costo delle dosi di vaccino prodotte dalle Aziende farmaceutiche.
- Quanto all'importo pari a euro 300.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, si precisa che detto importo tiene conto che per il farmaco - principio attivo (*remdesivir*)-si stima un fabbisogno di 12-15 mila fiale alla settimana (6 per paziente) per un totale di 50-60 mila fiale al mese pari a una spesa di 20-24 milioni di euro al mese. Si precisa che tali consumi sono stati anche più elevati nel mese di novembre scorso. Sulla base dei menzionati dati, si stima, pertanto, una spesa di 25 milioni di euro al mese, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021. Da ultimo, si precisa che ai fini delle valutazioni per la norma in esame, non vengono considerati i costi per gli altri 7585 farmaci utilizzati per la cura del Covid-19, tenuto conto che gli stessi sono computati nella spesa farmaceutica corrente.
- Quanto all'importo pari a euro 400.000.000 per l'acquisto di farmaci con anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19, si svolgono le seguenti considerazioni. I menzionati farmaci non sono ancora registrati in Europa, e si stima che potrebbero essere autorizzati nei prossimi 3-4 mesi, gli stessi rappresentano una categoria di farmaci utili per la cura dei pazienti che presentano sintomi leggeri, e pertanto, destinati ad una platea più vasta di pazienti rispetto ai pazienti che presentano la polmonite e che, pertanto, sono candidati al trattamento con il *remdesivir* (pari a circa 250 al giorno). Per il trattamento con farmaci con anticorpi monoclonali, si stimano numeri 5-10 volte superiori rispetto a quelli da trattare con il *remdesivir*, pertanto, mille o duemila pazienti al giorno per ridurre contagi e ricoveri.



Le disposizioni di cui al **comma 2** hanno la finalità di rafforzare il piano strategico vaccinale previsto dall'articolo 1, commi da 457 a 467 della legge 178/2020, nonché di modificare le norme relative al coinvolgimento dei farmacisti nella vaccinazione. Nel dettaglio:

- le lettere **a), b), f) e g)**, sono dirette a modificare le disposizioni relative al ruolo degli specializzandi nella partecipazione alla campagna vaccinale, prevedendo che gli stessi possano essere assunti ai sensi dei commi 460, 461 e 462 del citato articolo 1 della legge 178/2020. La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la remunerazione da destinare ai medici specializzandi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione dei vaccini rientra nelle risorse già stanziare per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari di cui al comma 462, risorse che peraltro vengono incrementate di 10.000.000 di euro, a seguito della soppressione del comma 466, che ha stanziato le risorse per il rimborso delle spese forfetarie derivanti dallo svolgimento delle attività degli specializzandi presso strutture esterne alla rete formativa;
- la lettera **c)** è **diretta** a prevedere il coinvolgimento nel piano strategico vaccinale dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, *dei biologi, degli infermieri pediatrici, degli esercenti la professione sanitaria ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica, nonché degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 della stessa legge n. 178 del 2020 (comma 1 lett. a).* Le disposizioni autorizzano per l'anno 2021 una spesa di 345 milioni di euro da assegnare alle attività di vaccinazione dei suddetti medici e *degli esercenti la professione sanitaria sopra indicati.* Il ricorso a tali professionisti si rende necessario in quanto dai dati comunicati dalla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, emerge che la richiesta di manifestazione di interesse posta in essere ai sensi dell'articolo 1, commi 460 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non ha avuto il riscontro atteso in base alle citate disposizioni normative, secondo le quali si sarebbe dovuto procedere al reclutamento di 3.000 medici e di 12.000 infermieri/assistenti sanitari. La predetta struttura ha fatto presente che in realtà, mentre per i medici sono pervenute candidature oltre le previsioni, mentre per gli infermieri/assistenti sanitari le candidature sono state molto inferiori rispetto alle previsioni.

La minore disponibilità di infermieri/assistenti sanitari, comporta una riduzione della capacità di somministrazione di dosi nell'arco temporale di nove mesi con conseguente impossibilità di vaccinare nei termini stabiliti circa 28 milioni di assistiti.

Pertanto, per raggiungere l'obiettivo previsto occorre la somministrazione di ulteriori 56 milioni di dosi. A tal fine occorre ricorrere alle prestazioni, in primo luogo, dei medici di medicina generale, e, qualora il numero delle adesioni a tale attività di inoculazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale non dovesse essere sufficiente a garantire la somministrazione del numero di dosi ulteriori pari a 56 milioni, anche dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi *nonché dell'ulteriore personale esercente la professione sanitaria, indicato nella norma.* Per la quantificazione della spesa si è fatto riferimento all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale e che prevede nell'Allegato D relativamente alle "prestazioni aggiuntive" una tariffa nazionale di euro 6,16 per le "vaccinazioni non obbligatorie". Essendo infatti l'unico ACN nell'ambito della medicina convenzionata a prevedere una tariffa nazionale per tali tipologie di prestazioni, si è ritenuto, per uniformità di trattamento, di prendere a riferimento tale tariffa anche per tutte le altre categorie di medici e *del personale esercente la professione sanitaria* considerato dalla norma in esame da coinvolgere nella campagna di vaccinazione nazionale. Considerando che,



come sopra rappresentato, verranno somministrate da parte *del predetto personale* circa 56 milioni di dosi, è stata stimata una spesa di circa 345 milioni di euro. Per la copertura dei relativi oneri si prevede che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia incrementato di **345 milioni di euro per l'anno 2021**. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

- dalla previsione di cui **alla lettera d)** del norma in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si consente solo alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di poter far ricorso subito, e non in via residuale, allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale medico, infermieristico e degli assistenti sanitari dipendenti del SSN, nell'ambito sempre dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2021, prevista dall'articolo 1, comma 467 della legge 178/2020, pari a 100 milioni di euro, cui accedono tutte le regioni e province autonome;
- si evidenzia che dalle specifiche previsioni di cui alla **lettera e)**, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, con l'aggiunta del comma 464-bis, si consente solo una deroga alle incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti per il *personale del Servizio sanitario nazionale appartenente a tutte le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione* che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, sempre al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione e, comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente;

infine, la **lettera h)** si prevede di sostituire l'articolo 1, comma 471 della legge 178/2020, consentendo, pur sempre in via sperimentale per l'anno 2021, ai farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 dello stesso articolo 1, e previa acquisizione del consenso informato, di somministrare i vaccini contro il virus SARS-COV 2. Circa l'ultimo periodo della lettera h), che prevede che i farmacisti siano tenuti a trasmettere i dati delle vaccinazioni tramite il sistema Tessera Sanitaria (TS), si fa presente che trattandosi di meri adeguamenti delle procedure già in uso da parte dei farmacisti (per la ricetta elettronica), i relativi costi sono coperti con le risorse disponibili per la realizzazione del Sistema TS, di cui all'art. 12 DL 269/2003, cap. 7585 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2-bis prevede che la nuova formulazione del comma 471 della legge 178/2020, non comporta effetti finanziari, in quanto si prevede espressamente che gli specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, per tale attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte dei farmacisti, dovranno essere stipulati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel senso che si provvede, in ogni caso, nell'ambito delle risorse stanziare per la proroga relativamente al biennio 2021-2022 e l'estensione a tutte le regioni a statuto ordinario, della sperimentazione concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di "farmacia dei servizi" di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, disposta dall'articolo 1, commi 403 e ss. gg. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, nonché delle risorse stanziare con la disposizione di cui al successivo comma 6 in materia di remunerazione delle farmacie, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022.

Il **comma 3** prevede che agli oneri di cui al comma 2, lettera c) si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Le disposizioni di cui ai **commi 4, 5 e 6** sono dirette ad introdurre in via sperimentale una remunerazione aggiuntiva delle farmacie basata sulle seguenti componenti:

- a) una percentuale fissa a valere sul prezzo al pubblico al netto dell'Iva per singola confezione, uniforme per tutte le tipologie di farmacia e di farmaco;



- b) una quota variabile per confezione, che varia per scaglioni di prezzo al pubblico al lordo dell'Iva;
- c) una quota premiale, applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento, non soggetto a sconto da parte del SSN;
- d) una quota "tipologica" destinata solo ad alcune categorie di farmacie individuate sulla base di tipologia (rurale, urbana etc..) e fatturato. Tale quota è destinata a valorizzare il servizio reso dalle farmacie periferiche e a minor fatturato con il SSN.

L'impatto finanziario, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, trova copertura sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si rappresenta, altresì, che la previsione di una remunerazione aggiuntiva delle farmacie convenzionate non modifica le quote di spettanza degli altri attori della filiera (grossisti e aziende farmaceutiche). *Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.*

Commi da 7 a 11 – Le norme recano disposizioni in favore del sostegno alla riconversione del settore biofarmaceutico. In particolare, il comma 9 stabilisce l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto legge n. 112/2008, al fine di concedere agevolazioni finanziarie in favore degli investimenti privati destinati a sostenere il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale, le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

Le disposizioni recano **oneri per la finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021**, ai quali si fa fronte ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

La disposizione di cui al **comma 12** si rende necessaria al fine di consentire l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria (TS) nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, con riferimento alle attività svolte sia dai diversi operatori sanitari coinvolti in tale Piano, sia dalle farmacie territoriali. Poiché trattasi di soggetti già interconnessi con il sistema Tessera Sanitaria, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri. Eventuali adeguamenti dei sistemi informativi potranno essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione del Sistema TS, di cui all'art. 12 DL 269/2003, cap. 7585.

Art. 20-bis.

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

La disposizione non necessita di copertura finanziaria, trattandosi esclusivamente di un differimento nella applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 20-ter

(Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali)

Il primo comma della disposizione si limita a disciplinare le classi di priorità nell'ambito della campagna vaccinale, inserendo la categoria dei malati oncologici in follow up, già presente nel Piano strategico vaccini.

Segnatamente, sulla base del Piano strategico vaccinale, rientrano tra i soggetti ad elevata fragilità (categoria 1):

1) i pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione (soggetti estremamente vulnerabili di cui alla tabella 1);



2) i pazienti oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi o mielosoppressivi o che abbiano terminato le terapie da meno di sei mesi (soggetti estremamente vulnerabili di cui alla tabella 1);

3) tutti coloro i quali (quindi, anche i pazienti oncologici in remissione) abbiano il riconoscimento della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (tabella 2).

o rientrano nella categoria dei fragili (categoria 4):

1) I pazienti oncologici che hanno terminato le terapie da più di sei mesi e che hanno meno di 60 anni (tabella 3).

- di conseguenza, in base alle indicazioni dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2021, in coerenza con il predetto Piano, i pazienti oncologici in follow-up:

a) se hanno terminato la terapia da meno di 6 mesi (a prescindere dall'età) rientrano tra gli estremamente vulnerabili - hanno priorità dopo gli ultraottantenni;

b) se hanno il riconoscimento di disabilità grave (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) - hanno priorità dopo gli ultraottantenni;

c) se hanno terminato la terapia da più di 6 mesi e hanno più di 60 anni, non hanno di fatto precedenza rispetto ai loro coetanei (tra i 79 e i 60 anni);

d) se hanno terminato la terapia da più di 6 mesi e hanno meno di 60 anni hanno priorità rispetto ai relativi coetanei, ma vengono vaccinati dopo i soggetti di età compresa tra i 79 e i 60 anni ("parallelamente alle fasce anagrafiche").

Pertanto, sulla base delle indicazioni sopra rese, emerge che la disposizione non ha alcun impatto di natura finanziaria, in quanto ricognitivo della platea riferita ai malati in esame.

Quanto alle disposizioni di cui al comma 2, pur essendo le medesime destinate ad un ampliamento della platea dei soggetti vaccinatori, non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività di volontariato.

Al riguardo, si segnala infatti che ai sensi dell'articolo 1731 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, "Codice dell'ordinamento militare", il servizio prestato dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, è gratuito.

Art. 21

(Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID- 19)

La disposizione in esame prevede, **al comma 1**, la proroga per quattro mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legge, delle misure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. In particolare, il comma 2, dispone che qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19, oltre alle procedure dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è necessario individuare e rendere disponibili all'uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a complessivi 51,6 milioni di euro, calcolati per 4 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (arrotondati e comprensivi di IVA al 22%), scaturiscono dalla ricognizione effettuata, per il tramite della Commissione speciale di Protezione civile delle regioni e province autonome, delle stime delle risorse mensili necessarie alla gestione dei "Covid hotel", di cui alla tabella allegata.



EMERGENZA CORONAVIRUS 2019
COVID HOTEL
STIMA RISORSE MENSILI NECESSARIE

REGIONI / PA	STIMA MENSILE (senza IVA)
ABRUZZO	€ 130.000
BASILICATA	€ 600.000
CALABRIA (1)	€ 400.000
CAMPANIA	€ 700.000
EMILIA-ROMAGNA	€ 1.000.000
FRILILI VENEZIA GIULIA	€ 300.000
LAZIO	€ 1.100.000
LIGURIA	€ 2.208.523
LOMBARDIA	€ 885.000
MARCHE	€ 199.992
MOLISE	€ 111.600
PIEMONTE	€ 401.864
PUGLIA	€ 185.000
SARDEGNA	€ 153.900
SICILIA	€ 938.447
TOSCANA	€ 580.000
UMBRIA	€ 100.000
VALLE D'AOSTA	€ 0
VENETO	€ 217.118
PROV. AUT. BOLZANO	€ 262.295
PROV. AUT. TRENTO	€ 100.000
TOTALE	€ 10.573.739

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a **51,6 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il comma 2-bis, prevedendo un ampliamento delle funzioni già attribuite alle strutture alberghiere di cui al D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, dal punto di vista finanziario resta in linea con quanto già previsto per l'impiego dei suddetti impianti alberghieri per far fronte alla gestione dell'isolamento dei contagiati. Pertanto, non si ravvisano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le funzioni devono essere espletate nei limiti delle risorse di cui al comma precedente.

Art. 21-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

La disposizione riconosce un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, in ragione dei maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid e dei conseguenti oneri derivanti da un incremento delle prestazioni di alta complessità.

La copertura di tale spesa nel bilancio dello Stato è garantita dalla corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 22

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

Commi 1 e 2. Gli oneri derivanti dal prolungamento della ferma per il personale medico e infermiere arruolato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 19,



comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in servizio e per il quale è prorogabile la ferma, sono riportati nella seguente tabella. Per l'anno 2021, la spesa complessiva per la proroga della ferma ammonta a euro 11.978.000. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

FORZA ARMATA		EI		FINE	FINE	Mesi raff.	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	DATA_media	Tenente	Maresciallo	FERMA	RAFFERM	2021			2021
Effettuate	26/03/2020	1	6	26/03/2021	31/12/2021	9,2	56.162,43 €	45.318,11 €	251.521,17 €
	28/03/2020	0	6	28/03/2021	31/12/2021	9,1	56.162,43 €	45.318,11 €	206.197,40 €
	31/03/2020	6	0	31/03/2021	31/12/2021	9,0	56.162,43 €	45.318,11 €	252.730,94 €
	15/04/2020	51	63	15/04/2021	31/12/2021	8,5	56.162,43 €	45.318,11 €	4.051.188,44 €
	15/05/2020	43	100	15/05/2021	31/12/2021	7,5	56.162,43 €	45.318,11 €	4.341.747,18 €
	15/06/2020	2	5	15/06/2021	31/12/2021	6,5	56.162,43 €	45.318,11 €	183.579,18 €
	15/07/2020	1	6	15/07/2021	31/12/2021	5,5	56.162,43 €	45.318,11 €	150.365,92 €
Totale complessivo		104	186						9.437.330,22 €

FORZA ARMATA		MM		FINE	FINE	Mesi raff.	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	DATA_media	STV.	Capo 3 ^a cl.	FERMA	RAFFERM	2021			2021
Effettuate	15/07/2020	2	14	15/07/2021	31/12/2021	5,5	57.600,09 €	45.441,26 €	344.381,50 €
	15/08/2020	3	7	15/08/2021	31/12/2021	4,5	57.600,09 €	45.441,26 €	184.083,41 €
	15/10/2020	25	29	15/10/2021	31/12/2021	2,5	57.600,09 €	45.441,26 €	574.541,41 €
Totale complessivo		30	50						1.103.006,32 €

FORZA ARMATA		AM		FINE	FINE	Mesi raff.	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	DATA_media	Tenente	M.ilo 3 ^a cl.	FERMA	RAFFERM	2021			2021
Effettuate	15/07/2020	7	48	15/07/2021	31/12/2021	5,5	59.692,35 €	44.925,90 €	1.179.882,76 €
	15/08/2020	4		15/08/2021	31/12/2021	4,5	59.692,35 €	44.925,90 €	89.538,53 €
	15/10/2020	12	2	15/10/2021	31/12/2021	2,5	59.692,35 €	44.925,90 €	167.950,00 €
Totale complessivo		23	50						1.437.371,28 €

ONERE COMPLESSIVO	2021
	11.977.707,83 €

Commi 3 e 4: Gli oneri derivanti dalla proroga di 12 mesi degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ammontano complessivamente a euro 577.470 gravanti, rispettivamente, per euro 231.000 sull'E.F. 2021 e per euro 346.470 sull'E.F. 2022.

Le Tabelle che seguono, tenendo conto che i quindici incarichi per i quali si prevede la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020, quantificano gli oneri in funzione dei mesi residui necessari al completamento della prevista proroga, rispettivamente gravanti sul 2021 e sul 2022.

TABELLE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

2021					
N. unità	Fine incarico in atto	Termine Proroga per l'E.F. 2021	N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/07/2021	31/12/2021	6	38.496,66 €	115.489,98 €
9	01/09/2021	31/12/2021	4		115.489,98 €
ONERI TOTALI PER L'E.F. 2021					230.979,96 €
2022					
N. unità	Durata della proroga		N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri



6	01/01/2022	30/06/2022	6	38.496,66 €	115.489,98 €
9	01/01/2022	31/08/2022	8		230.979,96 €
ONERI TOTALI PER L'E.F. 2022					346.469,94 €

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

Art. 22-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

La disposizione prevede di fatto la sospensione degli adempimenti propri e per i clienti in caso di impedimento del libero professionista, conseguente a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal virus SARS-CoV-2.

Nel caso di impossibilità sopravvenuta, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

Per la stima degli effetti finanziari della proposta in esame, sono stati considerati i dati risultanti dalla banca dati della riscossione 2019 e 2020 e dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2020 (anno d'imposta 2019).

Considerando che la disposizione possa interessare sia i professionisti che prestano assistenza fiscale che i contribuenti da loro assistiti, si è proceduto ad identificare la platea a partire dai dati presenti nel frontespizio delle dichiarazioni fiscali con anno di imposta 2019, selezionando tra i soggetti che hanno effettuato gli invii telematici quelli appartenenti ai seguenti codici ATECO:

- 692011 Servizi forniti da dottori commercialisti
- 692012 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
- 692013 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
- 692030 Attività dei consulenti del lavoro

Al fine di calcolare l'ammontare dei differimenti che producono uno spostamento degli effetti di cassa all'anno successivo, sono stati presi in esame i versamenti del secondo acconto IRES, IRPEF e IRAP 2020 (in scadenza nel mese di novembre 2020), delle ritenute e delle addizionali dei lavoratori dipendenti e autonomi e dell'IVA in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020.

Sono inoltre stati stimati gli importi riferiti ai contributi previdenziali in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020.

Non sono stati considerati nella stima i soggetti che si configurano come medie o grandi imprese in considerazione del fatto che tali tipologie di soggetti operano prevalentemente con strutture proprie e non si avvalgono dei servizi di professionisti esterni.

Esaminando la platea dei soggetti assistiti, sono stati rilevati i seguenti valori di gettito relativi ai periodi in esame:



· versamenti relativi al secondo acconto IRES, IRPEF ed IRAP complessivamente pari a circa 4.332 milioni di euro, di cui:

o 1.648 mln di euro relativi al secondo acconto IRPEF;

o 1.744 mln di euro relativi al secondo acconto IRES;

o 940 mln di euro relativi al secondo acconto IRAP;

· ritenute IPERF e addizionali per un ammontare di circa 944 milioni di euro, di cui:

o 864 mln di euro relativi a ritenute IRPEF;

o 52 mln di euro relativi a addizionale regionale;

o 28 mln di euro relativi a addizionale comunale;

· versamenti IVA per un ammontare di circa 2.600 mln di euro;

Complessivamente, la stima dei versamenti di tributi si attesta pari a circa 7.876 milioni di euro.

I versamenti di contributi previdenziali ammontano a circa 2.829 mln di euro.

Dalle statistiche INAIL presenti sul sito web dell'istituto relative all'anno 2019, si rileva che la percentuale di incidenza annuale di infortuni e malattie per i soggetti operanti nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) si attesta intorno all'1,6%.

Dal Report di rilevazione INAIL per denunce di malattia da Covid "I dati sulle denunce da COVID-19 - Monitoraggio al 31 dicembre 2020" (sito web dell'INAIL), si desume che rispetto alla suddetta percentuale dell'1,6%, la percentuale di incidenza annuale di eventi di malattia per infezione da SARS-CoV-2 associabili ai professionisti che prestano assistenza fiscale è pari a circa lo 0,3% della platea totale.

Prudenzialmente, in considerazione dell'incertezza sull'evoluzione del quadro pandemico nel corso dell'anno 2021, si ipotizza un potenziale tasso di incidenza di malattia da SARS-CoV-2 dello 0,5% su base annua.

Applicando tale percentuale di incidenza, rapportata ai due mesi in esame, si stima quindi che la disposizione possa generare un effetto finanziario negativo pari a circa 6,7 milioni di euro nel 2021 e un corrispondente effetto positivo nel 2022, così ripartito per imposta:

Secondo acconto IRPEF	1,4
Secondo acconto IRES	1,5
Secondo acconto IRAP	0,8
Ritenute IRPEF	0,7
Ritenute addizionale regionale	0,04
Ritenute addizionale comunale	0,02
IVA	2,24
Totale	6,7

Importi in milioni di euro

Per quanto riguarda i contributi previdenziali, si stima un effetto pari a circa 2,4 mln di euro nel 2021 e un corrispondente effetto positivo nel 2022.

Complessivamente si stima che la misura determini una perdita di gettito tributaria e contributiva pari a 9,1 milioni di euro nel 2021 e un corrispondente recupero nel 2022.

Il comma 5 prevede l'incremento di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il comma 6, infine, dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto, mentre quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai commi da 1 a 4.



Titolo IV Enti territoriali

Art. 23

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

Il comma 1, nel prevedere l'incremento del fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in corrispondente misura.

Il comma 2 incrementa di 260 milioni di euro il fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e comporta un onere di pari importo sui saldi di finanza pubblica.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il comma 3-bis comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di far fronte, per l'anno in corso, agli oneri per interessi derivanti da impegni già assunti o in corso di assunzione a valere sul Fondo (anticipazioni già concesse e/o erogate o in corso di concessione). Al riguardo, si segnala che un incremento delle risorse disponibili per la corresponsione degli interessi da parte dello Stato consente di attivare una leva significativa. Esemplicativamente, si stima che un incremento della dotazione del Fondo di un milione di euro consente a CDP, ai tassi di interesse attuali, di finanziare progetti, a valere sul Fondo, per un ammontare complessivo di circa 30 milioni di euro aggiuntivi

Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Art. 23-bis

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

L'articolo determina un onere di 2 milioni di euro per l'anno 2021, in misura corrispondente all'ammontare del contributo da riconoscere ai comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2021. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 23-ter

(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi)

La norma prevede:

- al comma 1, l'istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni per l'anno 2021, presso il Ministero dell'interno finalizzato al sostegno dei borghi e delle piccole e medie Città d'arte, particolarmente colpite dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19;*
- al comma 2, l'assegnazione delle risorse in base ai progetti, di promozione e rilancio del patrimonio artistico, presentati dai soggetti interessati;*



- al comma 3, l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della cultura, che definisca i requisiti di accesso alla misura e le modalità di erogazione delle risorse. Per quanto attiene la definizione della platea dei soggetti che potranno accedere alla misura, si rinvia all'adozione del D.M., di cui al comma 3 della norma in parola, che dovrà stabilire i requisiti di accesso e le modalità di erogazione dei sostegni.

Alla copertura finanziaria della disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 24

(Rimborso spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell'esercizio 2020)

La disposizione istituisce, al **comma 1**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l'emergenza.

Ciò in quanto, al fine di far fronte all'emergenza, le regioni e province autonome, nelle more di una tempestiva fornitura da parte prima della protezione Civile e poi del Commissario per l'emergenza Covid, una volta previsto, hanno provveduto ad anticipare, nell'anno 2020, con risorse a carico del fondo sanitario nazionale, l'acquisto di DPI e beni sanitari, iscrivendo, pertanto, il relativo costo sui conti sanitari del 2020. Il Dipartimento della protezione civile e il Commissario per l'emergenza, per una completa ricognizione contabile delle spese direttamente effettuate dalle regioni e province autonome, hanno provveduto a richiedere alle regioni la rendicontazione delle spese sostenute, suddividendole secondo la seguente classificazione convenzionale:

- A – Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi)
- B – Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature)
- C – DPI

L'importo di 1.000 milioni di euro è stato quindi quantificato sulla base degli elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria.

Il **comma 2** dispone che le modalità di riparto tra le regioni di tale fondo siano oggetto di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da predisporre entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Agli oneri derivanti dal **comma 1**, pari a **1.000 milioni per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Al **comma 3** si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, provveda all'erogazione delle spettanze di relativa competenza in favore di ciascuna regione e provincia autonoma, secondo quanto indicato nel decreto di riparto di cui al comma 2. Si specifica inoltre che le somme acquisite dalle regioni e province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

La disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, in quanto trattasi di spese sostenute dalle regioni nell'anno 2020.

Art. 24-bis

(Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza)



La disposizione riguarda la seguente situazione relativa alla Regione Campania ma comune ad altre regioni (Abruzzo e Calabria, per esempio). Il servizio 118 è divenuto operativo in Campania attraverso il passaggio dei Medici della ex Guardia Medica all'Emergenza Sanitaria territoriale. Attesa la carenza di personale disponibile a transitare dal regime della ex guardia medica a quello dell'emergenza sanitaria territoriale e preso atto della fondamentale funzione svolta da tali strutture nell'ambito del Sistema dell'emergenza, al fine di incentivare tale passaggio, fu adottata la Delibera Regione Campania 6872 del 3/11/1999.

Tale Delibera avente per oggetto "Piano di funzionamento e messa in rete dei presidi SAUT ed incentivazione economica ai medici in essi operanti" prevedeva l'incentivo di 10000 lire all'ora, diventate in seguito euro 5,16 euro all'ora.

L'indennità era volta a compensare l'aggravio del personale soggetto al passaggio in termini di elevato rischio fisico, conseguente allo svolgersi di attività prevalentemente su mezzi di soccorso mobile, elevato rischio di contrarre malattie infettive, elevato numero di turni festivi e notturni e operatività all'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale.

La corresponsione dell'indennità avrebbe dovuto avere efficacia transitoria, sino all'adozione di un «nuovo accordo di medicina generale» il quale, tenuto conto delle particolari problematiche relative ai medici Saut, avrebbe dovuto definire nello specifico i preminenti aspetti legati al trattamento economico del personale e al funzionamento e messa in rete dei presidi Saut, superando così la predetta disciplina regionale.

In tale periodo, era in vigore l'Accordo Collettivo Nazionale di cui al D.P.R. 484/96, successivamente sostituito dal nuovo ACN, reso esecutivo tramite DPR 270/2000.

Successivamente, interveniva l'Accordo Integrativo Regionale del 2003, stipulato ai sensi del predetto DPR 270/2000, che, nella norma finale n° 5, recitava: "il capo V presente accordo integra quanto già deliberato in sede regionale in materia di emergenza sanitaria territoriale" ovvero quanto previsto dalla DGR 6872 DEL 3/11/99.

A livello nazionale, l'ACN 2005, sebbene all'ART. 98 – (Trattamento economico – Riposo annuale) recitasse: "In attuazione di quanto previsto all'art. 9 del presente accordo, i compensi lordi omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente capo sono stabiliti secondo la seguente tabella:.... (omissis)", faceva salvi gli accordi regionali all'epoca vigenti; ed infatti, nella Norma transitoria n.° 5 recitava: "Gli Accordi regionali ed aziendali stipulati ai sensi del DPR 270/2000, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, conservano i loro effetti giuridici ed economici fino alla durata da essi prevista o fino all'entrata in vigore dei successivi Accordi regionali ed Aziendali".

Proprio per sanare l'antinomia tra la previsione della norma transitoria n. 5 e la disposizione di cui all'art. 98, il termine "omnicomprensivo" non compare più nell'ACN, nella successiva revisione del 2009.

Alla luce della superiore ricostruzione, sussiste, all'evidenza, la buona fede dei medici convenzionati che hanno percepito l'indennità aggiuntiva in argomento.

Per tale ragione, la norma di cui al proposto emendamento, prevede l'esclusione di qualsivoglia obbligo di restituzione, fermo restando il venire meno dell'erogazione dell'indennità in argomento per il futuro, atteso che si sta chiudendo il nuovo AIR che, in linea con le previsioni dell'ACN, prevede la corresponsione di indennità aggiuntive solo per attività ulteriori.

Il che esclude la possibilità che la norma possa essere invocata in futuro. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ben difficilmente sarà possibile ottenere la restituzione delle somme, corrisposte a titolo di indennità incentivante, atteso che i medici convenzionati interessati hanno già proposto ricorso cautelare al giudice ordinario che, atteso il quadro regolatorio sopra evidenziato, concederà la sospensione dell'azione di recupero anche in considerazione del fatto che le somme da ripetere ammontano, in diversi casi, a decine di migliaia di euro.

**Art. 25****(Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di sog-giorno e di analoghi contributi)**

Il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di **250 milioni di euro per l'anno 2021** per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. La disposizione comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in misura corrispondente.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Comma 3-bis: sul piano finanziario non si ascrivono effetti stante il limite del ristoro fissato a 250 milioni di euro dalla disposizione vigente.

Art. 26**(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)**

La norma, *al comma 1*, prevedendo l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo di **220 milioni di euro per l'anno 2021** da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, *le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218*, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, comporta un onere in corrispondente misura.

Viene stabilito, altresì, che una quota del citato fondo non inferiore a 20 milioni di euro sia destinata a sostenere le predette imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Al comma 1-bis si prevede l'incremento di 2 ulteriori milioni di euro per il 2021 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52- ter del D.L. 34 del 2020 al fine del sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale.

Alla copertura dell'onere, formulato in termini di limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Art.26-bis.**(Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)**

La norma intende estendere, in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso e in conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il regime generale introdotto per le concessioni ed autorizzazioni dalla normativa emergenziale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma al contrario garantisce gli introiti già contemplati dai titoli vigenti.

**Art. 27**

(Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

La norma è finalizzata a recepire una specifica richiesta delle Regioni per il riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto legge n. 137 del 2020.

La norma non determina oneri in quanto il contributo ivi previsto resta determinato nell'importo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dalla legge di bilancio 2021.

Art. 28

(Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19)

La disposizione, **al comma 1**, allinea il regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio recato dagli artt. 54, 55, 56, 57, 60 e 60-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 alle disposizioni del Temporary Framework, aggiornato dalla Commissione europea da ultimo il 28 gennaio 2021.

Le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l'economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.

In assenza delle tempestive modifiche normative proposte, gli enti richiamati non possono, ai sensi del regime-quadro, prorogare le misure di aiuto per tutto l'anno 2021, né aumentare gli importi di aiuti da concedere.

Restano fermi gli obblighi di trasparenza e di registrazione degli aiuti nei registri nazionali di competenza, e soprattutto in RNA come previsto dall'art.52 della legge n.234/2012.

Alla lettera 0a) viene tra l'altro previsto, ad integrazione dell'art. 53 del D.L. 34/2020, che fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati possa essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi, e che l'efficacia di tale previsione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, come specificato in ciascuna delle disposizioni modificate nonché in via generale nell'articolo 62 del Decreto legge 34 del 2020. Tale articolo precisa altresì che:

- gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che disciplina le regole per l'indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, rilevanti in particolare per gli aiuti sotto forma di garanzia;
- le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie dovranno essere adottate le modalità già previste dall'articolo 125, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, che consentono di contenere i rischi in carico a tali enti per gli aiuti sotto forma di garanzia o di prestiti.

Il comma 1-bis interviene in modifica dell'articolo 10 del DL n. 83/2014 in materia di credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, precisando (comma 3)



che lo stesso è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in tema di aiuti de minimis, nonché dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del Temporary Framework e successive modificazioni.

Sotto il profilo strettamente finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione del fatto che la misura interviene su un'agevolazione che è fruibile entro un limite di spesa previsto normativamente.

Art. 29

(Trasporto Pubblico Locale)

Con il **comma 1**, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19, vengono stanziati ulteriori **800 milioni di euro per l'anno 2021**, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico.

Tali risorse sono destinate alla compensazione *prioritaria* della riduzione dei ricavi tariffari per passeggeri delle regioni, delle province autonome, dei comuni, della gestione governativa della ferrovia circumetnea, della concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e della gestione governativa navigazione laghi relativi al periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e, *per la parte restante*, fino al termine fino alla cessazione delle restrizioni sulla capienza massima dei mezzi individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, ai sensi del **comma 2**, tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il comma 3-bis proroga dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 la disposizione di cui all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m. che prevede che i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale non possono applicare, ai gestori di detti servizi, decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate, anche se previste negozialmente.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 4 e 5** apportano modifiche all'articolo 22- ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di prevedere che le risorse destinate per l'anno 2021 ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate laddove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione dei decreti di ripartizione anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite (segnatamente: risultati del documento operativo redatto dai Prefetti all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento) e che le stesse vengano assegnate anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost.



Viene altresì previsto che le convenzioni stipulate per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale possono prevedere un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Al fine di evitare sovra-compensazioni, l'indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, **non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 29-bis.

(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

A titolo sperimentale, per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la norma estende ai veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3 le disposizioni di cui all'articolo 17-terdecies del decreto legge n. 83 del 2021 in materia di trasformazione dei motori in motori ad alimentazione elettrica o ibrida.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29-ter.

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

La norma modifica l'art. 1, comma 115, della legge n. 160 del 2019 con riferimento ai profili di compatibilità della misura prevista al comma 113 della medesima legge con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29-quater.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 al fine di prorogare dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

Pertanto la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Comma 1 lett. a). La disposizione in esame proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 l'esenzione, prevista dall'articolo 9-ter, commi 2-3, del D.L. n. 137/2020, dal versamento del canone unico patrimoniale. L'agevolazione in esame riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti.

Comma 1 lett. b). L'ulteriore proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 delle modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, prevista dal comma 1, non determina oneri, tenuto conto che si tratta di domande di nuove concessioni di occupazione o di ampliamento di quelle già concesse, comunque correlate all'emergenza epidemiologica, e che per la loro natura configurano una rinuncia a maggior gettito.



Comma 1 lett. c) e comma 2. In coerenza con la relazione tecnica del citato articolo 9-ter si stimano minori entrate per il 2021 a titolo di canone unico pari a pari a **247,5 milioni di euro**, di cui **191,25 milioni** per l'esonero dal versamento delle imprese di pubblico esercizio e **56,25 milioni** per l'esonero a favore dei commercianti ambulanti.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 82,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. Quest'ultima riduzione prudenziale è coerente con i recenti dati di monitoraggio sulla fruizione del predetto credito d'imposta, e tiene anche conto che il relativo periodo di prenotazione è previsto fino al 30 giugno 2021.

Il comma 2-bis risulta finanziariamente neutrale, in quanto di natura meramente ordinamentale. In particolare:

La lett. a) estende anche all'anno 2021 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso in deroga alle modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

La lett. b) estende anche all'anno 2021 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2020, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale;

La lett. c) estende anche all'anno 2021 la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso in deroga alle modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il comma 3 risulta finanziariamente neutrale, in quanto preordinato esclusivamente ad allungare i tempi di restituzione dei questionari per i fabbisogni standard da parte degli enti locali interessati, senza che ciò possa incidere sull'ammontare complessivo delle risorse da ripartire prendendo a riferimento i fabbisogni stessi.

Il comma 4 rivestendo carattere ordinamentale, **non determina effetti finanziari per la finanza pubblica**. Infatti, il comma è meramente finalizzato a prevedere l'ulteriore slittamento dal 31 marzo al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il comma 4-bis introduce una modifica all'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di rimborso di titoli di viaggi, di soggiorno e di pacchetti turistici. Il comma 5 della predetta disposizione prevede che «Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro diciotto mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante». L'emendamento in esame interviene sulla possibilità di utilizzare il voucher nei 24 mesi – anziché nei 18 mesi – successivi alla sua emissione.

Si prevede, inoltre, una integrazione del comma 10 del medesimo articolo 88-bis, nel senso che – nei casi previsti dal medesimo comma 10 (relativi al titolo di viaggio o al soggiorno o pacchetto turistico, che siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione) – con il consenso delle parti, il voucher possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia



di viaggio, ovvero, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, La disposizione consentirà, dunque, il trasferimento del diritto contenuto nel voucher o l'emissione dello stesso direttamente in favore dell'agenzia, quando questa abbia provveduto al pagamento o alla prenotazione del servizio. L'operatività della norma è condizionata alla presenza del consenso delle parti, con la finalità di limitare la naturale circolazione dei titoli impropri ai sensi dell'art. 2002 c.c. (che non richiedono le forme proprie della cessione del credito).

La presente disposizione regola accordi contrattuali tra privati e, pertanto, non è suscettibile di determinare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 stabilisce che limitatamente al 2021 i comuni approvano entro il 30 giugno le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Si prevede, in sostanza, un termine di approvazione delle tariffe TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione dei comuni, e si stabilisce che l'ente provveda a effettuare le modifiche al bilancio di previsione con la prima delibera di variazione utile. Si stabiliscono inoltre modalità applicative in ordine alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti secondo quanto già previsto dall'articolo 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, stabilendo che la comunicazione effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo e che solo per l'anno 2021 detta scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2021, poiché le delibere di approvazione delle tariffe devono essere approvate entro il successivo 30 giugno. **Alla presente disposizione non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 6 non determina effetti finanziari in quanto resta fermo l'importo complessivo delle risorse da destinare al potenziamento degli asili nido.

Il comma 6-bis integra il comma 368 della legge 145/2018 prevedendo che gli enti locali possano avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e la messa a norma degli impianti, al fine

Per tali finalità sono stanziati, in favore della medesima Fondazione, 500.000 euro per l'anno 2021.

Ai corrispondenti oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede al comma 6-ter mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Il comma 6-quater sostituisce il comma 3-bis dell'art 105 del D.L. 34/2020, prevedendo che le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

I commi da 7 a 11, di differimento al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore dei decreti legislativi numeri 36, 37, 38, 39, 40 del 2021 in materia di sport **non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 11-bis, come evidenziato dal successivo comma 11-ter, risulta finanziariamente neutrale in quanto di natura ordinamentale, atteso che fissa al 30 settembre 2021 il termine di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis (90 giorni) per la deliberazione da parte del Consiglio del piano di riequilibrio pluriennale degli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura del predissesto.

Il comma 11-quater prevede che non si applichino, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la decurtazione del 15% e il mancato riconoscimento dell'incremento ISTAT del canone, previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla



legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il **comma 11-quinquies** prevede che la disposizione si applica ai soli contratti in corso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile (inserzione automatica di clausole), anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Gli oneri della disposizione sono quantificati in 3,4 milioni di euro per l'anno 2021 in base all'applicazione dei relativi effetti ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della stessa.

Il **comma 11-sexies** prevede che agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi dell'articolo 41.

Il **comma 11-septies** incrementa da tre a cinque mesi il termine per l'avvio dei lavori per gli enti beneficiari dei contributi agli investimenti di cui all'articolo 1, commi 853 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020. L'ulteriore proroga risulta priva di impatto finanziario nell'assunto che la realizzazione dei lavori rispetti comunque la tempistica ipotizzata per ciascuna annualità.

Art. 30-bis

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

La disposizione non ha effetti finanziari in quanto consente agli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione utilizzando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli degli anni 2020 e 2021.

Art. 30-ter

(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

Si prevede che i Comuni Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 sono interessati ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato.

Ai fini della quantificazione di tale misura si fa presente che nel periodo 2019 – 2020 l'assunzione di personale a tempo determinato prevista ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.L. 109/2018 è stata autorizzata presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio rispettivamente nel numero di 12, 8 e 4 unità di personale con oneri a carico della gestione commissariale.

Dette unità appartengono tutte alla categoria D1 ed il costo complessivo annuale consolidato nel tempo a titolo di trattamento economico al lordo degli oneri previdenziali è pari ad Euro 40.000,00 per unità, ivi inclusi gli oneri derivanti dal rinnovo del triennio CCNL 2019-2021.

Per finanziare l'assunzione di n. 14 unità di personale di cui rispettivamente n. 8 unità per il comune di Casamicciola Terme, n. 4 unità per il comune di Lacco Ameno e n. 2 unità per il comune di Forio la spesa calcolata con certezza sarebbe pari ad Euro 700.000,00 per anno.

Considerato che il periodo gennaio – aprile è già trascorso la spesa annuale per dette unità di personale per il periodo maggio – dicembre 2021 si riduce ad Euro 420.000,00.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 420.000, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 30-quater

(Incremento fondo salva opere)



Il comma 1 incrementa di 6 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47, comma 1-bis del D.L. n. 34 del 2019.

Il comma 2 apporta modifiche al comma 1-quater del citato articolo 47 del D.L. n. 34/2019 prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'istruttoria delle domande, nonché per tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter del medesimo articolo, possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti scelti mediante gara ovvero individuati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge n. 78/2009. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Articolo 30-quinquies

(Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acqua-coltura)

La disposizione aggiunge un articolo 30-sexies, il quale, al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19, autorizza per l'anno 2021 una spesa di 1 milione di euro, finalizzata al riconoscimento di un contributo in favore dei concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per conferimento, mantenimento, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo, nel rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi della norma.

All'onere, pari a 1 milione di euro per il 2021, derivante dalla disposizione, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41 del presente decreto.

Art. 30-sexies.

(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)

L'articolo 4-ter, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata dell'incarico del Commissario fino al 31 dicembre 2021. La presente disposizione, al fine di consentire il completamento delle attività commissariali e di programmare tempestivamente gli "urgenti ed indifferibili" interventi per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, e poter assumere le conseguenti obbligazioni contrattuali, prevede, al comma 1, la proroga la durata dell'incarico commissariale fino al 30 giugno 2023.

La proroga si rende necessaria per consentire il completamento delle attività commissariali, alla luce della complessità degli interventi da realizzare, dei tempi di costituzione della struttura commissariale di supporto e dei rallentamenti determinati dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Tra le attività commissariali, v'è anche quella relativa agli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, in relazione ai quali è in corso di esecuzione l'appalto misto di servizi e lavori per giungere ad un appropriato quadro conoscitivo (finora ignoto) del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all'interno del traforo del Gran Sasso dell'autostrada A24 Roma – Teramo. Solo all'esito dei suddetti rilievi il Commissario straordinario sarà in grado di elaborare il progetto di fattibilità tecnica ed economica propedeutico all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva ed alla successiva esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.



Agli oneri di funzionamento della struttura commissariale e per la corresponsione del compenso del Commissario straordinario, determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 agosto 2020, n. 357, per gli anni 2022-2023, si prevede di far fronte in parte con fondi già versati nella contabilità speciale 6169 ed in parte con lo stanziamento disposto dal **comma 2** che incrementa la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di 500.000 di euro per l'anno 2022.

Ai fini della determinazione della somma di euro 500.000, si è tenuto conto delle risorse già disponibili sulla contabilità speciale 6169 intestata al Commissario straordinario, alla data del 17 marzo 2021, indicate nelle seguenti Tabelle:

Formazione della Contabilità Speciale – Funzionamento della Struttura
(aggiornamento al 17.03.2021)

Anni	Importo stanziato	Importo versato
2019	€. 700.000	€. 700.000
2020	€.1.400.000	€.1.400.000
2021	€.1.400.000	=

Formazione della Contabilità Speciale – Realizzazione Interventi
(aggiornamento al 17.03.2021)

Anni	Importo stanziato	Importo versato
2019	€. 20.000.000	€. 20.000.000,00
2020	€. 50.000.000	=
2020	€. 5.300.000 (*)	€. 1.060.000 (*)
2021	€. 50.000.000	=

(*) Fondi Piano Nazionale Acquedotti (DPCM 1.8.19) – Interventi n. 16 e 17 delle Regione Abruzzo

Nell'evidenziare che la struttura commissariale non è ancora completa, mancando di un subcommissario e di due unità di personale, si stima una spesa complessiva di 1.350.000 euro per l'anno 2022 e di 675.000 euro per l'anno 2023, in linea con quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Ai fini della stima sopra indicata si è tenuto conto dei costi per il personale della struttura, compresi Commissario e Subcommissari (circa 1.100.000 euro), nonché dell'economie derivanti dall'avvio delle attività e delle seguenti voci di spesa: acquisto di beni strumentali (euro 150.000), acquisto di beni di consumo e servizi (euro 20.000), spese di gestione per uffici commissariali – sede di L'Aquila (euro 30.000) e spese di gestione per uffici commissariali – sede di Roma (euro 50.000).

Avuto riguardo alle risorse attualmente disponibili in cassa (circa euro 1.700.000, stante l'avvio della struttura commissariale soltanto a partire dal mese di ottobre 2020) e del previsto versamento in contabilità speciale di euro 1.400.000 (già stanziato per l'anno 2021), si rende necessaria per il funzionamento della struttura commissariale fino alla data del 30 giugno 2023 un'integrazione di risorse, pari a complessivi euro 500.000, che vengono stanziati nell'anno 2022 dal comma 2.

Gli effetti finanziari complessivi dei commi 1 e 2 sono quindi pari ad euro 500.000 nel 2022 in termini di saldo netto da finanziarie e ad euro 1.350.000 per l'anno 2022 e ad euro 675.000 per l'anno 2023 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Il **comma 3** prevede la copertura finanziaria degli oneri previsti dai commi 1 e 2, mediante la riduzione di euro 1.350.000 per l'anno 2022 ed euro 675.000 per l'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 500.000 euro l'anno 2022.

I **commi 4 e 5** recano modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 recante "Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea", al fine



di adottare tempestivamente strumenti normativi e procedurali finalizzati a stabilire puntualmente le procedure tecniche e amministrative per l'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza fissati dalla direttiva 2004/54/CEE.

Le disposizioni, pertanto, hanno carattere ordinamentale e non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riguardo alla modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recata dalla lettera a) del comma 1 della disposizione, si evidenzia che il citato articolo 4 prevede che le funzioni di autorità amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale siano esercitate dalla Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici che deve, con continuità, assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti in merito alla sicurezza da parte dei gestori.

La Commissione permanente per le gallerie è composta, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4, dal Presidente della sezione competente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ai componenti della Commissione non è riconosciuta alcuna indennità, emolumento, gettone di presenza o compenso, né è previsto alcun rimborso spese.

Per lo svolgimento della propria attività, la Commissione si avvale del supporto delle strutture della III Sezione del medesimo Consiglio.

Per quanto attiene ai profili finanziari, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria 2005), le entrate derivanti dalle tariffe riferite alla citata direttiva 2004/54/CE per l'adeguamento della sicurezza delle gallerie stradali, sono attribuite, mediante riassegnazione, alle Amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

Al riguardo, l'articolo 17 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, dispone, pertanto, che gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del medesimo decreto legislativo, ivi inclusi, quindi quelli per il funzionamento della Commissione permanente, sono posti a carico dei Gestori, secondo tariffe da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 novembre 2010, n. 273, si è, pertanto, provveduto alla determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori. Secondo quanto stabilito dal citato decreto ministeriale la tariffa a carico dei Gestori è determinata in base alla lunghezza totale delle gallerie comprese lungo le tratte della rete transeuropea presenti in Italia ed è pari a € 2.977,24/km/anno.

L'andamento storico delle tariffe versate dai Gestori, per ciascun esercizio finanziario, sul Cap. 3570, capo XV e successivamente riassegnati (nella misura dell'80,6%) sul capitolo 2958 presso il Centro di Responsabilità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è pari a euro 1.000.000

Dette entrate assicurano le necessarie risorse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti alla Commissione permanente per le gallerie.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recata dalla lettera a) del comma 1 della disposizione, intervenendo esclusivamente sulla composizione della Commissione, ha contenuto meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, come già rilevato, ai commissari non spetta alcuna indennità, emolumento, gettone di presenza o compenso, né è previsto alcun rimborso spese.



Titolo V
Altre disposizioni urgenti

Art. 31

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza da Covid-19)

La norma, al **comma 1**, dispone l'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro, per l'anno 2021, da destinare alle istituzioni scolastiche ed educative statali, ivi incluse quelle della Sicilia, per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche per il periodo che va da marzo a giugno e per lo svolgimento degli esami di Stato, nonché per consentire di programmare l'avvio del successivo anno scolastico 2021/2022 per i mesi che vanno da settembre a dicembre 2021.

Lo stanziamento disponibile per le attività di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro, mira ad assicurare alle singole istituzioni scolastiche di poter continuare a contare su un budget congruo, rispetto alle diverse caratteristiche dimensionali e territoriali, da utilizzare per la realizzazione delle finalità già indicate dall'art. 231, comma 1 lettere da a) ad f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (nella considerazione che il budget precedentemente assegnato già dal mese di febbraio 2021 risulta quasi integralmente utilizzato) che in sostanza sono riprese, ampliate o meglio specificate dall'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lett. d) della norma in esame.

Il complesso delle risorse stanziato al comma 1 va ad incrementare il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinato unicamente a finanziare spese per consumi intermedi.

Il comma 1-bis ha natura meramente ordinamentale dal momento che proroga lo status dei collegi universitari ai sensi dell'art. 16 e 17 del d.lgs n. 68/2012 e dunque, non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si fa presente, peraltro, che analoga disposizione è stata già adottata in conversione al decreto ristori ed è stata giudicata, parimenti, ordinamentale.

Il comma 2 stabilisce che i criteri individuati per la ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche, come disposto dalla previsione, sono quelli già utilizzati per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Attraverso l'applicazione di tali criteri, fermo restando l'eterogeneità delle 8.300 scuole presenti su tutto il territorio nazionale, le risorse, quantificate nell'importo complessivo di 150 milioni di euro, appaiono adeguate a contribuire ai fabbisogni delle istituzioni scolastiche in relazione alla diversa complessità delle stesse. È possibile, infatti, definire 4 *cluster* di fabbisogno delle scuole ed i seguenti relativi *range* di risorse disponibili per ogni scuola:

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	NUMERO SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno	1.372 alunni in media, 48 alunni disabili in media, fino a 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.	424 (5%)	x >80.000



B. Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno	1.159 alunni in media, 35 alunni disabili in media, fino a 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari	2.567 (31%)	40.000 < x <= 80.000
C. Scuole con livelli medi di fabbisogno	833 alunni in media, 27 alunni disabili in media, fino a 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado	4.815 (57%)	20.000 < x <= 40.000
D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno	341 alunni in media, 10 alunni disabili in media, fino a 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.	538 (7%)	X <= 20.000

Il livello di fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica, in base ai processi amministrativo-contabili consolidati nella gestione del sistema di istruzione, può essere misurato utilizzando i parametri sopra menzionati ai quali viene attribuita una specifica pesatura calcolata su un livello medio. Le finalità di spesa che si vogliono perseguire producono infatti dei fabbisogni diversi in ciascuna istituzione scolastica se vengono poste in rapporto con le variabili individuate ed in particolare:

- la tipologia di istituzione scolastica:
 - o infanzia, primaria e secondaria di I grado;
 - o Licei Classici, scientifici, scienze umane, ad indirizzo musicale, coreutico, sportivo e scienze applicate;
 - o Istituti tecnici (amministrazione, finanza e marketing), turismo, costruzione, ambiente e territorio e per le attività sociali e Istituti professionali per i servizi commerciali e per i servizi sociali;
 - o Licei artistici, Istituti tecnici industriali e Istituti professionali d'industria e artigianato;
 - o Istituti professionali per l'agricoltura, Istituti professionali alberghieri, Istituti professionali industria e artigianato, Istituti tecnici per la gestione delle acque e risanamento ambientale, Istituti tecnici agrari, Istituti tecnici aeronautici, Istituti tecnici nautici, ecc.;
 - o presenza di aziende agrarie e speciali annesse ad alcune tipologie di istituzioni scolastiche
- il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale: è un fattore rilevante dal momento che, anche a seguito dei dimensionamenti che hanno interessato il mondo della scuola negli ultimi quindici anni, esistono molte realtà che si caratterizzano per avere un numero elevato di sedi che contribuiscono ad accrescere il fabbisogno dei beni e servizi che si ritiene necessario acquistare in questa fase emergenziale. Si considerino, a titolo esemplificativo, i servizi per la sicurezza sul luogo di lavoro o gli interventi di adattamento degli spazi e la relativa necessità di rivedere anche le modalità di ingresso nella scuola e/o la gestione degli spazi didattici e comuni/ricreativi;
- la consistenza numerica degli alunni e il numero di classi terminali,
- la presenza di alunni con disabilità,
- la presenza di corsi serali/ scuole ospedaliere/ scuole carcerarie.

Per consentire alle scuole un supporto adeguato nell'utilizzo delle risorse in parola è previsto il servizio Help Desk Amministrativo Contabile dedicato alle istituzioni scolastiche (comma 2).

Al riguardo, corre l'obbligo precisare che non tutte le istituzioni scolastiche hanno le medesime capacità di spesa; esistono infatti livelli di specializzazione tecnica e di struttura organizzativa molto diversificati. Al fine di raggiungere l'obiettivo di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie, senza che rimangano inutilizzate, garantendo al tempo stesso di dare luogo ad operazioni negoziali utili



e mirate rispetto ai bisogni effettivi delle scuole, è apparso necessario assicurare il servizio di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche già erogato dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). Si precisa che il Ministero dell'Istruzione ha già individuato modalità e strumenti per erogare il servizio di Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), anche grazie all'esperienza maturata in merito alla gestione dei finanziamenti del DL Cura Italia e del DL Rilancio. L'erogazione del servizio non comporta, pertanto, ulteriori finanziamenti né maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica.

Il **comma 3** indica esclusivamente i tempi e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle istituzioni scolastiche e la tempistica di realizzazione degli interventi.

Il **comma 4**, prevede che sull'utilizzo delle risorse attribuite dall'insieme delle disposizioni contenute nell'articolo, anche in funzione delle varie finalità, i revisori dei conti presso gli istituti scolastici effettuano specifici controlli.

La disposizione di cui al **comma 5** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché:

- il personale docente, *compreso quello della AFAM*, non può essere sostituito per il primo giorno di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge n. 190 di 2014;
- il personale assistente tecnico non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge;
- il personale assistente amministrativo non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge, salvo che nelle scuole con un organico di al più tre posti, e comunque ha già diritto ad assentarsi per "visite specialistiche" nel limite di tre giorni all'anno. Non si verifica che vi siano scuole con un organico di tre assistenti ove almeno uno abbia già raggiunto il limite di tre assenze; il personale collaboratore scolastico non può essere sostituito per i primi sette giorni di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge.
- *per l'università le attività da svolgersi in presenza sono facilmente recuperabili nell'ambito del calendario del corso, per cui non necessita dell'intervento di "supplenti".*

Il **comma 6** incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di euro nell'anno 2021, sia per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale che per la realizzazione di progetti ed azioni per il potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse che per il recupero della socialità. I criteri di utilizzazione e assegnazione saranno determinati in apposito decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La dotazione di 150 milioni di euro concorrerà con le risorse PON "per la scuola" 2014.

Il termine per la realizzazione o per l'affidamento degli interventi è fissato al 31 dicembre 2021. Le istituzioni potranno procedere anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Comma 6-bis: *La disposizione destina, per il solo anno 2021, 3 milioni di euro alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alla Province autonome di Trento e di Bolzano affinché le stesse provvedano al relativo riparto in favore delle istituzioni scolastiche del territorio di appartenenza. Le risorse sono destinate alle finalità di cui al comma 6 dell'articolo 31. Si tratta di un limite di spesa disposto per il solo anno 2021.*

Ai sensi del comma 6-ter, agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

Art. 32

(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le



regioni del Mezzogiorno)

La norma ricalca la misura posta in essere per il 2020 a beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno, per garantire la fruizione della didattica a distanza, anche assicurando una connettività illimitata.

La disposizione, per le finalità ivi indicate, prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per l'importo di **35 milioni di euro per l'anno 2021**. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria stanziata per l'anno 2021 del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 32-bis

(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

La disposizione aggiunge un articolo 32-bis, il quale, al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, estende la portata dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 agli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A. La disposizione, di natura procedurale, non comporta oneri.

Art. 33

(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

La disposizione incrementa, per l'anno 2021, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito dall'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di 78,5 milioni di euro. L'incremento è finalizzato a finanziare interventi per l'acquisto di dispositivi digitali o consentendone l'accesso a piattaforme digitali, ovvero per realizzare interventi volti all'ammodernamento strutturale o tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica a distanza.

La copertura degli oneri, quantificati in **78,5 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR", di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

La riduzione del sopracitato Fondo lascia, in ogni caso, invariati per il 2021 i 25 milioni di euro che sono stati ritenuti necessari per finanziare i progetti di ricerca e l'operatività dell'agenzia nel suo primo anno di vita: attività, queste, che avrebbero dovuto prendere avvio nel 2020 e che potranno realizzarsi solo a partire dall'anno in corso, previa adozione del DPCM - previsto dal comma 251 della legge n. 160 del 2019 e tuttora non adottato - per l'approvazione dello statuto recante la disciplina dell'attività e del funzionamento dell'agenzia medesima.

Commi 2-bis – 2-quinquies

La norma reca l'incremento di 61,6 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), a copertura degli oneri derivanti dalla proroga facoltativa retribuita di tre mesi delle borse di studio per dottorato di ricerca. Si precisa che la stima delle risorse tiene conto sul monitoraggio dei dottorandi con borsa di studio, inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), appartenenti al 33° ciclo (2017-2018), che hanno già richiesto la proroga bimestrale ai sensi simile misura prevista in occasione dello scorso anno accademico, in occasione del "primo" lockdown (ci si riferisce all'articolo 236, comma 5, del cosiddetto "Decreto Rilancio"). L'applicazione di tale misura ha avuto i seguenti effetti: i dottorandi, inseriti nella ANS, con borsa di studio, che hanno richiesto la proroga ex articolo 236 del DL Rilancio, sono stati pari a 4.565 unità (rappresentando il 60% circa del totale, pari a 7.258). Tenuto conto che le precedenti misure hanno sempre riguardato i dottorandi iscritti all'ultimo anno dei relativi cicli di dottorato – atteso che soprattutto per questi si pone



l'esigenza di ottenere una proroga al fine di concludere i progetti di ricerca, che potrebbero essere stati ostacolati dalle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COvid 19 – si ritiene che la platea dei potenziali beneficiari possa considerarsi ragionevolmente pari ad un numero non superiore al 50 % del numero complessivo dei dottorandi (percentuale che è determinata, per correzione al ribasso, rispetto al 60 %, registrato in passato sulla platea limitata al solo ultimo anno di ciclo di dottorato).

Considerato il costo medio di una borsa di studio per la durata di tre mesi (4.927,50 euro), gli oneri complessivi massimi generabili dalla predetta misura sono, dunque, pari a 61.593.750 euro.

Più in particolare, a tale quantificazione si perviene con la seguente modalità: 12.500 (platea di potenziali beneficiari, pari al 50 % di tutti i dottorandi, come si evince dalla tabella in calce) X 1.642,5 (costo mensile della proroga) X tre (numero massimo dei mesi di proroga) = 61.593.750.

La predetta quantificazione muove pertanto dalla valutazione, assolutamente ragionevole, che la possibile platea dei beneficiari non possa essere maggiore a quella che ha beneficiato - peraltro in un contesto più complesso di quello attuale e limitatamente ad una misura riferita ai soli dottorandi dell'ultimo anno di ciclo - in base alle precedenti misure normative in materia.

<i>Iscritti totali ai corsi di dottorato con borsa</i>		
<i>Atenei</i>	<i>a.a. 2019/2020</i>	<i>a.a. 2020/2021</i>
<i>Statali</i>	<i>24.897</i>	<i>24.060</i>
<i>Non statali</i>	<i>1.293</i>	<i>853</i>
<i>Totale</i>	<i>26.190</i>	<i>24.913</i>

All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e, quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Comma 2-sexies: *autorizza la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*

Agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 indicati quale limite di spesa, si provvede attraverso corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si rammenta che con tale incremento, pari a 50 milioni di euro, si è fatto fronte finora, da una parte, per un ammontare pari a 45 milioni di euro, al piano di reclutamento straordinario dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e, dall'altra, per i restanti 5 milioni di euro, al piano di reclutamento di taluni altri enti pubblici di ricerca, non vigilati dal MUR, secondo modalità che avrebbero dovuto trovare applicazione in un successivo riparto. Tuttavia, nella fase di riparto, è emersa la praticabilità della destinazione di tali risorse per il solo I.S.P.R.A. nella misura di un milione di euro. Per tali ragioni, dunque, l'iniziale incremento – realizzato attraverso il citato art. 238, comma 2, del DL. 34/2020 - del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pari a complessivi 50 milioni di euro, presenta, attualmente una quota, tuttora non impiegata, pari a 4,5 milioni di euro, dalla quale è possibile, pertanto, destinare un milione di euro alle esigenze dell'ISPRA, previste dalla presente disposizione. Si fa presente, infatti, che nell'ambito della medesima quota di 5 milioni, 500 mila euro, inizialmente contenuti nella copertura di cui all'art. 238, comma 2 del D.L. 34/2020, sono stati già utilizzati quale parziale finanziamento delle misure adottate con l'articolo 1, commi 936 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. in particolare, il comma 941).

**Art. 34****(Misure a tutela delle persone con disabilità)**

Commi da 1 a 2-bis — Il comma 1, al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di **100 milioni di euro per l'anno 2021**, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. **Il comma 2-bis specifica le finalità del Fondo in relazione ai seguenti ambiti di intervento: a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.**

Il comma 3 interviene sull'articolo 200-bis del decreto - legge del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo, l'incremento di **20 milioni per l'anno 2021** della dotazione del fondo per la concessione dei contributi per il cosiddetto "buono viaggio", estendendo la misura al 31 dicembre 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

Pertanto, per effetto dell'incremento pari a 20 milioni di euro si stima un incremento della platea dei potenziali beneficiari da 1,8 milioni di persone a circa 2,8 milioni di persone considerando come parametro di calcolo il contributo massimo concedibile (20 euro). Tale incremento consente di favorire la mobilità cittadina mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto diversi da quelli privati e permette, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, una più efficace distribuzione degli utenti tra tutti i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 34-bis**(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)**

La disposizione sulla allocazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi.

La legge 28 agosto 1997, n. 284, recante "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati", prevede all'articolo 3 misure volte a promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di diversa natura. In tale ottica, le risorse stanziare sono destinate alle Regioni e Province autonome e, per una minima parte, alla Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi ONLUS. Lo stanziamento annuo previsto al comma 3 ammonta ad € 1.032.914,00.

Per effetto dell'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), tutte le risorse previste dalla citata legge n.284 del 1997 sono confluite nel Fondo nazionale per le politiche sociali, con la conseguenza che anche il contributo previsto ex lege destinato specificamente alla Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi ONLUS è finito per essere assoggettato alla procedura di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali.



La complessità dell'iter di perfezionamento del provvedimento di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, soggetto all'intesa in sede di Conferenza Unificata, determina l'impossibilità per la Federazione nazionale delle istituzioni pro – ciechi di disporre tempestivamente delle risorse finanziarie alla medesima assegnate in forza della disposizione normativa sopra citata ed ivi già quantificate e destinate.

La riconduzione di tali risorse alle vicende del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali costituisce un inutile appesantimento dell'iter di trasferimento delle risorse alla Federazione. Pertanto, nell'ottica di una migliore gestione e allocazione della spesa in parola, la disposizione, similmente a quanto già previsto in precedenza dall'articolo 73 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, relativamente alle risorse finanziarie previste a sostegno degli enti del Terzo settore, parimenti ricomprese all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali, mira a sganciare il contributo previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n.284 del 1997 dal Fondo nazionale per le politiche sociali, in modo da rendere le relative risorse finanziarie già disponibili sul pertinente capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a partire dall'inizio di ogni esercizio finanziario ai fini dell'erogazione all'ente avente diritto, che risulta, peraltro, essere già destinatario, a valere sul medesimo programma e la medesima missione, di contributi previsti da altre fonti normative (articolo 1, comma 112 della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Posto che l'ammontare del contributo alla Federazione è predeterminato per legge (€ 1.032.914,00), la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incidono negativamente rispetto ai destinatari delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in virtù del fatto che il contributo alla Federazione è comunque ad essa esclusivamente destinato.

Quanto alle procedure amministrative e contabili per l'assegnazione del contributo alla Federazione la Direzione generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Art. 34-ter.

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva)

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n.145 ("Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia") che è incrementato, per il solo anno 2021, nella misura del doppio – per un totale di 8 milioni di euro – al fine di finanziare le iniziative di formazione, eventuali progetti sperimentali e campagne di comunicazione in tema di inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva.

In considerazione delle risorse a regime stanziate dalle Regioni Lombardia, Campania e Veneto per le medesime finalità, consistenti complessivamente in 350.000 euro annui, e tenuto conto che le stesse rappresentano circa il 34,4% della popolazione italiana, a decorrere dal 2022 la dotazione di 8 milioni di euro risulta congrua con le finalità che la presente disposizione intende perseguire.

Per quanto riguarda il Ministero dell'Università e della Ricerca, per la parte relativa al comma 2, le attività sono limitate all'adozione del decreto per la definizione dei percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS ed interprete LIST di cui al secondo periodo del comma 2, i relativi costi sono coperti con gli attuali stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 35

(Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate)

**Commi 1, 2 e 3**

La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente disposizione, per il periodo 1° febbraio – 30 aprile 2021, è stata predisposta sulla base di una proiezione di spesa che tiene conto delle unità di personale giornaliero impiegate durante il 2020 con particolare riguardo alla fase acuta del lockdown e viene effettuata sulla base delle unità delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza) da impiegare - quantificabili in 40.000 unità - oltre 5.000 appartenenti alle Polizie Locali.

Per la Polizia di Stato si prevede un impiego di 11.000 unità, 24.000 per l'Arma dei Carabinieri e 5.000 per la Guardia di Finanza.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70% per l'ordine pubblico in sede mentre per l'effettiva corresponsione della relativa indennità, in sede e fuori sede, si prevede un impiego per ciascuna unità non per i tre mesi interi ma limitatamente a 75 giornate complessive pro-capite (25 mensili) rispetto al totale delle 89 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione. Tale opzione è legata alla suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio, suscettibili di subire cambiamenti, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica, che comporta la modulazione dell'impiego del personale nei termini di cui sopra.

Si evidenzia che, per i servizi di ordine pubblico, viene considerata, per 89 giorni, anche la spesa per i servizi di mensa, ristorazione e alloggiamento per il personale delle sole Forze di polizia.

In particolare, per il vitto, si stima un solo pasto giornaliero quale *surplus* rispetto agli ordinari servizi di mensa comunque già garantiti con gli stanziamenti di bilancio, fissando in 10 euro la spesa media per ciascun pasto sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza e in 6 euro per l'Arma Carabinieri stante la capillarità dei reparti dell'Arma sul territorio che possono fruire delle mense di servizio.

Per l'alloggiamento, riferito ai soli servizi fuori sede, si stima una sistemazione in camera doppia per il solo personale che non trova alloggio presso le strutture dell'Amministrazione e valutabile nel 40% dell'intera forza impiegata sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza mentre per l'Arma dei Carabinieri in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile nel 30%.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Polizia di Stato**A) Spese per il personale:****- AI Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi:



Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	n.	3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	n.	11.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 11.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	2.176.900,00
costo complessivo	€	<u>6.530.700,00</u>

- **A2 Ordine pubblico**

Determinate in 11.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 6.930.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	75 giorni
Unità impiegate:n.	11.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (3.300 x € 29,43 x giorni 75)	€ 7.283.925,00
- Stima costi in sede	
Unità (7.700 x € 17,25 x giorni 75)	€ 9.961.875,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 17.245.800,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€- 6.930.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico **€ 10.315.800,00**

- **A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	3.300
Pasti giornalieri	3.300
Costo medio del pasto	€ 10,00
- Stima costi:	
(n. 3.300 unità x giorni 89 x euro 10,00)	€ <u>2.937.000,00</u>

- **A4 Spese per alloggiamento per servizi di ordine pubblico fuori sede**



Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	3.300
Unità da sistemare in strutture alberghiere	1.320
numero camere per sistemazione in doppie	660
costo medio per camera	€ 50,00
- Stima costi:	
(n. 660 camere x giorni 89 x euro 50,00)	€ 2.937.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	6.530.700,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	10.315.800,00
Servizi di Mensa	2.937.000,00
Alloggiamento	2.937.000,00
T o t a l e	22.720.500,00

B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato all'igiene e sanificazione degli ambienti:

- **B1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti**

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili per 3 mesi

€ 4.500.000,00

- **B2) Dispositivi di protezione individuale:**

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 3.600.000,00

- **B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi**

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno	€ 450.000,00
n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3,00 cadauno	€ 360.000,00
n. 160.000 test antigenici rapidi	€ 720.000,00



n. 50.000 tamponi molecolari € 125.000,00
 totale € 1.655.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	4.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	3.600.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.655.000,00
Totale		9.755.000,00

Totale Complessivo Polizia di Stato

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	22.720.500,00
Spese sanitarie	9.755.000,00
Totale	32.475.500,00

Arma dei Carabinieri

A) Spese per il personale:

- **A1 Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	3 mesi
Unità giornaliera impiegate:	24.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	10
- Importo orario	€ 19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 24.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 4.749.600,00
costo complessivo	€ 14.248.800,00



- **A2 Ordine pubblico**

Determinato in 24.000 le unità dell'Arma Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui – per il periodo che si considera – il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 6.930.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	n.
75 giorni	
Unità impiegate:	24.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (7.200 x € 29,43 x giorni 75)	€ 15.892.200,00
- Stima costi in sede	
Unità (16.800 x € 17,25 x giorni 75)	€ 21.735.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 37.627.200,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€- 6.930.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€ 30.697.200,00

- **A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	7.200
Pasti giornalieri	7.200
Costo medio del pasto	€ 6,00
- Stima costi:	
(n. 7.200 unità x giorni 89 x euro 6.00)	€ 3.844.800,00

- **A4 Spese per alloggiamento per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	n.	89 giorni
Unità impiegate:		7.200
Unità da sistemare in strutture alberghiere.		2.160
numero camere per sistemazione in doppie		1.080



costo medio per camera € 50,00
 - Stima costi:
 (n. 1.080 camere x giorni 89 x euro 50,00) € 4.806.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	14.248.800,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	30.697.200,00
Servizi di Mensa	3.844.800,00
Alloggiamento	4.806.000,00
T o t a l e	53.596.800,00

B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma Carabinieri alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- **B1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti**

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari di sanificazione ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili per 3 mesi

€ 4.500.000,00

- **B2) Dispositivi di protezione individuale:**

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 4.400.000,00

- **B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi**

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno	€ 450.000,00
n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3,00 cadauno	€ 360.000,00
n. 160.000 test antigenici rapidi	€ 720.000,00
n. 50.000 tamponi molecolari	€ 125.000,00
totale	€ 1.655.000,00

- **B4) Sanificazione mezzi ed autoveicoli** € 400.000,00



RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	4.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	4.400.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.655.000,00
B4	Sanificazione mezzi ed autoveicoli	400.000,00
Totale		10.955.000,00

Totale Complessivo Arma Carabinieri

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	53.596.800,00
Spese sanitarie	10.955.000,00
Totale	64.551.800,00

Guardia di Finanza

C) Spese per il personale:

- **A1 Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	5.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	10
- Importo orario	€ 19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 5.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 989.500,00
costo complessivo	€ 2.968.500,00

- **A2 Ordine pubblico**

Determinato in 5.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.



La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 2.000.000,00 mensili di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 4.200.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	75 giorni
Unità impiegate:	5.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (1.500 x € 29,43 x giorni 75)	€ 3.310.875,00
- Stima costi in sede	
Unità (3.500 x € 17,25 x giorni 75)	€ 4.528.125,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 7.839.000,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€- 4.200.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	<u>€ 3.639.000,00</u>

- **A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	1.500
Pasti giornalieri	1.500
Costo medio del pasto	€ 10,00
- Stima costi:	
(n. 1.500 unità x giorni 89 x euro 10)	<u>€ 1.335.000,00</u>

- **A4 Spese per alloggiamento per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 febbraio – 30 aprile 2021)	89 giorni
Unità impiegate:	1.500
Unità da sistemare in strutture alberghiere	600
numero camere per sistemazione in doppie	300
costo medio per camera	€ 50,00
- Stima costi:	
(n. 300 camere x giorni 89 x euro 50,00)	<u>€ 1.335.000,00</u>

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA



Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	2.968.500,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	3.639.000,00
Servizi di Mensa	1.335.000,00
Alloggiamento	1.335.000,00
T o t a l e	9.277.500,00

D) Spese sanitarie, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- B1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 17.500 per l'intero periodo considerato.

€ 1.750.000,00

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ 700.000,00

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

€ 1.300.000,00

- B4) Sanificazione mezzi

€ 500.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	1.750.000,00



B2	Dispositivi di Protezione Individuale	700.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.300.000,00
B4	Sanificazione mezzi	500.000,00
Totale		4.250.000,00

Totale Complessivo Guardia di Finanza

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	9.277.500,00
Spese sanitarie	4.250.000,00
Totale	13.527.500,00

Polizie Locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nell'anno 2020 risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 5.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per i mesi di febbraio, marzo e aprile.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1° febbraio – 30 aprile)	75 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	5.000
- Stima costi in sede n. 5.000 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 75	€ 6.468.750

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

Totale	€ 6.468.750,00
---------------	-----------------------



Il **comma 3** adegua per il 2021 le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile del medesimo anno, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 4.129.920 è stato quantificato tenendo presente che:

- per garantire il dispositivo minimo di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio nazionale, tenendo conto delle criticità connesse con l'emergenza sanitaria in atto, è necessario prevedere, mediamente, il ricorso nel periodo in esame (1° febbraio – 30 aprile) a 400 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario;
- nel periodo considerato (dodici settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare settimanalmente 36 ore di lavoro straordinario.

Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:

Periodo considerato (1° febbraio - 30 aprile 2021)	12 settimane
Unità di personale richiamate giornalmente dal turno libero	400
Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale	36
Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (12 x 36 x 400)	172.800
Tariffa media compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*	€ 23,90
Onere complessivo dell'intervento (259.200 x 23,90)	€ 4.129.920

* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, viene calcolato puntualmente, con una quantificazione di 89 giorni.



L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Periodo considerato: 1° febbraio - 30 aprile 2021

Lavoro straordinario

- Unità giornaliera impiegate:		32
- Totale ore da liquidare pro-capite (24h x 89 giorni)	n.	2.136
- Importo orario	€	23,90

costo complessivo rapportato a 89 giorni € 1.633.613

TOTALE VIGILI DEL FUOCO

Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero	€	4.129.920
Straordinario squadre specialistiche	€	<u>1.633.613</u>
Totale	€	5.763.533

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

Componenti	Importo
Polizia di Stato	32.475.500
Arma dei Carabinieri	64.551.800
Guardia di Finanza	13.527.500
Polizie Locali	6.468.750
Vigili del Fuoco	5.763.533
Totale	122.787.083

Periodo: febbraio – aprile 2021

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Vigili del fuoco	Totale
--------------------	------------------	------------------	--------------------	----------------	------------------	--------



Lavoro Straordinario	6.530.700	14.248.800	2.968.500	0	5.763.533	29.511.533
Ordine Pubblico	10.315.800	30.697.200	3.639.000	6.468.750	0	51.120.750
Servizi di mensa	2.937.000	3.844.800	1.335.000	0	0	8.116.800
Alloggiamento	2.937.000	4.806.000	1.335.000	0	0	9.078.000
Spese di pulizia e sanitarie	9.755.000	10.955.000	4.250.000	0	0	24.960.000
Totale	32.475.500	64.551.800	13.527.500	6.468.750	5.763.533	122.787.083

Comma 4

La disposizione è necessaria al fine di proseguire l'attuazione delle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di **euro 3.640.384,00**, di cui euro 2.992.248,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e di euro 648.136,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, per il periodo dal **1° febbraio a tutto il 30 aprile 2021**,

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per **720 unità** per un periodo di tre mesi per il perdurare dello stato di emergenza fino al **30 aprile 2021**. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro **2.992.248,00 (arrotondato)** in relazione al seguente calcolo:

Ore mensili pro capite	Periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	N. unità interessate	Costo orario medio	Totale oneri
70 ore	3 mesi	720 unità	19,79 euro	2.992.248,00



Con riferimento ai dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, lo stanziamento aggiuntivo previsto consentirà di liquidare, per il periodo dal **1° febbraio al 30 aprile 2021** (3 mesi), ulteriori 20 ore pro-capite di lavoro straordinario, in aggiunta alle 17 ore già autorizzate dal previsto Decreto Interministeriale, per un totale di 37 ore mensili pro-capite

Al riguardo, si precisa che la normativa prevede per tale personale, equiparato ai dirigenti di diritto pubblico della Polizia di Stato, un'attribuzione massima individuale di 660 ore annue per 11 mesi (pari a 60 ore mensili).

L'onere, pari ad **euro 648.136,00 (arrotondato)** è stato determinato in base al seguente calcolo:

Ore mensili pro capite	Periodo dal 1 febbraio al 30 aprile 2021	N. unità interessate	Costo orario medio	Totale oneri
20 ore	3 mesi	262 unità	41,23 euro	648.135,60

Il comma 4 prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa destinata a finanziare interventi per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti lavorativi per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli ambienti in uso all'amministrazione penitenziaria, per l'acquisto di dispositivi di prevenzione e protezione (tra cui anche i tamponi ove necessario), a tutela della salute dei detenuti e dei lavoratori che, anche nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e di sicurezza dell'amministrazione Penitenziaria.

L'intervento di sanificazione straordinaria, di conseguenza, è imposto dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole di formazione del personale.

Nello specifico lo stanziamento si rende necessario per l'acquisto dei dispositivi di prevenzione e protezione, per la sanificazione degli istituti penitenziari, comprendendo tutte le aree destinate al personale, alle celle, sale colloqui ecc. e gli istituti penali per minorenni, per un totale complessivo di circa 3.239.000 di mq.

Ipotizzando una sanificazione intensificata di tutte le zone una volta alla settimana, per tre mesi, l'onere è quantificato come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Superfici da sanificare	Settimane (3 mesi)	Onere settimanale	Onere complessivo (arrotondato)
3 milioni mq (Istituti penitenziari)	13	46.154,00	600.002,00
239.000 mq (Istituti penali per minorenni)	13	11.538,30	149.998,00



TOTALE	750.000,00
---------------	-------------------

Con riferimento all'acquisizione dei dispositivi di protezione e di prevenzione, si prevede l'acquisizione, per un fabbisogno di 3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di mascherine di tipo chirurgico, di tipo FFP2, guanti in lattice, kit tamponi, disinfettanti e altri materiali igienico sanitari, per una spesa complessiva quantificata in **400.000 euro**.

Riepilogo oneri:

Straordinario polizia penitenziaria	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	2.992.248,00
Straordinario dirigenti carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	648.136,00
Sanificazione locali istituti penitenziari	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	600.002,00
Sanificazione locali istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	149.998,00
Acquisizione di dispositivi di prevenzione e protezione		400.000,00
Totale autorizzazione di spesa		4.790.384,00

Comma 5

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nel periodo 1 febbraio 30 aprile 2021. Le esigenze riguardano maggiori spese di personale imbarcato sulle unità navali nel trimestre di prolungamento del periodo emergenziale e le spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

A) Spese di personale

In relazione all'emergenza epidemiologica in corso, il Corpo delle Capitanerie di Porto sostiene costi aggiuntivi per l'impiego del proprio personale, è stato costretto a sottoporre il proprio personale



impiegato a bordo delle proprie unità e mezzi Navali del Corpo, a protocolli sanitari finalizzati a prevenire l'efficacia dello strumento operativo e la salvaguardia dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'eventuale diffusione del contagio tra il proprio personale e l'ambiente esterno attuando misure che minimizzano la possibilità di contaminazione.

Infatti, le condizioni di impiego impongono, al fine di salvaguardare la pianificazione della missione operativa, che gli equipaggi delle unità maggiori, prima dell'inizio di una missione navale, di durata superiore a cinque giorni siano posti, successivamente all'effettuazione di un ciclo obbligatorio di tamponi molecolari, a quarantena fiduciaria a bordo dell'unità navale in locali confinati al fine di individuare eventualmente soggetti contaminati, prevenendo quindi il contagio e della diffusione del virus, che diventa più difficilmente controllabile in ambienti ristretti. In tali condizioni di impiego si apre una cosiddetta "finestra operativa" che impone la presenza a bordo del personale generando conseguenti costi aggiuntivi di straordinari stimati mediamente in circa 4 ore al giorno a persona.

Tale tipologia di impiego richiede mediamente la presenza a bordo di 40 militari al costo medio orario di € 21,21 pari ad un costo giornaliero di € 84,84 cadauno per una spesa stimata di 302.030,40 €.

Si verifica inoltre, che durante le operazioni di salvataggio di persona pericolanti in mare o di evacuazione medica di malati a bordo di navi gli equipaggi della componente aeronavale si trovano, a causa dei ristretti spazi a disposizione sulle unità aeronavali di soccorso, in condizioni di "contatto ravvicinato". Tale condizione implica, al completamento della missione, l'applicazione di un analogo protocollo di prevenzione sanitaria a quello sopradescritto, che in base all'esperienza pregressa è stimabile mediamente in 5 unità giornaliere per una spesa complessiva di € 37.753,80.

Nella seguente tabella si riporta la dimostrazione analitica delle spese:

Tipo di costo	Personale mediamente impiegato	Costo medio giornaliero a militare	giorni	Totale
Quarantena fiduciaria pre-missione	40	84,84	89	302.030,40
Quarantena fiduciaria Per contatto ravvicinato	5	84,84	89	37.753,80
			Totale	339.784,20
			Totale arrotondato	340.000,00

L'importo orario equivale a quello medio, lordo Stato, rispetto alle qualifiche di personale che sono coinvolte nelle misure di prevenzione.

B) Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell'IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:	€ 1.000.669
--	-------------



Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19	€ 300.289
Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili compreso l'acquisto di tamponi igienici o il pagamento di ticket sanitari per l'effettuazione di misure alternative	€ 300.000
subtotale	€ 1.600.958

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	€ 340.000,00
B)	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 1.600.958,00
	Totale	€ 1.940.958,00

Comma 6

Per la quantificazione degli oneri del comma 6 sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato negli oltre duecento "Drive Through" Difesa, nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e 78 unità di personale militare diurnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 89 giorni (dal 1° febbraio al 30 aprile 2021), nonché per il personale medico e paramedico e di supporto impiegato nei citati "Drive Through", nelle strutture sanitarie e nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS, l'attribuzione del compenso forfetario di impiego¹. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato).

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle, rispettivamente per il personale delle sale operative e per il personale medico, paramedico e di supporto sanitario.

¹ Il **compenso forfetario di impiego** (CFI), introdotto con l'articolo 3 della legge n. 86 del 2001 e disciplinato in sede di concertazione dall'articolo 9 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, poi esteso anche ai gradi dirigenziali ai sensi dell'art. 1826-bis del Codice dell'ordinamento militare, è nato per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell'arco delle 24 ore, mal si conciliano con l'ordinario orario di servizio.



IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA

GRADO	n.	VALORE ORE DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORE DI STRAORDINARIO LORO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fascia 1 ^a	Fascia 2 ^{aa}	Fascia 3 ^{aaa}	Fascia 1 ^a	Fascia 2 ^{aa}	Fascia 3 ^{aaa}	Fascia 1 ^a	Fascia 2 ^{aa}	Fascia 3 ^{aaa}	Fascia 1 ^a	Fascia 2 ^{aa}	Fascia 3 ^{aaa}	Fascia 1 ^a	Fascia 2 ^{aa}	Fascia 3 ^{aaa}	Fascia 1 ^a	Fascia 2 ^{aa}	Fascia 3 ^{aaa}
		48	24	8															
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,35	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.103,03	423,05	5.837,74	3.303,09	1.269,14
Tenente Colonnello	5	30,55	34,54	39,85	7,39	8,35	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.103,03	423,05	9.729,56	5.509,15	2.115,24
Capitano	5	15,67	17,72	20,45	3,70	4,29	4,95	1,38	1,51	1,74	20,75	23,51	27,14	999,12	564,95	217,10	4.990,58	2.821,73	1.085,49
Tenente	4	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	3.926,22	2.219,17	853,53
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,59	3,45	3,97	4,50	1,21	1,37	1,58	18,93	21,38	24,67	907,03	513,07	197,35	6.349,22	3.591,50	1.381,45
Primo Luogotenente	5	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.772,96	1.066,91
Luogotenente	5	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	4.758,09	2.691,16	1.035,06
1 ^a Maresciallo	5	14,92	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,03	21,50	24,80	912,13	515,94	196,41	4.560,63	2.579,69	992,07
Maresciallo Capo	7	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.348,02
Maresciallo Ordinario	8	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	6.950,51	3.933,86	1.512,57
Maresciallo	7	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,49	826,77	467,53	179,84	5.787,42	3.272,70	1.258,86
Sergente Maggiore Capo	8	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20			
Sergente Maggiore	2	12,65	14,3	16,5	3,06	3,45	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,48	175,16	1.611,51	910,85	350,33
Sergente	8	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	438,23	168,48	2.323,63	1.314,69	505,43
Caporal Magg. Ca. Scelta	3	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	2.315,99	1.309,51	503,52
Caporal Magg. Capo	5	11,65	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47	3.713,48	2.100,38	807,35
Caporal Magg. Scelto	4	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59	2.879,06	1.628,07	626,34
TOTALE	78																76.839,03	43.452,46	16.711,28
TOTALE MENSILE																	137,003		
TOTALE ESIGENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021 FINO AL																	406,442		
30 APRILE 2021 (88 GG)																			
COSTO MEDIO ORE DI STRAORDINARIO																	21,96		

* Feriale diurno

** Festivo diurno/feriale notturno

*** Festivo notturno



IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO

GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	12	93,00	15	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.943	83.601
Maggiore	45	85,00	15	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.904	3.156	49.265	125.402
Capitano	65	74,00	15	17.460	6.133	95.743	146,00	5	11.640	4.689	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	15	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.719	171.847
Luogotenente	20	74,00	15	5.372	1.887	29.459	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinario	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo	70	68,00	15	17.379	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	15	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Maggiore Capo Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Maggiore Capo	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Maggiore Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontario non in SP	120	44,80	15	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349
TOTALE	922			222.305	78.082	1.219.002			147.459	51.793	808.588	2.027.592
TOTALE MENSILE											2.027.592	
TOTALE ESIGENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021 FINO AL 30 APRILE 2021											6.082.776	

RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA

SALE OPERATIVE	406.442
PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA	6.082.776

RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA	
SALE OPERATIVE	
Feb.- Apr.	406.441,55
TOTALE	406.441,55
PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO EX OP. IGEA	
Feb.- Apr.	6.082.776,00
TOTALE	6.082.776,00
TOTALE PROVVEDIMENTO	
Feb.- Apr.	6.489.217,55

Il totale è arrotondato a euro 6.489.000

Comma 7



Gli oneri finanziari per il potenziamento dei servizi della sanità militare -connessi all'incremento delle attività di rilevazione/sorveglianza sanitaria e alla progressiva accelerazione nelle operazioni di vaccinazione- ammontano a 5.000.000 euro per l'anno 2021 e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare e sorveglianza per le malattie diffuse da COVID-19 sul territorio nazionale, compresi i tamponi diagnostici. In particolare, acquisto di n. 50.000 kit di tamponi molecolari diagnostici, comprensivi di reagenti e contenitori (costo 20 € cad. x 50.000 kit)
- Totale parziale € 1.000.000
- dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, ecc.), di cui:
 - € 2.970.000 per l'acquisto di n. 90.000 kit di protezione individuale (costo 33 € cad. x 90.000 kit)
 - € 530.000 per acquisto di materiale igienizzante

Totale parziale € 3.500.000
- pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di cui:
 - € 300.000 per contratti aggiuntivi per la pulizia delle sale d'attesa dei presidi sanitari militari impiegati nell'emergenza sanitaria
 - € 200.000 per contratti aggiuntivi per la sanificazione e disinfezione degli ambienti/luoghi utilizzati nell'emergenza epidemiologica

Totale parziale € 500.000

TOTALE	€	5.000.000
---------------	----------	------------------

Commi 8 e 9

Il comma 8, lettera 0a), al fine di riconoscere all'intero dispositivo di personale delle Forze Armate posto a disposizione dei Prefetti la corresponsione di ulteriori 7 ore/mese medie pro-capite di straordinario, dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2021, prevede l'incremento dello stanziamento previsto dall'art. 1, comma 1024, della legge di bilancio 2021, pari a euro 166.678.933, di cui euro 164.208.250 specificatamente destinato al personale delle Forze armate (di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), di ulteriori 10.000.000 di euro circa.

L'onere indicato, che si riferisce sia alle unità previste dall'art. 1, comma 1023, della legge 178/2020 che a quelle di cui al comma 8 lettera a) del presente articolo, è come di seguito definito:

- 7.803 unità (7.050 un. + 753 un.) x 7 ore x 17,66 euro (costo unitario medio dell'ora di straordinario) x 4 mesi (dal 1° gennaio al 30 aprile 2021) pari a 3.858.427 euro;
- 7.050 unità x 7 ore x 17,66 euro (costo unitario medio dell'ora di straordinario) x 2 mesi (dal 1° maggio al 30 giugno 2021) pari a 1.743.042 euro;
- 6.000 unità x 7 ore x 17,66 euro (costo unitario medio dell'ora di straordinario) x 6 mesi (dal 1° luglio al 31 dicembre 2021) pari a 4.450.320 euro,

per un totale di 10.051.789 euro.

Il comma 8 lettera a) proroga, fino al 30 aprile 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di



assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di efficienza ed operatività, riconosce e finanzia per l'intero periodo la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numero del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 120 gg., dal 1° gennaio al 30 aprile 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a euro 2.127.677;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 29,44 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (compresa l'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,04% ed IRAP dell'8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a euro 2.660.198;
- indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 82.340 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 10.224 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 1.355.400 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
- alloggio, ammontante a complessivi di 3.162.600 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 131.022 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 129.600 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "*Strade sicure*" a disposizione dei Prefetti, il comma 8, lettera b), prevede una spesa pari complessivamente a euro 9.659.061 per l'anno 2021.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTENIMENTO COVID-19				
CONTINGENTE: 753 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE DALL'1/1/21 AL 30/4/21				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Onnicomprensiva/OP fuori sede	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 2.660.198
Straordinario	753	€ 17,66	€ 531.919	€ 2.127.677
TOTALE ONERI PERSONALE			€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO				



	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Vitto strutture civili	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.355.400
Alloggio strutture civili	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 3.162.600
Equipaggiamento/vestiario	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 131.022
Funzionamento automezzi	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 129.600
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.194.656	€ 4.778.622
ONERI UNA TANTM				
Indennità di marcia/missione/ricognizioni e trasferimenti				€ 82.340
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 10.224
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 92.564

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.194.656	€ 4.778.622
TOTALE ONERI	€ 2.391.625	€ 9.566.497,00
ONERI UNA TANTUM		€ 92.564
TOTALE GENERALE		€ 9.659.061

Il comma 9 reca l'autorizzazione di spesa per il comma 8 pari a euro 17.216.364, di cui 13.664.551 per oneri di personale e 3.551.813 per spese di funzionamento, quale differenza tra quella già presente nel comma 1026 della legge di bilancio (gennaio) e gli oneri per i mesi aggiuntivi (febbraio-aprile) a cui vanno aggiunti gli ulteriori oneri per la corresponsione di lavoro straordinario, pari a 10.051.789 euro, previsti dall'art. 8, comma 0a) del presente articolo.

Il comma 10 reca la copertura finanziaria dei commi da 1 a 9 prevedendo che agli oneri derivanti dalle singole disposizioni dell'articolo pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provveda quanto a euro 148.172.000 per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto

Il comma 10-bis, al fine di far fronte alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, autorizza la spesa di euro 700.000 per l'anno 2021.

Tali oneri discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- operazioni di carico e scarico:
- composizione e scomposizione colli:
- movimentazione dei materiali:

Totale parziale € 200.000

Totale parziale € 200.000

Totale parziale € 300.000

**TOTALE € 700.000**

Le risorse, pari a 700.000 euro per l'anno 2021, vengono attestate sullo Stato di previsione del Ministero della difesa, sul capitolo 1282/p.g. 15.

Il comma 10-ter provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma precedente mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 35-bis**(Divise antisommossa polizia penitenziaria)**

La disposizione in esame è finalizzata ad incrementare il livello di efficienza, qualità e sicurezza negli istituti penitenziari e per salvaguardare l'incolumità del personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i predetti istituti in occasione di proteste e sommosse da parte della popolazione detenuta.

Nello specifico si prevede una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione personale per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Al fine della quantificazione dell'onere, si prevede l'acquisizione di n. 830 kit standard di protezione, al costo unitario di circa **1.800 euro** (iva compresa), ciascuno composto da:

KIT STANDARD

Casco anti sommossa con visiera e
copri nuca
Corpetto
Copri braccia
Guanti anti taglio
Copri gambe
Parastinchi
Scudo
Sfollagente
Bodycam con micro sim.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma, quantificati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 36**(Misure urgenti per la cultura)**

L'articolo, al comma 1, rifinanzia per 200 milioni nell'anno 2021 il fondo di parte corrente istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Tale fondo, con una dotazione iniziale pari ad 80 milioni di euro nel 2020, è destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19.



comma 1-bis: l'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede misure a sostegno del settore della cultura, stabilendo che la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati da SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione. Tali risorse sono annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro competente, ma in considerazione della particolare situazione legata all'emergenza sanitaria da Covid-19, la norma prevede che anche con riferimento all'anno 2021, venga invece utilizzata per il sostegno degli autori e delle categorie interessate.

Si tratta di una disposizione da cui non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quindi a "costo zero", in quanto la stessa si limita a modificare, in relazione ai soli incassi, la destinazione prevista a legislazione vigente della quota dei compensi incassati dalla SIAE ai sensi dell'articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, destinati dalla SIAE ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.

Al **comma 2** modifica l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge Rilancio, restringendo la destinazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi.

Al **comma 3, rifinanzia per 120 milioni nell'anno 2021** il fondo di parte corrente istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre.

Infine, il **comma 4** incrementa di **80 milioni di euro nell'anno 2021** l'autorizzazione di spesa prevista nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Agli oneri derivanti *dai commi da 1, 2, 3 e 4, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021*, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Commi 4-bis – 4-ter

Il comma 4-bis prevede:

- alla lettera a), l'estensione a 36 mesi, anziché 18, della validità dei voucher. L'estensione è riferita ai voucher emessi per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, secondo l'ambito di applicazione di cui al comma 1 dell'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020;
- alla lettera b), l'estensione della validità dei titoli di accesso già emessi e relativi agli spettacoli dal vivo fino al 31 dicembre 2023, a condizione che la data del rinvio sia stabilita con certezza;

Il **comma 4-ter** prevede la possibilità di convertire, fino al 31 luglio 2021, i titoli di accesso riferiti ai musei e agli spettacoli dal vivo e cinematografici in voucher. A tal fine la disposizione interviene novellando l'articolo 5, comma 4 del decreto-legge n. 137 del 2020 che aveva disposto tale possibilità, limitatamente agli spettacoli dal vivo, a far data dal 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021. Il termine finale, ora stabilito per ogni tipologia di titolo al 31 luglio 2021, corrisponde alla data in cui attualmente è fissata la cessazione dello stato di emergenza, ferma restando la data iniziale del 24 ottobre 2020 quale data possibile di adozione dei voucher.

La disposizione ha, quindi, natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4-quater:



L'articolo 6 (Misure per il contrasto per la povertà) della legge 13 febbraio 2020 dispone che lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati mediante la "Carta della cultura".

La legge prevede che ai nuclei familiari ammessi sia assegnata una sola carta elettronica corrisponde al valore di 100 euro.

Le modalità attuative di assegnazione della Carta sono state definite con decreto interministeriale (Ministeri della cultura e dell'economia) del 10 febbraio 2021, 73.

La Carta è attribuita ai "nuclei familiari economicamente svantaggiati". È stato pertanto necessario fissare – tra le disposizioni di cui al decreto attuativo - un limite di reddito quale requisito di accesso alla richiesta del beneficio economico. Al riguardo, è stato ritenuto coerente, in analogia con altri benefici statali (quali, ad esempio, il REM) fissare la soglia facendo riferimento al reddito ISEE inferiore a 15 milioni annui.

Per adempiere alle disposizioni suddette, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati da donazioni e lasciti di soggetti privati. La suddetta dotazione iniziale è stata incrementata, per il solo anno 2020, di 15 milioni di euro ai sensi dell'art. 183, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tenendo conto dell'importo fisso della Carta, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 10, comma 1 e diverso sulla base degli esercizi finanziari, il decreto prevede che i beneficiari sono individuati sulla base di una graduatoria dei soggetti che ne fanno richiesta, nei termini indicati annualmente con apposito avviso sul sito istituzionale del Centro, assumendo il criterio dell'ISEE dal più basso al più alto. L'avviso indica altresì le modalità di presentazione delle richieste. La misura in parola si inserisce nel contesto di iniziative previste dalla legge n. 15 del 2020 finalizzate a contrastare la povertà educativa in cui versano le famiglie economicamente svantaggiate il cui numero è aumentato a causa della pandemia da Covid-19 ancora in atto.

La disposizione è volta a incrementare la dotazione iniziale del fondo con 1 milione di euro per l'anno 2021.

Secondo i dati pubblicati dall'INPS (Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza e REM) relativi alle istanze presentate per il Reddito di emergenza, essendo stato preso quale riferimento di accesso il medesimo valore dell'ISEE, come sopra riferito, risulta che le domande inoltrate dai nuclei familiari alla data dell'11 novembre 2020 sono circa un milione (599.963 ai sensi dell'articolo 82, decreto-legge 34/2020; 435.517 ai sensi dell'articolo 23, decreto-legge 104/2020). Prendendo dunque a parametro tali dati per la definizione di una possibile platea di beneficiari, considerato che l'importo per ciascuna carta è fissato dalla legge e che è pari a 100 euro per ciascuna di esse, la dotazione assicurata dall'incremento disposto con la disposizione in questione, sebbene non sufficiente a far fronte a tutti i possibili richiedenti, consentirà di accogliere 20 mila domande circa, raddoppiando in tal modo il numero permesso invece dalla originaria dotazione pari a 1 milione di euro.

Le risorse in parola sono iscritte nel capitolo 2096, piano di gestione 1, dello stato di previsione del Ministero, Centro di responsabilità amministrativa n. 6 – Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, trasferite secondo quanto previsto dal provvedimento in esame al Centro per il libro e la lettura, istituto del Ministero, dotato di autonomia speciale, le cui funzioni sono dirette all'attuazione di politiche destinate alla diffusione della lettura grazie alle attività delineate dall'articolo 2 del DPR n. 34 del 2010. Le attività del Centro per il libro e la lettura sono svolte con le risorse umane e strumentali a legislazione vigente.

Agli oneri recati dalla disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art.36-bis



(Sostegno alla cultura)

La disposizione prevede che, al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese operanti nel settore e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

La misura determina un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a 10 milioni di euro per il 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 36-ter

(Misure per le attività sportive)

La disposizione introduce modifiche alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 216 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo, in un'ottica di semplificazione delle disposizioni in materia di regolazione dei rapporti tra gestori di impianti sportivi e fruitori degli stessi nel periodo emergenziale, che la sospensione delle attività sportive, determinata dalle disposizioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19, venga qualificata come sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

I soggetti che offrono servizi sportivi, pertanto, possono riconoscere agli acquirenti degli stessi, in alternativa al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza - laddove possibili - un voucher di valore pari al credito vantato, utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale.

La presente disposizione regolamenta accordi contrattuali tra privati e, pertanto, non è suscettibile di determinare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 37

(Sostegno alle grandi imprese)

La norma prevede la creazione di un apposito fondo per l'anno 2021 per complessivi 200 milioni di euro che, in connessione con la crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria che presentino prospettive di ripresa dell'attività al punto che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Destinatario sono le grandi imprese ovvero le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Il Fondo può altresì concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 270/1999 e del decreto legge 347/2003 e successive modificazioni.

Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432

Per la gestione, che può essere affidata ad organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE, gli oneri, non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione.

Dal punto di vista operativo, si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.



Da ultimo l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La disposizione comporta effetti finanziari pari a **200 milioni di euro per l'anno 2021** in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno ai quali si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria; trattandosi di partite finanziarie, e in particolare di finanziamenti per i quali è previsto il rimborso, non si stimano effetti in termini di indebitamento netto.

comma 7-bis

La disposizione, considerato l'aggravamento delle crisi aziendali determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di contenere gli effetti di medio-lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, incrementa di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare al potenziamento delle attività ivi previste ed alla loro implementazione, anche mediante il rafforzamento, con profili ad elevata specializzazione operativo-gestionale e specifiche e qualificate esperienze pregresse nell'ambito della gestione delle crisi di impresa ovvero delle ristrutturazioni societarie e aziendali, del contingente stabilito, a legislazione vigente, per il supporto della struttura, mediante il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato.

La disposizione comporta oneri per 1 milione di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 37-bis

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

L'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011 prevede che agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità per la regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, si provvede, tra l'altro, mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato.

Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera dell'Autorità n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021 e dalla determina del Segretario generale n. 30/2021 del 4 marzo 2021, sono state stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.

*Con la disposizione si prevede, al **comma 1**, l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) da parte delle alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, nel limite di spesa massima di cui al comma 2.*

Per l'anno 2021 l'Autorità di regolazione dei trasporti prevede, in relazione ai contributi di cui al citato articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, un introito pari a 1,305 milioni di euro, derivante dall'esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell'autotrasporto.



Al **comma 2** della disposizione si individua idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dell'esonero del versamento del contributo di cui trattasi disposto al comma 1 e valutati complessivamente in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai fini della compensazione di tale mancato introito da parte dell'Autorità si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Articolo 37-ter

(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

La presente disposizione introduce una modifica all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. In particolare si prevede che, qualora in seguito all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, al fine di assicurare l'esecuzione degli accordi, si rendano necessarie modifiche al contenuto del piano, l'imprenditore le apporta chiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.

La disposizione ha dunque la finalità di agevolare l'imprenditore che intenda eseguire l'accordo di ristrutturazione, anche quando eventi economici sopravvenuti all'omologazione determinino la necessità di modifiche sostanziali.

La norma anticipa, peraltro, la disposizione dell'articolo 58, comma 2, del Codice della crisi d'impresa, nella prospettiva evidenziata di favor per l'imprenditore, che ha individuato nell'accordo di ristrutturazione lo strumento di risoluzione della propria crisi.

La presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il costo per l'intervento del professionista, incaricato di procedere al rinnovo della relazione in seguito alle modifiche sostanziali apportate all'accordo di ristrutturazione, è totalmente a carico dell'imprenditore, poiché tale figura professionale è scelta da parte del debitore stesso. Con riferimento agli adempimenti giudiziari, di natura istituzionale, gli stessi potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 38

(Misure di sostegno al sistema delle fiere)

Commi 1 e 2. Si prevede un incremento di 150 milioni per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Tale disposizione prevede la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo a favore di "enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

Dalla disposizione derivano oneri per la finanza pubblica **pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021**, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Commi 3, 4 e 6. Si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del Turismo di un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi. Per la ripartizione delle risorse e per l'individuazione dei criteri di attuazione della misura, la disposizione rinvia ad un successivo decreto del Ministro del turismo.

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede, ai sensi del successivo comma 6, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Comma 5. È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali di cui al comma 1 e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 39

(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La norma prevede il rifinanziamento, per un importo di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128 della L. n. 178/2020 relativa al "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo. Le misure oggetto di finanziamento saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro **150 milioni per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

Comma 1-bis: la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto ha natura ordinamentale: in particolare mira a definire in modo sistematico mediante la predisposizione di apposite linee guida, le tecniche, le tecnologie e le modalità di produzione dei nuovi sistemi integrati di coltivazione. Questi sistemi sono realizzati in ambienti protetti e controllati con tecniche tipo idroponica a sviluppo verticale e offrono, potenzialmente, vantaggi sul prodotto finito in termini di sicurezza. Tutto ciò deve essere normato al fine di armonizzare e controllare queste nuove tecniche e tecnologie. La norma, in coerenza con gli obiettivi Ue, mira a garantire l'assenza di fitofarmaci in quanto assicura il miglior controllo della produzione e dell'ambiente in cui si svolge.

Comma 1-ter: sospende fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di etichettatura degli imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 39-bis

(Accesso delle imprese agricole al Conto termico)

La disposizione non presenta effetti sulla finanza pubblica, in quanto il meccanismo di incentivazione "Conto Termico" trova copertura nelle "bollette" del gas a carico dei consumatori, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Articolo 39-ter

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

La direttiva 2009/128/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 150/2012) ha istituito sul territorio europeo un quadro normativo per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il fine è quello di ridurre gli impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di queste sostanze, utilizzate prevalentemente in agricoltura ma anche in altri settori (come lungo la rete ferroviaria e viaria, nei centri abitati e nelle aree naturali e protette). Obiettivi prioritari della Direttiva sono: la riduzione dei rischi e degli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità; la promozione della Difesa integrata e biologica delle colture; la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata; la tutela dei consumatori; la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; la conservazione della biodiversità e la tutela degli ecosistemi.



La Direttiva ha previsto che ciascuno Stato membro elabori un PAN (“Piano d’azione nazionale”), da sottoporre all’approvazione della Commissione europea, nel quale esplicitare nel concreto gli obiettivi da raggiungere, le azioni da adottare e gli indicatori da considerare per perseguire le finalità della norma. Il PAN italiano è stato adottato con Decreto del 22/01/2014, che prevede l’Adozione del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs 150/2012.

Le principali “azioni” declinate nel PAN, con l’obiettivo generale della “sostenibilità” dell’uso dei prodotti fitosanitari, riguardano: 1) la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione, in particolare degli utilizzatori professionali, dei distributori, dei consulenti e dei consumatori; 2) la certificazione ed il controllo delle attrezzature per la distribuzione in campo dei prodotti fitosanitari; 3) la tutela dell’ambiente acquatico, dell’acqua potabile, delle aree naturali protette e di quelle urbane nonché la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari; 4) un sistema di indicatori armonizzato a livello comunitario per il monitoraggio della corretta applicazione della Direttiva.

La norma europea e, di conseguenza il PAN, pone molta attenzione alla distribuzione dei prodotti fitosanitari e, quindi, alle macchine irroratrici, per la loro importanza nella “sostenibilità ambientale” dell’intervento fitoiatrico con prodotti chimici. È noto che macchine non correttamente funzionanti e non tarate possono disperdere nell’ambiente anche l’80% del prodotto fitoiatrico, che non raggiungerebbe il bersaglio, disperdendosi nell’aria come aerosol o sul terreno, con il rischio di contaminazione delle acque di falda e superficiali. L’inefficiente distribuzione del prodotto fitosanitario, inoltre, rende poco efficace il trattamento, rischiando di doverlo ripetere e di favorire lo sviluppo di patogeni o fitofagi resistenti, con il risultato finale di un aumento sia del consumo di fitofarmaci sia della loro dispersione nell’ambiente. Diverse normative europee interessano le macchine irroratrici la cui efficienza condiziona sensibilmente anche aspetti che incidono direttamente sull’economia aziendale, come l’ampiezza delle “fasce tampone” (aree di rispetto in cui non si eseguono trattamenti) che riducono la superficie utile coltivabile. Per il ruolo strategico delle macchine nella gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari, anche la Direttiva 2009/128 ed il relativo D.Lgs. 150/2012 di recepimento, prevedono norme specifiche per le irroratrici, con particolare riferimento a quelle già in uso. Di conseguenza, diverse azioni del PAN codificano, direttamente o indirettamente, la gestione delle macchine irroratrici per i trattamenti fitosanitari. L’azione del PAN che ha maggiore rilievo per la gestione delle irroratrici in uso riguarda i “controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari” (A.3). Come richiesto dalla Direttiva, dal 2014 è diventato obbligatorio per tutte le aziende agricole e tutte le imprese di contoterzismo sottoporre a “controllo funzionale” periodico le macchine per la distribuzione dei fitofarmaci utilizzate a scopi professionali. Il PAN affida l’esecuzione dei controlli a “Centri prova” autorizzati dalle Autorità regionali nei quali operano tecnici abilitati a seguito di uno specifico percorso formativo con esame finale. In Italia operano circa 160 “Centri prova”, per l’esecuzione del controllo funzionale e della regolazione, ma è prevedibile che il loro numero debba aumentare per la forte richiesta che si è venuta a creare con l’obbligo periodico del controllo. La competenza sui controlli delle irroratrici in passato era esclusivamente regionale e questo ha determinato differenze di procedure e di costi anche notevoli tra le diverse Regioni. Anche su indicazione di alcune di queste, nella fase di revisione del PAN è stato richiesto il coinvolgimento di Enama (Ente nazionale per la meccanizzazione agricola) che, su incarico del Ministero delle politiche agricole, ha predisposto linee guida per armonizzare sul territorio nazionale le procedure del controllo funzionale e della taratura delle irroratrici, coerentemente a quanto previsto dalle norme europee.

In tale contesto, l’Enama ha predisposto diciannove documenti tecnici, per mettere a punto una metodologia di prova comune per il controllo funzionale delle irroratrici che faccia riferimento a norme europee standardizzate; definire i requisiti minimi costruttivi e funzionali della strumentazione per il controllo; definire le procedure di attivazione del servizio di controllo su una base condivisa tra le diverse Regioni; stabilire i criteri per ottenere il mutuo riconoscimento dell’attività svolta dai diversi centri prova operanti sul territorio nazionale; definire una procedura comune di registrazione e



archiviazione dei risultati del controllo; promuovere l'attività di regolazione (taratura) delle irroratrici.

Il PAN ha sostanzialmente recepito buona parte delle linee guida prodotte da Enama per la costituzione di un sistema "armonizzato" a livello nazionale, utilizzando procedure analoghe per l'abilitazione dei tecnici, per l'accreditamento dei Centri prova, per il riconoscimento delle procedure standard di controllo e di regolazione nonché per le relative certificazioni.

Nel 2021 le linee guida e la documentazione tecnica prodotta devono essere attuate, trasferendo le relative conoscenze a livello regionale, successivamente ai Centri prova, per poi arrivare alle singole imprese.

Per realizzare tali obiettivi, si stima sia necessario mobilitare almeno 10 esperti, tra responsabile di progetto, tecnici laureati, formatori, operatori meccanici, personale di segreteria, per un costo complessivo di 500 mila euro, come di seguito evidenziato: 2 esperti senior (1 tecnico + 1 amministrativo per un costo di 150.000 euro); 5 esperti laureati (per un costo di 250.000 euro); 3 esperti diplomati (per un costo di 100.000 euro).

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Art. 39-quater

(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

La disposizione è relativa a usuali pratiche applicate a cura di operatori specializzati con oneri a loro carico. La presente disposizione sgrava il servizio pubblico dagli oneri di raccolta e gestione, pertanto non si determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 40

(Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile)

La disposizione al comma 1 prevede un'autorizzazione di spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Le risorse sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario stesso e in particolare:

- a) 388.648.000 euro finalizzati a specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 1, comma 457 della legge 178 del 2020;
- b) 850 milioni di euro, da trasferire sulla c.s. su richiesta del medesimo commissario, sono destinati ad esigenze di spesa connesse all'emergenza; nell'ambito di quest'ultimo importo, una quota di 20 milioni è finalizzata al funzionamento della struttura di supporto dello stesso commissario straordinario.

È previsto altresì (comma 2) che il commissario rendiconti periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine all'effettivo utilizzo delle citate risorse.

In particolare, l'importo di 388.648.000 di euro è destinato a finanziare le attività di seguito riportate.

- A) 195.993.000 di euro sono finalizzati a finanziare l'Hub Nazionale e i centri di somministrazione territoriali

Si tratta delle infrastrutture destinate alla logistica per la distribuzione dei vaccini.

In particolare, a tal fine, è necessario individuare due grandi tipologie di infrastrutture:

- un hub nazionale capace di stoccare in un unico punto sul territorio nazionale tutte le dosi di vaccino provenienti dalle diverse case farmaceutiche. Tale hub è stato individuato a Pratica di



mare in spazi destinati dal Ministero della Difesa. Questi spazi sono completamente da allestire e rendere adeguati a contenere farmaci. Peraltro, ogni vaccino prevede modalità di conservazione differenti per quanto riguarda le temperature. Di conseguenza l'allestimento dell'hub richiede una serie di dotazioni differenziate in funzione delle diverse condizioni di stoccaggio e conservazione dei diversi vaccini.

Il costo previsto per l'allestimento dell'hub è stimato in 15.993.000 di euro di cui:

- a) 350.000 euro l'allestimento dei container nell'hangar,
- b) 1.600.000 euro per 130 armadi refrigerati necessari,
- c) 650.000 euro per l'abbattimento delle piastre ad azoto liquido,
- d) 600.000 euro per la progettazione dell'infrastruttura,
- e) 500.000 euro di utenze,
- f) 12.293.000 per materiali di consumo.

I materiali di consumo sono in particolare composti da:

- 220.000 data logger al costo unitario di 49 euro per un totale di 10.780.000 euro;
- 19.000 piastre al costo unitario di 7,3 euro per un totale di 138.700 euro,
- 8.000 termalshipper al costo unitario di 2,3 euro per un totale di 18.400 euro e
- 125.000 box al costo unitario di 9,8 euro per un totale di 1.225.000.
- 60.900 euro per ghiaccio secco
- 70.000 euro per dispositivi di protezione individuale

• I luoghi di somministrazione su tutto il territorio nazionale

Si tratta di progettare, montare e allestire i luoghi dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. Prioritariamente saranno utilizzate strutture già in essere che dovranno essere allestite con le dotazioni necessarie. In subordine verranno predisposte nuove strutture temporanee. La scelta tra la prima e la seconda tipologia sarà effettuata tenendo conto delle disponibilità e dei fabbisogni effettivamente presenti nei diversi contesti territoriali. Per affrontare le due fattispecie, è stata dunque costruita un'ipotesi previsionale di interventi per circa 180.000 mq al costo di 1000 euro/mq per un costo totale di euro 180.000.000. Nel caso sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali sarà necessario ricorrere a sponsorizzazioni o ad altre risorse non a carico della finanza pubblica.

- B) 120.000.000 di euro per finanziare i costi delle attività di logistica come di seguito dettagliate. Una volta individuata la sede nazionale di ricezione dei vaccini e le sedi territoriali nelle quali vengono effettuate le vaccinazioni, si tratta di stimare le spese necessarie per distribuire dall'hub nazionale ai centri locali di somministrazione le dosi di vaccini necessari. Tale distribuzione sarà influenzata da un lato dai ritmi di consegna delle case farmaceutiche all'hub nazionale e dall'altro da una duplice esigenza da considerare per l'efficacia dell'attività locale di somministrazione: occorre garantire sempre le forniture necessarie per i diversi vaccini in funzione della programmazione, e, per ragioni di stoccaggio e conservazione le forniture dovranno essere non troppo consistenti ma molto frequenti. Si è così stimato di effettuare consegne bisettimanali su 500 punti, tra asl e centri di somministrazione locali. Il costo medio della singola consegna, considerando una media tra le consegne via aerea e quelle via terra, è stato quantificato in 1.000 € ciascuna, per un totale di 52.000.000 per i vaccini e 68.000.000 per i consumabili (Siringhe, aghi, soluzioni fisiologiche) in quanto si suppone che questi possano avere una frequenza di consegna del 30% superiore a quella dei vaccini in quanto la numerosità delle siringhe necessarie è, a seconda dell'infilamento dei vaccini, dalle 5 alle 10 volte superiore.
- D) 39.355.000 di euro, da destinare all'acquisto di siringhe di diverse tipologie per la somministrazione e diluizione, con i relativi aghi e il Cloruro di sodio per la diluizione con i relativi aghi e il Cloruro di sodio per la diluizione. Il costo previsto è basato sul valore degli



impegni contrattuali ad oggi stimati: 36.355.000 per aghi e siringhe e 3 milioni per le soluzioni fisiologiche.

- E) 33.300.000 di euro per gli apparati informatici e in generale per la campagna di informazione e sensibilizzazione.

Le spese per apparecchiature tecnologiche sono così ripartite:

- Spese per le tecnologie connesse al processo logistico:

si tratta delle dotazioni hardware e software di cui dotare l'hub di Pratica di mare e i terminali distributivi per governare in modo efficiente il flusso logistico e le scorte di magazzino. A tal fine è stata previsto un importo di 500.000 euro di cui:

- o 160.000 Euro per l'hub di Pratica di mare
- o 220.000 Euro per i terminali territoriali.
- o 120.000 Euro per la connettività

- Dotazioni informatiche per la somministrazione dei vaccini nei punti territoriali di vaccinazione.

Si tratta di dotare ogni singola postazione vaccinale di un *device* per la registrazione immediata e automatica delle vaccinazioni e l'alimentazione dei sistemi informativi regionali e di conseguenza dell'anagrafe nazionale vaccini. A tal fine si prevede l'importo di € 18.800.000 di cui:

- o 15.000.000 di euro per l'acquisto dei dispositivi,
- o 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica,
- o 1.200.000 euro per la connettività
- o 1.600.000 euro per gli SMS/OTP per la gestione delle prenotazioni sui diversi servizi informativi regionali.

- Comunicazione e relazione con i cittadini

L'importo totale previsto per queste voci è di € 14.000.000 per soddisfare le seguenti esigenze. È prevista la costituzione di un *call center* nazionale per la gestione delle informazioni nei confronti dei cittadini per un importo previsto di 7.000.000 e una campagna di informazione e comunicazione nazionale, rivolta ai cittadini e alle diverse fasce di priorità stabilite dal Parlamento coerentemente con l'andamento della campagna vaccinale e la sua evoluzione. La campagna di comunicazione è stata anch'essa stimata in 7.000.000 di euro.

Al **comma 3** si prevede che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato per l'anno 2021 di **700 milioni di euro**, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 1.938.648.000 euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 40-bis

(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

Le risorse di cui all'art. 4-bis, comma 9, lettera a) del d.l. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018, pari a 25 milioni di euro, sono state trasferite nella contabilità speciale del Commissario straordinario in quanto destinate dalla norma agli indennizzi alle imprese per la perdita delle attrezzature a seguito del crollo del ponte Morandi. Il Commissario avrebbe dovuto utilizzare tali fondi in via sostitutiva della società ASPI in favore delle imprese danneggiate, tuttavia ciò non è stato necessario in quanto il concessionario autostradale ha ottemperato alla disposizione di legge provvedendo ad indennizzare le imprese. ASPI ha sottoscritto direttamente con tutte le imprese danneggiate transazioni tombali che escludono future richieste di ristoro al Commissario. Pertanto le suddette risorse risultano interamente disponibili e possono essere trasferite al Comune di Genova



per essere utilizzate per gli interventi di riqualificazione dell'area sottostante il nuovo Ponte Genova San Giorgio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse di cui all'art. 4-bis, comma 9, lettera b) del citato d.l. n. 109/2018 sono state trasferite nella contabilità del Commissario straordinario in quanto destinate dalla norma agli acquisti bonari o espropri degli immobili di proprietà di imprese della c.d. "zona rossa". Alcuni immobili sono stati acquisiti dal Commissario con i fondi messi a disposizione dal concessionario ASPi, altri sono stati acquisiti direttamente da ASPi e consegnati al Commissario in quanto insistenti nell'area di cantiere. Non residuano immobili da acquisire o espropriare e, quindi, dette risorse risultano interamente disponibili e possono essere trasferite al Comune di Genova per il finanziamento degli interventi di riqualificazione dell'area sottostante il nuovo Ponte Genova San Giorgio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 6, del richiamato d.l. n. 109/2018 ha disposto che le somme necessarie per la ricostruzione del ponte fossero versate dal concessionario nella contabilità speciale, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario straordinario salvo conguagli, prevedendo contestualmente un meccanismo di anticipazione per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario. A tal fine il medesimo articolo 1, comma 6 ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro annui dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, prevedendo altresì che all'atto del versamento da parte del concessionario delle somme necessarie per gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte il suddetto Fondo venisse corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Pertanto, tenuto conto che il Concessionario ha provveduto al versamento sulla contabilità speciale del Commissario straordinario delle somme destinate ai lavori di ricostruzione del ponte, viene previsto che, contestualmente al trasferimento al Comune di Genova delle risorse di cui sopra, le somme erogate a titolo di anticipazione debbano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017. Dette somme ammontano a 53,466 milioni di euro, quale saldo risultante dal trasferimento di 60 milioni di euro versati dal MIT a titolo di anticipazione ai sensi della norma citata al netto della somma di 6,534 milioni di euro utilizzata in applicazione dell'articolo 26, comma 2, del d.l. n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, in virtù del quale il Commissario straordinario è stato autorizzato, nel limite massimo di 7 milioni di euro a valere sui fondi disponibili nella contabilità speciale accesa a suo nome, ad erogare forme di ristoro per gli interferiti dal cantiere di ricostruzione del viadotto Polcevera.

Art. 40-ter

(Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

La disposizione introduce misure finalizzate a fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori coinvolti in procedure esecutive immobiliari iniziate da una banca, da un intermediario finanziario o da una società per la cartolarizzazione dei crediti ed aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. A tal fine, si sostituisce il testo dell'articolo 41-bis del d.l. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 157/2019, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», introducendo nuove norme in materia di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al ricorrere delle condizioni analiticamente indicate al comma 2, il debitore, qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (d.lgs. 206/2005), possa formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo



finanziatore (una banca, un intermediario o una società di cartolarizzazione dei crediti) il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al successivo comma 4.

Al comma 3 si prevede che, in alternativa, la richiesta di finanziamento, al ricorrere in capo al debitore delle condizioni di cui al comma 2, può essere formulata anche da altri soggetti: dal coniuge, dalla parte dell'unione civile, dal convivente di fatto di cui alla l. 76/2016, dai parenti e affini fino al terzo grado del debitore. Anche in tal caso è prevista la possibilità che il finanziamento possa essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.

Il comma 4 stabilisce che le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della l. 147/2013, nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, corrispondentemente rifinanziato. La garanzia in esame è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi di cui ai commi precedenti.

Al comma 5 si prevede che il creditore, o il finanziatore nei casi di cui al comma 3, svolge una valutazione di merito di credito - nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile - all'esito della quale la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento può essere accettata, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore o, nei casi di cui al comma 3, del destinatario del finanziamento.

Il comma 6 stabilisce che ai rapporti derivanti dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti in questione si applica l'articolo 40, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993), in tema di estinzione anticipata e risoluzione del contratto.

Il comma 7 prevede che, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo e sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, il giudice che dirige la procedura esecutiva immobiliare di cui al comma 1 può sospendere il processo fino a sei mesi. La medesima disposizione prevede, inoltre, che l'istanza del debitore può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis c.p.c. primo comma; il giudice, in tal caso, provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma 1. Si prevede altresì l'applicazione del comma 2 dell'articolo 624-bis cit.

Il comma 8 precisa che la rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può essere contenuta anche nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla l. 3/2012, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il comma 9 stabilisce che il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla l. 3/2012 possono prevedere che un soggetto finanziatore conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato al fine di estinguere il mutuo in essere.

Il comma 10 reca la specifica copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 8 milioni di euro per l'anno 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della l. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

Agli adempimenti connessi alla disposizione, di natura meramente procedurale, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 40-quater

(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

La disposizione si limita a prorogare, con riguardo ai soli provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione,



ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, la sospensione prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Trattasi conseguentemente di disposizione a contenuto meramente ordinamentale, da cui non derivano (come precisato anche nella relazione tecnica del decreto – legge n. 183 del 2020 relativamente alla previsione di cui al comma 13 dell'articolo 13, recante la proroga della sospensione prevista dal citato articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, fino al 30 giugno 2020) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 41

(Fondo per le esigenze indifferibili)

La disposizione in esame è volta ad incrementare di **550 milioni di euro per l'anno 2021** le disponibilità del Fondo di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 42

(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** dispone che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Conseguentemente, l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

Il **comma 2** modifica l'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rideterminando per l'anno 2021 l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea.

Il **comma 3** determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Il **comma 4** prevede un incremento di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021 degli stanziamenti del capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS. Per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del



primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.

Il **comma 5** dispone un incremento di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il **comma 6** prevede un incremento di 390 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 7** prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il **comma 8** dispone l'abrogazione dei commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 9** prevede la non applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia "Covid-19". A tale disposizione non sono ascrivibili maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che in fase di predisposizione della legge di bilancio 2020 il risparmio complessivo è stato considerato quantificabile solo a conclusione del triennio 2020-2022 dipendendo dalle concrete modalità adottate dalle Amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa per ICT. Inoltre, si tratta in ogni caso di risparmi verificabili solo a consuntivo in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, dato che prudenzialmente tali risparmi non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica, è garantita in questa fase la neutralità finanziaria del provvedimento.

Il **comma 10** reca la copertura finanziaria del presente decreto. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

- a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15, 18, 22 e 35;
- b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 8;
- d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.



Il **comma 11** dispone, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 42-bis

(Clausola di salvaguardia)

L'articolo 42-bis riveste carattere ordinamentale stabilendo che le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giovanni Conso

La legge è pubblicata e promulgata in data 11 maggio 2021.
 ovvia ovvia

Art	Comma (lett)	Descrizione Norma	Spese / Entrate	Natura	saldo netto da finanziare casa					fabbrigo					indebitamento netto			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022		2023	2024	
1	1-9	Contributo fondo prodotto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, anche agricola, artico e artigianale, iscritti al Registro Imprese, al Registro Imprese Agrario e al Registro Imprese Artigianile, artico e artigianale, in base al numero di dipendenti, nel territorio dell'Emilia-Romagna.	5	C	11.150,00					11.150,00								
1	1-9	Contributo fondo prodotto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, anche agricola, artico e artigianale, iscritti al Registro Imprese, al Registro Imprese Agrario e al Registro Imprese Artigianile, artico e artigianale, in base al numero di dipendenti, nel territorio dell'Emilia-Romagna.	5	K										11.150,00				
1	12	Approvazione articolo 1, comma 14, del D.L. n. 172/2020. Contributo a fondo prodotto agli operatori commerciali, agricoli, artigianali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.	5	C	-282,00					-282,00				-282,00				
1	12	Veramento all'entrata delle risorse relative ai contributi di fondo prodotto di cui all'articolo 1, ter del D.L. 172/2020 non più necessari.	e	est	330,00					330,00								
1	12	Misure spese per contributi a fondo prodotto di cui all'articolo 1, ter del D.L. 172/2020 non più necessari.	5	C										330,00				
1	ter 3	Contributo fondo prodotto per imprese con nuovo attivato nel 2020 a cui ammontare medio mensile del fatturato 2020 non superiore all'importo del 50% rispetto all'importo medio mensile del fatturato 2019.	5	C	20,00					20,00				20,00				
1	ter 3	Contributo fondo prodotto per imprese con nuovo attivato nel 2020 a cui ammontare medio mensile del fatturato 2020 non superiore all'importo del 50% rispetto all'importo medio mensile del fatturato 2019.	5	K											20,00			
1	ter 5	Relazione del fondo per le esigenze nell'ambito di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014.	5	C	-20,00					-20,00				-20,00				
2		Istituzione fondo destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, nonché alle Comuni a vocazione montana apparenza a comuni entori scittici.	5	C	700,00					700,00				700,00				
3		Modifica all'articolo 1, comma 20 della legge n. 172/2020 Fondo per l'esonero del pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nell'anno di risposta 2020 un importo residuo di importo residuo fino a 5.000 euro (con un tetto del fatturato inferiore a 20% rispetto all'anno 2019).	5	C	1.500,00					1.500,00				1.500,00				
3		Modifica all'articolo 1, comma 20 della legge n. 172/2020 Fondo per l'esonero del pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nell'anno di risposta 2020 un importo residuo di importo residuo fino a 5.000 euro (con un tetto del fatturato inferiore a 20% rispetto all'anno 2019).	e	co											-1.500,00			
4	1-3	Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 66 del D.L. n.18/2020 - Estero.	e	1						-426,3	293,3			-426,3	293,3			
4	1-3	Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 66 del D.L. n.18/2020 - Estero.	e	est						-329,2	202,2			-329,2	202,2			
4	1-3	Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 66 del D.L. n.18/2020 - Estero.	e	co	333,1	-205,1				333,1	-205,1			333,1	-205,1			
4	1-3	Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 66 del D.L. n.18/2020 - Estero.	5	C						245,6	151,2			245,6	151,2			
4	1-3	Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 66 del D.L. n.18/2020 - Estero.	e	1						-43,7	-27,9	-11,5		-43,7	-27,9	-11,5		
4	1-3	Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 66 del D.L. n.18/2020 - Estero.	e	est						-34,2	-20,0	-9,0		-34,2	-20,0	-9,0		
4	1-3	Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 66 del D.L. n.18/2020 - Estero.	e	co	33,1	-20,1				33,1	-20,1			33,1	-20,1			
4	4-9	Ammontamento debito di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai importi carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 - Estero.	5	C						-43,7	-27,9	-11,5		-43,7	-27,9	-11,5		
4	4-9	Ammontamento debito di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai importi carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 - Estero.	e	est						-34,2	-20,0	-9,0		-34,2	-20,0	-9,0		
4	4-9	Ammontamento debito di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai importi carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 - Estero.	e	co	51,4	48,6	32,9	13,5		51,4	48,6	32,9	13,5		51,4	48,6	32,9	13,5
4	4-9	Ammontamento debito di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai importi carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 - Estero.	5	C						-26,5	-22,5	-16,9	-7,0		-26,5	-22,5	-16,9	-7,0
4	4-9	Ammontamento debito di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai importi carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 - Estero.	e	1						150,0	65,0			150,0	65,0			
4	4-9	Ammontamento debito di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai importi carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 - Estero.	5	C	150,0	65,0				150,0	65,0			150,0	65,0			
4	4-9	Ammontamento debito di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai importi carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 - Estero.	e	est						-205,0				-205,0				
5	1-9	Modifica all'articolo 145 del D.L. n. 18/2020 - Sospensione fino al 30/04/2021 della procedura di compensazione rimborsi fiscali/ruoli.	e	t						-9,3				-9,3				
5	12	Modifica all'articolo 145 del D.L. n. 18/2020 - Sospensione fino al 30/04/2021 della procedura di compensazione rimborsi fiscali/ruoli.	e	est						-4,0				-4,0				
6	1	Relazione della spesa sostenuta dalla rete elettrica per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021.	5	C	600,00					600,00								



Art	Comma /lett.	Descrizione Norma	Spesa/ Utilizzo	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare cassa				Raffronto				Riduzione netto			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
6	1	Riduzione delle spese per servizi elettrici per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021	e	ent										600,0				600,0		
6	2	Aumento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 ter del D.L. n. 137/2020 Fondo per riduzione degli oneri delle bollette elettriche	s	c	180,0					180,0										
6	2	Aumento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 ter del D.L. n. 137/2020 Fondo per riduzione degli oneri delle bollette elettriche	e	ent										180,0				180,0		
6	5	Esenzione canone di abbonamento alle radio audizioni per le strutture ricettive nonché di comminazione e consumo di benedici in locali pubblici o aperti al pubblico	s	c	8,0					8,0								8,0		
6	5	Esenzione canone di abbonamento alle radio audizioni per le strutture ricettive nonché di comminazione e consumo di benedici in locali pubblici o aperti al pubblico	e	ent										8,0				8,0		
6	7	b) Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 110, comma 6 del D.L. n. 34/21/2020. Circolo di imposta per l'adempimento degli impianti di lavoro	s	b	-5,0					-5,0								-5,0		
6	7	a) Incremento del fondo energia emittenti locali di cui all'articolo 195, comma 1 del D.L. n. 142/2020	s	c	20,0					20,0								20,0		
6	7	Reduzione del fondo per le esigenze nell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	s	c	-20,0					-20,0								-20,0		
6	7	Incremento del fondo per il sostegno del sistema formativo nazionale, di cui all'art. 26 bis del D.L. 104/2020	s	c	5,0					5,0								5,0		
6	7	Reduzione del fondo per le esigenze nell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	s	c	-5,0					-5,0								-5,0		
6	7	Proroga dell'incremento della soglia dell'imponibile dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito - IRPEF	e	t	-12,2					-12,2								-12,2		
6	7	Proroga dell'incremento della soglia dell'imponibile dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito - addizionale regionale	e	t											4,7			4,7		
6	7	Proroga dell'incremento della soglia dell'imponibile dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito - addizionale comunale	e	t					0,7									0,7		
6	7	Proroga dell'incremento della soglia dell'imponibile dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito - addizionale comunale	s	c											4,4		0,1	4,4		
6	7	Proroga dell'incremento della soglia dell'imponibile dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito - addizionale comunale	e	t					0,4									0,4		
6	7	Proroga dell'incremento della soglia dell'imponibile dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito - addizionale comunale	s	c					-0,1									-0,1		
6	7	Proroga dell'incremento della soglia dell'imponibile dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito - addizionale comunale	e	t	-12,2					-12,2								-12,2		
6	2	a) Riduzione del fondo per le esigenze nell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	s	c											-12,2			-12,2		
6	2	b) Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 28/2/2004 (FSRF)	s	c											1,1			1,1		
6	3	Esenzione dell'iva evento dell'IVA per i soggetti che hanno i requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, Quota Stato	e	t	-7,15					-7,15								-7,15		
6	3	Esenzione dell'iva evento dell'IVA per i soggetti che hanno i requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, Quota Comune	e	t											14,25			14,25		
6	3	Fondo per il ritiro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'emissione del versamento dell'IVA per i soggetti che hanno i requisiti per accedere al contributo a fondo perduto	s	c											14,25			14,25		
6	3	Fondo per il ritiro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'emissione del versamento dell'IVA per i soggetti che hanno i requisiti per accedere al contributo a fondo perduto	e	t											-14,25			-14,25		
6	5	Reduzione del fondo per le esigenze nell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	s	c	-2,60					-2,60								-2,60		



Art.	Comma (lett.)	Descrizione Norma	Spesa / (Entrata)	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare cassa				Riavanzamento				Riduzione netto							
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
6	1	Estensione carichi di locazione non percepiti IRPEF	€	1	-236,6				-236,6					-236,6				-236,6						
6	1	Estensione carichi di locazione non percepiti addizionale regionale	€	1					-0,9					-0,9				-0,9						
6	1	Estensione carichi di locazione non percepiti addizionale regionale	€	1	0,9													-0,4				0,1		
6	1	Estensione carichi di locazione non percepiti addizionale comunale	€	1																				
6	1	Estensione carichi di locazione non percepiti addizionale comunale	€	1	0,4	0,1			0,4	0,1				0,4	0,1									
6	1	Estensione carichi di locazione non percepiti C.d.L. n. 30 del 28/2/2008	€	1	-203,3	102,2			-203,3	102,2				-203,3	102,2			-203,3				102,2		
6	1	Rifinanziamento fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 202/2008	€	1										10,3									10,3	
6	1	Relazione del Fondo per le esigenze nell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	€	1	-45,2				-45,2					-45,2				-45,2					-45,2	
TITOLO II Disposizioni in materia di lavoro																								
7	2	Rifinanziamento fondo per cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per emergenza COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 178/2020	€	1	794,5				794,5					794,5										
7	2	Incremento in entrata delle somme di cui all'articolo 19, comma 9 DL 18/2020 ed di cui all'articolo 1, comma 11 DL 18/2/2020 - interventi di sostegno al reddito, che ne siano acquisite all'esercizio	€	1	794,5				794,5					794,5										
8	3 bis	Diffusione dei trasferimenti derivanti dal Fondo delle ferie per il personale di sostegno in caso di emergenza COVID-19 ai termini di trasmissione dei decreti per il pagamento per il saldo degli stessi, scaduti in periodo da 13 gennaio 2021, al 31 marzo 2021 - Prestazione	€	1	3,1				3,1					3,1									3,1	
8	3 bis	Diffusione dei trasferimenti derivanti dal Fondo delle ferie per il personale di sostegno in caso di emergenza COVID-19 ai termini di trasmissione dei decreti per il pagamento per il saldo degli stessi, scaduti in periodo da 13 gennaio 2021, al 31 marzo 2021 - Contribuzione figurativa	€	1	1,9				1,9					1,9										
8	3 bis	Relazione del Fondo per le esigenze nell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	€	1	-5,0				-5,0					-5,0				-5,0					-5,0	
8	7	Fondi di solidarietà alternativa di cui all'articolo 27 del d.lgs. 149/2015 - Prestazione	€	1	660,0				660,0					660,0									660,0	
8	7	Fondi di solidarietà alternativa di cui all'articolo 27 del d.lgs. 149/2015 - Contribuzione figurativa	€	1	440,0				440,0					440,0										
8	12	Utenti misure COVID, fondi di solidarietà, assegno ordinario, COVID e ulteriori 120 giornate COVID - Prestazioni	€	1	1.208,9				1.208,9					1.208,9										1.208,9
8	12	Utenti misure COVID, assegno ordinario e COVID e ulteriori 120 giornate COVID - Contribuzione figurativa	€	1	1.002,7				1.002,7					1.002,7										
9	1	Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2/2008	€	1	400,0	80,0			400,0	80,0				400,0	80,0								480,0	
9	3	Incremento del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale	€	1	186,7				186,7					186,7									186,7	
9 bis	1	Indennità per i lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti di Cagliari e Catania - OSS-ANF	€	1	1,7				1,7					1,7									1,7	
9 bis	1	Indennità per i lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti di Cagliari e Catania - Contributo figurativo	€	1	1,0				1,0					1,0									1,0	
9 bis	2	Relazione del Fondo per le esigenze nell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	€	1	-2,7				-2,7					-2,7				-2,7					-2,7	
10	1	Indennità turistica ai lavoratori stagionali di turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite di cui all'articolo 15 e 15 bis del D.L. n. 13/2020	€	1	876,0				876,0					876,0										876,0



Art	Comma /lett	Descrizione Norme	Spes / (Risc) / Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare cassa				Riavanzamento netto					
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
19		Estensione al 31/12/2021 dell'esenzione contributiva a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 36 bis, del d. n. 137/2020	e co														
19		Estensione al 31/12/2021 dell'esenzione contributiva a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 36 bis, del d. n. 137/2020	s c	30,10										30,10			
19 bis 1		Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 47 della legge n. 178/2020 da destinare ai vaccini anti COVID-19	s c												1,6		
19 bis 1		Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 47 della legge n. 178/2020 da destinare ai vaccini anti COVID-19	e UC												0,8		
19 bis 1		Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 47 della legge n. 178/2020 da destinare ai vaccini anti COVID-19	s c	-0,8											-0,8		
TITOLO III - Misure in materia di salute e sicurezza																	
20	1	Incremento fondo sanità vaccini di cui all'articolo 1, comma 47 della legge n. 178/2020 da destinare ai vaccini anti SARS-CoV-2	s c	2,100,00												2,100,00	
20	1	Incremento fondo sanità vaccini di cui all'articolo 1, comma 47 della legge n. 178/2020 da destinare all'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19	s c	700,00												700,00	
20	2 c	Incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard destinato alla compravestizione dei vaccini	s c	345,00												345,00	
20	2 g	Modifica art. 1, comma 467 legge n. 178/2020 riduzione livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard	s c	-100,00												-100,00	
20	2 g	Modifica art. 1, comma 467 legge n. 178/2020 incremento dei trasferimenti alla cassa della speciale di commissario straordinario per la gestione del COVID-19 per il personale sanitario e del personale dei servizi di riferimento e assistenti sanitari	s c	100,00												100,00	
20	9	Finanziamento del fondo di cui all'articolo 43, comma 3 del d. n. 112 del 2008 per agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti nel settore della ricerca di nuovi farmaci e vaccini contro le patologie infettive	s k	200,00												200,00	
21		Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard Covid-19	s c	51,6												51,6	
21 bis 1		Contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù	s c	5,0												5,0	
21 bis 1		Riduzione del fondo per le esigenze nell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s c	-5,0												-5,0	
22	1	Prodotto di cui all'articolo 1, comma 47 della legge n. 178/2020 da destinare ai vaccini anti COVID-19	s c	12,0												12,0	
22	1	Prodotto di cui all'articolo 1, comma 47 della legge n. 178/2020 da destinare ai vaccini anti COVID-19	e UC														5,6
22	3	Proroga di 12 mesi del conferimento di parte del Ministero della Difesa di incarichi a tempo determinato per onere di livello non dirigenziale appartenente all'area terza, posizione economica 11, profilo professionale di funzionario tecnico per la bonifica chimica e la lotta ai rifiuti pericolosi, del d. n. 30/2020	s c	0,2	0,3											0,2	0,3
22	3	Proroga di 12 mesi del conferimento di parte del Ministero della Difesa di incarichi a tempo determinato personale di livello non dirigenziale appartenente all'area terza, posizione economica 11, profilo professionale di funzionario tecnico per la bonifica chimica e la lotta ai rifiuti pericolosi, del d. n. 30/2020 affetti riassetto	e UC														0,1
22	3	Riduzione tabella Admin. DM54	s c		0,3												0,3
22 bis 1		Sospensione trasmissione di atti, documenti e relative informazioni in caso di improvviso riassetto del lavoro prefettizio, conseguente a un grave incidente o a una grave e improvvisa malattia determinata dal COVID-19/RS	e t	-1,4	1,4											-1,4	1,4
22 bis 1		Sospensione trasmissione di atti, documenti e relative informazioni in caso di improvviso riassetto del lavoro prefettizio, conseguente a un grave incidente o a una grave e improvvisa malattia determinata dal COVID-19/RS	e t	-1,5	1,5											-1,5	1,5
22 bis 1		Sospensione trasmissione di atti, documenti e relative informazioni in caso di improvviso riassetto del lavoro prefettizio, conseguente a un grave incidente o a una grave e improvvisa malattia determinata dal COVID-19/RS	e t													-0,8	0,8
22 bis 1		Sospensione trasmissione di atti, documenti e relative informazioni in caso di improvviso riassetto del lavoro prefettizio, conseguente a un grave incidente o a una grave e improvvisa malattia determinata dal COVID-19/RS	s c	0,8													-0,8
22 bis 1		Sospensione trasmissione di atti, documenti e relative informazioni in caso di improvviso riassetto del lavoro prefettizio, conseguente a un grave incidente o a una grave e improvvisa malattia determinata dal COVID-19/RS	e t	-0,7	0,7											-0,7	0,7



Art.	Comma (lett.)	Descrizione Norma	Spesa / Utile/Alt.	Natura	Saldo netto da finanziare					Saldo netto da finanziare cassa					fabbricario					riscaldamento netto														
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024														
22	1 a)	Sospensione trasmissione di atti, documenti o essere mancata pagamenti in caso di impedimento del libero addizionale regionale	6	1																														
22	1 a)	Sospensione trasmissione di atti, documenti o essere mancata pagamenti in caso di impedimento del libero addizionale regionale	5	6	0,04	-0,04				0,04	-0,04				0,04	-0,04																		
22	1 a)	Sospensione trasmissione di atti, documenti o essere mancata pagamenti in caso di impedimento del libero addizionale comunale	6	1																														
22	1 a)	Sospensione trasmissione di atti, documenti o essere mancata pagamenti in caso di impedimento del libero addizionale comunale	5	6	0,02	-0,02				0,02	-0,02				0,02	-0,02																		
22	1 a)	Sospensione trasmissione di atti, documenti o essere mancata pagamenti in caso di impedimento del libero per flessione, corrispettiva a un grave incidente o una grave e improvvisa malattia determinata dal COVID-19/A	6	1	-2,2	2,2				-2,2	2,2				-2,2	2,2																		
22	1 a)	Sospensione trasmissione di atti, documenti o essere mancata pagamenti in caso di impedimento del libero per flessione	6	09																														
22	1 a)	Sospensione trasmissione di atti, documenti o essere mancata pagamenti in caso di impedimento del libero per flessione	5	6	2,4	-2,4				2,4	-2,4				2,4	-2,4																		
22	5	Rilascio emblema fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 132/2004	5	6					0,1						0,1																			
22	6	Abolizione del fondo per le emergenze nell'ambito di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	5	6	-0,1										-0,1																			
Tabelle Intermedie																																		
23	1	Incremento fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 101 D.L. n. 181/2010 - Comuni	5	6	900,0					900,0					900,0																			
23	1	Incremento fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 101 D.L. n. 181/2010 - Città Metropolitane e Province	5	6	100,0					100,0					100,0																			
23	2	Incremento a favore delle Autorità Regionali del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle Province di cui all'articolo 111 del D.L. n. 181/2010	5	6	260,0					260,0					260,0																			
23	2 bis	Oneri per le imprese di finanziamento a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici	5	6	1,2					1,2					1,2																			
23	3 ter	Reduzione del fondo per le emergenze nell'ambito di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	5	6	-1,2					-1,2					-1,2																			
23	1	Restituzione fondo per l'erogazione di contributi in favore del comune entro il 15 luglio 2021 (vedi Albo dei comuni) alternative agli edifici scolastici da rinviare al funzionamento dei nodi elettrici in occasione delle elezioni	5	6	2,0					2,0					2,0																			
23	3	Reduzione del fondo per le emergenze nell'ambito di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	5	6	-2,0					-2,0					-2,0																			
23	1	Restituzione fondo per sostenere le piccole imprese CNA di Area e i luoghi coperti dalla Amministrazione di Fucoli turistici devoluti all'Assemblea di Covid-19	5	6	10,0					10,0					10,0																			
23	4	Abolizione del fondo per le emergenze nell'ambito di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	5	6	-10,0					-10,0					-10,0																			
24		Restituzione fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'acquisto di parte dello Stato al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale di altri beni sanitari emergenti	5	6	1.000,0					1.000,0					1.000,0																			
25		Fondo per il ristoro per i comuni a fronte delle minori entrate di inventi della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo al sindaco	5	6	250,0					250,0					250,0																			
26	1	Incremento Fondo di ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19	5	6	220,0					220,0					220,0																			
26	1	Reduzione del fondo per le emergenze nell'ambito di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	5	6	-20,0					-20,0					-20,0																			
26	1 bis	Refinanziamento della legge 70 luglio 1990, n. 188 per l'esborso e la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno della suddivisione della spesa per servizi scolastici	5	6	2,0					2,0					2,0																			
26	1 ter	Reduzione del fondo per le emergenze nell'ambito di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 130/2014	5	6	-2,0					-2,0					-2,0																			
29	1-2	Incremento Fondo per sostenere le imprese del settore pubblico locale di cui all'articolo 200, comma 1 del DL 118/2011	5	6	800,0					800,0					800,0																			
30		Incremento Fondo per la copertura delle spese di gestione del servizio pubblico di cui all'articolo 106 del DL 118/2011	6	1																														
30		Fondo per le emergenze comuni delle minori entrate derivanti dall'esercizio del pagamento delle tasse per un anno in caso di variazioni di legge	5	6	247,5					247,5					247,5																			



Art	Comma (art)	Descrizione Norma	Spesi/ Entrate	Natura	Saldo metodo di finanziamento				Saldo metodo di finanziamento cassa				Riduzione netto				
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
30	2	Reduzione del fondo per le esigenze dell'articolo 130, comma 6 del D.L. n. 34/2020: Credito di imposta per l'acquisto di immobili di lavoro	5	k	-160,0				-160,0					-160,0			
30	6 bis	Per le iniziative di ricerca e sviluppo del fondo sono affettive le risorse dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per i rapporti tra locali nella sezione di cui al D.L. n. 34/2020	5	€	0,5				0,5					0,5			
30	5 ter	Reduzione del fondo per le esigenze dell'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	5	€	-0,5				-0,5					-0,5			
30	5 quater e 5 quinquies	Sospensione per il 2021 delle misure previste all'art. 3, commi 1 e 4, del DL 34/2020 (Decreto Legge 19/2020) e aumento dell'importo del contributo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	5	€	3,4				3,4					3,4			
30	11 bis	Reduzione del fondo per le esigenze dell'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	5	€	-3,4				-3,4					-3,4			
30	11 ter	Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di locchi	5	€	0,4				0,4					0,4			
30	11 quater	Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di locchi - effetti riflessi	5	U€					0,2					0,2			
30	3	Reduzione del fondo per le esigenze dell'articolo 1, comma 190 della legge n. 190/2014, così come modificato all'art. 34, comma 6, del DL 13/2020	5	€	-0,6				-0,6					-0,6			
30	3 bis	Incremento fondo sviluppo, di cui all'articolo 17 del DL n. 34/2020	5	k	6,0				6,0					6,0			
30	3 quater	Reduzione del fondo per le esigenze dell'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	5	€	-6,0				-6,0					-6,0			
30	3 quinquies	Contributo a favore dei ricercatori di arte, demografia per le attività di ricerca e acquisizione	5	€	1,0				1,0					1,0			
30	3 sesto	Reduzione del fondo per le esigenze dell'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	5	€	-1,0				-1,0					-1,0			
30	3 settimo	Sono le disposizioni in materia di sicurezza per le palestre del DL n. 34/2020 e il conseguente incremento delle dotazioni della sicurezza applicata alla data di Commisgato	5	€	0,5			0,5									0,7
30	3 ottavo	Reduzione del fondo per le esigenze dell'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	5	€	-1,4			-1,4						-1,4			-0,7
TotaleV - Altre elargizioni urgenti																	
31	1	Incremento del fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge n. 296/2006, destinato all'acquisto di DPI e materiali per l'igiene individuale e dell'ambiente, specifici servizi di supporto e per la prevenzione e il contrasto delle epidemie, per il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità	5	€	150,0				150,0					150,0			
31	6	Incremento del fondo per l'acquisto e per il finanziamento dell'offerta formativa per gli interventi per ragazzi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997 n. 440, destinato all'attività didattica ed al recupero delle competenze e della società delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19	5	€	150,0				150,0					150,0			
31	6 bis	Il lavoro incrementato a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per il finanziamento e l'implemento dell'offerta formativa per gli interventi per ragazzi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997 n. 440, destinato all'attività didattica ed al recupero delle competenze e della società delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19	5	€	3,0				3,0					3,0			
31	6 ter	Reduzione del fondo per le esigenze dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014	5	€	-3,0				-3,0					-3,0			
32		Incremento del fondo per le iniziative di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 6 della legge n. 190/2014 per il potenziamento del programma di sviluppo della ricerca e della attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno	5	k	35,0				35,0					35,0			
32		Reduzione del fondo per lo sviluppo e gestione - periodo programmato 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 190/2014	5	k	-35,0				-35,0					-35,0			
33		Incremento del fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (art. 190, c. 1, DL 34/2020)	5	k	78,5				78,5					78,5			
33		Reduzione del fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR - di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160 del 2019	5	k	-78,5				-78,5					-78,5			
33	2 bis	Incremento del fondo per il finanziamento ordinario all'università (FIO), per proroga l'obiettivo contributo a favore dei corsi di studio per dottorato di ricerca o per la conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	5	€	61,6				61,6					61,6			
33	2 bis	Reduzione del fondo per le esigenze dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014	5	€	-61,6				-61,6					-61,6			
33	2 bis	Ricerca in favore di SFRS4 per assunzioni ricercatori	5	€	1,0				1,0					1,0			1,0
33	2 bis	Ricerca in favore di SFRS4 per assunzioni ricercatori - effetti riflessi	5	U€					0,5					0,5			0,5
33	2 bis	Reduzione Piano di investimenti straordinario per attività di ricerca - assunzioni ricercatori Enti di ricerca, di cui all'art. 238, comma 2, del DL 34/2020	5	k	-1,0			-1,0						-1,0			-1,0
33	2 bis	Reduzione Piano di investimenti straordinario per attività di ricerca - assunzioni ricercatori Enti di ricerca, di cui all'art. 238, comma 2, del DL 34/2020 - effetti riflessi	5	U€					-0,5					-0,5			-0,5



Art	Comma /lett	Descrizione Norma	Spes/ (Ufficil)	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare cassa				Raffronto				Ridimensionamento netto			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
34	1	Finanziamento delle persone con disabilità da trasferire al bilancio autonomo della ANM	s	c		100,0				100,0							100,0			
34	3	Incremento del fondo in favore del personale con mobilità ridotta in concessione di un buono viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente fino al 31 dicembre 2021 di cui all'articolo 150 bis del CCN 3/2020	s	c		20,0				20,0							20,0			
34	1	Contributo annuo alla Federazione nazionale delle istituzioni per ciechi	s	c		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
34	1	Riduzione del fondo in favore del personale con mobilità ridotta in concessione di un buono viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente fino al 31 dicembre 2021 di cui all'articolo 150 bis del CCN 3/2020	s	c		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
34	5	Contributo annuo alla Federazione nazionale delle istituzioni per ciechi	s	c		4,0				4,0							4,0			
34	7	Riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 405, della legge 145/2018	s	c		-4,0				-4,0							-4,0			
35	1-2	Pagamento delle indennità di ordine pubblico, delle mensile e dell'alloggiamento del personale della Polizia di Stato dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.	s	c		22,7				22,7							22,7			
35	1-2	Pagamento delle indennità di ordine pubblico, delle mensile, delle mensile e dell'alloggiamento del personale della Polizia di Stato dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.	e	U/C						8,2							8,2			
35	1-2	Sanzificazione e adempimento tra ordinari degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alla Polizia di Stato	s	c		9,8				9,8							9,8			
35	1-2	Pagamento delle indennità di ordine pubblico, delle mensile, delle mensile e dell'alloggiamento del personale della Polizia di Stato dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.	s	c		53,6				53,6							53,6			
35	1-2	Pagamento delle indennità di ordine pubblico, delle mensile, delle mensile e dell'alloggiamento del personale della Polizia di Stato dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.	e	U/C						21,8							21,8			
35	1-2	Sanzificazione e adempimento tra ordinari degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alla Polizia di Stato	s	c		11,0				11,0							11,0			
35	1-2	Indennità di ordine pubblico al personale della Polizia Locale dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	s	c		9,3				9,3							9,3			
35	1-2	Indennità di ordine pubblico al personale della Polizia Locale dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.	e	U/C						3,2							3,2			
35	1-2	Prestazioni di lavoro straordinario del personale da Vigil del fuoco al 1° febbraio al 30 aprile 2021.	s	c		4,3				4,3							4,3			
35	1-2	Indennità di ordine pubblico al personale della Polizia Locale dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	s	c		6,5				6,5							6,5			
35	1-2	Indennità di ordine pubblico al personale della Polizia Locale dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.	e	U/C						3,1							3,1			
35	3	Prestazioni di lavoro straordinario del personale da Vigil del fuoco al 1° febbraio al 30 aprile 2021.	s	c		5,8				5,8							5,8			
35	3	Prestazioni di lavoro straordinario del personale da Vigil del fuoco al 1° febbraio al 30 aprile 2021.	e	U/C						2,8							2,8			
35	4	Lavoro straordinario del Corpo della Polizia penitenziaria per 3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	s	c		3,6				3,6							3,6			
35	4	Lavoro straordinario del Corpo della Polizia penitenziaria per 3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.	e	U/C						1,8							1,8			
35	4	Sanzificazione locali istituti penitenziari	s	c		1,2				1,2							1,2			
35	5	Ulteriori oneri per l'assolvimento del personale del Corpo della Guardia Costiera dei maggiori compiti	s	c		0,3				0,3							0,3			
35	5	Ulteriori oneri per l'assolvimento del personale del Corpo della Guardia Costiera dei maggiori compiti	e	U/C						0,2							0,2			
35	5	Sanzificazione e acquisto di materiale e dispositivi di protezione individuale. Categorie di personale di Guard. Costiera	s	c		1,6				1,6							1,6			
35	6	Supporto operativo alle attività di ordine pubblico, delle mensile, delle mensile e dell'alloggiamento del personale della Polizia Locale dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.	s	c		6,5				6,5							6,5			
35	6	Supporto operativo alle attività di ordine pubblico, delle mensile, delle mensile e dell'alloggiamento del personale della Polizia Locale dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.	e	U/C						3,1							3,1			
35	7	Prestazioni di servizi sanitari militari necessari in caso di affezioni di cui il personale è sottoposto all'andamento del sistema di COVID-19 al territorio nazionale (acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare, diagnostici di protezione individuale e sanificazioni)	s	c		5,0				5,0							5,0			



Art	Comma /lett	Descrizione Norma	Spesa / Utilizzo	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare cassa				Raffronto				Riduzione netto				
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
35	8	Proroga dell'integrazione di 753 unità di personale emittente a disposizione dell'operazione "39 ads secur" - oneri di personale	s	c		3,6												3,6			
35	8	Proroga dell'integrazione di 753 unità di personale emittente a disposizione dell'operazione "39 ads secur" - effetti finanziari	e	lc														1,8			
35	8	Proroga dell'integrazione di 753 unità di personale emittente a disposizione dell'operazione "39 ads secur" - oneri di finanziamento	s	c		3,6												3,6			
35	8	Ulteriore incremento straordinario di forze armate impiegate nell'operazione "Strade sicure"	s	c		10,1												10,1			
35	8	Ulteriore incremento straordinario di forze armate impiegate nell'operazione "Strade sicure" - effetti finanziari	e	lc														4,9			
35	8	04	04	04														-10,1			
35	10 bis	04	04	04														0,7			
35	10 ter	04	04	04														-0,7			
36	1	04	04	04														1,5			
36	2	04	04	04														-1,5			
36		04	04	04														20,0			
36	3	04	04	04														12,0			
36	4	04	04	04														8,0			
36	4	04	04	04														1,0			
36	4	04	04	04														-1,0			
36	5	04	04	04														10,0			
36	6	04	04	04														-10,0			
37	1	04	04	04														20,0			
37	7 bis	04	04	04														1,0			
37	7 bis	04	04	04														-1,0			
37	1	04	04	04														-1,4			
37	1	04	04	04														1,4			
37	2	04	04	04														-1,4			
38	1	04	04	04														15,0			
38	3	04	04	04														10,0			
39		04	04	04														15,0			
39	1	04	04	04														0,5			
39	3	04	04	04														-0,5			
40	1	04	04	04														38,6			



Art	Comma /lett.	Descrizione Norma	Spesa / (Entrata)	Natura	Saldo metodo di finanziamento				Saldo netto da finanziaria casa				Riduzione				Riduzione netto							
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
40	1	Incremento fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Dlg n. 1 del 2018 per il versamento risorse al Comune per il pagamento per il personale di emergenza COVID-19	5	k	850,0				850,0					850,0					850,0					
40	3	Incremento fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Dlg n. 1 del 2018 al fine di far fronte al perdurare e all'evoluzione delle misure di sostegno economico allo stato di emergenza COVID-19	5	k	700,0				700,0					700,0					700,0					
40	1-9	Decreto di attuazione del piano di bilancio per l'acquisto di beni immobili, diritti di superficie e oggetti di proprietà	5	k	8,0				8,0					8,0					8,0					
40	10	Riduzione del fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Dlg n. 1 del 2018, della legge n. 150/2014	5	c	-8,0				-8,0					-8,0					-8,0					
41		Incremento del fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Dlg n. 1 del 2018, della legge n. 150/2014	5	c	500,0				500,0					500,0					500,0					
42	3	Onere interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	5	c	20,9	112,2	188,9	202,6	20,9	112,2	188,9	202,6		20,9	112,2	188,9	202,6		20,9	112,2	188,9	202,6		
42	4	Incremento delle risorse finanziarie trasferite al MPS a titolo di partecipazione sul bilancio finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso	5	c	4.000,0				4.000,0					4.000,0					4.000,0					
42	5	Incremento del Fondo cassa di cui all'articolo 3, comma 6 della legge n. 178 del 2010, per il versamento per l'acquisto di beni immobili, diritti di superficie e oggetti di proprietà	5	c	11.000,0				11.000,0					11.000,0					11.000,0					
42	6	Incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti dalla legislazione vigente (conguanti) all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 154/2008	5	k					390,0					390,0					390,0					
42	7	Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 154/2008, Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali	5	c	50,0				50,0					50,0					50,0					
42	8	Abrogazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 178/2010, contributo a fondo perduto riconosciuto al locatore che riacquisti il canone d'affitto per gli immobili ubicati nei comuni ad alta tensione	5	c	-50,0				-50,0					-50,0					-50,0					
42	10	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti dalla legislazione vigente (conguanti) all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 154/2008	5	k					-30,0					-30,0					-30,0					
42	10	Riduzione fondo emergenza differenziale di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 150/2014	5	c					-350,0					-350,0					-350,0					
TOTALE ENTRATE					35.782,8	15,0	0,0	0,0	41,3	49,2	26,3	44.058,8	704,2	29,3	41,0	44.907,6	704,2	29,3	41,0	44.907,6	704,2	29,3	41,0	
TOTALE USCITE					35.782,8	15,0	0,0	0,0	41,3	49,2	26,3	44.058,8	704,2	29,3	41,0	44.907,6	704,2	29,3	41,0	44.907,6	704,2	29,3	41,0	
TOTALE GENERALE ARTICOLO					-37.252,2	-107,7	-107,7	-107,7	-37.252,2	-107,7	-107,7	-107,7	-107,7	-37.252,2	-107,7	-107,7	-107,7	-107,7	-37.252,2	-107,7	-107,7	-107,7	-107,7	
TOTALE GENERALE ARTICOLO NETTO INTERESSI PASSIVI					-37.252,2	-107,7	-107,7	-107,7	-37.252,2	-107,7	-107,7	-107,7	-107,7	-37.252,2	-107,7	-107,7	-107,7	-107,7	-37.252,2	-107,7	-107,7	-107,7	-107,7	
Ulteriori dati di dettaglio delle risorse e delle uscite per il bilancio preventivo 2021 (D.L. n. 154/2008)																								
Ulteriori dati di dettaglio delle risorse e delle uscite per il bilancio preventivo 2022 (D.L. n. 154/2008)																								
Ulteriori dati di dettaglio delle risorse e delle uscite per il bilancio preventivo 2023 (D.L. n. 154/2008)																								
Ulteriori dati di dettaglio delle risorse e delle uscite per il bilancio preventivo 2024 (D.L. n. 154/2008)																								
Autorizzazione indifferenziale riduzione al 31/12/2021					-40.000,0	-20,0	-20,0	-20,0	-40.000,0	-20,0	-20,0	-20,0	-40.000,0	-20,0	-20,0	-20,0	-40.000,0	-20,0	-20,0	-20,0	-40.000,0	-20,0	-20,0	



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	167
Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	172

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e

del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore*, intervenendo da remoto, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio.

Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che nella presente relazione si soffermerà principalmente sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.

Ricorda, in primo luogo, l'articolo 01, introdotto al Senato, che proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio, in caso di errata

applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza sanitaria.

L'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti. In particolare i commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5, 5-*bis* (introdotto dal Senato) e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il comma 11 (modificato dal Senato) abroga o circo-scrive alcuni contributi previsti da precedenti norme, mentre il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria. I commi da 13 a 17-*bis* disciplinano le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea.

Segnala poi che il comma 10 dell'articolo 1 interviene sul comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di disporre il rinvio al 1° luglio 2021 della predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza

della dichiarazione annuale IVA (nuovo comma 1-*bis* nel citato articolo 4).

Inoltre il comma 17-*bis* dello stesso articolo 1 consente di versare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta compensazione straordinaria con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, amplia la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto.

L'articolo 1-*ter*, introdotto dal Senato, riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

L'articolo 1-*quater* consente l'incremento da 9 a 14 dei componenti della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori.

L'articolo 4, comma 1, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta « rottamazione-*ter* », della « rottamazione risorse proprie UE » e del « saldo e

stralcio» delle cartelle non determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021. Viene inoltre fissato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2021, stabilendo che esse sono presentate entro il 31 dicembre 2026. Viene stabilita la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e IVA anno 2018, alle somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e a quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018. Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa infine che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in esame (23 marzo 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

I commi da 4 a 11 dell'articolo 4 dispongono l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000

euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di soggetti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 e al comma 17 dell'articolo 5 consentono agli operatori economici che hanno subito riduzioni superiori al 30 per cento del volume d'affari nell'anno 2020, in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cosiddetti avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

Il comma 12, lettera a), dell'articolo 5 proroga al 30 aprile 2021 la sospensione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, dell'applicazione della compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo. La lettera b) del comma 12 e il comma 13, prorogano al 31 gennaio 2022 il termine finale per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.

Il comma 14 differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'in-

solvenza. Il comma 15, posticipa il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali.

I commi 15-*bis* e 15-*ter*, introdotti al Senato, dispongono che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che rimborsano al venditore l'importo del contributo previsto per l'acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi elettrici o ibridi, recuperino tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Il comma 16 estende di 3 mesi il termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di conservazione digitale dei documenti tributari.

I commi 19 e 20 stabiliscono che il termine per l'invio (agli interessati e all'Agenzia delle entrate) da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche viene posticipato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Il comma 21 posticipa dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni. Il comma 22 posticipa dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 22-*bis* consente ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, di versare gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

L'articolo 5-*bis* – introdotto al Senato – reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al

31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020, cosiddetto decreto Liquidità, in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

L'articolo 6, commi 5-7, come modificato dal Senato, esonera per il 2021 le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI, stanziando 83 milioni di euro per riconoscere un credito d'imposta di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di compensare la RAI per le minori entrate derivanti da questa disposizione.

L'articolo 6-*bis* – introdotto al Senato – inserisce l'IVA non detraibile anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati, tra le spese ammissibili ai fini del *Superbonus*.

L'articolo 6-*quinquies* – inserito dal Senato – reca l'estensione al periodo di imposta 2021 del raddoppio, da 258,23 a 516,46 euro, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.

L'articolo 6-*sexies* – introdotto al Senato – esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 6-*septies*, introdotto dal Senato, estende ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione

dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

L'articolo 6-*octies*, introdotto dal Senato, proroga al 15 dicembre 2021 i termini di versamento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento *videolottery* e *news slot* e del relativo canone concessorio dovuti fino al 30 giugno.

L'articolo 10-*bis*, inserito al Senato, dispone per il 2021 l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.

L'articolo 25 istituisce un fondo di 250 milioni di euro, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno.

L'articolo 30 proroga (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021, a seguito di una modifica approvata dal Senato) l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. Incrementa da 82,5 a 330 milioni di euro il fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.

Sono prorogate (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021) le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono altresì prorogate le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione.

L'articolo 30, comma 5, reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti – TARI e della tariffa corrispettiva e, dall'altro, a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non do-

mestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai cosiddetti rifiuti assimilati.

I commi da 11-*quater* a 11-*sexies* dell'articolo 30, introdotti dal Senato, prevedono che non si applichi il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi. Non si applica altresì la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva.

L'articolo 36-*bis* – inserito al Senato – introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali.

Infine l'articolo 40-*ter*, inserito al Senato, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Ai sensi delle norme del citato decreto-legge, l'istanza per accedere all'agevolazione era proponibile sino al 31 dicembre 2021. Con le disposizioni in esame tale disciplina, con alcune differenze e alcune semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.

Si riserva quindi di formulare, nella prossima seduta, una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, rammenta che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di giovedì 13 maggio prossimo e che la XIII Commissione Agricoltura ne concluderà l'esame entro le ore 14 della giornata di domani.

Francesca TROIANO (M5S), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura, del nuovo testo unificato della proposta di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (C. 1825 e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati.

Il testo della proposta di legge consta di 12 articoli ed è volto a tutelare e valorizzare l'agricoltura contadina, al fine di promuovere l'agroecologia e contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria (articolo 1). I requisiti per l'individuazione delle aziende agricole contadine sono elencati nell'articolo 2.

I successivi articoli del provvedimento dettano le disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. A tal fine si prevede la costituzione, sul sito Internet del Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali, del Registro dell'Agricoltura Contadina (articolo 3), la semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina (articolo 4) e la possibilità di individuare una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale, con un punteggio premiale per le aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne (articolo 5). L'articolo 6, che reca norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica, prevede la possibilità di assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie a richiedenti che presentino progetti per lo svolgimento di un'attività agricola produttiva, di durata non inferiore a cinque anni.

Evidenzia quindi che l'articolo 6-bis, attinente alle competenze della Commissione Finanze, detta disposizioni per la gestione dei terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 34 del 2018, ovvero i terreni abbandonati per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria.

La norma, che è finalizzata a garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio e la tutela del paesaggio, stabilisce che i comuni, effettivo, almeno ogni due anni, una ricognizione del catasto dei terreni per individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e i titolari di diritti reali sui terreni silenti. Qualora non sia possibile, anche dopo aver esperito non meglio definite procedure di pubblicità, individuare e rintracciare i proprietari o i titolari di diritti reali su detti terreni, si prevede che i terreni medesimi siano censiti in un registro tenuto dal comune.

I terreni inseriti nel registro possono essere oggetto di gestione conservativa, direttamente da parte dei comuni o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicini a svolgere attività funzionali al conseguimento delle finalità di controllo, sicurezza, salubrità, manutenzione e decoro,

indicate nel comma 1, tra cui il pascolo, la pulizia dai rovi e la raccolta dei frutti spontanei. Il comma 4 precisa che lo svolgimento di dette attività non costituisce titolo o presupposto per vantare diritti sul bene o su sue porzioni. Le autorizzazioni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.

Qualora venga individuato o ricompaia il proprietario o il titolare di diritto reale, il terreno è cancellato dal registro e decadono le eventuali autorizzazioni per le attività di gestione conservativa.

L'articolo 7 disciplina poi le associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura finalizzate alla valorizzazione delle potenzialità del territorio, al recupero e all'utilizzo dei terreni abbandonati o incolti e all'effettuazione di piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture. L'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, mentre l'articolo 9 istituisce la Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine avente il compito di raccogliere esperienze e buone pratiche relative ad innovazioni sostenibili di carattere produttivo, di filiera e sociale, sviluppare ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini e promuovere la cultura e la tradizione contadina.

L'articolo 10 fissa al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore della proposta di legge e reca la clausola di invarianza finanziaria. Infine l'articolo 10-*bis* reca la clausola di salvaguardia, relativa all'applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Il sottosegretario Claudio DURIGON segnala che il Dipartimento delle finanze, in merito all'articolo 6-*bis* del provvedimento, relativo alla gestione dei terreni silenti, ha evidenziato la scarsa chiarezza del comma 1 ed ha conseguentemente proposto la seguente riformulazione dei commi 1 e 2:

« 1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione

e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili.

2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune. ».

Francesca TROIANO (M5S), *relatrice*, chiede al rappresentante del Governo di chiarire il motivo per il quale il censimento svolto dai comuni dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente l'individuazione dei terreni silenti, anziché la ricerca dei proprietari e dei titolari di diritti reali su detti terreni, come previsto nel testo approvato dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario Claudio DURIGON evidenzia la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi presso gli uffici che hanno formulato la richiesta.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 11.40, riprende alle 11.50.

Francesca TROIANO (M5S), *relatrice*, preso atto della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, propone di rinviare l'espressione del parere ad una prossima seduta.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, non essendovi obiezioni e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 11.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Direttore generale della SIAE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti « Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore » ... 174

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 174

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, del Direttore generale della SIAE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti « Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 16.40.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la Commissione XIII attende il parere entro oggi, in quanto il provvedimento è previsto nel calendario dell'Assemblea per giovedì 13 maggio. Dà quindi la parola alla relattrice, deputata Patelli, per la relazione introduttiva e per la proposta di parere.

Cristina PATELLI (LEGA), *relattrice*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva come questo, in termini generali, sia finalizzato a promuovere l'agroecologia e a contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone rurali; a riconoscere e valorizzare la ricchezza delle diversità in agricoltura come fondamento di politiche agricole differenziate; ad agevolare la conoscenza, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi e di formazione nelle scuole e nelle università, di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, alla qualità delle produzioni agricole, al rispetto e alla protezione del suolo; a con-

trastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati.

Per i profili di interesse della VII Commissione, segnala che l'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina (l'11 novembre). In tale occasione possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.

L'articolo 9 prevede che sia istituita, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, coordinata dagli stessi Ministeri che ne organizzano, nell'ambito dei rispettivi siti *internet*, un apposito spazio dedicato. La Rete è composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati, inclusi i musei, il cui scopo sociale ha attinenza con l'attività agricola. Tra le attività svolte dalla Rete rientra lo sviluppo di ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini, prevedendo percorsi culturali, turistici ed enogastronomici dei territori dove si svolge tale attività, nonché la promozione della cultura e della tradizione contadina anche in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti nel settore del turismo.

Coglie l'occasione per ricordare che in questo momento è al vaglio dell'Unione

europea, nell'ambito del dibattito sull'organizzazione comune dei mercati che entrerà in vigore nel 2023, insieme alla futura politica agricola comune, un negoziato sulla regolamentazione dei vini dealcolati. Si tratta, a suo avviso, di un grosso rischio e di un precedente pericolosissimo che metterebbe fortemente a rischio l'identità del vino italiano, oltre ad essere una provocazione assurda, un vero e proprio attacco contro il *Made in Italy* che prefigura una svendita di un patrimonio di eccellenza. Evidenzia che i vini dealcolati non sono vini, ma bevande che qualcuno vorrebbe surrettiziamente spacciare come vini e, pertanto, una truffa a danno del mondo vitivinicolo italiano. Sottolinea quindi l'importanza di tutelare il *Made in Italy* in tutte le sue componenti.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FDI) sottolinea il fatto che la proposta ha trovato una sintonia trasversale anche con l'opposizione, specie per quanto concerne la valorizzazione dei borghi e della civiltà contadina agricola, anche nella sua nuova accezione che pone al centro le *start up* innovative, su iniziativa dei giovani. Dopo aver citato un passo della poesia di Pasolini «saluto e augurio», sottolinea l'importanza per il suo gruppo dei provvedimenti sui borghi d'Italia che valorizzano la riscoperta delle proprie radici e dei propri prodotti. Concorda con le osservazioni della collega Patelli sulla difesa dei vini italiani, in quanto colpire le produzioni di vino e di olio significa colpire la cifra identitaria della dieta mediterranea e rappresenta un vero e proprio scontro di civiltà tra la cultura industriale nord-occidentale e quella sud-europea legata a una visione mediterranea, basata sull'ulivo e sulla vigna. La difesa della produzione agricola deve accomunare tutti e, pertanto, il suo gruppo ha sostenuto la proposta in esame presso la XIII commissione agricoltura, anche individuando una serie di punti qualificanti che hanno trovato spazio tra le sue disposizioni. Ricorda, tra questi, gli orti condivisi, la disciplina di dettaglio per la vendita dei prodotti contadini agricoli, i corsi di forma-

zione per la vendita e la trasformazione dei prodotti agricoli, le misure a favore dell'agricoltura contadina da far valere nei PSR nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, la garanzia di assenza di oneri aggiuntivi per gli agricoltori contadini, il sostegno al riordino delle proprietà frammentate nelle aree montane.

Dichiara quindi il sostegno del gruppo parlamentare di FDI al provvedimento, in nome nella difesa dei territori agricoli e dell'identità agricola in cui sono racchiuse le nostre radici.

Nicola ACUNZO (MISTO-CD), dopo aver ricordato l'attenzione storica dell'Europa nei confronti della tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alle zone minacciate da spopolamento, segnala di aver presentato un emendamento in XIII Commissione volto a salvaguardare i terreni in prossimità di impianti pubblici di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. Sottolinea, in proposito che tali terreni sono particolarmente penalizzati dalla continua emissione di miasmi pestiferi che

ostacolano l'attività dei proprietari terrieri e minacciano la salute dei cittadini. Evidenzia che le regioni non hanno ancora armonizzato la normativa in materia e che manca ancora una disciplina nazionale al riguardo. Ricorda quindi che, specie nelle regioni del sud, i piccoli e medi imprenditori sono gravemente danneggiati da questa problematica. Invita pertanto a non abbandonarli, ma ad ascoltarli e tutelarli. Ritiene che si dovrebbe chiedere alla Commissione agricoltura di agire in tal senso al fine di sensibilizzare il Parlamento e il Governo al riguardo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) dichiara il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere della relatrice, condividendo i contenuti del provvedimento volti alla conservazione del patrimonio materiale e immateriale del Paese in linea con i principi della convenzione di Faro.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 177

RISOLUZIONI:

7-00600 Zolezzi: Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe *(Discussione e rinvio)* .. 179

Sui lavori della Commissione 180

COMITATO RISTRETTO:

Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina. C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano 180

SEDE REFERENTE:

Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina. C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* 180

ALLEGATO 1 *(Testo unificato adottato dalla Commissione come testo base)* 189

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Alla XIII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 182

ALLEGATO 2 *(Parere approvato dalla Commissione)* 191

D.L. n. 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 182

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Atto n. 254 *(Esame e rinvio)* 184

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della vice presidente Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.

(Alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che l'avvio del provvedimento in Assemblea è previsto per il prossimo giovedì 13 maggio e che pertanto la Commissione di merito ha chiesto alle Commissioni in sede consultiva di rendere il parere di competenza nella giornata odierna. Nella seduta antimeridiana, quindi, la Commissione incardinerà il provvedimento, per rendere il parere nella seduta pomeridiana.

Patrizia TERZONI (M5S), *relatrice*, intervenendo da remoto, riferisce alla Commissione sul testo unificato delle proposte di legge sulla tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

La finalità dell'intervento normativo consiste nel valorizzare la agricoltura contadina, riconoscendo come suoi elementi principali la custodia della terra, il presidio della biodiversità dell'ambiente e delle risorse primarie da esso derivanti, nonché il contrasto dello spopolamento delle aree interne, montane, marginali e rurali del Paese.

L'articolo 1 evidenzia che il sostegno dell'agricoltura contadina è finalizzato alla promozione dell'agroecologia, ossia ad un approccio al sistema agroalimentare in grado di assicurare la produzione di cibo in linea con il rispetto dell'ambiente, della salute e dei diritti degli agricoltori e dei consumatori.

Al comma 3, che declina le finalità della legge, si richiamano i principali atti di riferimento, tra cui segnalo, in particolare, la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e i 10 elementi dell'agroecologia approvati dal Consiglio della FAO nella 163esima sessione.

In relazione alle competenze della Commissione, evidenzia le seguenti finalità: la promozione dell'agroecologia e la diffusione della conoscenza dei suoi modelli di salvaguardia dei terreni, della biodiversità e della protezione del suolo; il contrasto allo spopolamento delle aree rurali interne

e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, l'incentivazione all'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo, alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica; il contrasto alla riduzione delle aziende forestali; la valorizzazione del ruolo dei soggetti che svolgono l'agricoltura contadina e dell'agricoltore custode, quale soggetti naturalmente attivi nella protezione dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico.

L'articolo 2 individua i requisiti che identificano le aziende agricole contadine tra cui figura la necessità di praticare modelli di produzione agroecologici.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Registro dell'Agricoltura Contadina.

L'articolo 4 prevede disposizioni di semplificazione in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Per quanto di competenza della Commissione, il comma 1 prevede, tra le altre cose, che le regioni individuino: i requisiti urbanistici e igienici richiesti per le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina; procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici rurali dell'azienda, nonché per la realizzazione di strutture temporanee di ricoveri per animali, fienili, serre e di eventuali altri annessi destinati all'attività agro-silvo-pastorale; procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di regimazione irrigua e bacini di accumulo irriguo.

L'articolo 5 individua le misure a favore dell'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.

L'articolo 6, al comma 2, prevede che le regioni, i liberi consorzi e le città metropolitane possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori, senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territo-

rio. Il comma 3 disciplina la procedura per l'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie.

L'articolo 6-*bis* stabilisce che i comuni effettuino, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni.

L'articolo 7 prevede la possibilità per i comuni, singoli o associati, di accorpate terreni gestibili in modo omogeneo, nella forma di associazioni, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti ed effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture. Tra le finalità dell'accorpamento viene richiamata la promozione dell'attività forestale, la conservazione e la gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali nonché la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

Ai sensi del comma 4 i comuni possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso « la valorizzazione agricola dei terreni, la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi ».

L'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina l'11 novembre.

L'articolo 9 prevede l'istituzione con decreto interministeriale, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. Tra le finalità della Rete evidenzio, in particolare, la raccolta di esperienze e buone pratiche relative ad innovazioni sostenibili di carattere produttivo, di filiera e sociale, anche al fine di rivitalizzare le aree rurali abbandonate e svantaggiate.

Gli articoli 10 e 10-*bis* recano le disposizioni finali, finanziarie e la clausola di salvaguardia.

Conclusivamente, si riserva di formulare un parere favorevole ove non emergano criticità nel corso del dibattito.

Umberto BURATTI (PD) rileva che l'articolo 6-*bis* disciplina la fattispecie della ricomparsa del proprietario silente di terreni nel frattempo affidati ai comuni o ai proprietari vicinali. Osserva che, nel caso in cui su quei terreni fossero state approntate da questi delle migliorie, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere meccanismi di indennizzo degli interventi a favore di chi ne ha sostenuto l'onere.

Osserva, inoltre, che sarebbe opportuno verificare la coerenza del disposto di cui all'articolo 6-*bis* con la legge 440 del 1978 che, nel disciplinare situazioni analoghe, richiamava il ruolo delle regioni. Chiede quindi alla relatrice di verificare se sia utile rilevare anche tal ultima questione nella proposta di parere.

Patrizia TERZONI (M5S) si rende disponibile a valutare gli elementi rappresentati dal collega Buratti per inserirli eventualmente nella proposta di parere, che sarà sua cura mettere a disposizione dei colleghi prima della seduta pomeridiana.

Rossella MURONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

RISOLUZIONI

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della vice presidente Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 11.50.

7-00600 Zolezzi: Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo da remoto, illustra la risoluzione a sua prima firma, che riguarda infrastrutture presenti sullo sfondo del luogo in cui si svolge l'intervento.

Elena LUCCHINI (LEGA) preannuncia la presentazione, da parte del proprio gruppo, di una risoluzione avente ad oggetto il tema dei ponti sul fiume Po, con particolare riguardo alla realizzazione di nuovi ponti. Si tratta di un argomento che da molto tempo è all'attenzione del suo gruppo, come dimostra l'emendamento approvato nel corso dell'esame della legge di bilancio del 2019 che prevede un cospicuo stanziamento per la manutenzione e la realizzazione di nuovi ponti sul Po. Anticipa sin da subito che i contenuti della risoluzione che presenterà il proprio gruppo sono solo in parte sovrapponibili a quelli della risoluzione in discussione e che pertanto sarebbe opportuno procedere ad una votazione separata dei due testi.

Alberto ZOLEZZI (M5S) chiede ai colleghi se ritengano utile lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni che possa meglio far comprendere a chi non è addentro alla questione la drammatica situazione in cui versano i ponti sul Po.

Silvia FREGOLENT (IV) si esprime favorevolmente allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sulle due risoluzioni che affrontano una questione assai importante. Fa presente che il collega Colaninno ha anticipato la volontà di sottoscrivere la risoluzione in discussione. Si riserva, a nome del proprio gruppo, di leggere con attenzione i contenuti della risoluzione che verrà presentata dal gruppo della Lega, al fine di valutare di apporre la firma anche su quella.

Sui lavori della Commissione.

Daniela RUFFINO (MISTO-CI-PP), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede che la Commissione svolga un'audizione urgente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni (ANCI) in riferimento alla circolazione di una bozza di decreto-

legge sulle semplificazioni ambientali del 24 aprile 2021, il cui articolo 19 ha ad oggetto la soppressione delle gestioni di rete comunali. Osserva infatti che le poche rimaste garantiscono una gestione di qualità e ritiene pertanto urgente affrontare tale questione in Commissione.

Rossella MURONI, *presidente*, riporterà quanto richiesto dalla collega Ruffino alla presidente, al fine di trattare l'argomento nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 11 maggio 2021.

Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina.

C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano.

Il Comitato ristretto si è svolto dalle 15.30 alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 15.35.

Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina.

C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 maggio scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che la proposta figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 24 maggio. Fa presente che il Comitato ristretto testé riunitosi è pervenuto alla redazione di una proposta di testo unificato che propone alla Commissione come testo base.

Matilde SIRACUSANO (FI), *relatrice*, fa presente che la proposta di testo unificato sintetizza i principali contenuti delle proposte abbinata ed in particolare prevede la nomina di un Commissario di Governo con poteri speciali finalizzati a risanare i nuclei abitativi degradati nella città di Messina e a consegnare gli alloggi alle più di 8.000 persone che vi abitano in condizioni inaccettabili. Al Commissario viene attribuita una contabilità speciale: Le risorse stanziare sono pari a 200 milioni di euro, a valere sui Fondi di sviluppo e coesione (FSC).

Alessio BUTTI (FDI) osserva che il provvedimento sana una situazione oggettivamente molto critica e decisamente poco dignitosa per l'Italia e per i cittadini messinesi. Ricorda la sensazione spiacevole di una sua visita politica a Messina, conclusasi proprio con la visione della baraccopoli, eredità di un terremoto occorso nel 1908, più di cent'anni fa. Migliaia di persone vivono lì senza servizi, senza fognature, in condizioni igienico sanitarie improponibili.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, che, opportunamente a suo giudizio, non contiene quelle disposizioni presenti nei testi originari, come ad esempio la previsione della ZES, che costituivano più un sogno che una realtà attuabile.

Matilde SIRACUSANO (FI), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge a sua prima firma è stata sottoscritta anche dai rappresentanti dei gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia, volendo così rappresentare la forte condivisione dei suoi contenuti da parte di una destra compatta, che ringrazia.

Ritiene che oggi si stia scrivendo una bella pagina di politica, nella quale il Par-

lamento assume decisioni che incidono positivamente sulla vita cittadina di Messina.

Francesco D'UVA (M5S) esprime soddisfazione per il lavoro svolto e per l'intesa tra forze politiche diverse che vogliono unitamente risolvere un problema ultra centenario che colpisce la città di Messina. Ringrazia quindi i colleghi firmatari, la relatrice e i colleghi del proprio gruppo appartenenti alla Commissione Ambiente, che hanno capito l'importanza di questo provvedimento per i cittadini messinesi. Auspica che anche al Senato ci sia la medesima condivisione e che si giunga alla pronta approvazione di un provvedimento atteso ormai da troppo tempo.

Pietro NAVARRA (PD) si associa ai ringraziamenti alla Commissione e alla sua presidente, che ha voluto dare al provvedimento negli ultimi tempi una significativa accelerazione. La condizione di degrado urbano presente nella tredicesima città italiana è un *unicum* nel mondo civilizzato che è doveroso cancellare. Ritiene anch'egli che oggi si stia scrivendo una bella pagina di storia politica, ponendosi la giusta attenzione al centenario problema di Messina.

Tullio PATASSINI (LEGA) concorda con i colleghi che è necessario recuperare le aree più difficili del territorio, anche per far ripartire l'Italia con più forza. Ritiene che in alcuni momenti storici la concordia tra le forze politiche possa portare a grandi risultati, come successo nel caso della ricostruzione del ponte di Genova, che ha dimostrato che quando si vuole si può coniugare l'efficienza con la rapidità.

Alessia ROTTA, *presidente*, esprime soddisfazione per il lavoro svolto su un provvedimento cui la Commissione ha dedicato particolare impegno. Il ruolo dei parlamentari è anche quello di portare l'attenzione del Governo questioni che rivestono una particolare urgenza, auspicando che il Governo, per parte sua, destini risorse sufficienti per risolvere una questione sulla

quale si è registrato un inaccettabile ritardo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di adottare il testo unificato formulato in sede di Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 1*).

Alessia ROTTA, *presidente*, tenuto conto che il mandato a riferire all'Assemblea dovrà essere conferito entro la prossima settimana, previa votazione degli emendamenti e acquisizione dei prescritti pareri, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a giovedì 13 maggio alle ore 18.

La Commissione prende atto.

Alessia ROTTA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.

(Alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana.

Alessia ROTTA, *presidente*, dà conto della proposta di parere presentata dalla relatrice, in cui è presente un'osservazione che

tiene conto degli elementi del dibattito (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere presentata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

D.L. n. 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Eva LORENZONI (LEGA), *relatrice*, in qualità di relatrice riferisce sul testo del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dal Senato, per le parti di competenza della Commissione, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Bilancio.

La prima norma che viene in rilievo, ancorché principalmente riguardante la finanza locale è l'articolo 30, comma 5. Esso proroga al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva. Inoltre disciplina i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai cosiddetti « rifiuti assimilati » nel senso che la comunicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo (solo per il 2021, il termine di comunicazione è anticipato al 31 maggio).

Ricorda che la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. In tal caso la tariffa corrispettiva è appli-

cata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Di recente, l'art. 57-bis, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 124 del 2019, aveva fissato al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, proroga legata all'emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 (delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif., peraltro modificata da successive delibere).

L'articolo 30-*ter* autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere personale con contratto a tempo determinato – nel limite, rispettivamente, di 2, 4 e 8 unità per il 2021 e in deroga a determinati vincoli assunzionali posti dalla normativa vigente – al fine di garantire l'operatività degli Uffici addetti alla ricostruzione.

L'articolo 30-*quater* incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l'anno 2021. Si tratta del fondo denominato appunto « salva-opere » in quanto istituito al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori. La medesima norma dispone inoltre che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività necessarie, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti terzi (prima di questa innovazione era previsto che intervenisse un decreto attuativo a disciplinare tale elemento, ora non più necessario).

L'articolo 33, comma 2-*sexies* autorizza la spesa per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'ISPRA, nell'ambito del Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca già previsto dall'articolo 228 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 39, comma 1-*ter* interviene in materia di proroga di termini in materia di imballaggi. In particolare, prevede che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in

commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. La norma in commento modifica il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 183 del 2020, che invece disponeva la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'applicazione della regola secondo cui tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi (articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

L'articolo 39-*quater* novella l'articolo 185, comma 1, lettera *f*) del codice dell'ambiente in materia di esclusioni dall'applicazione della parte quarta inerente i rifiuti. Ciò allo scopo di inserire tra le esclusioni previste – limitatamente a un arco temporale definito sino al 31 dicembre 2022 – anche il riferimento alla posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

In estrema sintesi, tale materia viene parificata ad altre quali la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. In relazione ai requisiti previsti, si segnala che la formulazione recata dalla nuova previsione indica la condizione – che sembrerebbe alternativa alla reimmersione della posidonia nel medesimo ambiente marino – del riutilizzo « a fini agronomici » ovvero in sostituzione di materie prime all'interno dei cicli produttivi, essendo comunque prevista la clausola che i processi o metodi non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

L'articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi) nonché, al comma 3, un incremento

di 700 milioni per l'anno 2021 al Fondo per le emergenze nazionali di cui 19 milioni sono da indirizzare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.

Pur non essendo di diretta competenza della Commissione, ritengo opportuno citare, per completezza, l'articolo 6-bis secondo cui l'IVA non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del cosiddetto « Superbonus 110% » si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio.

Ancora, segnala che l'articolo 6-septies, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 (e non più ai soli contratti successivi al 1 gennaio 2020) la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019. Infine, con riguardo al medesimo settore, l'articolo 40-quater proroga la sospensione (già prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti.

Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga conto degli esiti del dibattito in Commissione.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli

comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Atto n. 254.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Alessia ROTTA (PD), *presidente e relatrice*, fa avvertire che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere entro il prossimo 29 maggio sul testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

Ricorda, preliminarmente alcuni contenuti qualificanti della citata legge n. 158.

L'articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

Tale fondo è destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

La dotazione iniziale del Fondo è stata quantificata in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 ed è stato previsto che, per gli anni 2017 e 2018, in esso affluissero anche le risorse, pari ad un milione di euro all'anno stanziato per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, da destinare esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale (articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015) Inoltre, le risorse del Fondo sono state incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per complessivi

160 milioni di euro (articolo 1, comma 862 della legge n. 205 del 2017).

Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, sempre l'articolo 3 della legge n. 158 ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Nel Piano, devono essere definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali e per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. In questo ambito è data priorità ad interventi: volti alla qualificazione e alla manutenzione del territorio, mediante il recupero e la riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse e la riduzione del rischio idrogeologico; per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici; per la riqualificazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico; per l'acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso.

Per beneficiare dei finanziamenti, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 ha previsto poi che i piccoli comuni, oltre a rientrare nella definizione generale di comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, debbano rientrare anche in una delle tipologie elencate nella disposizione, che in sintesi fanno riferimento alle caratteristiche del territorio comunale, alla sua ubicazione geografica e alle condizioni economiche, sociali e demografiche.

Nel dettaglio, le tipologie individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 sono le seguenti: *a)* comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; *b)* comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; *c)* comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento della popolazione effettuato nel 1981; *d)* comuni con condizioni di disagio insediativo, definiti in base all'indice

di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità sulla base di specifici parametri; *e)* comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; *f)* comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; *g)* comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; *h)* comuni comprendenti frazioni, con talune caratteristiche precedentemente elencate, limitando gli interventi di finanziamento disposti dalla legge alle medesime frazioni; *i)* comuni appartenenti alle unioni di comuni montani o che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali previste dalla normativa; *l)* comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta; *m)* comuni istituiti a seguito di fusione; *n)* comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Sempre l'articolo 1 della legge n. 158, al comma 4, ha rimesso la definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie sopra elencate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT.

In attuazione di tale previsione, con il decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020 sono stati definiti i suddetti parametri, previo parere favorevole delle Commissioni competenti.

Per completezza, ricordo che la legge n. 158 prevede, tra gli adempimenti necessari, oltre al presente decreto, prevede l'adozione di una serie di provvedimenti tra loro collegati: entro 60 giorni dall'adozione del presente decreto, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su propo-

sta del Ministro dell'interno e di concerto con gli altri ministeri indicati) dell'elenco dei piccoli Comuni che rientrano nelle tipologie di soggetti beneficiari dei provvedimenti (articolo 1, comma 5); entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), per la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni (articolo 3, comma 2) e, sulla base di questo decreto, di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individuino, sulla base del piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, i progetti da finanziare (articolo 3, comma 6).

Ricorda inoltre che la predisposizione degli atti attuativi della legge n. 158 del 2017 è richiamata, tra l'altro nella mozione 1/00312 approvata il 28 gennaio 2020 alla Camera sullo sviluppo delle zone interne e montane del Paese.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, su cui la Conferenza unificata ha sancito l'intesa in data 28 gennaio 2021, stabilisce nell'unico articolo 1, che i piccoli comuni « finanziabili », secondo i parametri definiti con il citato decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, sono quelli individuati nell'allegato A) del presente provvedimento, a cui si rinvia.

L'articolo 1, comma 6 della citata legge 158 del 2017 specifica che l'elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), dell'art. 1, sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

Nella relazione illustrativa allo schema in esame si evidenzia che « i comuni in possesso di almeno una delle caratteristiche previste dalle suddette tipologie di legge saranno i destinatari del finanziamento degli interventi che saranno definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, attraverso la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli

comuni. Per il triennio di prima applicazione della legge è stato definito l'elenco dei potenziali comuni che potranno accedere ai finanziamenti, in quanto rientrano in almeno uno dei predetti parametri calcolati utilizzando gli indicatori e i dati dettagliatamente descritti nella Nota Metodologica allegata al richiamato decreto del 10 agosto 2020 ».

La stessa relazione sottolinea che: « in particolare, la verifica di rispondenza al parametro è contrassegnata dall'indice (1): in caso di parametri costituiti da più indicatori la rispondenza a ciascun indicatore è sempre contrassegnata dall'indice (1); inoltre, viene riportata una colonna finale di sintesi in cui l'indice (1) vuol dire che il parametro verifica almeno una delle previste caratteristiche degli indicatori. L'indice (0) indica che non è verificata la prevista caratteristica dell'indicatore né tantomeno il parametro finale ».

Conclusivamente, i piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge 158/2017, in quanto in possesso di almeno uno dei parametri individuati nella Nota metodologica allegata al D.M. del 10 agosto 2020, sono 5.522, corrispondenti a tutti i comuni che al censimento generale della popolazione del 2011 avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2021.

Alessio BUTTI (FDI) si chiede se, alla luce delle risorse previste e dell'inserimento tra i soggetti finanziati di oltre 5000 comuni, i benefici ai comuni siano effettivamente così esigui come appaiono, potendosi destinare a ciascun comune in media poco più di tremila euro.

Alessia ROTTA (PD), *presidente e relatrice*, riservandosi di verificare l'esatta quantificazione delle risorse, anche con riguardo alla disponibilità degli stanziamenti degli anni scorsi, osserva che è previsto un piano nazionale dei piccoli comuni che definirà le modalità di erogazione dei finanziamenti e le relative priorità. Invita in ogni caso il collega Butti a porre tale questione al rappresentante del Governo, an-

cora assente ma che ha preannunciato la sua presenza in seduta.

Chiara BRAGA (PD) osserva che si tratta del provvedimento attuativo di una norma largamente voluta da alcune forze politiche e comprende pertanto che le critiche possono radicarsi nella mancata condivisione da parte delle altre. Tiene tuttavia sottolineare due aspetti. Il primo è il forte ritardo cui si arriva alla fase attuativa, essendo l'approvazione della legge avvenuta nel 2017. Il secondo elemento che invece sottolinea positivamente è che si tratta di una misura strutturale, il che fa emergere chiaramente la volontà di sostenere attivamente piccoli comuni, nonché quelli frutto della fusione di comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, eliminando l'effetto distorsivo del processo virtuoso della fusione. Le finalità sono coerenti con il contrasto al dissesto idrogeologico, la riqualificazione degli edifici e delle infrastrutture stradali.

Ritiene che il compito del Parlamento sia quello di verificare, al di là della entità delle risorse trasferite a ciascun singolo comune, le modalità di detto trasferimento, nonché la possibilità per i comuni di fare riferimento a risorse certe che non siano *una tantum* ma stabili.

Alessia ROTTA (PD), *presidente e relatrice*, concorda con le considerazioni della collega Braga, auspicando che non si verifichi quello che è successo con il cosiddetto « fondo bellezza », istituito nella scorsa legislatura.

Tullio PATASSINI (LEGA) ritiene fondamentale l'attenzione del Parlamento ai piccoli comuni, spesso ubicati in aree interne del Paese e fondamentali per lo sviluppo armonico dell'Italia. Questi soffrono di problemi comuni molto gravi, come lo spopolamento, e considera poco ragionevole concentrarsi sull'importo delle risorse ad essere destinati piuttosto che all'istituzione di una misura strutturale che permetta loro di ricevere risorse.

Richiama inoltre le misure contenute all'interno del piano Nazionale di ripresa e resilienza, delineandosi una progressiva

uscita della pandemia anche attraverso la rivitalizzazione dei piccoli comuni.

Alessia ROTTA (PD), *presidente e relatrice*, sospende brevemente la seduta, in attesa dell'arrivo del sottosegretario Sibilia.

La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.20.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA fa presente che la dotazione del fondo è di 10 milioni per il 2017 e di 15 milioni per gli anni dal 2018 al 2023. Rassicura che i fondi già stanziati per gli anni precedenti sono nella disponibilità del Ministero. Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri individua una platea di potenziali beneficiari pari a 5.522 comuni ed un successivo decreto, per la stesura del quale saranno coinvolti tutti i ministeri competenti, definirà i criteri con i quali distribuire le risorse, non a pioggia, ma in accordo con i reali bisogni dei territori.

Alessio BUTTI (FDI) ringrazia il sottosegretario per le precisazioni fornite, ma ritiene significativo, non essendoci ancora il provvedimento che individua i criteri con i quali distribuire le risorse, riferirsi ad un valore medio, che ribadisce essere di circa 3000 euro per comune. Ritiene, inoltre, assolutamente ovvio che gli stanziamenti riferiti alle annualità precedenti siano disponibili.

Riferendosi alle considerazioni della collega Braga, sottolinea che il problema non è affatto rappresentato dalla mancata condivisione della norma. La distribuzione di risorse a piccoli comuni bistrattati dai governi degli ultimi dieci anni è infatti del tutto condivisibile, tuttavia i fondi sono decisamente insufficienti. Sottolinea il ritardo con cui si dà attuazione alla legge ed evidenzia la criticità di coinvolgere solo i ministeri competenti, ripetendo gli errori del passato, senza acquisire i fondamentali contributi di tutti gli organismi locali che conoscono profondamente il territorio. Ribadisce che il territorio va coinvolto preventivamente, perché non vengano definiti criteri che non corrispondono alle reali

esigenze dei comuni destinatari, che spesso necessitano di risorse volte, oltre che alle misure di contrasto del dissesto idrogeologico cui faceva riferimento la collega Braga, anche all'erogazione di meri servizi.

Daniela RUFFINO (MISTO-C!-PP) rileva come la tematica oggetto del provvedimento sia compresa nella sua delicatezza soprattutto da chi ha maturato esperienze come amministratore negli enti locali. Non è infatti facilmente comprensibile dall'esterno l'importanza dei piccoli comuni anche come presidio a tutela dei valori dell'ambiente e della virtuosa gestione del territorio rurale, talvolta mobilitando risorse limitate e numerosi volontari. Questo spiega la necessità di assicurare loro il più possibile flussi economici costanti ed ingenti, la cui ripartizione non può certo prescindere da un confronto con i responsabili degli enti locali e con le loro realtà associative, quali ANCI e ANPCI sia nella loro quantificazione che nella loro destinazione, anche alla luce delle difficoltà di gestione che affrontano i comuni che devono condividere con altri la figura del segretario comunale.

Chiara BRAGA (PD) ricorda che la legge sui piccoli comuni è stata approvata all'unanimità dal Parlamento nei suoi due rami e che il decreto oggi in esame è provvisto della prescritta intesa della Conferenza unificata che ha acquisito l'assenso delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI. Tiene a sottolineare come tale lungo percorso è forse responsabile anche se parzialmente del ritardo nei tempi con i quali si arriva all'attuazione della norma.

Alessia ROTTA (PD), *presidente e relatrice*, osserva che il successivo decreto che definirà criteri per l'attribuzione delle ri-

sorse sarà esaminato dalla Commissione e tiene a sottolineare sin da adesso che i criteri, che auspica stringenti, devono inserirsi nel quadro delle finalità già previste che hanno perimetro ben definito.

La legge ha posto un tema importante, ci devono essere risorse certe e in questo senso esprime soddisfazione per la disponibilità dei finanziamenti relativi agli anni passati, essendo fondamentale dare una risposta significativa a quei comuni con caratteristiche particolari.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA ricorda che per l'approvazione unanime della legge, che è stata molto dibattuta in Parlamento, ci sono voluti circa tre anni, a dimostrazione che si tratta di un tema delicato e che necessita degli opportuni approfondimenti, soprattutto quando si passa alla definizione di un meccanismo tecnico per individuare piccoli comuni. Evidenzia con favore la presenza dell'istituzione a regime di un Fondo che le forze politiche possono rifinanziare se lo ritengono, che dà risorse ai comuni, nella scia di precedenti provvedimenti adottati da questo Governo e dai Governi Conte. Concorda che il confronto con gli enti locali è fondamentale, e lo afferma dall'osservatorio privilegiato del Viminale, e deve continuare ad essere costante. Le forze politiche devono a suo avviso lavorare insieme per riuscire a compiere dei passi in avanti nella direzione dell'aiuto ai comuni più svantaggiati. Manifesta sin da ora la propria disponibilità ad accogliere eventuali proposte contenute nel parere che rappresentino una miglioria al testo in esame.

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

ALLEGATO 1

**Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina.
C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
COME TESTO BASE**

Art. 1.

(Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina e nomina di un Commissario straordinario)

1. Attengono alla definizione dei livelli essenziali per il godimento del diritto all'abitazione e alla tutela dell'ambiente le disposizioni finalizzate alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione unitaria degli interventi necessari ad assicurare il definitivo superamento del grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della città di Messina, di cui alla legge della Regione siciliana 6 luglio 1990, n. 10.

2. Agli interventi volti alla formazione, all'approvazione e all'attuazione del programma di risanamento sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina è preposto un Commissario straordinario del Governo, dotato dei poteri previsti dall'articolo 4, commi 2, 3 e 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, scelto tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, anche estranee alla pubblica amministrazione, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa con la Regione siciliana. Con il medesimo decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il compenso spettante al Commissario straordinario. Il compenso del Commissario è stabilito in misura comunque non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Per la demolizione degli immobili degradati, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla demolizione e dalla bonifica delle relative aree di sedime, nonché per la progettazione, l'affidamento dei servizi e degli appalti di opere e il ripristino dei luoghi, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

4. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione statale, regionale o territoriale interessata nonché dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5. Il Commissario, per lo svolgimento di tutte le proprie funzioni o di parte di esse, può individuare un soggetto attuatore o uno o più enti attuatori, che operano sulla base delle priorità e delle indicazioni ricevute, con i medesimi poteri e le medesime deroghe riconosciuti al Commissario.

Art. 2.

(Contabilità speciale)

1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato in cui confluiscono le risorse di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Nella contabilità speciale confluiscono inoltre eventuali ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nel limite

complessivo di 200 milioni di euro, da ripartirsi in tre anni nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina;

apprezzate le finalità del provvedimento di promozione dell'agroecologia, contrasto allo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'incentivazione all'uso collettivo delle terre finalizzato alla difesa del suolo, alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica;

rilevato che l'articolo 7, nel prevedere l'accorpamento dei terreni gestibili in modo omogeneo, richiama tra le finalità dell'accorpamento la promozione dell'attività fo-

restale, la conservazione e la gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali nonché la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 6-bis, tenuto conto della possibilità che il proprietario rivendichi il terreno assegnato ai sensi del comma 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire le modalità di indennizzo per le eventuali migliorie apportate al terreno nel periodo in cui il proprietario era silente.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Esame emendamenti C. 3072-A	192
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	192
--	-----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 maggio 2021.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Esame emendamenti C. 3072-A.

Il Comitato si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FICARA (M5S), *presidente*, in sostituzione della relatrice Matilde Siracusano, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, avente ad oggetto « Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 » (A.C. 3099).

Nel corso dell'esame al Senato il decreto-legge è stato integrato rispetto al testo originario con vari interventi emendativi con particolare riferimento all'ambito dei trasporti.

Innanzitutto sono stati introdotti all'articolo 5 i commi 15-*bis* e 15-*ter* che, modificando le disposizioni della legge di bilancio 2019, hanno ridefinito le modalità di recupero tramite credito d'imposta del contributo per l'acquisto di ciclomotori e motocicli e veicoli di categoria L (quadricicli a motore).

In dettaglio, il comma 15-*bis* sostituisce il comma 1061 della legge di bilancio 2019,

prevedendo che le imprese costruttrici o importatrici del ciclomotore o motociclo elettrico o ibrido nuovo (più in generale vi sono ricompresi i veicoli di categoria L), che rimborsano al venditore l'importo del contributo come previsto dalla norma vigente (comma 1057 della stessa legge di bilancio), recuperino tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si specifica che a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Il comma 15-ter rinvia quindi la definizione delle modalità attuative ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

L'articolo 9, comma 3, allo scopo di mitigare gli effetti economici sul settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede che l'integrazione economica prevista (ex articolo 5 del decreto ministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016) in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta anche con riferimento all'ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge in esame, per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (mentre la cassa integrazione ordinaria, non richiamata dal presente comma, è riconosciuta per un periodo più breve, ossia per una durata massima di tredici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021) (comma 3, primo periodo). Sul punto, si precisa che la circolare INPS n. 72 del 2021 ha specificato che è possibile richiedere l'integrazione del nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti in

deroga previsto dal presente decreto-legge a far data dal 29 marzo 2021.

L'articolo 9-bis – inserito dal Senato – dispone il riconoscimento in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti, nei limiti di uno stanziamento pari a 2,703 milioni di euro per il 2021, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. In particolare, l'articolo in esame fa riferimento ai porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci « containerizzate » avvenga o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment*, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

L'articolo 26, modificato al Senato, prevede che venga istituito un fondo per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19, di importo pari a 220 milioni di euro. Di questi, non meno di 20 milioni sono riservati alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.

L'articolo 29, modificato al Senato, prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia da Covid-19 (comma 1), individuando le modalità di assegnazione di tali risorse (comma 2) e la relativa copertura finanziaria (comma 3). Si prevedono inoltre (comma 5) alcune disposizioni correttive concernenti l'assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall'articolo 22-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 e dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di

finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché alla possibilità di prevedere un indennizzo agli operatori cui sono affidati i servizi aggiuntivi nel caso di mancata prestazione dei servizi stessi per cause sopravvenute. Il comma 3-*bis*, introdotto al Senato, proroga non oltre il 31 luglio 2021 il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l'emergenza Covid-19. Si prevede infine la corresponsione delle risorse indicate al comma 816 della legge di bilancio 2021 anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario tra Domodossola e il confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi (comma 4).

L'articolo 29-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica o ibrida per i veicoli adibiti al trasporto merci. In particolare l'articolo estende, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2021 le misure incentivanti già previste per gli altri veicoli, per la trasformazione del motore dei veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3 (veicoli adibiti a trasporto merci) con motori a trazione elettrica ovvero ibrida.

L'articolo 29-*ter*, introdotto al Senato, modifica il regime di ammissibilità degli aiuti alle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico mediante noleggio di autobus con conducente e alle imprese che svolgono servizi automobilistici interregionali di competenza statale (di cui ai commi 113-115 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2020), prevedendo che gli stessi debbano essere riconosciuti nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ma sopprimendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi del

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

L'articolo 34, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire del cosiddetto «buono viaggio», istituito e disciplinato dall'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, attribuendo ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento della misura.

L'articolo 35, comma 5, autorizza la spesa di 1.940.958 di euro dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 al fine di consentire lo svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera dei compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19. In particolare, il comma 5 prevede che, rispetto all'autorizzazione di spesa complessiva, un importo pari a 340.000 euro sia destinato al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, mentre l'importo di 1.600.958 euro sia destinato per sostenere le spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

L'articolo 37-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche, che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, non si applichi per l'anno 2021 l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti per un importo pari a 1,4 milioni di euro.

L'articolo 40-*bis* dispone infine l'assegnazione al comune di Genova delle risorse residue della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera.

Anche per quanto riguarda il settore delle comunicazioni il decreto-legge introduce alcune disposizioni.

L'articolo 6, commi 5-7, come modificato dal Senato, esonera, per il solo anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI. L'articolo assegna quindi

83 milioni di euro ad una contabilità speciale al fine di riconoscere un credito d'imposta di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di compensare la RAI per le minori entrate derivanti da questa disposizione.

L'articolo 6-ter, introdotto al Senato, rifinanzia inoltre con 20 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali istituito dall'articolo 195 del decreto-legge n. 34 del 2020, individuando la relativa copertura finanziaria. Ricorda che il Fondo in questione è diretto ad assegnare un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali; l'entità del Fondo, ora rifinanziato, era

pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la copertura finanziaria si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

L'articolo 32-bis, introdotto al Senato, estende infine agli uffici postali e ai centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A. le semplificazioni normative per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica nonché di interventi per la copertura mobile in banda ultralarga previste dall'articolo 20 del decreto-legge n. 183 del 2020 per scuole ed ospedali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato 196

Audizione di rappresentanti di Confedilizia 196

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica 196

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 197

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 198

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 maggio 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.50.

Audizione di rappresentanti di Confedilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 16.30.**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.**

Testo unificato C. 1825 Cunial e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina NARDI, *presidente*, svolgendo la relazione in sostituzione del relatore Marco Rizzone, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione, in merito alle abbinare proposte di legge recanti disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni), sul nuovo testo unificato così come risultante dagli emendamenti votati dalla Commissione referente.

Illustrando brevemente il provvedimento all'esame, fa preliminarmente presente che l'agricoltura contadina è un tipo di agricoltura legata ancora al lavoro dell'uomo e all'uso di tecniche tradizionali di lavorazione, con una produzione di beni limitata. Lo svolgimento di tali attività risulta particolarmente utile, ai fini della difesa del territorio, nelle aree marginali e interne del Paese. Fa presente che in Italia il numero delle aziende agricole rilevato nell'ultimo censimento ISTAT è pari a 1.620.884. Quelle con un reddito lordo inferiore a 10.000 euro sono 1.086.000, pari al 67 per cento del totale. Circa 800.000 aziende rientrano nella tipologia di aziende a carattere familiare o contadino.

Per quanto riguarda il testo segnala che esso si compone di dodici articoli: l'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento mentre l'articolo 2 le definizioni.

L'articolo 3 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali costituisca sul proprio sito *internet* il registro dell'Agricoltura Contadina. L'articolo 4 reca disposizioni di semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. L'articolo 5 consente di stabilire una misura specifica a favore dell'agricoltura contadina nell'ambito delle risorse del Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune. L'articolo 6 reca norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica. L'articolo 6-*bis* prevede una possibile gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, cosiddetti terreni silenti, per i quali non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, che sono censiti in un registro tenuto dal comune: fin quando non siano rintracciati i titolari dei diritti reali su di essi, i comuni possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività senza che ciò costituisca, per essi, titolo o presupposto per vantare diritti mentre l'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro e la riespansione dei suoi diritti. L'articolo 7 al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture dispone che i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura e l'attività forestale attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni tra i proprietari dei terreni medesimi. L'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina mentre l'articolo 9 istituisce la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, composta dai centri di documentazione, di ricerca

e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati, inclusi i musei, il cui scopo sociale ha attinenza all'attività agricola. L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie, escludendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e l'entrata in vigore mentre l'articolo 10-*bis* dispone che le recate disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Osserva che il testo all'esame interessa la competenza della Commissione solo per limitati aspetti. Si tratta, in particolare, di talune disposizioni contenute negli articoli 2, 4, 7 (concernenti attività di produzione e vendita nonché attività economiche non direttamente agricole) e 9 (aspetti relativi al turismo).

Fa quindi presente che l'articolo 2, comma 6, dispone che alle aziende agricole contadine è riservata una quota dei posteggi per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 recante misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Segnala poi che all'articolo 4, comma 1, si dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni disciplinino la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando, tra gli altri elementi, le modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti (lett. *d*). Inoltre, le associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura di cui all'articolo 7, possono gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio (comma 3, lett. *f*). Infine, richiamando quanto già accennato, ricorda che l'articolo 9 assegna ad un decreto, concertato tra Ministeri, compreso quello competente per il turismo, l'istituzione della Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni con-

tadine, e stabilisce al comma 3, lettere *b*) e *c*), che, tra le altre, le attività della Rete sono finalizzate a sviluppare ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini, prevedendo percorsi culturali, turistici ed enogastronomici dei territori dove si svolge tale attività nonché a promuovere la cultura e la tradizione contadina anche in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti nel settore del turismo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, intervenendo da remoto, illustra brevemente il provvedimento all'esame osservando, preliminarmente, che il provvedimento all'esame è un testo assai articolato che ha subito rilevanti modifiche nel corso dell'esame svoltosi al Senato. Nel rinviare alla lettura della documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento espone quindi in sintesi le disposizioni che più direttamente riguardano le tematiche di competenza della Commissione o che sono di suo principale interesse. Segnala, in particolare, le disposizioni che riguardano: contributi e aiuti agli operatori economici e alle imprese comprese le *start up*, riguardanti anche misure di esenzione fiscale e proroga di termini fiscali (articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 4, 5-*bis*, 6-*sexies*, 26, 28, 37, 37-*ter*); i settori ricettivo-alberghiero, turistico e termale, con interventi che comprendono anche misure a favore dei comuni colpiti dalla crisi turistica (articoli 2, 6-*quater*, 10, 23-*ter*, 30 comma 4-*bis*); le locazioni commerciali non-

ché la riduzione degli oneri delle bollette elettriche (articoli 6 e 6-*novies*) e, infine, il commercio e le fiere (articoli 26-*bis*, 30 commi 1 e 2, 38).

Fa quindi presente che l'articolo 1, commi 1-12, prevede un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e la proroga dei termini per precompilata IVA. In particolare, l'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti individuati nei commi 1 e 2, mentre ai commi 3 e 4 vengono specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5, 5-*bis* (introdotto dal Senato) e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. In particolare, ai sensi del comma 5, i contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. L'ammontare del contributo è quindi pari all'importo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 e quello del 2019: si va da un massimo del 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro a un minimo del 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Il comma 5-*bis*, introdotto dal Senato, specifica che il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato. Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai con-

tenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il comma 10 dispone il rinvio di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dell'Agenzia delle entrate. Il comma 11 (modificato dal Senato) abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme: innanzitutto reca l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter* del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, inoltre, il comma circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Agosto), ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. Il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

Segnala poi che il medesimo articolo 1, ai commi da 13 a 17-*bis*, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (« Aiuti di importo limitato ») e 3.12 (« Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti ») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*), e successive modifiche. Ricorda che la disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo compless-

sivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di euro per impresa. L'aiuto – che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 – non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 per cento dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di euro per impresa. Il comma 17-bis, infine, inserito dal Senato, consente di versare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta « compensazione straordinaria » con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

Evidenzia poi l'articolo 1-bis – introdotto al Senato – che estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd.

decreto Agosto). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest'ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali (riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3 per cento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 110). Segnala, peraltro, che l'articolo 5-bis del decreto in esame, che si propone di illustrare in seguito, reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

Ricorda inoltre che l'articolo 1-ter (*Contributo a fondo perduto per le start up*) – introdotto dal Senato – al comma 1 riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'am-

montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame. Segnala, peraltro, che la norma appena descritta non si riferisce alle *start-up* innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mancando il richiamo a tale disposizione, per cui sono beneficiarie del contributo tutte le imprese di recente costituzione. Si tratta, inoltre, di un contributo alternativo rispetto a quello principale previsto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41, per cui sono escluse dal beneficio le imprese a cui spetta tale diverso contributo. Grazie al richiamo all'articolo 1, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito. Da ultimo, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Evidenzia quindi l'articolo 2, integralmente sostituito dal Senato, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021. Il comma 4 prevede che i contributi sono riconosciuti ed erogati in conformità al « Quadrò temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), relative agli esercenti impianti di risalita a fune, in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

Fa poi presente che l'articolo 4, comma 1, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta « rottamazione-ter », della « rottamazione risorse proprie UE » e del « saldo e stralcio » delle cartelle non determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021. Viene inoltre fissato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2021, stabilendo che esse sono presentate entro il 31 dicembre 2026. Viene stabilita la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e IVA anno 2018, alle somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e a quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018. Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa

infine che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Ricollegandosi a quanto accennato in precedenza, rammenta che l'articolo 5-*bis* – introdotto al Senato – reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. Si dispone inoltre che, in caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa purché le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente, ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del TUIR. Evidenza che nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e, in ogni altro caso, dalla categoria catastale. Ricorda infine che essendo le disposizioni in esame espressamente qualificate come norme di interpretazione autentica hanno efficacia retroattiva.

L'articolo 6, comma 1, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente – ARERA, operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come « trasporto e gestione del contatore » e « oneri generali di sistema ». Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza

« virtuale » fissata convenzionalmente pari a 3 kW. La riduzione opera nel limite delle risorse stanziato dal comma 3, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, per quota parte (180 milioni), mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione, disposta dal comma 2, dell'articolo 8-*ter* del decreto-legge n. 137 del 2020, che aveva disposto una riduzione per l'anno 2021 degli oneri in bolletta per gli utenti del medesimo tipo le cui attività rientravano tra quelle agevolate dal medesimo « Decreto Ristori », secondo i criteri e i codici ATECO ivi indicati. Ai sensi del comma 4, il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). L'intervento agevolativo qui in esame opera in favore delle utenze elettriche, quali piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori e ricalca quello già introdotto, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, dall'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Segnala quindi l'articolo 6-*quater*, approvato durante l'esame al Senato, che dispone una integrazione di 5 milioni di euro nel 2021 del Fondo per il sostegno termale, istituito dal cd. Decreto Agosto del 2020. Ricorda che il Fondo è finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali, a valere sul predetto Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di gestione. I buoni per l'acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente. Ricorda altresì che il decreto-legge n. 52 del 2021 sulle riaperture ha previsto che, a far data dal 1° luglio 2021, siano consentite, nella sola zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli sanitari vigenti.

Fa poi presente che l'articolo 6-*sexies* – introdotto al Senato – esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i

soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 142,5 milioni per l'anno 2021. Il comma 2 precisa che l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Evidenzia l'articolo 6-*novies*, introdotto dal Senato, di specifico interesse per la Commissione, volto a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Ai sensi di tale articolo locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. Sottolinea, peraltro, che in materia è attualmente all'esame della Commissione in sede referente la proposta di legge C. 2763 Zucconi « Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 ».

Segnala poi che i commi da 1 a 9 dell'articolo 10 riconoscono un'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del

turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti – pari ciascuna a 1.000 euro – la nuova prestazione – ai sensi dei commi 1 e 7 – è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo comma 7) devono presentare domanda all'INPS; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 8). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 8 citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto comma 7. Il comma 9 rinvia per la copertura dell'onere finanziario corrispondente al summenzionato limite di spesa alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.

Illustra quindi l'articolo 23-*ter*, introdotto dal Senato, che al comma 1 istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19.

Segnala poi che l'articolo 25, comma 1, istituisce un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Evidenzia che durante l'esame presso il Senato è stato inserito il riferimento alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, la quale disciplina, all'articolo 1, l'imposta comunale di soggiorno. Al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro. Durante l'esame presso il Senato è stato introdotto un nuovo comma 3-*bis*. Esso stabilisce che la dichia-

razione che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l'anno 2020 – ai fini del pagamento delle imposte in oggetto – deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l'anno 2021.

Sottolinea che l'articolo 26 prevede l'istituzione di un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Con modifica approvata dal Senato, la dotazione del fondo è stata incrementata a 220 milioni di euro (da 200 milioni), prevedendo, altresì, di includere tra i beneficiari delle risorse le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti. Durante l'esame presso il Senato, inoltre, sono state introdotte disposizioni volte ad incrementare (di 2 milioni di euro per l'anno 2021) le risorse finanziarie in favore della tutela della ceramica artistica di qualità.

Fa quindi presente che l'articolo 26-bis, inserito dal Senato, proroga di 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo in esame richiama espressamente il termine finale introdotto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020) e conseguentemente dispone che le stesse concessioni conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista. Tale ultima disposizione ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori

di cui all'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La relazione di accompagnamento all'articolo aggiuntivo qui in commento ne motiva l'introduzione in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso e in conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Fa peraltro presente che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è nuovamente intervenuta sulla materia con la segnalazione AS1721 (*Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica*) del 15 febbraio 2021. L'Autorità auspica che il Parlamento e il Governo vogliano tenere in debita considerazione le osservazioni da lei espresse al fine di addivenire a una modifica della vigente normativa in linea con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall'Autorità in materia. In assenza di tali modifiche, infatti, l'Autorità ritiene che i soggetti chiamati ad attuare l'attuale quadro normativo debbano procedere alla disapplicazione delle disposizioni nazionali, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i principi posti a presidio della concorrenza in materia di durata,

criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici.

Ricorda poi che l'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020). L'articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione europea con la Comunicazione (2021/C 34/06) del 28 gennaio 2021.

Segnala inoltre l'articolo 30, comma 1, che proroga (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021, a seguito di una modifica approvata dal Senato) l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. Incrementa (da 82,5 a 330 milioni di euro, a seguito della medesima modifica approvata dal Senato) il fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Sono prorogate (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021) le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono altresì prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. La disposizione in esame si applica alle diverse tipologie di esercizi – titolari di

concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico – elencate dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991 (« Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi »). Si tratta di: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Inoltre evidenzia il comma 4-bis dell'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che novella l'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (« Cura Italia ») in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. Oltre all'estensione a ventiquattro mesi del periodo di validità dei *voucher* emessi a titolo di rimborso la nuova disposizione prevede che nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il *voucher* possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.

Fa poi presente che l'articolo 37 prevede la creazione di un apposito fondo dotato di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. La norma si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche. Dal punto di vista operativo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. È altresì stanziato 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2021, per rifinanziare l'autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), destinata allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria. Il rifinanziamento, inserito in prima lettura al Senato, in particolare è diretto a potenziare, mediante il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a professionisti ad elevata specializzazione, il contingente di supporto alla struttura per le crisi d'impresa. Ricorda che per grandi imprese si intendono quelle con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Come esplicita la relazione illustrativa, « non sono pertanto destinatarie della norma le PMI ». I prestiti sono concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni. Il comma 3 affronta il tema della definizione delle imprese « in temporanea difficoltà finanziaria ». Non possono, infatti, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in « difficoltà » alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla sca-

denza. Il fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria, disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347: in questi casi il prestito può essere destinato alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione del prestito sono soddisfatti in prededuzione rispetto agli altri.

Ricorda inoltre che l'articolo 37-ter – introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento – modifica l'articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.

Segnala, in ultimo, che l'articolo 38, al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto – commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili – a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti. Il comma 2 dispone che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell'articolo 42. Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi. Il Fondo viene dotato di 100 milioni per l'anno 2021. Il comma 4 demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate

dalla pandemia. Ai sensi del comma 5, l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1. Infine, il comma 6 dispone che agli oneri relativi al comma 3 si provveda ai sensi dell'articolo 42. Come è noto il settore in questione riveste un ruolo rilevante nell'economia del Paese: la relazione illustrativa evidenzia che l'Italia è il quarto Paese al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese. La pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi

virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione. Anche gli eventi fieristici internazionali non virtuali hanno visto una riduzione significativa dell'affluenza e quindi del fatturato, a causa delle limitazioni ai movimenti internazionali di persone derivanti dalle disposizioni europee, nazionali e regionali di contenimento della diffusione della pandemia.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro. Audizione di rappresentanti d'Associazione italiana società di <i>outplacement</i> (A.I.S.O.) e Assolavoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	208
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	209
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	214
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	216

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 Maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti d'Associazione italiana società di *outplacement* (A.I.S.O.) e Assolavoro.

(*Svolgimento e conclusione*).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Cristiano PECHY, *presidente dell'Associazione italiana società di outplacement (A.I.S.O.)*, Cetti GALANTE, *consigliera delegata per gli affari istituzionali dell'Associazione italiana società di outplacement (A.I.S.O.)*, e Alessandro RAMAZZA, *presidente di Assolavoro*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio VISCOMI (PD), Walter RIZZETTO (FDI) e Graziano MUSELLA (FI).

Intervenendo da remoto, Cristiano PECHY, *presidente dell'Associazione italiana società di outplacement (A.I.S.O.)*, Cetti GALANTE, *consigliera delegata per gli affari istituzionali dell'Associazione italiana società di outplacement (A.I.S.O.)*, e Alessandro RAMAZZA, *presidente di Assolavoro*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 16.25.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 12 maggio.

Invita, quindi, il relatore, on. Tucci, a svolgere la sua relazione.

Riccardo TUCCI (M5S), *relatore*, rileva che il decreto-legge è composto di 94 articoli, suddivisi in cinque titoli. Preannuncia, pertanto, che, data l'estensione del decreto, nella sua relazione si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione lavoro.

Segnala che l'articolo 3 dispone l'aumento da un miliardo a 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021 delle risorse del Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito

nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito nel 2020 un calo del fatturato non inferiore al 33 per cento. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Rileva che l'articolo 4 reca, al comma 1, lettera a), il differimento al 30 aprile della sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi esecutivi, compresi quelli di addebito dell'INPS, modificando, conseguentemente, i relativi termini notifica, di decadenza e di prescrizione. L'articolo introduce, inoltre, ulteriori disposizioni di carattere tributario, riguardanti, tra l'altro, le scadenze dei versamenti delle cosiddette « rottamazione *ter* », « rottamazione risorse proprie UE » e del cosiddetto « saldo e stralcio ». Segnala ai commi da 4 a 9, in particolare, l'annullamento automatico di tutti i debiti fino a 5.000 euro, riguardanti il periodo 2000-2010, se relativi a persone fisiche e a soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico o privato, fatte salve le eccezioni tassativamente indicate dalla norma medesima.

Segnala che l'articolo 6-*quinquies* reca disposizioni per incentivare il *welfare* aziendale disponendo anche per il 2021 il raddoppio del valore l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito, disposto, limitatamente al 2020, dall'articolo 112 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

Rileva che il Titolo II reca disposizioni in materia di lavoro. Più in particolare, l'articolo 7 reca la rideterminazione dei limiti di spesa delle misure di integrazione salariale previste dal decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, il cosiddetto decreto « Ristori », e dalla legge di bilancio 2021, allo scopo, come si legge nella relazione illustrativa, di rendere disponibili le risorse già stanziata ma non ancora finalizzate per

garantire una più ampia tutela delle posizioni lavorative per il 2021, qualora si prolungassero gli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Infatti, tali risorse concorrono alla copertura dell'estensione delle misure di integrazione salariale per il 2021 previste dal decreto in esame.

L'articolo 8, commi 1 e 2, prevede, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere fino a tredici settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale « emergenza COVID-19 » per il periodo dal 22 marzo al 30 giugno 2021 o di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario o cassa integrazione salariale in deroga per il periodo dal 22 marzo al 31 dicembre 2021, senza l'obbligo del versamento del contributo addizionale. I successivi commi da 3 a 6 disciplinano le modalità di presentazione della domanda e di erogazione del trattamento da parte dell'INPS. Il comma 3-*bis* differisce al 30 giugno 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Il comma 6 consente il pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti, mentre il comma 7 dispone in materia di concorso dello Stato agli oneri finanziari relativi all'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà. Il comma 8 prevede, in deroga ai limiti vigenti, la concessione del trattamento di cassa integrazione operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Il comma 9 proroga al 30 giugno 2021 la sospensione delle procedure di licenziamento individuale e collettivo pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 nonché dell'avvio delle nuove procedure. Inoltre, fino alla medesima data resta preclusa al datore

di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. La norma fa tuttavia salve le ipotesi di riassunzione del personale in caso di subentro di un nuovo appaltatore. Invece, con riferimento ai datori di lavoro che usufruiscono dell'assegno ordinario o della cassa integrazione salariale in deroga o della CISOA con causale COVID-19, il comma 10 dispone l'ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Sulla base del comma 11, il blocco dei licenziamenti non si applica in caso di cessazione dell'attività di impresa o nelle ipotesi di accordo collettivo di incentivo all'esodo. I successivi commi da 12 a 14 recano le disposizioni finanziarie.

Passa all'articolo 9, che dispone, in primo luogo, al comma 1, l'incremento di 400 milioni per il 2021 e di 80 milioni per il 2022 delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma 2 reca la proroga al 2021 dell'integrazione salariale per i dipendenti delle imprese del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, mentre il comma 3 disciplina l'erogazione delle prestazioni integrative da parte del Fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo anche alle aziende che richiedano i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, avendo esaurito la fruizione del trattamento straordinario di cassa integrazione. Come si legge nella relazione illustrativa, tale ultima disposizione mira a garantire che il trattamento di integrazione salariale complessivamente fruito dai dipendenti delle imprese del settore aeroportuale sia pari all'80 per cento della retribuzione lorda di riferimento.

L'articolo 9-*bis* dispone, per i lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti che hanno subito una sensibile riduzione del traffico di merci e passeggeri e sussistono stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, l'erogazione per le giornate di mancato avviamento al lavoro di un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del

trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 2012.

L'articolo 10 prevede, al comma 1, l'erogazione *una tantum* di un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro ai soggetti che hanno già beneficiato di analogo contributo sulla base degli articoli 15 e 15-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2021. Si tratta, in particolare, dei lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. I successivi commi 2, 3, 5 e 6 dispongono, ricorrendo determinati requisiti, l'erogazione di un'ulteriore indennità *una tantum* di 2.400 euro: alla medesima tipologia di lavoratori dipendenti, anche in somministrazione, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, il cui rapporto di lavoro sia cessato involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame e che in tale periodo abbiano svolto prestazioni lavorative per almeno trenta giorni; ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; ai lavoratori intermittenti; ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; agli incaricati di vendite a domicilio titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata dell'INPS; ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali; ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Le indennità, erogate dall'INPS, non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito imponibile. I commi da 10 a 15 prevedono l'erogazione da parte di Sport e Salute Spa di un'indennità *una tantum* agli atleti, di ammontare differenziato, da 1.200 euro a 3.600 euro, a seconda del reddito percepito nell'ambito sportivo nel 2019, per distinguere, come si legge nella relazione

illustrativa, i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo *a latere* di altra attività.

L'articolo 10-*bis* estende l'esenzione dall'imposta di bollo per il 2021 anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.

Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, segnala che l'articolo 11 dispone per il 2021, al comma 1, l'aumento delle risorse a disposizione per l'anno 2021, che sono incrementate di un miliardo di euro, e, al comma 2, sempre con riferimento all'anno 2021 la sospensione del beneficio per un massimo di sei mesi, anziché la decadenza, nel caso di variazioni del reddito familiare dovute alla stipula di contratti a tempo determinato fino al limite massimo di 10.000 euro annui.

L'articolo 12 proroga di ulteriori tre mesi la disciplina del Reddito di emergenza, ampliandone la platea dei beneficiari e mantenendo ferme le incompatibilità già previste. L'articolo 12-*bis* prevede l'istituzione di un Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento in caso di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa del genitore tenuto al versamento dell'assegno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica. L'articolo 13 dispone un rifinanziamento di 10 milioni di euro del Fondo per il reddito di ultima istanza per il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, l'articolo 13-*bis* estende ai padri di figli disabili il contributo economico riconosciuto per il triennio 2021-2023 dall'articolo 1, comma 365, della legge n. 178 del 2020 alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, mentre l'articolo 14 prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore per 100 milioni di euro nell'anno 2021. L'articolo 14-*bis* di-

sponde l'incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Con riferimento ai lavoratori in condizioni di fragilità, rileva che l'articolo 15 dispone, ai commi 1, 2 e 3, la proroga al 30 giugno 2021 della disciplina temporanea introdotta dal decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, in materia di equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, in modalità agile. Inoltre, la norma precisa che tali periodi non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporta e non determinano la sospensione dell'indennità di accompagnamento, se spettante. Infine, il comma 4 dispone l'aumento delle risorse destinate a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, assenti dal lavoro perché in condizioni di fragilità.

Segnala, quindi, che fino al 31 dicembre 2021, sulla base dell'articolo 16, la concessione della NASpI non è subordinata al requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

L'articolo 17 proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina sui contratti a tempo determinato introdotta dal decreto « Dignità », consentendone i rinnovi e le proroghe, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, in deroga alle condizioni previste da tale disciplina. Nell'ambito di tale periodo, la norma consente la proroga o il rinnovo di contratti già rinnovati o prorogati in base alla deroga introdotta e rinnovata da precedenti disposizioni.

L'articolo 18 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi Spa ai cosiddetti « navigator » e riconosce il periodo di servizio prestato quale titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi

quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

L'articolo 18-*bis* prevede un finanziamento per l'erogazione nel 2021 di un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità.

L'articolo 19 estende al mese di gennaio 2021 l'esonero contributivo disposto in favore di aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché di imprenditori agricoli professionali, di coltivatori diretti, mezzadri e coloni dal decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, limitatamente ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il mese di dicembre 2020.

Al Titolo III, in materia di salute e sicurezza, l'articolo 19-*bis* consente all'INAIL di avvalersi, per l'anno 2021, di venti medici specialisti e di trenta infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro.

L'articolo 22 proroga fino al 31 dicembre 2021, subordinatamente al consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza da COVID-19, e degli incarichi individuali conferiti dal Ministero della difesa a funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, in relazione al perdurare dell'emergenza pandemica.

L'articolo 22-*bis* dispone che, in caso di impossibilità per il professionista abilitato per motivi connessi all'infezione da COVID-19, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento verso la pubblica amministrazione. La norma, inoltre, esclude la produzione di effetti nei confronti del professionista e del suo cliente e sospende la decorrenza del termine che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione.

Segnala che, sulla base dell'articolo 24-*bis*, non sono ripetibili, salvo i casi di dolo e colpa grave, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti.

L'articolo 28 – nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato dell'Unione europea – modifica le disposizioni che disciplinano la possibilità per Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio di adottare regimi di aiuti alle imprese, tra i quali sono comprese anche sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti, per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, e dei lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia ha inciso negativamente.

L'articolo 30 introduce disposizioni riguardanti i gestori di pubblici esercizi, gli enti locali, tra le quali, al comma 6, l'aumento delle risorse per il potenziamento degli asili nido, nonché il settore dello sport, con il differimento, ai commi da 7 a 11, al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 37, 38, 39 e 40 del 2021, di attuazione della legge n. 86 del 2019, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 del decreto legislativo n. 36, che, in attuazione delle medesima delega, disciplinano il lavoro sportivo.

Segnala che l'articolo 30-*ter* autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere personale con contratto a tempo determinato, nel limite, rispettivamente, di due, quattro e otto unità per il 2021 e in deroga ai vincoli assunzionali posti dalla normativa vigente, al fine di garantire l'operatività degli Uffici addetti alla ricostruzione.

Il Titolo V reca altre disposizioni urgenti. In particolare, l'articolo 31 aumenta le risorse destinate alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali, tra cui la formazione del personale, in considerazione della situazione emergenziale de-

rivante dal COVID-19 e disciplina, al comma 5, il regime di assenze del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19, disponendo che si tratta di assenze giustificate che non determinano alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio.

L'articolo 34 dispone l'istituzione di un Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per il finanziamento di progetti riguardanti, tra l'altro, anche l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, e proroga fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di fruire il cosiddetto « buono viaggio », istituito e disciplinato dall'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Per il settore dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'articolo 35 reca autorizzazioni di spesa per le seguenti modalità: il pagamento al personale delle Forze di polizia delle indennità di ordine pubblico e degli oneri connessi nonché delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo febbraio-aprile 2021, nonché per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di Polizia nonché per assicurare un idoneo equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale; il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il pagamento delle indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta; lo svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, dei compiti connessi al

contenimento della diffusione del COVID-19; il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate; il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale; l'impiego di unità aggiuntive di personale delle Forze armate impiegate nell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza da COVID-19.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 12 maggio.

Invita, quindi, il relatore, on. Viscomi, a svolgere la sua relazione.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, evidenzia preliminarmente che la relazione introduttiva del provvedimento evidenzia che esso si inserisce nella strategia di rilancio del Paese fondata su due pilastri: da un lato, la previsione di un dettagliato calendario per le riaperture e per l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, e, dall'altro, l'adozione di misure di sostegno all'economia e alle im-

prese e per il rilancio della crescita grazie agli investimenti.

Ricorda, poi, che il decreto-legge si compone di quattordici articoli e, all'articolo 1, reca disposizioni per il ripristino delle zone gialle nonché per l'attivazione, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, attuale termine finale dello stato di emergenza, delle misure necessarie per contrastare eventuali recrudescenze del contagio da COVID-19. In particolare si prevede l'applicazione dal 1° maggio al 31 luglio 2021 delle misure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo scorso, nella misura in cui non siano derogate dal decreto in esame. L'articolo 2 reca la disciplina degli spostamenti tra i territori, che viene diversificata a seconda dell'incidenza dei contagi. Ferma restando la possibilità di spostamenti legati a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso la residenza, il domicilio o l'abitazione, sarà possibile spostarsi in entrata o in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa con il *green pass* di cui all'articolo 9. L'articolo 3 dispone in ordine alla ripresa dell'attività scolastica e dell'istruzione superiore in presenza, superando, a decorrere dal 26 aprile scorso, le disposizioni dettate al riguardo dal decreto-legge n. 44 del 2021. Sono previste anche disposizioni riferite allo svolgimento, prioritariamente in presenza, delle attività didattiche e curriculari delle università.

Con riferimento alle zone gialle, l'articolo 4 disciplina le modalità di ripresa dell'attività di ristorazione nelle zone gialle, nel rispetto dei già vigenti limiti di orario, mentre, sempre con riferimento a tali zone, l'articolo 5 introduce disposizioni per la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi. Segnala che l'articolo 6 regola le modalità di riapertura, a decorrere dal 15 maggio 2021, delle piscine all'aperto, dal 1° giugno 2021, delle palestre nonché di ripresa, dal 26 aprile 2021, degli sport, anche di squadra e di contatto, all'aperto. Fa presente che l'articolo 7 disciplina la graduale ripresa di fiere, convegni e congressi, mentre l'articolo 8 riguarda i centri termali e i parchi tematici e di divertimento.

Osserva che l'articolo 9 introduce disposizioni per l'introduzione del cosiddetto *green pass* con lo scopo di agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia per i soggetti vaccinati o guariti dall'infezione e per quanti abbiano effettuato un test antigenico rapido o molecolare.

Fa presente che l'articolo 10 proroga al 31 luglio 2021 i termini per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati al contenimento della pandemia ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, e n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 11, che reca la proroga al 31 luglio 2021 di termini di disposizioni legislative introdotte da precedenti provvedimenti, elencate nell'allegato 2 al provvedimento. Per quanto di interesse della XI Commissione, segnala, in particolare, la proroga delle disposizioni adottate nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, riferite: al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a laureati in medicina generale e chirurgia, abilitati alla professione medica e iscritti agli ordini professionali (n. 1); al trattenimento in servizio, anche in deroga ai limiti vigenti sul collocamento in quiescenza, del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato (n. 3); alle misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (n. 7); alla dispensa temporanea dal servizio e alla non computabilità di talune assenze dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di assenza dal servizio dal servizio per malattia o quarantena dovuta al COVID-19 (n. 8); alla disciplina transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento delle qualifiche

professionali, in ambito sanitario, conseguite nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea (n. 10); ai requisiti per la partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari (n. 14); alla sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei datori di lavoro dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o co-morbilità), anche attraverso l'autorizzazione all'INAIL ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto, di età non superiore a 29 anni, entro uno specifico limite di spesa (n. 23); all'avvalimento in via diretta del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive (n. 25). Particolare rilievo assume la proroga di cui al numero 24, che estende al 31 luglio 2021 l'operatività delle disposizioni in materia di lavoro agile nel settore privato, che consentono di accedere a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche in assenza degli accordi individuali previsti dall'articolo 19 della legge n. 81 del 2017 e di comunicare i nominativi dei soggetti interessati e la data di cessazione della prestazione con le modalità semplificate previste dall'articolo 90, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Osserva che l'articolo 12 chiarisce che le modalità di calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese che operano nel settore del trasporto aereo di linea di passeggeri, a compensazione dei dati subiti con l'emergenza da COVID-19 sono le medesime previste per l'anticipazione stessa, mentre l'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni del decreto-legge e l'articolo 14 stabilisce che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Infine, intende segnalare all'attenzione dei colleghi che il Governo ha presentato presso la Commissione di merito un articolo aggiuntivo con cui propone l'inserimento nel decreto-legge in esame del contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021 (C. 3075), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, in corso di esame presso la I Commissione. Poiché tra le disposizioni di tale proposta emendativa alcune sono di indubbio interesse per la XI Commissione, propone di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere di competenza, allo scopo di condurre i necessari approfondimenti e fare le opportune valutazioni.

Romina MURA, *presidente*, condividendo la proposta del relatore, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere di competenza alla prossima settimana, riservando la seduta già fissata nella giornata di domani ad eventuali interventi dei deputati, anche tenendo conto dei contenuti che il Governo intende introdurre nel decreto in esame.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 12 maggio.

Invita, quindi, la relatrice a svolgere la sua relazione.

Flora FRATE (MISTO-A-+E-RI), *relatrice*, intervenendo da remoto, osserva che

il testo consta di dodici articoli ed è finalizzato, come disposto dall'articolo 1, alla tutela e alla valorizzazione dell'agricoltura contadina, per promuovere l'agroecologia e contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone rurali interne e montane. L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel testo, indicando in particolare i requisiti richiesti alle aziende agricole per essere considerate aziende agricole contadine. In tale ambito, segnala, con riferimento al comma 1, lettera *a*), che le aziende agricole contadine devono essere condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa, costituita esclusivamente da soci lavoratori, attraverso un loro apporto di lavoro prevalente sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale collaborazione di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi. Di interesse risulta anche la definizione di cui alla lettera *f*) del medesimo comma 1, che riconduce alla tipologia delle aziende agricole contadine quelle che rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, come definito dall'articolo 2083 del codice civile, o delle forme associative o cooperative. Infine, sulla base del comma 2, si definiscono altresì agricoltori contadini i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via principale, secondo le modalità e i principi indicati dal provvedimento con riferimento ai sistemi di produzione e alla trasformazione delle materie prime prodotte.

Le aziende e gli agricoltori contadini possono iscriversi, a richiesta e gratuitamente, nell'apposito Registro istituito, ai sensi dell'articolo 3, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Fa presente che l'articolo 4 introduce disposizioni di semplificazione in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, che dovranno essere adottate dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 5 prevede la possibilità, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, di individuare

una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina. Ricorda che l'articolo 6 introduce disposizioni volte a favorire il censimento dei terreni coltivati dalle aziende agricole contadine e il recupero di terreni incolti o abbandonati, mentre l'articolo 6-bis reca una disciplina per il censimento e per la gestione conservativa dei terreni cosiddetti silenti. La medesima finalità di valorizzazione dei terreni incolti o abbandonati è perseguibile anche, come disposto dall'articolo 7, mediante la costituzione di unità gestionali nella forma di associazioni di promozione sociale e fondiarie.

Segnala, poi, che l'articolo 8 dispone l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, senza la determinazione degli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, mentre l'articolo 9 prevede l'istitu-

zione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali – più correttamente, occorrerebbe fare riferimento al Ministero della cultura – di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine.

Segnala, infine, che gli articoli 10 e 10-bis, infine, recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 16.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	218
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	225

SEDE REFERENTE:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	226
ALLEGATO (Articolo aggiuntivo 11.01 del Governo)	227

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mauro SUTTO (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla V Commissione (Bilancio) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, recante misure urgenti in materia di soste-

gno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (C. 3099 Governo, approvato dal Senato).

Fa presente che il provvedimento in esame costituisce un intervento legislativo complesso, recante disposizioni che riguardano diverse materie. Precisa che in questa sede circoscriverà il suo intervento alle disposizioni che incidono sulle competenze della Commissione Affari sociali, procedendo nell'ordine in cui sono presenti nell'articolato.

L'articolo 6-*quater*, introdotto durante l'esame al Senato, che, al fine di sostenere il sistema termale nazionale e mitigare così la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone un'integrazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per il sostegno termale, istituito dal comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020).

L'articolo 11 dispone, al comma 1, l'aumento delle risorse a disposizione per l'anno 2021 per il Reddito di cittadinanza, che sono incrementate di un miliardo di euro. Al comma 2, sempre con riferimento all'anno 2021, si prevede la sospensione del beneficio per un massimo di sei mesi, anziché la decadenza, nel caso di variazioni del reddito familiare dovute alla stipula di contratti a tempo determinato fino al limite massimo di 10.000 euro annui.

L'articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza – Rem per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. La domanda per le quote Rem 2021 deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso cumulativamente di determinati requisiti. Come per il 2020, l'ammontare di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso è incrementata fino a 840 euro). Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Ulteriore novità è costituita da quanto stabilito dal comma 2, che riconosce le predette tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI (indennità mensile di disoccupazione) e DIS-COLL (prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi) tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Restano fermi i requisiti precedentemente richiesti e le incompatibilità.

L'articolo 12-bis prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto ad erogare contributi per consentire ai genitori che in conseguenza dell'emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, separati o divorziati, di poter corrispondere l'assegno di mantenimento. La definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo è rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'articolo 13-bis estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili a carico ad uno dei genitori – e non solo alla madre come attualmente previsto – se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali. Sulla base della normativa vigente, è previsto il riconoscimento di un contributo mensile, fino a un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

L'articolo 14 dispone un incremento, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, istituito dall'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori), in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica in corso. L'attuale dotazione del Fondo è di 70 milioni di euro per il 2021. La disposizione proroga, inoltre, dal 31 marzo al 31 maggio 2021 il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore. Ricorda che il Fondo in oggetto è espressamente destinato alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività commerciale, quali associazioni e circoli, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'articolo 15, con riferimento ai lavoratori in condizioni di fragilità, dispone, ai commi 1, 2 e 3, la proroga al 30 giugno 2021 della disciplina temporanea intro-

dotta dal decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia), in materia di equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, in modalità agile. Inoltre, la norma precisa che tali periodi non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comportamento e non determinano la sospensione dell'indennità di accompagnamento, ove spettante. Infine, il comma 4 dispone l'aumento, pari a 103,1 milioni di euro, delle risorse destinate a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, assenti dal lavoro perché in condizioni di fragilità.

L'articolo 18-*bis* riconosce un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021. L'importo della suddetta indennità e le relative modalità di erogazione sono definiti – entro un limite massimo di spesa pari a 8 milioni di euro per il 2021 – con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni.

Il Titolo III del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di salute e sicurezza.

L'articolo 19-*bis* dispone che l'INAIL possa destinare determinate risorse professionali sanitarie alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 nei luoghi di lavoro. La norma fa in particolare riferimento sia ai rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali (nell'ambito delle risorse finanziarie dell'INAIL già destinate a tali rapporti) sia ad un contingente massimo di 20 medici specialisti e di 30 infermieri, nell'ambito del contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con i quali l'INAIL può instaurare, per il

2021, rapporti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), e dell'articolo 13-*duodevicies* del decreto-legge n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020).

L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni – con particolare riferimento a quella contro il COVID-19 – e di farmaci. Il comma 1 incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziare per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione. Il comma 2 reca una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19 prevedendo, tra l'altro, un'estensione del relativo ambito dei professionisti. Tra le novità, si introduce (lettera *c*) e relativo allegato) il ricorso, da parte delle regioni e province autonome, ai fini della somministrazione della predetta vaccinazione, ai medici di medicina generale, nonché, qualora sia necessaria l'integrazione delle disponibilità di questi ultimi, ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, ai pediatri di libera scelta, agli odontoiatri, ai medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Inoltre, le regioni e le province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini in oggetto anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020. Segnala, inoltre, la lettera *h*), che opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico. Tale revisione, ferma restando l'applicabilità della disciplina al solo anno 2021: limita l'ambito della previsione alla vaccinazione contro il

COVID-19 (escludendo, quindi, gli altri vaccini dalla possibilità di somministrazione nelle farmacie); consente la somministrazione da parte dei farmacisti secondo determinate condizioni e modalità, le quali non richiedono più la supervisione da parte di medici. I farmacisti devono previamente svolgere un apposito corso di formazione a distanza, curato dall'Istituto superiore di sanità e relativo anche alla disciplina del consenso informato; inoltre, come già previsto dalla norma originaria, la possibilità di somministrazione nelle farmacie è subordinata alla stipulazione, sentito il competente Ordine professionale, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, anche al fine di disciplinare gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. La novella in esame prevede altresì che i farmacisti trasmettano i dati relativi alle vaccinazioni effettuate, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, secondo le indicazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale e anche attraverso il Sistema tessera sanitaria.

I commi 4 e 5 dell'articolo 20 prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19.

I commi da 7 a 10 prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento – mediante l'istituto del contratto di sviluppo – di agevolazioni finanziarie relative agli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale.

Il comma 12 reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi in-

formativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da COVID-19 della persona interessata, a garantire la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica, nonché a coordinare la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al precedente comma 2) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino.

L'articolo 20-*bis* prevede il differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in materia di mobilità sanitaria interregionale. In particolare, in base alla norma oggetto di differimento – posta dall'articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020 –, la stipulazione degli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale costituisce uno degli adempimenti ai quali la disciplina vigente subordina il riconoscimento di una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. La norma demanda la verifica dell'adempimento in oggetto al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 20-*ter* reca disposizioni per la campagna vaccinale in corso contro il SARS-CoV-2. Il comma 1 indica i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti di *follow up* quale categoria *target* prioritaria nella somministrazione anti SARS-CoV-2. Il comma 2, al fine di rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, abilita le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2. Tali mansioni sono da considerarsi in aggiunta a quelle relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 no-

vembre 2010. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 21 proroga per quattro mesi, a partire dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), le misure relative agli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei, di cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. Per tale intervento vengono stanziati 51,6 milioni di euro per il 2021. Al finanziamento di cui all'articolo in commento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma è riportata in una tabella allegata all'articolo in commento. Il comma 2-*bis* consente di utilizzare gli alberghi sanitari, per lo stesso periodo previsto dalla proroga (ovvero fino al 23 luglio 2021), anche quali centri per la vaccinazione contro il COVID-19.

L'articolo 21-*bis* riconosce all'Ospedale Bambino Gesù un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 per i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19 e per il conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità effettuate nel 2020.

L'articolo 24-*bis* reca una norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. Sono esclusi dalla norma transitoria i casi di dolo o colpa grave. La norma fa riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito degli accordi collettivi nazionali di lavoro o degli accordi collettivi integrativi regionali regolarmente sottoscritti.

L'articolo 30, comma 6-*quater*, consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare

iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali ed educative dei minori.

L'articolo 34, comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Scopo dell'istituzione del Fondo è quello di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

Il comma 2 dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo volte a finanziare specifici progetti. Si specifica che sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo. Il comma 2-*bis* è stato introdotto con la finalità di chiarire che gli interventi e i progetti di cui al precedente comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento: *a)* promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità anche destinate ad attività ludico-sportive; *b)* inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità. Il comma 3 integra con 20 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo destinato alla concessione di contributi per l'utilizzo del servizio di taxi in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, ovvero

appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno.

L'articolo 34-*bis* prevede, a decorrere dal 2021, la collocazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un contributo annuo già previsto in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi-Onlus, con il conseguente scorporo del medesimo contributo dal Fondo nazionale per le politiche sociali e dalla procedura di riparto di quest'ultimo Fondo.

L'articolo 34-*ter*, al comma 1, detta la disposizione di principio in base alla quale la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).

Il comma 2 prevede che la Repubblica riconosca le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione ed interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, oltre che nel garantire l'integrazione linguistica comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingua dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 3 dispone che le pubbliche amministrazioni ricomprese nel perimetro del decreto legislativo n. 165 del 2001 promuovono progetti sperimentali per la diffusione di servizi interpretariato in LIS e LIST e di sottotitolazione. Inoltre, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri pro-

muova apposite campagne di comunicazione (comma 4).

I commi 5 e 7 dispongono la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. In particolare, il comma 5 prevede che tali oneri siano posti a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che per l'anno 2021 è incrementato di 4 milioni di euro.

Ricorda che i commi da 456 a 458 della predetta legge di bilancio hanno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, il cui stanziamento viene quindi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 6, infine, novella il comma 458 dell'articolo 1 della predetta legge di bilancio per il 2019, prevedendo che i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo saranno definiti attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega in materia di disabilità, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate, nonché la Conferenza unificata Stato-regioni e province autonome.

Ricorda che sulla materia cui si riferisce la disposizione da ultimo illustrata presso la XII Commissione è stato avviato, in sede referente, l'esame di diverse proposte di legge (C. 462 e abbinata).

Dario BOND (FI) dichiara di non comprendere le motivazioni alla base della scelta di prevedere uno specifico finanziamento di 5 milioni di euro per l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, che si aggiunge alle cospicue risorse che esso già riceve a carico del bilancio dello Stato.

Fa presente che molte strutture presenti sull'intero territorio nazionale si trovano nella medesima situazione della predetta struttura a causa dell'emergenza pandemica in atto.

Marcello GEMMATO (FDI), nel riconoscere la validità di molte disposizioni pre-

senti nel decreto-legge in esame, che offrono alcune risposte all'attuale situazione di crisi, preannuncia che le proposte migliorative promosse dal gruppo di Fratelli d'Italia saranno rese esplicite attraverso la presentazione di specifici emendamenti.

Elena CARNEVALI (PD) rileva che il provvedimento in discussione contiene numerose norme, anche di portata rilevante, nell'ambito delle politiche sanitarie e sociali del Paese. In particolare, valuta favorevolmente le risorse destinate alla prosecuzione del reddito di emergenza, al sostegno ai genitori separati per poter corrispondere l'assegno di mantenimento, al contributo per i figli disabili a carico agli interventi in favore del Terzo settore. Pone, inoltre, in rilievo l'intervento in favore dei lavoratori fragili, ricordando che esso trova riscontro in un impegno costante da parte dei membri della Commissione.

Evidenzia, quindi, le risorse destinate al potenziamento della campagna vaccinale, sia economiche che in termini di personale, e l'individuazione di nuove figure professionali abilitate alla somministrazione dei vaccini. Chiede, poi, un chiarimento sulle disposizioni che prevedono una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie.

Si dichiara sorpresa per l'istituzione, prevista con l'articolo 34 del decreto-legge, di un nuovo Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro. Rileva, in proposito, che la norma prevede che il fondo possa essere utilizzato per una serie eterogenea di obiettivi, che risultano allo stesso tempo poco definiti. Nel condividere in linea di principio le finalità ivi previste, rileva come vi sia il rischio di disperdere le risorse in una serie di interventi non in grado di assicurare risultati tangibili. Segnala, infatti, che le politiche del settore dovrebbero avere come oggetto prioritario quello del contrasto all'esclusione.

Per quanto concerne l'articolo 34-ter, relativo al riconoscimento della lingua dei segni italiana, osserva che andrebbe verificato l'impatto di tale norma sulle proposte di legge sullo stesso argomento di cui la Commissione ha avviato l'esame senza poterlo svolgere con lo spazio che avrebbe

meritato a causa del succedersi di interventi normativi di urgenza legati alla crisi pandemica.

In conclusione, sottolinea che, rispetto ad una serie di norme che destinano importanti risorse a persone in condizione di fragilità, il Parlamento deve riuscire a dare il proprio contributo al fine di utilizzarle al meglio. Auspica, pertanto, che vi sia un coinvolgimento delle Camere nella predisposizione dei provvedimenti attuativi, osservando che solo attraverso un confronto è possibile creare un meccanismo virtuoso che consenta di utilizzare al meglio le risorse stanziare.

Lisa NOJA (IV) si associa alle preoccupazioni espresse dalla collega Carnevali rispetto all'istituzione di un nuovo Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, segnalando che la continua stratificazione normativa e la dispersione delle risorse su diversi capitoli non agevola l'adozione di politiche efficaci. Rileva, inoltre, che al di là del livello di finanziamento appare essenziale «mettere a sistema» i diversi interventi, anche al fine di garantire prestazioni uniformi su tutto il territorio.

Manifesta altresì perplessità in relazione al contenuto dell'articolo relativo alla lingua italiana dei segni, evidenziando come si tratti di un tema assai delicato che investe aspetti specifici che poco hanno a che fare con il contenuto del decreto-legge in esame. Ricorda che sul tema vi sono diverse sensibilità e che pertanto sarebbe stato opportuno intervenire non attraverso un emendamento a un provvedimento di urgenza ma, piuttosto, con un ampio confronto all'interno della Commissione. Osservando che ciò sarebbe stato possibile attraverso l'esame delle proposte di cui è stato recentemente avviato l'iter, anche attraverso un'interlocuzione con le diverse realtà associative, ritiene che la scelta adottata per introdurre le norme in commento non contribuisca a migliorare la qualità della vita delle persone interessate.

Marcello GEMMATO (FDI), riprendendo la sollecitazione proveniente dalla collega Carnevali, segnala che la finalità della di-

sposizione introdotta con l'articolo 20 è quella di remunerare le prestazioni offerte dalle farmacie per quanto concerne i medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale non più in base ad una percentuale del prezzo di vendita ma calcolando il valore della prestazione stessa, a prescindere dall'importo del singolo farmaco.

Sottolinea come tale scelta sia motivata anche dal fatto che, soprattutto per le farmacie rurali, il cui fatturato dipende in larga parte dall'erogazione di prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, il rapporto tra costi e ricavi sia diventato difficilmente sostenibile in presenza di un calo costante del prezzo dei medicinali.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla XIII Commissione (Agricoltura) sul nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1825 Cunial, n. 1968 Fornaro e n. 2905 Cenni, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo consta di dodici articoli ed è volto, come disposto dall'articolo 1, alla tutela e alla valorizzazione dell'agricoltura contadina, per promuovere l'agroecologia e contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone rurali interne e montane. In tale contesto, la lettera *b*) del comma 3 del medesimo articolo individua le aziende contadine come fattori in grado di generare occupazione e valore aggiunto sul piano economico-sociale, culturale, dell'ambiente e della salute.

L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel testo mentre l'articolo 3 prevede che le aziende e gli agricoltori contadini possono iscriversi nell'apposito Registro, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 4 introduce disposizioni di semplificazione in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, che dovranno essere adottate dalle regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e contiene le disposizioni che investono direttamente le competenze della XII Commissione. Si prevede, infatti, tra l'altro, che le regioni indichino i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (comma 1, lettera *a*)). Si prevedono altresì, sempre con riferimento alle materie oggetto di competenza della XII Commissione: i requisiti urbanistici e igienici richiesti per le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina (comma 1, lettera *c*)); le modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti (comma 1, lettera *d*)); le modalità di organizzazione di corsi per assicurare alle aziende agricole contadine la preparazione necessaria in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande (comma 1, lettera *e*)).

Osserva che tale ultima disposizione presenta profili di criticità, in particolare per quanto concerne il contenuto delle lettere *a*) e *d*) del comma 1. Con riferimento alla lettera *a*), fa presente che non sussiste la possibilità di stabilire deroghe ai requisiti sanitari previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 oltre a quelle previste dallo stesso regolamento in materia di cessione diretta dall'impresa agricola ai consumatori. Per gli alimenti di origine animale, non possono essere derogati i limiti imposti dal regolamento (CE) 853/2004, se non sulla

base di deroghe già consentite dal regolamento stesso. Per quanto riguarda la lettera *d*), segnala come non sia possibile porre condizionamenti all'attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità sanitaria.

Ricorda che l'articolo 5 prevede la possibilità, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune, di individuare una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina. L'articolo 6 introduce disposizioni volte a favorire il censimento dei terreni coltivati dalle aziende agricole contadine e il recupero di terreni incolti o abbandonati, mentre l'articolo 6-*bis* reca una disciplina per il censimento e per la gestione conservativa dei terreni cosiddetti silenti. La medesima finalità di valorizzazione dei terreni incolti o abbandonati è perseguibile anche, come disposto dall'articolo 7, mediante la costituzione di unità gestionali nella forma di associazioni di promozione sociale e fondiari.

L'articolo 8 dispone l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, senza la determinazione degli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. L'articolo 9 prevede l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. Gli articoli 10 e 10-*bis* recano infine, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 16.15.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 5 maggio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente è stata avviata la discussione alla quale hanno partecipato vari colleghi appartenenti a diversi gruppi parlamentari. Rammenta altresì che con la seduta odierna si conclude l'esame preliminare e che il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 12 di giovedì 13 maggio.

Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 11.01 (*vedi allegato*), trasmesso a tutti i deputati, che reca ulteriori proroghe dei termini previsti da disposizioni legislative per interventi legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, oltre a quelli già previsti dall'articolo 11 del provvedimento in oggetto, e abroga contestualmente il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56. Il termine per la presentazione dei subemendamenti a tale proposta emendativa è stato fissato alle ore 12 di giovedì 13 maggio.

Comunica altresì che, ad oggi, sul provvedimento in oggetto sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione e il parere favorevole della X Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.**ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.01 DEL GOVERNO**

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « tutela della salute » sono inserite le seguenti: « e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19 ».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « telelavoro » sono aggiunte le seguenti: « e del lavoro agile »;

b) al terzo periodo, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »;

c) al quarto periodo, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

Art. 11-ter.

(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio)

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».

2. All'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti ».

Art. 11-*quater*.

(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qua-

lora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Art. 11-*quinquies*.

(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, le parole: « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 3-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

Art. 11-*sexies*.

(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: « è espletata » sono inserite le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata ».

2. All'articolo 214, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « entro il 15 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 maggio 2021 »;

b) al terzo periodo, le parole: « entro il 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 giugno 2021 ».

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11-*septies*.

(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-*bis* ».

Art. 11-*octies*.

(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 ».

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 11-*novies*.

(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Art. 11-*decies*.

(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

1. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto ».

Art. 11-*undecies*.

(Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11-*duodecies*.

(Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.

11.01. Il Governo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	231
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	231

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, riferisce che la Commissione XIII è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il provvedimento in titolo, nel testo approvato dal

Senato, ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Avverte che nel corso della presente relazione, si soffermerà sulle sole disposizioni di stretto interesse della Commissione Agricoltura, che si accinge ad illustrare.

L'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (comma 1), specificando (comma 3) che tale contributo spetta ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (comma 4); al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti.

L'articolo 8 reca nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, prevedendo, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività

lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per una durata massima di tredici settimane, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 (comma 1). Analogamente, in presenza dei medesimi presupposti, è prevista la possibilità per i datori di lavoro di presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane, nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (comma 2).

Con specifico riferimento al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone che lo stesso venga concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (comma 8). La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione della domanda, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Ricorda che tali deroghe concernono le norme – poste dalla disciplina specifica sul trattamento di integrazione salariale relativo alla categoria in oggetto – che prevedono: un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell'anno; la condizione dello svolgimento annuale di almeno 181 giornate lavorative presso lo stesso datore. Rileva inoltre che la circolare dell'INPS n. 72 del 2021 sostiene che il trattamento di cui al presente comma 8 possa riguardare solo i lavoratori alle dipendenze alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021); tale interpretazione è sostenuta, come osserva la medesima circolare, « in via analogica », in quanto i

commi 1 e 2, recanti tale clausola limitativa, non fanno letteralmente riferimento anche al trattamento a titolo di CISOA.

Riguardo alla valutazione delle successive richieste di intervento di integrazione salariale (a titolo di CISOA) in base alle suddette norme ordinarie, segnala che i trattamenti (a titolo di CISOA) con causale COVID-19 non vengono considerati ai fini del limite di durata di 90 giorni nell'anno. Ricorda, inoltre, che la precedente norma temporanea (di cui all'articolo 1, comma 304, della citata L. n. 178 del 2020) sul trattamento a titolo di CISOA con causale COVID-19 aveva specificato che i periodi interessati da quest'ultimo trattamento sono computati come giornate lavorative, ai fini del suddetto requisito di 181 giornate.

L'articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.

In dettaglio, la disposizione modifica il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevedeva l'esonero, per il mese di dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020.

Evidenzia al riguardo che la disposizione in esame, dunque, modificando il primo comma dell'articolo 16-bis, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021 (comma 1, lett. a)).

La disposizione sostituisce, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 16-bis, in forza del quale « l'esonero è riconosciuto nel

rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato », aggiungendo uno specifico riferimento « alla sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione » (comma 1, lett. b)).

Agli oneri derivanti da tale articolo, valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi della disposizione di copertura finanziaria del provvedimento, vale a dire dell'articolo 42.

L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile, hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal « *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19* » (artt. 54-61 del D.L. n. 34/2020).

Tale articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

Per quanto concerne il settore della pesca e dell'acquacoltura (cui si riferisce, il comma 1, lettera b, dell'articolo in esame), viene fatto oggetto di modifiche l'articolo 54, comma 3, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Più in dettaglio, si prevede che gli aiuti, non possano superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nomi-

nale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

L'articolo aggiuntivo 30-*quinquies*, introdotto al Senato, riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.

Nello specifico, l'articolo aggiuntivo in commento prevede, al comma 1, che, al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, sia autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro, al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al successivo comma 2, e – in ogni caso – non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

Il comma 2 – come accennato – prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità di attuazione dell'articolo in commento, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1, che costituisce tetto di spesa massimo.

Ai sensi del comma 3, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come integrato dall'art. 41 del presente decreto.

Il comma 4 precisa che l'efficacia della disposizione in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 39, comma 1, incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno di tali settori. Il successivo comma 129 ha demandato – ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio –, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo. Al riguardo segnala che tali decreti non risultano essere stati ancora adottati.

Nello specifico, la disposizione in esame interviene sul comma 128, dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), rifinanziando il Fondo sopra citato di 150 milioni di euro per il 2021, portandolo a complessivi 300 milioni di euro per tale anno. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi del successivo art. 42, che contiene le disposizioni finanziarie del provvedimento. Ciò viene disposto al fine di approntare ulteriori misure di ristoro e sostegno alle imprese operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura a fronte delle perduranti misure restrittive adottate ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo articolo 39 – introdotti dal Senato – contengono disposizioni inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e la proroga in materia di imballaggi.

Il comma 1-*bis* interviene sulla disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, disponendo che la stessa sia applicabile anche ai prodotti ortofrutticoli freschi caratterizzati dall'assenza di elementi inquinanti o nocivi e rinviando ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti.

In particolare, la richiamata disposizione reca una modifica all'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, prevedendo che le disposizioni attuative in essa contenute, si applichino, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti che assicurino l'assenza di elementi inquinanti o nocivi.

Un'ulteriore modifica demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in commento, la definizione dei parametri igienico sanitari del ciclo produttivi dei prodotti sopra richiamati.

Il comma 1-*ter* interviene in materia di proroga di termini in materia imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

L'articolo 39-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. « Conto termico 2.0 », di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Al riguardo, ricorda che il DM 16 febbraio 2016 reca la definizione, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), di « azienda agricola », intesa come impresa al cui titolare è stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) da parte dell'Amministrazione competente.

Il citato articolo 2 contiene un elenco di definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del DM del 16 febbraio 2016.

Al riguardo ricorda che l'articolo 2135 del codice civile prevede per contro che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'articolo 39-ter, inserito dal Senato, al comma 1, consente al MIPAAF, nell'ambito delle proprie competenze, e al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'ENAMA (Ente nazionale meccanizzazione agricola).

In particolare, il comma 2 prevede che rientrino nell'attività di assistenza tecnica:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato col DM del 22 gen-

naio 2014, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 150/2012;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal MIPAAF.

Il comma 3 reca la clausola di copertura degli oneri connessi, pari a 0,5 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame.

Segnala al riguardo che l'articolo 19 (Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali) dell'AC n. 982-673-1073-1362-A, in corso di esame alla Camera, detta una disposizione sostanzialmente identica all'articolo qui in commento, ad eccezione della previsione relativa al tetto massimo di spesa, che non è in essa riprodotta, e, conseguentemente, della clausola di copertura, che si riferisce alle ordinarie disponibilità finanziarie del MIPAAF.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, esprime apprezzamento per le misure a favore del settore dell'agricoltura contenute nel provvedimento in esame, frutto anche del lavoro di approfondimento compiuto dalla Commissione che ha saputo porre in risalto alcuni temi di assoluto rilievo.

Più in generale ritiene che tale lavoro di discussione e di sensibilizzazione dovrà continuare anche durante l'esame del c.d. decreto-legge Sostegni *bis*, in corso di adozione da parte del Governo.

Ricorda infine che sul provvedimento ora all'esame, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza nella seduta già prevista per la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	236
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo C. 1825 Cunial e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna in quanto impegnata in altro concomitante impegno istituzionale, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione, il nuovo testo unificato, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, della proposta di legge recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina » (C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni).

In via preliminare ricorda che il provvedimento in esame nasce con l'obiettivo di tutelare e valorizzare l'agricoltura conta-

dina, che è un tipo di agricoltura legata ancora al lavoro dell'uomo e all'uso di tecniche tradizionali di lavorazione, con una produzione di beni limitata. Lo svolgimento di tali attività risulta particolarmente utile, ai fini della difesa del territorio, nelle aree marginali e interne del Paese. Nel corso dell'esame in sede referente sono state unificate in un unico testo diverse proposte di legge e la tematica è stata approfondita ponendo l'accento sull'esigenza di sostenere l'agricoltura contadina per promuovere l'agroecologia e per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria.

Sottolinea che, in questo quadro, l'obiettivo, indicato nella proposta di legge, di promuovere l'agroecologia e la gestione sostenibile con particolare attenzione all'agricoltura biologica, assume particolare rilievo anche alla luce del *Green Deal* europeo, che costituisce ormai l'orizzonte entro cui si riannodano le diverse politiche europee al fine di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

Sottolinea altresì che in questo contesto si colloca la trasformazione significativa della politica agricola comune sottesa alla strategia della Commissione europea « Dal

produttore al consumatore » (From Farm 2 Fork) e, più in generale, lo sforzo verso la definizione di una politica agricola europea volta a rendere ancora più ecologico il settore agricolo, a ridurre l'impatto ambientale negativo e garantire la sicurezza alimentare nell'UE.

In particolare, per quanto concerne la materia in oggetto, ricorda che il Comitato europeo delle regioni ha presentato una serie di misure per promuovere l'agroecologia nell'Unione europea, sulla base del fatto che essa è in grado di ridurre l'impronta di carbonio dell'agricoltura, promuovere il recupero della biodiversità, ripristinare la fertilità del suolo, evitare l'inquinamento atmosferico e idrico e, al contempo, aumentare la resilienza economica e sociale delle aziende agricole.

Passando ora ad illustrare il testo in esame, che si compone di 12 articoli, ricorda che l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, tra cui, come accennato, quelle di promozione dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica, di valorizzazione delle attività agricola, forestale e pastorale-zootecnica, di contrasto allo spopolamento delle aree rurali, di sostegno all'uso collettivo delle terre, di promozione del trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, della manutenzione idrogeologica e dei paesaggi, di promozione della biodiversità e della qualità delle produzioni agricole, di sostegno all'occupazione nel settore agricolo, di agevolazione all'accesso alla proprietà agricola in condizioni eque e trasparenti, di promozione di nuove forme di *governance* locali e di promozione della formazione nei mestieri agricoli.

L'articolo 2 fornisce a tali fini la definizione della azienda agricola contadina, produttrice di limitate quantità di beni agricoli e alimentari destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali in ambito locale. Viene specificato che l'azienda agricola contadina non utilizza lavorazioni in serie prevalentemente automatizzate, privilegiando forme di economia solidale e partecipata.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, fore-

stali e alimentari senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, del Registro dell'Agricoltura Contadina, mentre l'articolo 4 demanda alle Regioni, nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la disciplina della produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, in un'ottica di semplificazione di tali attività. Nell'ambito di tale articolo 4 viene, tra l'altro, previsto che le Regioni definiscano i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché fissino modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e di verifica del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti.

Con riferimento ai citati regolamenti comunitari, evidenzia, per quanto di competenza, come essi effettivamente contemplino la possibilità di concedere deroghe ai requisiti generali in materia di igiene richiesti dagli stessi regolamenti, purché non sia compromessa la sicurezza alimentare. In particolare, si prevede la facoltà per i singoli Paesi di adattare le norme europee a specifiche condizioni locali, ad esempio per le piccole imprese che forniscono direttamente i consumatori locali. La procedura per avvalersi di tale facoltà, con i relativi limiti, obblighi di notifica alla Commissione europea e facoltà di formulare osservazioni da parte della Commissione stessa, è peraltro disciplinata da specifiche disposizioni dei medesimi regolamenti, in particolare, dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004), il cui disposto potrebbe essere pertanto opportuno richiamare all'articolo 4 del provvedimento in esame.

L'articolo 5 prevede che nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune possa essere individuata una

misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina da far valere nei Piani di sviluppo regionali, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne. La definizione dell'ammontare di tale misura e il relativo piano di riparto saranno concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 2 dell'articolo specifica che le risorse da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non potranno essere superiori al 60 per cento delle risorse disponibili.

L'articolo 6 prevede che le Regioni, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti, possano assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno 5 annate agrarie ai richiedenti, per progetti attinenti allo svolgimento dell'attività agricola, con preferenza, nel caso di più richieste per il medesimo terreno, per le aziende iscritte al Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

L'articolo 6-bis prevede che i Comuni effettuino, con cadenza almeno biennale, una ricognizione del catasto dei terreni volta a individuare i titolari di diritti reali sui terreni silenti, con possibilità, nelle more, di attuare, direttamente o mediante autorizzazione ai proprietari vicinali, una gestione conservativa dei beni, con la possibilità di utilizzo degli stessi terreni per

attività quali il pascolo, la pulizia dei rovi e la raccolta dei frutti spontanei.

L'articolo 7 prevede che i Comuni possano promuovere attività volte a favorire l'accorpamento dei terreni gestibili in modo omogeneo, mentre l'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, ricadente l'11 novembre e l'articolo 9 prevede l'Istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, con un apposito spazio informativo sui siti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali (ora «Ministero della cultura»), del Ministero del turismo e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Gli articoli 10 e 10-bis contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la clausola di salvaguardia della compatibilità con gli statuti dei territori ad autonomia speciale.

In conclusione, avvertendo che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea e che la Commissione deve pertanto concluderne l'esame entro la giornata di domani, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli esiti del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le questioni regionali****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 56/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3075 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione</i>)	239
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	248
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni</i>)	242
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	249
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	243
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	252
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	244
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	253
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	244
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	255
DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. S. 2201, approvato dalla Camera (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	246
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	256
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	247

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 56/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3075 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento, segnala in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 per cento del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Le medesime disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19. Il comma 2 dell'articolo, riduce dal 60 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo.

L'articolo 2 proroga al 30 settembre 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Inoltre viene estesa al 31 luglio 2021 la validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione, in scadenza sino alla medesima data (comma 2).

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti territoriali e di organismi pubblici, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19 ed al fine di non aggravare la situazione amministrativa-contabile degli enti interessati. In particolare, l'articolo reca, ai commi 1 e 2, la proroga al 31 maggio 2021 dei termini, rispettivamente, per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 degli enti locali. Il comma 3 stabilisce la proroga dei termini per l'approvazione da parte delle Regioni e delle

Province autonome dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all'esercizio 2020, rispettivamente al 30 settembre 2021 e al 30 novembre 2021. Conseguentemente, il comma 4 proroga al 30 settembre 2021 il termine per la verifica delle effettive minori entrate delle Regioni a statuto ordinario, ai fini della compensazione della perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I commi 5 e 6 rinviando al 30 giugno 2021 i termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti del settore sanitario. Il comma 7 differisce i termini per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2020 delle regioni a statuto ordinario. Il comma 8 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2020 da parte delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali. Il comma 9 dispone il rinvio di termini nell'ambito delle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e di dissesto finanziario.

L'articolo 4 incide sulla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*) nei settori di rilevanza strategica, estendendo al 31 dicembre 2021 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni, nonché i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento: agli attivi strategici.

L'articolo 5 al comma 1, modifica i termini entro i quali va effettuata la prova teorica dell'esame per il conseguimento della patente di guida, differendoli in base alla data di presentazione della domanda. Il comma 2 dispone la proroga dei termini previsti dall'articolo 124, comma 5-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 per la rendicontazione delle perdite subite dalle imprese ferroviarie imputabili all'emergenza da COVID-19 e per l'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie in ragione di tali perdite. Il comma 3 proroga dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre dello stesso

anno la possibilità per le navi da crociera, iscritte al registro internazionale, di svolgere servizi di cabotaggio in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di effettuare i servizi di cabotaggio stessi. Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2021 la possibilità di affidare agli ispettori del Ministero le attività in materia di revisione periodica dei veicoli prevista dal Codice della Strada.

L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità – prevista, nella norma finora vigente, con riferimento alla sessione relativa al 2020 – di adozione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, di disposizioni specifiche (anche in deroga alle relative discipline) sull'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento di alcuni esami di abilitazione. Si tratta in particolare degli esami di abilitazione per gli « esperti qualificati » e i « medici autorizzati » nella disciplina di tutela dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti e degli esami di abilitazione per consulente del lavoro.

L'articolo 7 estende all'anno 2021 la disapplicazione della disposizione che consente la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministrazioni Centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione.

L'articolo 8 proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34/2021, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.

L'articolo 9 proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica disciplinato dal decreto legislativo n. 100 del 2011.

L'articolo 10 dispone che le semplificazioni amministrative, previste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sani-

taria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 34 del 2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021.

Al riguardo, segnala che tra le disposizioni oggetto di proroga vi è anche quella che consente di chiedere alle amministrazioni comunali il mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Il termine entro cui effettuare la richiesta non è stato però adeguato alla proroga e rimane, in maniera che appare incongrua, fissato al 31 dicembre 2020.

L'articolo 11 proroga al 31 luglio 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà (articolo 28 del decreto-legge n. 137/2020), alla concessione di permessi premio (articolo 29 del decreto-legge n. 137/2020) e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi (articolo 30 del decreto-legge n. 137/2020).

L'articolo 12 dispone l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda l'ambito di competenza della Commissione, il provvedimento, come tutti i provvedimenti in materia di proroghe di termini, appare riconducibile a una pluralità di materie. Assumono in particolare rilievo sia materie di esclusiva competenza statale, quali sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, armonizzazione dei bilanci pubblici, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma lettere d), e), g), l), s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione). Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda anzitutto che la Commissione ha già avviato l'esame del provvedimento durante la prima lettura al Senato, senza tuttavia giungere all'espressione del parere. Segnala tuttavia che ritiene di confermare, in quanto riferibili anche al testo approvato dal Senato, tutti i rilievi contenuti nella proposta di parere che avevo già depositato, fatta eccezione per il riferimento al problema della riapertura delle RSA che le recenti ordinanze del Ministro della salute hanno risolto in modo ritengo soddisfacente.

Dichiara che si soffermerà, pertanto, sulle ulteriori disposizioni inserite dal Senato di interesse della Commissione.

L'articolo 6-*sexies* esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 (titolari di impresa IVA, esercenti attività di impresa e imprenditori agrari danneggiati da conseguenze epidemia).

È istituito, per il ristoro delle minori entrate derivanti per i comuni, un fondo di 142,5 milioni di euro per il 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;

L'articolo 14-*bis* prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. Al riparto delle ulteriori risorse si provvede con DPCM.

Al riguardo, invita ad approfondire l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territo-

riali ai fini del riparto delle risorse; in particolare andrebbe valutata l'opportunità di inserire, la previa intesa in sede di Conferenza unificata, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo).

L'articolo 18-*bis* riconosce un'indennità connessa all'emergenza da COVID-19 in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021.

L'articolo 20-*bis* prevede il differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in materia di mobilità sanitaria interregionale.

L'articolo 20-*ter* interviene sulla campagna vaccinale, disponendo che i malati oncologici in *follow up* (vale a dire quelli che hanno concluso il percorso terapeutico ma sono ancora soggetti a controlli periodici) siano indicati quale categoria target prioritaria e che le infermiere volontarie della Croce Rossa siano abilitate alla esecuzione delle somministrazioni vaccinali.

L'articolo 23-*bis* istituisce un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per erogare contributi ai comuni che individuino quali sedi di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole. Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 23-*ter* istituisce un fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021. Al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità dell'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni culturali), potrebbe risultare opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 26-*bis* proroga di 90 giorni a decorrere dalla data di cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di po-

steggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'articolo 30, comma 2-*bis*, estende all'anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.

L'articolo 30, comma 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, attribuisce la possibilità per gli enti locali di avvalersi della fondazione patrimonio comune dell'ANCI per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo.

Il successivo comma 6-*quater* dell'articolo 30 consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del fondo per le politiche della famiglia destinate ai comuni, per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

I commi 11-*bis* e 11-*ter* dell'articolo 30 dispongono il rinvio al 30 settembre 2021 del termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il comma 11-*septies* dell'articolo 30 prevede una proroga di cinque mesi, rispetto ai tre attuali, del termine per l'espletamento, da parte dei comuni beneficiari, delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, delle procedure di individuazione del contraente.

L'articolo 30-*ter* autorizza i comuni di Forio, Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017, ad assumere personale con contratto a tempo determinato.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 39 rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente l'applicazione della disciplina prevista per i cosiddetti «prodotti di quarta gamma».

Al riguardo, invita ad approfondire l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriali; in particolare, si potrebbe valutare la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Roberto PELLA (FI) ringrazia il relatore per l'eccellente lavoro svolto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

C. 2806 Governo.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza della sollecita ratifica della Convenzione in esame, anche al fine di consentire l'immediata partecipazione del nostro Paese agli organi istituiti dalla Convenzione medesima. Auspica, al riguardo, che la designazione dei rappresentanti italiani in tali organi abbia luogo senza indugio.

Il deputato Roberto PELLA (FI) si associa all'auspicio formulato dalla deputata Rossini e chiede alla Presidenza di assumere un'iniziativa formale in tal senso.

Emanuela CORDA, *presidente*, si riserva di approfondire, in relazione alle competenze della Commissione, la richiesta del deputato Pella.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) stigmatizza il fatto che il decreto-legge in esame, al pari dei provvedimenti analoghi adottati in precedenza, non contenga misure in favore del settore sanitario, volte a far fronte all'emergenza, che si sovrappone a quella del COVID-19, costituita dalla mancata erogazione delle cure e delle prestazioni ordinarie. In particolare, rileva come non sia prevista alcuna misura di sostegno alle aziende sanitarie, né un piano strategico per consentire la ripresa dell'ordinaria attività dei servizi sanitari.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva come questo appaia riconducibile principalmente alla materia « agricoltura », di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità della proposta di legge, che sono individuati come la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina ed il contrasto allo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari, anche mediante il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonanti.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di aziende agricole contadine, le quali svolgono attività agricola su piccola scala, per la sussistenza o per il mercato, tramite vendita diretta svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda o nelle province vicine. L'azienda agricola contadina non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.

L'articolo 3 istituisce il Registro delle aziende agricole contadine a carico delle Regioni e delle Province autonome.

L'articolo 4 è volto alla semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, disponendo che le Regioni e le Province autonome disciplinino la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole.

Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare propone di valutare l'inserimento della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere residuale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura).

L'articolo 5 dispone agevolazioni per le aziende che svolgono agricoltura contadina, da individuare nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico

nazionale applicativo della politica agricola comune, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 6 reca norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica, assegnando alle Regioni, alle Province autonome, ai liberi consorzi ed alle città metropolitane la possibilità di redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica. Il comma 3 dispone che le Regioni e le Province autonome possano assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie, tenendo conto della presentazione, da parte del richiedente, di un progetto agricolo di durata non inferiore a cinque anni e dando la preferenza, in presenza di più richieste per il medesimo terreno, a quelle presentate da aziende iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

L'articolo 6-bis prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro e in presenza di determinati presupposti ne sia attuata una gestione conservativa.

L'articolo 7 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, o attività forestali al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e di promuovere la ricomposizione fondiaria. Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso

tali associazioni, tra le quali, si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

L'articolo 8 prevede l'istituzione della giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre, ricorrenza di san Martino. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzate a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 9 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministero per i beni e le attività culturali (*rectius* Ministero della Cultura) di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina inoltre la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.

L'articolo 10 reca le Disposizioni finali e finanziarie prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo unificato in esame e statuendo che dallo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10-bis reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente progetto di legge in esame siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) esprime perplessità sulla previsione di cui

all'articolo 5, comma 2, del testo in esame, laddove prevede, per le risorse da destinare alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, un tetto massimo del 60 per cento delle risorse disponibili. Dichiaro di non comprendere la *ratio* di tale previsione e giudico anomala l'individuazione di un tetto massimo e non, come sarebbe stato ragionevole, di un tetto minimo.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, ritiene che la previsione richiamata dalla deputata Rossini risponda all'esigenza di non penalizzare le aziende situate in zone diverse da quelle indicate, ad esempio nelle zone di pianura.

Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva come non sia previsto un adeguato coinvolgimento dei comuni, in particolare per quanto concerne le iniziative previste in occasione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina di cui all'articolo 8, per la cui organizzazione il contributo dei comuni potrebbe rivestire un ruolo importante, anche sotto il profilo del coinvolgimento della cittadinanza.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, rileva come il coinvolgimento dei comuni sia previsto dall'articolo 6-bis sulla gestione dei terreni e dall'articolo 7 sulle associazioni, ritiene che le osservazioni del deputato Pella possano essere prese in considerazione nella proposta di parere che si accinge a formulare.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) osserva, in linea generale, come sarebbe opportuno approfondire maggiormente, anche attraverso la previsione di audizioni, il contenuto dei provvedimenti all'esame della Commissione.

Emanuela CORDA, *presidente*, osserva come nel caso del provvedimento in esame non sia possibile svolgere ulteriori approfondimenti, in quanto l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento medesimo è

previsto per la giornata di giovedì 13 maggio.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ribadisce di ritenere necessario che i provvedimenti all'esame della Commissione siano oggetto di maggiori approfondimenti, anche attraverso una diversa programmazione dei lavori.

Emanuela CORDA, *presidente*, rileva come le osservazioni della deputata Drago potranno essere oggetto di discussione ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) richiama l'attenzione sul tema dei programmi di sviluppo rurale, rilevando come tale tema sia meritevole di maggiore considerazione, nell'ambito di un progetto complessivo di sviluppo del Paese.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, anche alla luce degli elementi emersi nel corso della discussione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 5*).

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) rileva come la proposta di parere non tenga conto delle questioni da lei sollevate.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, sottolinea come le questioni richiamate dalla deputata Rossini potranno costituire oggetto di proposte emendative nell'ulteriore corso dell'esame parlamentare del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

S. 2201, approvato dalla Camera.

(Parere alla 2ª Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo in quell'occasione, nella seduta del 21 aprile 2021, un parere favorevole.

Dichiara che si soffermerà, pertanto, solo sulle modifiche introdotte rispetto al testo già esaminato dalla Commissione.

In particolare, alla Camera è stato introdotto l'articolo 1-*bis*, che interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelievamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attuale entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate in sede referente sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.

L'articolo 1-*ter*, poi, interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (c.d. diffida). Rispetto alla normativa

vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.

Rileva pertanto come le modifiche non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 11 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.35.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3075 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3075, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

rilevato che:

la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di « intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento » e di « incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale »; per questa ragione il provvedimento risulta riconducibile a una pluralità di materie sia di esclusiva competenza statale, quali sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, armonizzazione dei bilanci pubblici, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma lettere d), e), g), l) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute (articolo 117, terzo comma);

l'articolo 10 dispone che le semplificazioni amministrative, previste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 34/2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021; al riguardo, si segnala che tra le disposizioni oggetto di proroga vi è anche quella che consente di chiedere alle amministrazioni comunali il mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente; il termine entro cui effettuare la richiesta non è stato però adeguato alla proroga e rimane, in maniera che appare incongrua, fissato al 31 dicembre 2020;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 10.

ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (C. 3099 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3099, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, sistema tributario, tutela della concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettere *e*, *m*, *n*, *o* e *q*) della Costituzione), alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione, tutela della salute, governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale, agricoltura (articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una ma-

teria di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

il provvedimento già dispone, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 23 (incremento risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome); all'articolo 24 (modalità di riparto del fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari) e all'articolo 26 (riparto fondo 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6-sexies (riparto tra i comuni del fondo per il ristoro dei mancati introiti della prima rata dell'IMU); all'articolo 25 (riparto del fondo per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno) e all'arti-

colo 30, comma 6 (riparto delle risorse per gli asili nido); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista all'articolo 23-bis (riparto fondo per i comuni che individuino sedi di seggi elettorale alternative alle scuole) e per il provvedimento attuativo di cui all'articolo 29 (rifi nanziamen to del settore del trasporto pubblico locale);

sul provvedimento sono stati auditi, nel corso dell'esame in prima lettura, i rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, che hanno avanzato proposte di integrazione e di modifica del testo che appaiono meritevoli della massima attenzione;

l'articolo 2 istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo, come segnalato dall'ANCI, andrebbe valutata l'opportunità che il provvedimento venga adottato in sede di Conferenza unificata, tenendo altresì conto, ai fini del riparto, delle perdite di fatturato dell'indotto;

l'articolo 14-bis prevede il rifinanziamen to, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, disponendo che al riparto di tali risorse si provveda con DPCM; al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini del riparto delle risorse, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

l'articolo 20 interviene sul piano di vaccinazioni contro il COVID-19, tra le altre cose, prevedendo un incremento, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni di euro, delle risorse stanziato per il 2021 per l'acquisto

dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione; andrebbe però valutata l'opportunità di coordinare le disposizioni del comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c), dall'altro, che intervengono tutte sulle modalità di trasmissione dei dati;

l'articolo 23-ter istituisce un fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021; al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno; al riguardo appare opportuno l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni culturali), potrebbe risultare opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata;

l'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno; le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di inserire la previsione che il decreto sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione);

l'articolo 34 prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità; il fondo è ripartito con DPCM, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell'economia e del lavoro; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata; la materia della disabilità appare infatti caratterizzata da un « intreccio » tra la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali;

l'articolo 38, tra le altre cose, istituisce un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia da COVID-19, di fiere e congressi; al riparto si provvede con decreto del Ministro del turismo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto assume rilievo, a fianco della competenza esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza » quella residuale regionale in materia di « commercio » e alla luce anche dei regolamenti comunali in materia commerciale;

il comma 1-*bis* dell'articolo 39 rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente l'applicazione della disciplina prevista per i cosiddetti « prodotti di quarta gamma »; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale; in particolare, si potrebbe valutare la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Con-

ferenza delle regioni e delle province autonome; dall'ANCI e dall'UPI

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

sostituire, all'articolo 2, comma 2, lettera b), le parole: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » con le seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

aggiungere, all'articolo 14-*bis*, comma 3, dopo le parole: « in materia di sport » le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

coordinare, all'articolo 20, le disposizioni del comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c);

aggiungere, all'articolo 23-*ter*, comma 3, dopo le parole: « Ministro della cultura », le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

all'articolo 32, comma 4, dopo le parole: « e la transizione digitale » aggiungere le seguenti: « previa intesa con le regioni interessate »;

all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: « politiche sociali » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

all'articolo 38, comma 4, dopo le parole « del turismo, » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

all'articolo 39, comma 1-*bis*, capoverso comma 1-*ter*, dopo le parole « Ministro dello sviluppo economico » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati (C. 2806 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2806, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 »;

rilevato come la predetta Convenzione persegue l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti;

evidenziato come le misure previste dalla Convenzione siano già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea e come, in particolare, con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti l'Unione europea abbia dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione;

rilevato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costitu-

zionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

per quanto concerne l'articolo 3, comma 2, che prevede l'adozione di un piano nazionale relativo alle emissioni non intenzionali con decreto del Ministro dell'ambiente previo parere della Conferenza Stato-regioni, assume rilievo sia la materia « tutela dell'ambiente » di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione), che appare prevalente, sia la materia « valorizzazione dei beni ambientali » di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (C. 3045 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3045 di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro » e « ordinamento sportivo », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie « attività produttive » e « commercio » attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

l'articolo 1, prevede, tra le altre cose, al comma 4, la possibilità per i Presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro indicato dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività; al riguardo, come già segnalato dalla Commissione con riferimento al decreto-legge n. 30 del 2021, si segnala l'op-

portunità di definire con maggiore precisione il concetto di « aree » ai fini dell'individuazione dei territori in cui i presidenti di regione e di provincia autonoma possono decidere, in presenza di determinati dati epidemiologici, l'applicazione delle regole delle « zone rosse »;

l'articolo 4, nel disciplinare l'attività di ristorazione, richiama i protocolli e dalle linee guida previsti per il settore dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (vale a dire linee guida nazionali e linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto delle linee guida nazionali); al riguardo, come già segnalato nel parere approvato lo scorso anno, il 23 giugno 2020, sul decreto-legge n. 33 del 2020, si rileva che potrebbe risultare opportuno fare piuttosto riferimento, facendo salve le linee guida già adottate, a linee guida approvate in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione dell'assenza di una disciplina legislativa della Conferenza delle regioni e delle province autonome (che costituisce allo stato solo l'organo associativo degli esecutivi regionali); ciò nelle more di una più ampia riflessione sull'opportunità di una migliore definizione legislativa ed, eventualmente, di una costituzionalizzazione del sistema delle conferenze; le medesime considerazioni valgono per le linee guida previste dagli articoli 5 (in materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), 7 (fiere, convegni e congressi) e 8 (centri termali e parchi tematici e di divertimento);

l'articolo 6, nel disciplinare la ripresa di piscine, palestre e sport di squadra, prevede l'adozione in materia di protocolli

e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; al riguardo, potrebbe risultare opportuno coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'adozione delle linee guida; si dovrebbe in particolare valutare l'opportunità, anche in questo caso facendo salva l'applicazione di quelle già adottate, di prevedere l'acquisizione sulle linee guida dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della competenza coinvolta (ordinamento sportivo);

L'articolo 9 detta la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, anticipazione in sede nazionale del cd. green pass in corso di definizione in ambito UE; la certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di guarigione (che hanno una validità di 6 mesi dalla guarigione stessa), i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (nelle 48 ore dall'effettuazione del test); al riguardo, si ricorda che sui contenuti dell'articolo 9 è pervenuto il 23 aprile 2021 un provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali; tra le altre cose, il Garante ha rilevato che la norma non fornisce un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite

attraverso l'introduzione dei certificati verdi; si valuti pertanto l'opportunità di approfondire questo aspetto, alla luce dell'utilizzo che anche le regioni, nelle materie di loro competenza, potrebbero fare delle certificazioni verdi;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

Approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 4;

Prevedere l'adozione, con riferimento agli articoli 4, 5, 7 e 8, delle linee guida in sede di Conferenza Stato-regioni anziché in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, facendo salve le linee guida già adottate;

Aggiungere, all'articolo 6, commi 1 e 2, in fine, le parole: « , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. È fatta salva l'applicazione delle linee guida adottate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

Approfondire il contenuto dell'articolo 9 alla luce dei rilievi contenuti nel provvedimento di avvertimento del 23 aprile 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

ALLEGATO 5

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
(Testo unificato delle pdl C. 1825-C 1968 e C. 2905).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza il nuovo testo unificato C. 1825 e abbinato recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia « agricoltura », di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

l'articolo 4 è volto alla semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, disponendo che le Regioni e le Province autonome disciplinino la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina; ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare si potrebbe valutare l'inserimento della previa intesa in sede di Con-

ferenza Stato-regioni alla luce del carattere residuale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, in particolare prendendo in considerazione l'introduzione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo modifiche volte a garantire un maggior coinvolgimento dei comuni nell'attuazione della legge; tra le altre cose, il contributo dei comuni potrebbe risultare rilevante nella realizzazione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, di cui all'articolo 8.

ALLEGATO 6

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. (S. 2201 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge S. 2201 di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;

richiamato il parere già espresso sul provvedimento nella seduta del 21 aprile 2021, in occasione dell'esame alla Camera;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), prefetto Gennaro Vecchione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257
AVVERTENZA	257

AUDIZIONI

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), prefetto Gennaro Vecchione.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), prefetto Gennaro Vecchione.

Gennaro VECCHIONE, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI,

presidente, il senatore Francesco CASTIELLO (M5S), il deputato Enrico BORGHI (PD), i senatori Ernesto MAGORNO (IV) e Paolo ARRIGONI (Lega) e i deputati Maurizio CATTOI (M5S) e Federica DIENI (M5S), ai quali risponde Gennaro VECCHIONE, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Vecchione, dichiara conclusa l'audizione.

Rende successivamente alcune comunicazioni sui lavori del Comitato.

La seduta termina alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	258
Audizione di Massimo De Berardinis, ex dirigente responsabile dell'Unità funzionale per la salute mentale dell'UFSMIA, ex Asl 10, zona Mugello	258
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione lavori	258

Martedì 11 maggio 2021. – Presidenza della presidente PIARULLI. – Interviene Massimo De Berardinis, ex dirigente responsabile dell'Unità funzionale per la salute mentale dell'UFSMIA, ex Asl 10, zona Mugello.

La seduta comincia alle 8.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'auditore, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'auditore di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione di Massimo De Berardinis, ex dirigente responsabile dell'Unità funzionale per la salute mentale dell'UFSMIA, ex Asl 10, zona Mugello.

Il dottor DE BERARDINIS svolge una relazione.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e la deputata D'ARRANDO (M5S).

Il dottor DE BERARDINIS risponde ai quesiti posti.

La seduta termina alle 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 11 maggio 2021. – Presidenza della presidente PIARULLI.

Programmazione lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 11.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	259
Audizione della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, Maria Cecilia Guerra, in merito al sistema bancario del Mezzogiorno d'Italia e al posizionamento strategico e territoriale della Banca Popolare di Bari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	259
AVVERTENZA	259

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, Maria Cecilia Guerra, in merito al sistema bancario del Mezzogiorno d'Italia e al posizionamento strategico e territoriale della Banca Popolare di Bari.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Maria Cecilia GUERRA, *Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle*

finanze, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), nonché i deputati Ubaldo PAGANO (PD), Tommaso FOTI (FdI) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali risponde Maria Cecilia GUERRA, *Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione consegnata dalla Sottosegretaria sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Roberto Bin, già Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Ferrara, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3007 Brescia e C. 3023 D'Ettore, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza 4

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Emendamenti C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ... 5

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 5

ALLEGATO (*Parere approvato*) 10

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Maryan Ismail, Docente di antropologia dell'immigrazione, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista » 9

Audizione informale, in videoconferenza, di Ciro Sbaillò, Professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi internazionali di Roma, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremona, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista » 9

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 12

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alle V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	13
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di Mirzia Bianca professore ordinario di Istituzioni di diritto privato Università La Sapienza Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori	18
SEDE CONSULTIVA:	
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	19
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	20
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di Arnaldo Morace Pinelli professore di diritto privato presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Marilinda Mineccia, già procuratore della Repubblica di Novara e di Riccardo Greco presidente del Tribunale dei minori di Bari nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori	19
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo e abb. C. 531 Mura e C. 1360 Benedetti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019. C. 3038 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016. C. 3040 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) .	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017. C. 3042 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	26
IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	28

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	28
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	32
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2993</i>)	32
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari	33
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco	33
V Bilancio, tesoro e programmazione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
SEDE REFERENTE:	
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	34
SEDE CONSULTIVA:	
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	46
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i>) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; <i>b</i>) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in	

materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
SEDE REFERENTE:	
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	58

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	167
Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	172

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Direttore generale della SIAE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti « Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore » ...	174
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	174
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	177
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00600 Zolezzi: Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe (<i>Discussione e rinvio</i>) ..	179
--	-----

Sui lavori della Commissione	180
COMITATO RISTRETTO:	
Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina. C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano	180
SEDE REFERENTE:	
Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina. C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	180
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato dalla Commissione come testo base)</i>	189
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	182
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	191
D.L. n. 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	182
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Atto n. 254 (<i>Esame e rinvio</i>)	184
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Esame emendamenti C. 3072-A	192
SEDE CONSULTIVA:	
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	192
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.	
Audizione di rappresentanti di Confartigianato	196
Audizione di rappresentanti di Confedilizia	196
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica	196
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	197

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	198
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro. Audizione di rappresentanti d'Associazione italiana società di <i>outplacement</i> (A.I.S.O.) e Assolavoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	208
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	209
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	214
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	216

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	218
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	225

SEDE REFERENTE:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	226
ALLEGATO (<i>Articolo aggiuntivo 11.01 del Governo</i>)	227

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	231
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	231

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	236
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 56/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3075 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	239
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	248

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni</i>)	242
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	249
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	243
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	252
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	244
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	253
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	244
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	255
DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. S. 2201, approvato dalla Camera (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	246
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	256
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	247
 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), prefetto Gennaro Vecchione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257
AVVERTENZA	257
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
Sulla pubblicità dei lavori	258
Audizione di Massimo De Berardinis, ex dirigente responsabile dell'Unità funzionale per la salute mentale dell'UFSMIA, ex Asl 10, zona Mugello	258
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione lavori	258
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	259
Audizione della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, Maria Cecilia Guerra, in merito al sistema bancario del Mezzogiorno d'Italia e al posizionamento strategico e territoriale della Banca Popolare di Bari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	259
AVVERTENZA	259

PAGINA BIANCA



18SMC0142060